MEDICINA LEGALE

SECONDO LO SPIRITO DELLE LEGGI

CIVILI E PENALI

VEGLIANTI

NE' GOVERNI D'ITALIA

DEL DOTTORE

GIACOMO BARZELLOTTI

PUBBLICO PROF. DI MEDICINA PRATICA
NELL' IMP. R. UNIVERSITA' DI PISA.

Con note ed osservazioni dell' Avvocato
Gregorio Muscari.

TOMO I.

NAPOLI 1831.
Si vende nel Gabinetto Letterario largo Trinità Maggiore
N.° 6. 7. e 8.

AVVERTIMENTO

DELL'EDITORE.

Il Trattato di Medicina Legale del Sig. Barzellotti, professore nella Università di Pisa, non ha bisogno dei nostri elogj; perciocchè non solo i fogli letterarii Italiani ne fecero degli encomj; ma tre edizioni eseguite fin oggi di questo libro in Toscana ne dimostrano l'utilità. L'edizione di Napoli con note ed osservazioni dall' Avvocato D. Gregorio Muscari si è esaurita, per cui ci siamo determinati a darne una seconda al pubblico. Mentre abbiamo procurato di evitare qualche errore di stampa della prima edizione, il Signor Muscari ha voluto rivedere, e migliorare il suo lavore.

Il Sig. Professore Barzellotti avvalendosi dei lumi, e delle cognizioni dei più rispettabili uomini della sua arte, ed aggiungendo la propria esperienza, anche qual professore di medicina legale nella Università di Pisa, con precisione convertì in precetti, ed in regole tutto ciò che trovasi confuso in tanti volumi de' Zacchia, de' Mahon, degli Sprengel, dei Belloc, dei Foderet, degli Orfila ec.

L'autore divide questa opera in cinque libri. Nel primo tratta dell' afrodisiologia, o

venere fosense; nel secondo della embiologia forense, ovvero della vita ecclissata, o distrutta; nel terzo della parosiologia forense, o dei delirii, e delle fatuità; nel quarto della tossicologia forense, o dei veleni, e dei veneficii, e nell'ultimo della chirurgia forense, ossia dei ferimenti, e degli omicidii. L' indice delle quistioni che l'autore propone in ciascun libro dimostra, che egli nulla ha obliato di ciò che interessa la medicina legale sul ramo penale e civile.

Siccome nel corso di quest'opera interessantissima l'autore non tralascia di citare le leggi Romane, Toscane, Francesi, e del Regno Lombardo Veneto, il Signor Muscari ha creduto cosa non inutile di indicare con brevissime note anche le nostre leggi Criminali e Civili. Finalmente vi aggiunse diverse legali ed importanti osservazioni in quei luoghi nei quali lo sviluppo della materia esigeva un maggiore dettaglio; vi riunì anche delle formole per istruzione dei giovani medici e cerusici.

AI CHIARISSIMI ITALIANI

CULTORI ED AMICI

DELLA

SCIENZA MEDICO-LEGALE

L'AUTORE.

Il voto lusinghiero di persone autorevoli per dottrina, e per le cariche che occupano nella Pubblica Istruzione, e nel Foro, circa l' utilità ed importanza della Medicina Legale secondo lo spirito delle Leggi civili e penali veglianti nei Governi d' Italia; il giudizio favorevole pronunziato su di essa nei più reputati Giornali Italiani da dottissimi Professori di Medicina; ed il rapidissimo spaccio di tutta intera la prima edizione in meno di sei mesi, mi hanno quasi persuaso, che questa mia fatica non sia dispiaciuta ai

colti Italiani Medici, e Giurisperiti, pe' quali la faceva. Tuttavolta non mi sono illuso dietro a questo successo, nè mi ha desso sedotto in guisa da farmi credere, che quest' opera sia portata a tal grado, da soddisfare pienamente alle inchieste del Foro, per cui è destinata. Anzi io penso, che nell' applicazione dei principj, in essa contenuti, alla pratica, ed all' immensa varietà dei casi che occorrono, s' incontreranno insufficienti, e lasceranno delle lacune da riempiersi, e dei dubbj non pochi da dilucidarsi. Infatti non è già sfuggita qualche macchia agli occhj veggeti dei dotti Scrittori, che ne han dato un pubblico saggio. Nondimeno, riflettendo che pochissime queste apparir dovrebbero allora, che il tempo, e le circostanze dei casi abbiano fatto conoscere le maggiori, pensava di non curar per ora i rilievi già fatti, per tutti serbarli e sottoporli ad esame severo in una nuova edizione, che non meditava di eseguire per adesso.

Ma tali, e tanto premurose sono le istanze, che si fanno da ogni parte per acquistare questo libro, che non ho potuto resistere a un desiderio, che mi lusinga, e che richiama la mia gratitudine. D' altronde se avessi trascurate queste premure, altri avrebbero certamente a lor posta eseguita una ristampa, senza darsi alcuna pena di dilucidare veruno de' dubbj promossi, nè di emen-

dare qualcuno di questi difetti, che dalla penna non abbastanza castigata talvolta, e tal altra dai tipi derivano.

Per questo doppio motivo ho consentito alla nuova edizione, offrendomi essa l'opportunità di farne solenne omaggio ai chiarissimi Italiani cultori ed amici di questa Scienza, non tanto in attestato della mia venerazione per essi, quanto in segno di riconoscenza per la bontà con la quale hanno accolto questo mio debol lavoro con un compatimento al di sopra d'ogni mia aspettazione.

Un altro vantaggio mi presenta ancora una così pronta ristampa della Medicina Legale, e questo si è di invitar nuovamente (come io già faceva nella Prolusione sull'eccellenza della Medicina Legale, e sulla necessità che dessa sia coltivata) le persone consacrate al Foro ed all'arte salutare, non che i parziali di questa Scienza, ed accennare non solo i miei difetti, di che sarò loro gratissimo, ma a contribuire colle loro premure a distender questo lavoro ad una parte non contemplata, e che potrebbe esser utilissima alla pratica Forense. Sarebbe questa la Giurisprudenza Medica, *o Raccolta di Casi Medico-Legali, dietro ai sani principj odierni, nei Tribunali risoluti; i quali formerebbero come un corpo di Decisioni, o di Pandette Medico-Legali, capaci di sanzionare nei casi simili, il parere dei Periti, col giu-*

dizio dei Magistrati. Cercando io pertanto l' utilità solamente, e non il favore al mio Libro, attenderò con vivo desiderio i materiali di correzione, non meno che quelli di giunte per la terza edizione, se il pubblico favore accoglierà questa seconda; come si è degnata d' accogliere la prima. La presente avrà sopra l'altra il vantaggio d'un' impressione migliore, di varie correzioni ed aggiunte nella materia, e del corredo d'un Indice generale delle materie alfabeticamente disposte.

Frattanto io prego i chiarissimi Italiani cultori ed amici di questa Scienza, ad aggradire insieme coll' opera l' omaggio della mia stima, e della mia gratitudine.

INTRODUZIONE.

La Medicina Legale dal nome definita, circoscritta, ed in esso tutta compresa, se con occhio filosofico, e quindi scevro di spirito di parte, considerare si voglia, scorgesi facilmente, che Arte più che Scienza ella è, e tale devesi reputare. Essendo composta della Medicina, e della Giurisprudenza, che l' una i fatti, l' altra i diritti le impresta, benchè per avventura ad uno solo scopo dirigasi, a quello cioè di chiarire i primi, e nudi come la verità porli nella severa bilancia della giustizia con gli altri in equilibrio, pure emanata da entrambe, e di pratiche piuttosto che di dommi e principj valendosi per pervenirvi, luce riflettendo nel Foro, anzicchè sopra se stessa, arte certamente più che scienza apparisce. E che pratiche veramente essa eserciti, e non ostenti dottrine per porre in chiaro giorno quei fatti fisici, che formano lo scopo di contese nel Foro, offerti mai sempre dalla natura nella specie umana, accresciuti dai difetti delle società, moltiplicati dalle civili discordie, dalle passioni, e dai vizj, agevolmente si prova. Imperocchè sia che la Medicina Legale propongasi di verificare dietro le inchieste del Foro l' epoca della pubertà, e quindi la capacità, o incapacità al congresso venereo; ed alla generazione; la regolarità di numero, e di struttura di queste parti per lo scopo indicato; lo stato verginale, o quello di concezione accaduta; di aborto, o di parto succeduto, e simili: sia che si voglia assi-

curare, che nell' uomo apparentemente morto si cela sotto tali sembianze la vita, o che è veramente distrutta: sia che realizzare desideri lo stato dello spirito, e se prevaricante si trovi dal retto pensare, e ragionare: sia che scoprir si proponga gli artificj impiegati per distruggere insidiosamente la vita, o valutar voglia se sieno stati validi quelli usati palesemente per toglierla, in tutti questi casi di sua competenza, non altro adopera che pratiche, di non altro fa uso che di strumenti, che piglia ad imprestito dalla Notomia, dalla Chirurgia, dall' Ostetricia, o di mezzi e reagenti, che le somministra la Chimica, e la Farmacia. Ora poichè le arti più che le scienze nelle pratiche si aggirano, e da poche regole più che da grandi principj son governate, quindi essendo la Medicina Legale della condizione di esse, arte più che scienza, o, se così vogliasi, arte scientifica deve appellarsi.

Tuttavolta se questa al nobil rango di scienza non puossi elevare, posto distintissimo altronde essa merita, anche fra le arti scientifiche più nobili, ed eccellenti. Infatti dovendosi con tali titoli decorare quelle fra le arti, che il vero scopo, cui impongonsi esattamente compiono, meritevolissima di questi io reputo la Medicina Legale, perchè al pari di ogni altra lo compie, e soddisfa. Io lo provai estesamente io uno scritto, che, come prodromo di questo che ora viene alla luce, aveva destinato onde convincere i Medici, ed i Giurisperiti dell' eccellenza della Medicina Legale, e della necessità, che dessa fosse esattamente studiata dalle persone dell' arte, e del Foro (1); e più ampia-

(1) Prolusione sull' eccellenza della Medicina Legale ec. Siena 1817.

mente apparirà nei cinque Libri che desso costituiscono. Ma se quivi aggiugner pur altra prova io dovessi dell' eccellenza di essa, io non potrei trascurar quella dell' importanza dello scopo stesso cui mira, e soddisfa, allorchè il fatto col diritto, o il vero col giusto paragona, e il premio, o la pena prepara all' innocente, ed al reo. E qual' altra scienza od arte avvi mai, che, riguardata sotto un doppio scopo, e così importante come quello della Medicina Legale, a tanto soddisfi, e che con essa possa eguagliarsi? Se la sola Medicina con i suoi rimedj sovente riesce nell' intento di risanare dalle infermità del corpo; se la Giurisprudenza sola difende e mantiene i diritti delle persone, e delle proprietà, e non sarà vero che la Medicina Legale nata da tutte due, se ottiene ad un tempo l' uno e l' altro intento, tanto nobile almanco quanto le genetrici, perchè i vantaggi di entrambi riunisce, debbe reputarsi? E non salva insieme, e di fatto la vita, l' onore, le proprietà, e la libertà ai cittadini innocenti imputati di delitto, e non estirpa come membri infetti dalle società quei scellerati, che attentano alla vita, ed alle sostanze altrui per mille modi insidiosi coi quali mascherar vorrebbero il delitto?

Altronde se tanto eccellente si prova esser la Medicina Legale perchè ad uno scopo così importante essa adempie; e se i casi che essa contempla sono antichi quanto l' umana natura, quanto le società, quanto i vizj, e i difetti degli uomini, essa dovevá essere conosciuta, e praticata fino dai tempi più remoti, e presso tutte le civilizzate nazioni. Ed in fatti la storia c' instruisce, che fu in onore presso gli Ebrei, come presso i Greci, ed i Romani, dei quali ci è rimasta. Nei casi di aborto, violento, di stupro, di infanticidio, di feri-

menti, di omicidj, di veneficj, si voleva il parere delle persone istruite nell' arte medica dal Foro, per decidere le questioni che su di essi agitavansi. Questi casi si moltiplicavano sempre coll'ingrandimento del potere, e colla corruzione della morale; si agitavano nel Foro, e col parere delle persone perite si risolvevano. Ma un arte capace di essere insegnata non reputavasi, nemmeno ai tempi dei più potenti, e filosofi Imperatori Romani, allora tampoco che le leggi subentrarono alle armi, e che desse piuttosto che la forza reggevano, e regolavano i destini di così vasto Impero. Solamente esigevasi dalle leggi, che nei casi Medico Forensi, cadesse la scelta sopra uomini per probità, e per sapere reputati (*probatae artis et fidei*), e questa norma, e non altra, che diede ai giudizj una importante marca di rettitudine, si mantenne nell'impero di Occidente, come di Oriente, e, dopo la loro caduta, fra le nazioni, che recuperarono la loro indipendenza fino a Carlo Quinto. Fu a quest' epoca odierna, può dirsi, che più che innanzi non erasi valutata l'importanza delle questioni Medico-Legali, si pigliava in seria considerazione, che si conobbe la necessità di molti lumi nel Perito Forense, che uno studio particolare esigevasi per apprenderli, appurarli, e renderli utili alle inchieste del Foro. Uomini distinti in Germania si elevavano, poi in Francia, indi in Italia, a mostrarne l' utilità; e se dessi non divennero i pubblici maestri di quest' arte importantissima, le opere che pubblicarono su di essa, i casi che raccolsero le decisioni Forensi che videro la luce, servirono d' insegnamento, e di guida a tutte le persone dell' arte, e del Foro. Quindi i nomi dei Boerner, degli Hebenstreit, dei Parèo, dei Blegny, dei Deveaux, dei Zacchia, dei Fedeli, dei Valentini, e

di più altri divennero autorevoli fra le persone dell' arte, e del Foro, ed un carattere, dirò, impressero a quest'arte, che sempre nuovi fatti, e nuovi lumi acquistava, divenendo il partaggio di tutti. Non indussero essi però i Governi, perchè quest' arte fra le più importanti considerata universalmente, entrasse nei pubblici stabilimenti d' istruzione, e diventasse una parte essenziale degli studj delle persone dell' arte salutare. Muove quindi maraviglia ad uno spirito ingenuo, che a contemplare si dia i progressi dello spirito umano, che tutte le scienze più nobili, più astruse e difficili, le arti tutte, e perfino quelle che servono al lusso ed alla mollezza, ricevessero, in questi ultimi tempi specialmente, lustro, incremento, e favore, e che la Medicina Legale di uso mai sempre nei Tribunali, rimanesse nella cuna, direi, per l'insegnamento trascurata, e negletta. Ma grazie sieno al nostro secolo, se oggidì uscita da così bassa fortuna, siede essa nelle cattedre principali del pubblico insegnamento di Europa, e se è divenuta un ramo importante d' istruzione per le persone dell' arte salutare, e del Foro. Grazie sieno alla clemenza, ed al favore, che accorda alle scienze, ed alle lettere l'augusto nostro Sovrano, se la Medicina Legale è salita nella cattedra ancor fra noi; e singolarissime grazie io gli rendo di avermi voluto onorare il primo in Toscana per così nobile insegnamento nella Imperiale, e Reale Università di Siena, ove fra gli studj i miei più verdi anni passava, ove all' istruzione pubblica poscia più di tre lustri serviva, onde come madre e patria non senza affetto la riconosco.

Ma se agli onori che meritavasi la Medicina Legale è pervenuta ai giorni nostri; se mediante lo studio, e l'applicazione assidua dei dotti, mol-

ti gradi di perfezionamento ha essa ricevuto nei rami suoi più difficili; se utile in somma più che non era in passato, e più atta a soddisfare alle inchieste del Foro oggi si trova maggiormente utile diverrà certamente, o giustificherà almeno questa sua utilità, se le persone istruite in essa lo saranno a perfezione, onde divenire eccellenti Periti pel Foro. Tutte le arti che hanno regole, e che perfette si reputano, tali solamente esse appariscono allora, che da eccellenti artefici sieno esercitate. La Medicina Legale tanto più esige in quelli che la devono esercitare molta perizia, perchè la sua importanza, come ho accennato, e alle utili arti anco più nobili superiore.

« Senza molta perizia, io diceva, di colui che la esercita, o che dovrà esercitarla, o non bene scorgonsi di essa tutti i rapporti, o non si fa retta applicazione di quelle regole sulle quali riposa, o quelle deduzioni non ne vengono, che il vero in ogni sua parte dimostrano. Se importante cosa è che i professori dell' arte salutare abbian molta perizia in ogni branca di essa, in questa Medico-Legale aver ne debbono moltissima. È duopo che tal perizia sia estesa alla Notomìa, e alla Fisica organica delle funzioni per conoscere lo stato sano dell' uomo, e distinguerlo da quello morboso, alla Medicina per ravvisare se lo spirito sia traviato dal retto pensare e ragionare, alla Chimica Medica per riconoscere, e mettere a nudo i principj venefici che si adoprano, spesso insidiosamente, per toglier la vita: alla Chirurgìa, ed Ostetricia, per determinare la forza, ed importanza delle offese, e se cause sufficienti siano di omicidio per l'uomo, e pel feto. Senza questa scienza estesa a tutti i rami indicati, mal si farebbe il Perito nel Foro. I fatti in questione non sariano posti giammai in

chiara luce come devono esserlo, o travisati sarebbero e confusi; ed il giudizio del Perito non potendo esser retto, influirebbe grandemente su quello del Giudice a danno della verità, e della giustizia » (1). Non aveva quindi ragione Boemero di esclamare, in vista di tanto sapere che deve aver il Perito, e di tanta importanza, e difficoltà dell' arte sua, che arduo oltremodo, e grandemente difficile era l' uffizio delle persone dell' arte nel Foro? Certamente per mio avviso.

« Ma se la perizia o l' abilità, io diceva ancora, è il primo elemento per divenire ed essere eccellente Perito nel Foro, un altro pure se ne addimanda, che non oserei chiamare il secondo, io dir volea la probità, quella virtù che gli uomini fa camminare pel sentiero del vero, e del giusto. Infatti nell' esercizio della Medicina Legale, non trattandosi che di casi, i quali interessano la pubblica e la privata onestà, la vita degl' innocenti, l' onore delle famiglie; di casi, che esigono la più rigorosa giustizia; di casi infine, che l' interesse pubblico e privato riguardano, quanto male arrecar non potrebbe un Perito di mala fede; ora nei suoi rapporti travisando i fatti, e le cose da quelle ch' elleno sono; ora con parole indiscrete divulgando ciò, che nel più tenebroso silenzio rimaner deve sepolto; or malignando sopra di alcune per scherzo, o per odio; or prezzolando la sua mala fede per accreditare una inventata impostura; or creando nella sezione dei cadaveri a bello studio ferite per mascherare la vera causa della morte; ora per speranza di lucro giudicando sano di mente un pazzo, o un' imbecille, perchè facilita, ed è cagione, che pingui eredità sieno trasmesse,

(1) Prolusione cit.

e tolte a vicenda a coloro, cui non eran dovute, o cui veramente si competevano; or nascondendo il corpo del delitto nei veneficj; or nei referti palliando i pericoli degli offesi al Foro, o aggravandoli, o immaginandoli, e così or favoreggiando i rei, or gli innocenti ponendo in pericolo. E non si può dietro questo quadro veridico asserire, che più danno ne verrebbe alla società dalla mala fede di un Perito fiscale, che non dalla sua ignoranza? Non aveva quindi ragione l'antichità di esigere, che abilità e buona fede siano riunite nei Periti, e quando l'una, o l'altra manchi, o sia difettosa, che dessi sieno esclusi dal Foro, e per nulli abbiansi i loro pareri, i loro referti, e perfino i loro giuramenti? » (1).

Frattanto una elezione di cotanta importanza, che formar dee il complemento dello scopo della Medicina Legale, dei desiderj della società, il pernio per così dire della Giustizia, è devoluta dalle leggi ai Giudici stessi, che ai casi dovranno applicarle, a quelli che appoggiar dovranno i loro giudizj ai deposti, ed alle conclusioni dei Periti stessi da loro eletti. Dipenderà adunque dalla ottima scelta del Perito, dalla sua abilità, e probità, la rettitudine dei giudizj, l'assoluzione degli innocenti, o la condanna dei rei. Ma qual norma avranno i Giudici per sceglier bene, e perchè i due requisiti si trovino nella persona eletta? Forse la pubblica opinione favorevole all'abilità, ed alla probità della persona, che dessi vorranno eleggere? Rispondo, che « se il Giudice altronde considera nel Perito che elegge, come io diceva (2), l'uomo agitato dalle proprie passioni, e da quelle del-

---

(1) Prolusione cit.
(2) Prolusione cit.

la società circondato, e che talora suo malgrado, può esser dall' astuzia, come dalla malizia prevenuto, dovrà temer qualche volta, che nonostante ogni favorevole apparenza a pro dell' eletto, possa rimanere la sua buona fede, e quindi la Giustizia allucinata, o dubbiosa. Non sarebbe per avventura guida più sicura pel Giudice della pubblica opinione nella scelta del Perito, la cognizione sufficiente della scienza Medico-Legale, e dei casi tutti che essa contempla? E non voleva, e non inculcava il dottissimo Tiraquello, che il Giudice per i casi Medico-Legali, nella Medicina fosse sufficientemente versato? Infatti se ogni Giudice conoscerà questa scienza quanto basti a distinguer le parti principali del corpo umano, tutte le questioni Medico-Legali di cui esso forma il soggetto, non saranno estranee, come non debbono esserlo, alla scienza che professa, nè all'officio che esercita. Se conoscerà la fisica delle funzioni sane del corpo umano; se sarà instituito nella scienza delle cagioni valevoli ad alterarne la salute, ad indurre gravi sconcerti in essa, o la morte, non saranno per esso nomi nuovi, o intelligibili quelli, che la scienza salutare impiega per spiegar tai fenomeni sani, morbosi, e letali. Se avrà acquistate nozioni dalla Chimica dei mezzi che essa impiega per conoscere i corpi velenosi e letali, e non ignorerà la storia di questi veleni, non gli sarà imposta dai Periti veruna falsa credenza, nè un effetto naturale sarà travisato, è confuso con uno proceduto da veleno. Se sufficiente cognizione e dottrina possederà in proprio per riconoscere la forza delle offese violente arrecate sul corpo umano, sulle sue membra, su i visceri, non si lascerà sedurre da sottili distinzioni di ferite assolutamente letali, per caso, o per accidente, per natura, per malizia; e se istruito

sarà abbastanza per distinguere le vere dalle false aberrazioni di spirito, le cause permanenti da quelle accidentali del delirio, e delle varie sue specie, non sarà più traviato dall' opinione, e dall' autorità dei Periti. Le proprie cognizioni diverranno allora la pietra di paragone di quelle del Perito. La discordanza di quelle con queste, sarà un motivo per eleggere altri periti, uno sprone per consultare i Magistrati, i sapienti dell' arte, o un indugio salutare per non ledere la Giustizia col favorire i rei, ed aggravar gl' innocenti. Se il Giudice sarà dotto nella Medicina-Legale, il Perito sarà più esatto, e circospetto, qualunque siasi l' opinione, che di esso si abbia; e se entrambi saranno insieme dotti, ed onesti, sarà remotissimo, e quasi impossibile, direi, il caso, che l' ingiustizia, o altre più basse passioni penetrino nel Foro ».

Ma nel giustificare l' eccellenza della Medicina-Legale, e l' adempimento perfetto dello scopo cui mira colla scelta di un abile ed onesto Perito, m' accorgo d' aver fatto insiememente il quadro del perfetto Giudice con le stesse tinte, e colori, perchè le stesse divise essi portano là dove la verità, l' equità, e la giustizia ripongono nelle loro mani la sorte degli uomini nei casi Medico-Legali. Nondimeno non rimangono compiute tutte le giustificazioni, che io far voleva in questa Introduzione allo scritto cui precede. Ogni scrittore, che nel trattare una materia da altri trattata non batte lo stesso cammino, o che dal più battuto comunemente si allontana, è in dovere di additare il proprio, per lume del lettore; e questo appunto intendo di voler fare, designando quello da me tenuto, perchè non comune a tutti i Trattatisti di tal materia, e così dar compimento a questa Introduzione. Ho fatto osservare, ed ho giustificato eziandio in

principio di essa, che arte scientifica, anzichè scienza la Medicina-Legale può reputarsi, perchè (costituita di casi, o di fatti disparati, ed eterogenei) in pratiche essa aggirasi piuttosto che in dommi, e dottrine. Dietro tali osservazioni non può trovarsi inverisimile, che fatti, o casi isolati, e staccati come sono quelli relativi alla generazione, ai varj accidenti di morte, ai veneficj, ai ferimenti, ed omicidj, mancanti quindi di un legame comune per formare una catena non interrotta, e perciò di un principio comune che li regga, e governi, non sieno suscettibili di sistematica ordinazione, capaci in somma di costituire un corpo di scientifica dottrina Medico-Legale. Non deve quindi trovarsi strano tampoco, o incongruente, se per lo stesso motivo io abbia abbracciato il partito di considerar questi casi isolatamente, e fare di ciascuno di essi, o di quei che per la similitudine fra loro potevano riunirsi, altrettante Questioni. Il vantaggio che da tal divisamento poteva trarsi, a me pareva grandissimo; perchè ogni caso presentava allo studioso di Medicina-Legale, o al Perito una Questione, ed ogni Questione un problema a risolversi, come problemi sono pur quelli, che il Foro propone al Perito in tutti i casi medici di sua competenza. Ora se per avventura avessi potuto includere nel mio piano la maggior parte dei casi, o quelli più comuni, che si agitano nel Foro, e dare di essi, sotto forma di Questioni o problemi ridotti, la soluzione, non si reputerebbe per avventura un tal metodo sufficiente allo scopo dell' arte, e del Foro, che appunto e ciò che deve cercare uno Scrittore di tali materie? E questo è quello che a me sembra di avere ottenuto, almeno per la soluzione delle questioni, che cadono sui casi più comuni, cui gli altri pon-

no essere riferiti. Ma potrebbe forse cadere in sospetto, che questo piano sia più proficuo ai già istruiti su tal materia, che a quelli che vorranno esserlo? Non già, perchè più anni d'insegnamento di essa, e perciò l'esperienza mi ha convinto, che la gioventù iniziata altronde negli studj medici, e chirurgici, trovava facile, e dilettevole ancora, direi, questo studio a tante questioni ridotto; perchè aveva la regola applicata al caso particolare, e quindi compendiata la sua fatica, e perchè molto interesse pigliava nella proposta del problema a risolvere, e avidamente ne percorreva col pensiero tutti i mezzi di soluzione, contento di aver trionfato sovente di quelle difficoltà, che esso presentava, e che a prima giunta glielo avrebber fatto credere irrisolubile. Non poteva io adunque pubblicando questo scritto, variar metodo, e sistema, giacchè quello che aveva trovato utile per i miei discepoli, poteva credere, che lo sarebbe per tutti quelli, che in questi studj volessero istruirsi. Nè si pensi mai perciò, che avendo io innanzi agli occhj tanto perfetti modelli di Medicina-Legale i Boerneri, i Bohn, gli Hebenstreit, e più altri fra gli antichi, i Foderè, i Mahon, i Belloc, i Sikora fra i moderni, abbia preferito a questi il mio metodo, poco valutando il loro, o meno del mio reputandolo sufficiente allo scopo Forense. Anzi io dichiaro di aver molto imparato, e gran frutto tratto dalle loro opere, sulle quali ho formata la mia istruzione su tal materia. Ma io ricercava sempre nei piani e sistemi di Medicina-Legale dei detti scrittori, e di più altri, la maniera di esser breve insieme, di maggior soccorso agli studiosi, e di lume maggiore al Foro; e questo doppio vantaggio non lo trovava, che in quello dell'immortale nostro Zacchia, che sovra ogni altro mi piac-

que di pigliare per norma, e modello. E non aveva io ragione di anteporlo a tutti subito che erano state le sue Questioni Medico-Legali il codice universale per tanto tempo in tutti i tribunali, in tutte le scuole, presso tutte le nazioni?

Altronde un tal sistema isolava tutte le questioni, siccome ho avvertito, e rendeva i fatti, ed i problemi fra loro staccati, e indipendenti. Ma la mente umana è come la Natura; ama l'ordine, ed il sistema delle cognizioni che acquista, ed io aspirava a darne pur anco alle Questioni Medico-Legali, che mi era proposto di risolvere, per soccorso almeno della memoria. Non poteva, per riuscirvi, trovare un appoggio nella Medicina, e perciò nel fatto; lo cercai e trovai nella Legge o nel diritto. Tutti i casi, o tutte le Questioni Medico-Legali riguardate pel lora fine, erano di diritto del Foro civile o criminale. Sotto questo rapporto due ordini di casi o di questioni avrei potuto stabilire, e tutte in essi comprenderle. Ma poichè alcune di esse potevano interessare il Foro civile egualmente che il criminale, altre le Leggi politiche, e di polizia, ed altre le sole Leggi criminali, con qualche graduazione di pena, quindi mi decisi per tal motivo, e per una tal somiglianza che pur si trova fra caso e caso, di formarne cinque Ordini o Libri, sottoporre ciascun ordine ad un titolo, ed annunziare in esso la disposizione delle Leggi stesse su tali casi stabilita. Poneva quindi nel primo Libro, e sotto il titolo di Afrodisiologia tutti i casi Medico Forensi, che riguardano la generazione, sotto l'influenza per lo più delle Leggi civili, e per lo scopo molto somiglianti fra loro. Ordinava nel secondo sotto il titolo di Embiologia, tutti quelli che riguardano la vita sospesa, o distrutta, che fra loro pur somigliansi per la inerzia, o di-

struzione del principio vitale, e che sotto la disciplina delle Leggi di polizia sono per lo più riposti. Distribuiva nel terzo col titolo di Paranologìa, o stato di alienazioni di mente, quei casi che da un' affezione dell' organo ove ha sede il pensiero procedono, e che sotto il rigore delle Leggi civili e penali per quei, che simulare, o dissimular questo stato volessero, insieme si trovano. Riduceva nel quarto Libro sotto il titolo di Tossicologìa, tutti i casi di avvelenamento simili per un principio, che attacca e distrugge la vita, e sotto il rigore delle Leggi penali riposti; e nel quinto finalmente in quello di Chirurgìa Forense, legava i casi di ferimenti, e di omicidj, sotto le stesse Leggi penali, variamente modificate, riposti, e così il cerchio, in qualche modo sistematico, formava dei casi Medico-Legali, o delle Questioni di Medicina Forense. Se, per brevità e precisione di discorso, termini greci io poneva nei titoli; e se dessi, quanto io bramava, non esprimessero il mio concetto, vi supplirà lo spirito del lettore, dopo di aver conosciuto qual gruppo di cose ciascuno dovrebbe annunziare. Un altro scopo io aveva nel ravvicinare i fatti sotto la dependenza delle Leggi, dalle quali sono essi contemplati, quello io dir volea di riunire quei casi Medico-Legali, che dalle attuali Leggi in vigore nel Foro civile e criminale d' Italia sono contemplati. Ogni Scrittore di tal materia dovrebbe dirigerne lo scopo alla propria Nazione, perchè ogni Nazione ha adattate le Leggi di Natura al proprio carattere, e costume, e quello che è delitto presso una, potrebbe essere una lieve trasgressione presso l' altra. Molti recenti Scrittori oltramontani ne hanno date l' esempio, ed io perchè utile e buono lo trovo, ho tentato di seguitarlo. Per subordinare i casi Medico-Lega-

li alle Leggi di una Nazione, bisogna supporre, che questa abbia i suoi Codici civili e penali, che tutta la governino, e quindi bisognava pel mio scopo supporre che esistessero per la Nazione Italiana. Se ne potrebbe per avventura dubitare, perchè dessa è divisa in varj Governi? Non mai. Quelle Leggi, che la Grecia imprestava a Roma; che la ragione poscia, e l' esperienza modificava, correggeva, miglioraya; che nello splendore dell' Impero Romano formavano il codice di quella gran Nazione, che riunivano di costumi, e d' interessi tanti Popoli, e tante Nazioni, per climi, per lingue, per mari, e per monti divise; che dopo la divisione dell' Impero, e dopo la sua caduta, rispettarono il tempo, ed i Barbari, e che divennero un' altra volta il codice universale di Europa in mezzo al più florido stato della sua civiltà, la norma, il modello, lo spirito di tutti i codici odierni, queste Leggi, io diceva, sono pur quelle che modificate regolano ancor oggidì la Nazione Italiana. Modellando quindi il mio scritto a queste Leggi, io credo senza dubbio di aver soddisfatto pienamente al mio scopo, e di aver servito alla mia Nazione, ed a ciascun Governo di essa. Dichiarerò finalmente di aver posta ogni maggior cura nel risolvere le questioni propostemi, di averle stabilite sopra fatti fisici più certi, e sicuri, persuaso che quando il mio scritto fosse per ogni altro riguardo difettoso, per questo lato lo sarà meno certamente, e che se per volger di anni, o per cangiamenti di usanze, e di Leggi riuscir potesse anche inutile, per i fatti stabiliti non potrebbe esserlo giammai, giacchè se le convenzioni umane, e le usanze sono variabili, e caduche, i fatti fisici sono immutabili come la Natura.

LIBRO PRIMO.

TITOLO I.

Afrodisiologia, o Venere Forense.

I. Ogni essere che vive, tende alla riproduzione di se stesso. Le piante, e gli animali godono di questa virtù concessa loro dalla natura onde perpetuarne le specie. Un apparato generativo nelle specie animali generalmente distribuito in due individui, e nelle forme variato, costituisce la differenza del sesso. In entrambi risvegliansi in un'epoca reciproci appetiti per l'accoppiamento e per la fecondazione, e fino ad un' altra si sostengono per la moltiplicazione e pel mantenimento delle specie.

II. Nella specie umana esaltata sopra le altre animali per l'eccellenza della ragione e della spiritualità, l'apparato generativo in ambo i sessi è deciso, e manifesto come in varie specie di quadrupedi. Le inclinazioni o simpatie per l'accoppiamento sono reciproche sovente; e la fecondazione, o procreazione degl'individui della nostra specie, è quasi sempre il resultato di una dolce passione, che conduce le due persone che si amano all'accoppiamento, o congresso venereo.

III. Le leggi civili hanno regolato presso tutti i popoli inciviliti questi congressi, dirigendoli verso il loro vero ed importante scopo, con sottoporli a regole fisse, e forme solenni, minacciando pene severe contro coloro, che se ne dipartissero; e per rendere viepiù rispettabili, e rispettate tali legittime unioni, fu chiamata in soccorso la Religione, che le santificasse con i sacri suoi riti, onde rendere maggiormente soavi questi legami, e meno frequenti le contravvenzioni.

IV. Stretto in cotal guiso il vincolo matrimoniale, legittimata ne veniva la successione o la prole, quando niente opponevasi al compimento dei reciproci desiderj, e coabitato avevano insieme i conjugi all'epoca della concezione. Quindi è passato in legge di tutti i popoli il canone del diritto Romano, cioè « che il Padre della prole concepita nel matrimonio, » è sempre il marito » (1).

V. Secondo le leggi sì civili che sacre di tutti i popoli,

---

(1) *Digest. lib. 2. tit. 4. leg. 5.*

Lo stesso prescrive la legge 1. C. *de Nupt.* Gli articoli 313 del Codice abolito, e 234 delle LL. Civili sono conformi.

e perciò secondo le nostre veglianti in Italia, gl'individui di sesso diverso, i quali non abbiano celebrato il matrimonio secondo i canoni, non possono accoppiarsi legittimamente, e procreare senza incorrere in una grave trasgressione, o senza commettere un delitto per aver infrante e violate queste leggi, e senza aver meritato pena e castigo, giusta i codici penali dei diversi paesi.

VI. Cresce poi senza misura il reato, se uno dei due individui faccia violenza, ed oltraggio al pudore dell'altro per saziar le sue voglie, o per procreare, o per far danno, e nocumento contro l'essere generato. Grave delitto e misfatto commette colui, che per nascondere i suoi trascorsi tenta, e procura l'aborto; colui che abbandona un feto senza soccorso; colui che lo priva in qualsisia maniera di vita, che insieme attenta alla vita della madre, e del figlio, e colui ancora che al proprio barbaramente un altro ne sostituisce (1).

VII. Ma poichè in faccia alle leggi civili, e penali di tutti i popoli, non esistono vizj fisici da rendere invalido il legame sacro del matrimonio; non esistono trasgressioni, delitti, o misfatti in cose di onestà, di violato, o oltraggiato pudore, di concezione illegittima, di aborto procurato, di parto accaduto maturo, o immaturo, e simili, se per fatti chiari e manifesti non appariscono nel Foro; poichè desso non può senza il soccorso della medicina riconoscerli in tutta l'estensione, o con tutte le particolarità, quindi tocca a questa scienza a stabilire i dati fisici più certi, e sicuri, ed al Foro esibirli, ond'esso possa essere in grado di verificare o rifiutare il supposto delitto, dopo averne cumulate tutte le prove. E con questa intenzione, di determinare cioè, ed esporre i fatti fisici riguardanti la generazione, che possono muover questioni, sì per gli effetti civili che per i criminali nel Foro, ne ho fatta materia di questo Libro.

---

(1) *Digest.* 48, *tit.* 2. *de adulterio*, *e tutti i codici penali attualmente in vigore.*

Le leggi Romane nel tit. V. Lib. 57 de *partu abacto*, nel titolo XV dello stesso libro de *exposit. infantis* ec. trattano ancora dei reati enunciati dall'autore. Le nostre LL. penali in vigore prevedono tutti i reati stessi; articoli 326, a 345, e 395 a 406.

CAPITOLO I.

QUESTIONE 1.

Se possa stabilirsi per lume del Foro l' incominciamento, e il termine di quei periodi della vita, in cui le persone dell'uno, e dell' altro sesso sono atte al coito, ed alla generazione, e perciò capaci ancora per tal oggetto di delinquere.

VIII. Essendo il fine del congresso venereo del maschio colla femmina la produzione della specie, o la paternità, la natura ha determinata un'epoca in tutti gli animali, e perciò nell'uomo, in cui gl' individui di sesso diverso possono accoppiarsi, generare, e moltiplicarsi. E poichè l'istinto organico, come il morale, o le forze e la volontà concorrono ed effettuano questo atto, quindi è duopo che le une sieno sviluppate, e l' altra capace di atti determinati. Delle quattro epoche in cui viene la vita umana considerata, la pubertà, a la virilità sono più opportune al coito, ed alla generazione, laddove l' infanzia e la vecchiaja, ossia i due estremi dell'età della vita, ne sono quasichè affatto incapaci. Sta bene adunque per lume del Foro stabilire, per quanto è possibile, la prima, e l'ultima età, in cui può accadere l'accoppiamento, e quindi il tempo di delinquere per tal mezzo, potrà questo preparare la soluzione del problema della capacità pel matrimonio.

IX. Non è però tanto facile di determinare di esse l' incominciamento, o il fine. La natura è generosa egualmente nei giovani, come nei vecchj; anticipa nei primi, e ritarda negli ultimi i godimenti venerei, ed i piaceri della procreazione. Sovente i maschi sono puberi a quattordici anni, e le femmine lo sono non di rado a dodici. Queste disposizioni, ed i trasporti all'accoppiamento, durano nei maschj talvolta al di là dei cinquanta, e nelle femmine oltre i quarant'anni. Dentro tal tempo sono capaci a procreare, ed a riprodursi. Non mancano esempj, che i maschi sono stati capaci a generare oltre i sessanti, e le femmine al di là dei cinquanta. Se le leggi pertanto hanno stabilito il tempo pel matrimonio nella prima età, non determinandone alcuno nell'ultima, desse hanno avuto un savio riguardo al più facile conseguimento del fine per cui vien celebrato, che non all'epoca della pubertà. I maschi come le femmine possono più presto, o più tardi del tempo determinato divenir puberi, ed esser capaci del congresso venereo, e della concezione; e pare che la natura abbia voluto più individualmente, che in tutta la specie stabilire l' epoca precisa della pubertà.

X. Ma la malizia, più che la natura, talvolta ha supplito all'età; ha anticipato, cioè quelli appetiti che naturalmente più tardi si sarebbero risvegliati. Il temperamento sano e robusto, il buon nutrimento, lo spirito vivace, e lo sviluppo prematuro di esso e della macchina, contribuiscono non poco all' acceleramento della pubertà, come al ritardo della impotenza senile. Se a queste naturali disposizioni aggiunge qualche cosa la corrotta morale, la suggestione di quelli inveterati nel vizio, ella è cosa certa; che accelerasi la pubertà nel maschio come nella femmina. Se alle forze della macchina conservate, ed al buon nutrimento di essa, si uniscono le abitudini al congresso venereo nell' uomo, come nella donna di grande età, può esservi sempre potenza ad esso. Molte cause pertanto possono accelerare, come ritardare la pubertà, fra le quali certamente il clima non deve essere trascurato, giacchè nei climi caldi è frequente l' acceleramento della pubertà, come nei freddi non è raro il ritardo della vecchiaja.

XI. In mezzo a quest' incertezza di epoca della pubertà e vecchiezza, la Natura ha supplito con segni speciali per avvertire, che l' individuo dell' uno come dell'altro sesso è divenuto pubere, e perciò atto al congresso venereo ed alla concezione, ovvero che è uscito dallo stato di riproduzione. Lo sviluppo dei peli nel maschio, la mutazione della voce, un incremento di macchina considerabile, l'estensione delle facoltà intellettuali, e non di rado l' apparizione spontanea dell' umor prolifico nel sonno, sono i segni certi della pubertà cui esso è pervenuto. La comparsa delle mammelle nella femmina, quella dei mestrui, o fiori muliebri, quella dei peli ai pudendi, saranno i segni certi della pubertà di essa, e che può divenir feconda, e madre. Al contrario la deficienza dell' umor prolifico nel maschio, di appetiti venerei, e di vigore nelle parti genitali; quella dei mestrui nella femmina, e di geniali trasporti in una età avanzata, indicheranno che la virilità è passata, e che sono ambedue fuori di stato di accoppiamento, e di prole. Debbo però avvertire per lume del Foro, che qualche volta all' epoca della pubertà, e successivamente, la deficienza di alcuni, o ancora di quasi tutti questi segni, non esclude che gl' individui dell' uno e dell'altro sesso possano accoppiarsi e produrre la prole. Possono egualmente quest' individui, dopo che tali segni sono spariti, qualche rara volta essere atti al congresso venereo, ed alla generazione. Ma i pochi casi non costituiscono la regola, non formando questi se non straordinarie eccezioni.

XII. Le leggi civili affidate ai dati più certi di sopra indicati, o alla maggior parte di essi (XI), han determinato il

tempo del matrimonio; e le Romane, che sono divenute le leggi di quasi tutti i popoli, per favorire maggiormente il fine di esso, lo hanno stabilito a quattordici anni compiti per l'uomo, ed a dodici compiti per la donna (1). Le leggi canoniche han creduto di pigliar norma dallo sviluppo, e stato fisico della macchina, più che non dall'età, e lo permettono talvolta a undici anni per la donna, e ancora a tredici per l'uomo. Non hanno assegnato alcun termine queste leggi, nè quelle ecclesiastiche per il matrimonio oltre la virilità. Nel primo caso divenivano esse la tutela della salute dei minori, e del fine del matrimonio, nell'ultimo le leggi tacciono perchè debbono le persone di età matura e di senno consultare da loro stesse il vigore delle loro forze, e quello della loro salute per abbracciar questo stato. Non è raro però, che giunto l'uomo all'età matura mal giudichi delle proprie forze, e che l'impotenza al coito, o alla generazione sia il risultato di questi tardivi accoppiamenti, i quali danno ubertosa materia di fastidiose, e sovente scandalose questioni nel Foro.

XIII. Risulta quindi da tali casi, ed osservazioni, che se le leggi hanno determinata un epoca precisa pel matrimonio, non l'ha determinata la natura per l'accoppiamento, e per la generazione, perchè il temperamento, o lo sviluppo prematuro della macchina e delle facoltà intellettuali può accelerarla, come di fatti l'accelera sovente; e la conservazione del vigore, e delle forze può mantenere all'uomo ancora nell'età matura, ed oltre la virilità, l'attitudine e capacità al congresso venereo, ed alla generazione. Laonde può l'uomo come la donna nell'una e nell'altra età, se la somma maggiore dei requisiti, e segni indicati (XI) in ciascuno di essi si riunisca, esser capace di accoppiamento l'uno, e di concezione l'altra, ed esser quindi entrambi atti a violare le leggi del pudore, e dell'onestà, e rendersi rei di trasgressione, o di delitti contro quelle del matrimonio, e dar materia di questioni nel Foro. Il perito dell'arte potrà raccogliere i dati sufficienti nell'esame dei casi, da somministrar lumi adattati al Foro, per decidere così fatte questioni (A).

---

(1) *Instit. lib. 1. tit. 21. Cod. lib. 5. tit. 6.*

L'articolo 152 delle LL. civili è conforme alle LL. Romani. Il codice abolito, scritto per un clima meno meridionale del nostro, articolo 144, non permetteva il matrimonio all'uomo, che a diciotto anni compiuti, ed a quindici anni anche compiuti alle donne. Questa parte di legislazione dev'essere principalmente regolata dal clima; infatti in molte regioni dell'Affrica, e dell'Asia le donne sono puberi a sette anni. Vedi Buffon, e la storia dei viaggi.

CAPITOLO II.

QUESTIONE II.

Se all'epoca della pubertà, mostrondosi non ordinarie o viziose conformazioni negli organi della generazione degl'individui dell'uno e dell'altro sesso, ambiguità di esso, o androgenismo, *possa dai periti dell'arte stabilirsi pel Foro una norma certa per l'ammissione di essi al matrimonio, o per dichiararne l'invalidità contratto che sia.*

XIV. Avendo la natura distribuito con ordine e sagace magistero gli organi della umana generazione nei due individui dell'uno e dell'altro sesso, perchè servissero al coito, ed alla fecondazione (I.), quindi sono essenziali nell'uomo la verga, ed i testicoli, la perforazione dell'uretra, e la libera ejaculazione dell'umor prolifico; e nella donna la vulva, l'apertura del canale della vagina fino all'utero, ed esso previo alla bocca. Sono queste sole parti esteriori soggette all'esame ed ispezione dei periti, i soli istrumenti dirò necessarj al coito, ed alla generazione.

XV. Tuttavolta non pochi sono gli esempj di mancanza della verga virile, della perforazione di essa, della mancanza dei testicoli fin dalla nascita, e che di rado comparvero, ed ebber sviluppo da poi. Esempj ancora non mancano di donne, in cui si è trovato affatto mancante l'orifizio della vagina, ed obliterato questo canale prima d'innestarsi col collo dell'utero, da non ammettere alcuno benchè piccolo corpo; in cui l'orificio dell'utero non è stato pervio per una membrana falsa che l'ottura, per piaga ivi nata, o per callosità, e tumore. Questi difetti o vizj però possono esser apparenti, o reali, superabili, o invincibili, e l'arte deve impiegare i suoi mezzi prima che siano al Foro dichiarati incurabili, o irreparabili, e perciò cause sufficienti per non ammettere al matrimonio, o per dichiararlo invalido contratto che sia. La mancanza assoluta della verga all'epoca della pubertà è irreparabile, e causa impediente, come dirimente il matrimonio. Gli altri difetti o le altre mancanze ponno essere temporarie, e superabili.

XVI. Quando la mancanza dei testicoli non sia l'effetto della castrazione, ma che mai sieno comparsi dopo la nascita, sapendosi dall'osservazione anatomica, e dai Medici, che dessi rimangonsi talvolta per qualche tempo nel ventre, o agli anuli inguinali; che spesso discendono col tempo, e dietro qualche sforzo nello scroto; e che talora per tutta la vita riman-

gonsi là dove nella gestazione del feto naturalmente si stanno; sapendosi inoltre dall'esperienza, che l'ejaculazione dell'umor prolifico si effettua egualmente, e nel congresso venereo, e naturalmente nel sonno, quando i testicoli sono nello scroto, come allora che agli anuli inquinali, o alla regione renale si trovano, quindi sarebbe mal fondato il giudizio del perito, se asserisse dietro la non comparsa dei testicoli ai luoghi naturali e comuni, che un tale individuo inabile sia alla generazione. Non pochi sono i casi citati dagli autori di persone cui non erano mai comparsi i testicoli, le quali nondimeno erano atte al coito ed alla generazione. Rolfincio fra gli altri ne cita uno, cui, mentre visse, mai non comparvero i testicoli, benchè divenuto fosse padre di molta prole, ma che dopo morte furono essi trovati nel luogo ove si stanno in tempo della gestazione del feto (1). Un altro caso simile al nominato ne riferisce il Moevio (2). Ma a che perdersi nel moltiplicare esempj laddove il fatto può decidere la questione? Un esperimento, che conduca costoro alla prova dell'ejaculazione dell'umor fecondante, sarà il più valido argomento per sostenere nel Foro, che questi sono atti al coito, ed alla generazione, e che non può esser loro proibito l'ammogliarsi, nè esser intentato dalle mogli il divorzio per così fatta mancanza (3).

---

(1) *Presso Mahon. Medicina legale tom.* 1.

(2) *Oper. cit. loc. cit.*

(3) Nota. *Negli Annali Universali di Medicina del D. Omodei* (N. XXVI. *del Febbrajo* 1819.) *dal professor Buongiovanni*, *si è fatta una riflessione* sull'esperimento *che io proponeva senza dettagliarlo*, *capace di condurre alla prova dell' esistenza dei testicoli rimasti nel ventre nascosti. Si è dimandato cioè dal medesimo*, *che io stabilissi* come *fare tale esperimento*, quando *farlo*, *ed in* qual modo *eseguirlo perchè sia* autentico *e non leda il* pudore, *e la* decenza. *L'inchiesta onestissima esige accurata risposta*, *ed eccola. Sempre che il soggetto sia pervenuto alla pubertà dai segni esterni annunziata*, *se l'umor seminale nel sonno*, *o nella vigilia non sia naturalmente comparso*, *non sarà difficile*, *usando appropriati i mezzi dell'arte*, *con ogni decenza provocarne l'uscita. Tutti i medici conoscono alcuni rimedj forse non impropriamente chiamati* afrodisiaci. *Siano pertanto i più validi fra questi esibiti al soggetto in tempo di notte dal medico*, *o dai medici delegati alla prova*, *allora che desso sia coricato in letto. Non passerà gran tempo*, *se i testicoli saranno nascosti nel ventre onde l'umore si ejaculi*, *e ne forma validissima prova. Basta soltanto*, *perchè dessa sia legale*, *che*, *dopo esibiti i rimedj*

XVII. Se l'emissione del seme prolifico è una prova dell'occultazione, ma non della mancanza dei testicoli, la presenza di essi agli inguini, come sovente accade, ne sarà una più valida ancora, che l'uomo è perfetto in queste parti, e può accoppiarsi in matrimonio con speranza di generazione. Una prova maggiore può aversi, se un testicolo si trovi disceso allo scroto, e l'altro all'inquine, o che si occulti tuttora nel ventre. Si sa per esperienza ed osservazione di molti, che gli uomini di un solo testicolo forniti, o ne' quali almeno un solo mostravasi, sono divenuti padri di molti figli: e se alla loro autorità possa aggiunger peso un altro esempio, io stesso posso asserire, di aver conosciuto un individuo sano, forte, e robusto di un solo testicolo fornito, il quale era divenuto padre di più figli dell'uno, e dell'altro sesso.

XVIII. Ma poco gioverebbe per l'effetto della generazione l'esistenza occulta, o manifesta de' testicoli, se l'umor prolifico da essi elaborato, non potesse nel congresso venereo essere espulso e diretto per la vagina muliebre alla bocca dell'utero. Per questo effetto è necessaria la buona struttura della verga, e la posizione idonea dell'uretra, come la sua perforazione. Accadono non di rado però dei vizj in questo membro, che se non sempre si oppongono al coito, spesso fanno ostacolo almanco all'ejaculazione del seme nella direzione più idonea al concepimento. Io non mi fermerò sopra i vizj di dimensione eccessiva, sia in lunghezza, sia in grossezza della verga sproporzionata alla luce della vagina, e che talvolta sonosi reputati cause dirimenti il matrimonio di già celebrato (1), perchè credo possibile, che per mezzo dell'arte il canal vaginale possa a tanto distendersi da ammetterla senza pena o dolore, come ammette nel tempo del parto il volume della testa del feto infinitamente più grande, che qualsisiasi smoderatissima verga; ma solo farò osservare, che se la vagina non possa a tanto distendersi, perchè o sia per natura angustissima, o obliterata, o per vizj morbosi contratta e ristretta, allora il vizio sarà dalla parte della donna, e non dell'uomo, e perciò la causa dirimente in essa, e non nella verga dovrà riconoscersi.

---

per mano del medico, o dei medici delegati, resti il soggetto isolato per tutta la notte da ogni consorzio di persone, e che manchi di mezzi per non simular con astuzia quell'umore, la cui presenza dee realizzare l'attitudine alla concezione. In questa guisa eseguendo lo sperimento, valido può riuscire senza che la decenza, ed il pudore ne offrano.

(1) *Memoria dell' Accad. R. delle Scienze di Parigi, anno* 1742.

Vizio veramente io reputo di struttura nel maschio la imperforazione dell' uretra nella parte media del glande, per cui l' umor prolifico non può avere uscita, e direzione; e se questa fosse preclusa, e perciò da non sormontarsi tale ostacolo, si potrebbe un tal vizio riputare insanabile, e valido ad impedire la generazione. Altro vizio ancora assai valutabile sarebbe la tortuosità dell' uretra, o l' uretra più corta del pene, e l' apertura di lei in basso, o verso la radice. In fine qualunque altro vizio, che impedisse il getto del seme virile nella vagina muliebre, siccome si opporrebbe al fine matrimoniale, così se l' arte medica non potesse vincerlo, sarebbe bastante a dichiarare la incapacità delle parti alla generazione. Ma se questi vizj si oppongono alla fecondazione nella donna, non fanno ostacolo talvolta al congresso venereo, e gli uomini possono commettere tresgressioni in cose di onestà da richiamare l' attenzione del Foro.

XIX. Che se nell' uomo si richiede la buona conformazion delle parti, la presenza dell' umor prolifico, e la spinta diritta di esso per la concezione (XVII), anco nella donna si esige, come ho accennato (XIV), che le vie per ove l' umor seminale dee passare e recarsi alla bocca dell' utero, sieno pervie almeno fino ad esso, ovvero che la vagina all' orifizio, e nel tratto successivo sia aperta. Qualche volta però l' orifizio vaginale è precluso da una imene forte, e quasi cartilaginea, da tumori poliposi, o carnosi, da prolassi di vagina, o di utero, da ernie, da adesioni nate per ulceri, e da consimili infermità. Ma quando esistono questi vizj morbosi, l' arte può trionfarne; e rare volte occorrere il caso, che i suoi mezzi siano insufficienti, com' è allora che la vagina fin dalla nascita resti preclusa, o che appena vi esista un piccolo spazio per lasciar fluire i mestrui. Nondimeno ancora nei casi di tal natura, l' arte ha saputo vincere e superar gli ostacoli in guisa, che il membro virile è stato ricevuto nella vagina preclusa per lo innanzi, e la donna ha potuto divenir feconda, e madre (1). La bocca dell' utero scirrita, o obliterata potrebbe fare un ostacolo ancora più difficile, o divenir cagione di sterilità, e quindi di questioni se per essa sia solubile il contratto matrimoniale. Ma non può l' arte Medica, e Chirurgica fare delle pratiche, e dei tentativi per vincerla, e superarla? Quando vi è probabilità di guarigione, a me pare che non possa esser causa dirimente, anche allora che si scopre questo vizio appena contratto il matrimonio.

XX. Vi sono, e si mostrano fin dal nascere, e non tan-

(1) *Benvoli, osservazioni chirurgiche.*

to raramente, altri vizj nelle parti genitali dell' uomo come della donna, che mettono in gran dubbiezza sovente chicchessia, almeno fino al termine della pubertà, a quale dei due sessi possano appartenere. Non senza ragione allora che le parti genitali di questi individui mostravansi nel tempo stesso, alcune somiglianti a quelle del maschio, ed altre a quelle della femmina chiamavansi una volta *mostri*, o con più appropriato titolo *androgini*, quasi che maschj e femmine fossero nel tempo stesso, almeno per le parti, se esercitar non potevano di ambo i sessi le funzioni, siccome i nostri antichi credevano. Ma molti e molti casi, oltre quelli della specie divisata, si sono ancora offerti in varie epoche della medicina da Ippocrate a noi di persone, che han mostrato nella prima infanzia nelle parti generative una conformazione, la quale mentiva il sesso femminino più che non mostrava quello mascolino, e che all' epoca della pubertà, quasi facendo una metamorfosi, per individui maschi si sono dichiarati coll' apparenza e col fatto. Altri non molti ancora se ne sono incontrati nella infanzia, nei quali le parti generative mostravansi di maschio in apparenza; e coll' epoca della pubertà, quelle di femmina, com' erano, si sono spiegate. Quindi non a torto gli antichi fecer distinzione di questi individui nei quali si mentivano le apparenze delle parti generative, chiamando i primi ermafroditi *androgini* o virili, e l' altri *ginandri* o feminili; quasichè gli uni non avessero fino alla pubertà sotto le apparenze di donna che le parti maschili, e gli altri sotto quelle di maschio le femminili. Queste strane combinazioni, o questi scherzi dirò della natura, han dato materie di gravi e clamorose discussioni nel Foro; han richiamata l' attenzione dei filosofi, dei legislatori, e dei magistrati di tutti i tempi, e la premura delle persone più distinte dell' arte. Quindi frutto dell' osservazione premurosa, e diligente degli anatomici più chiari, dei fisiologisti più celebri, e degli ostetrici più esperti sono le dilucidazioni di così importante argomento, da non lasciar più luogo al dubbio, all' errore, alla cieca credulità, ai prestigj, o alla superstizione. Adduco per questo alcuni fatti più chiari per servire di lume al Foro in questa materia, ed allontanare da esso qualunque incertezza.

XXI. Volendo in prima risolvere coi fatti la più agitata delle questioni medico-legali; quale si è quella prima nominata, se esistano cioè veramente ermafroditi perfetti, ossia individui che abbiano nel tempo stesso le parti sessuali del maschio e della femmina, e poi scendere alle altre, trascuro qualunque altra istoria ancora delle più clamorose, come quel-

le narrate dal Mollero (1), dal Blancardo (2), o d'altri (3), ed a pochi fatti certi, ed incontrovertibili che riferisco, appoggio il mio argomento, e le mie ragioni per dilucidarlo. Il primo di questi fatti, cui parmi, che negar non si possa fede, è quello del soldato di Namur notomizzato da Petit (4). Esso non aveva testicoli al di fuori; si rimanevano questi nell'addomine, là dove stanno nella gestazione del feto. Nella parte posteriore aderente al collo della vessica trovavasi l'utero colla vagina, la quale aprivasi nell'uretra tra il collo della vessica e la prostata. Dai lati al fondo di quest'utero partivansi due trombe, le quali finivano, o s'inserivano nei due testicoli piccioli e smunti, sebbene corredati dei loro epididimi, e vasi deferenti. Haller fra i casi che racconta di tal mostruosità, uno ne riferisce veduto da un tal Boudoy di un monaco, in cui trovò dentro le parti generative, la vulva, un solo testicolo, il membro virile difforme e cieco, le vessichette seminali da un lato, e dall'altro l'utero (5). Nelle memorie dell'Accademia di Digione racconta Maret la storia di un'individuo, il quale aveva nell'interno molte parti di un sesso congiunte a quelle di un'altro (6). Si chiamava il soggetto della storia Uberto Giovan Pietro dei Bagni di Borbone, il quale morì il 13 Ottobre 1767. Costui aveva la verga come ogni altro maschio, ma imperforata: aveva le grandi labbra, e sotto i tegumenti di uno di esse, sentivasi un corpo rotondeggiante, che la sezione mostrò essere un testicolo. Sotto i tegumenti dell'altro si scorgeva più in alto un corpo ovale, il quale colla compressione scendeva fino all'anulo. Scoprì la sezione, che questo era l'utero. Entro la vulva si scorgeva l'orifizio della vagina; ma questo canale dopo poco tratto si obliterava intieramente. Le vessichette seminali, che erano due, benchè appartenessero ad un solo testicolo, mettevano i loro orifizj presso ad una eminenza, che scorgevasi verso il fine della vagina, e che in tutto rassomigliava il *verum montanum* proprio della vessica. L'utero avea le sue trombe, e le sue ovaje, ma non avea alcuna comunicazione coll'esterno. Erano quindi inutili le parti generative dell'uno e dell'altro sesso, benchè tutte esistessero, perchè incapace le une come le altre al fine, cui

(1) *De Hermaphroditis.*
(2) *Apud Schuringium in Spermatologia.*
(3) *In actis Phylosoph. Oldemb. an.* 11.
(4) *Histoire de l'Acad. de Scien. an.* 1720.
(5) *Oper. Min. Tom.* 2.
(6) *Tom.* 2. *e presso Mahon, Tom.* 1. *della medicina legale.*

sono dalla natura destinate, e questo soggetto il quale per tutto il tempo che visse non fu mai inclinato a' piaceri venerei, non era propriamente nè uomo, nè donna, sebbene avesse gli apparati generativi di entrambi.

XXII. Benchè dai fatti enunciati chiaro risulti, che in uno stesso individuo s'incontrano le parti della generazione dell' uno e dell' altro sesso, e che non possano, dietro a questi, aversi per supposti gli ermafroditi nella specie umana, pure non è male aggiugnere le prove cavate anche da altre specie di animali per mostrare, che la natura si compiace talvolta di queste mostruose unioni delle parti genitali di ambo i sessi. Io mi compiaccio di riferire la storia di un ermafrodito appartenente alla specie bovina, perchè sono stato testimone oculare di questo fatto nel 1797. Fu portato da un beccajo al teatro anatomico di Siena all' esimio Professor Mascagni tutto l'apparato generativo tolto da un individuo di quella specie, il quale aveva presentato al beccajo stesso cosa insolita, e non più veduta. Il Mascagni analizzò, ed esaminò bene tutto il pezzo in faccia agli scolari, poi lo mostrò a tutti i curiosi, e quindi ne pubblicò la memoria col disegno delle parti negli atti della Reale Accademia delle scienze di quella Città (1). Si vedeva la verga maschile ben formata e perforata. Nello scroto però non esistevano i testicoli, nè mai vi erano comparsi. Questi furono trovati al luogo delle ovaja; ed esse al contrario corrispondevano agli anelli inguinali. Le vessichette seminali occupavano il loro sito naturale, ed i canali deferenti si aprivano nelle vessichette, e queste scaricavansi al grano ordeaceo nell' uretra. Esisteva il canale della vagina, il quale era perfettamente chiuso all' esterno. Internamente si apriva con un piccolissimo pertugio nell' uretra presso il *verum montanum*. Esisteva altronde l'utero colle sue trombe, ed ovaja, non aveva, siccome risulta dalla descrizione, comunicazione alcuna esternamente. Ond' è che questo individuo sebbene fornito di tutte le parti della generazione di ambo i sessi, non lo era per l'uso che delle parti mascoline; e mentre avrebbe potuto divenir padre, impossibile sarebbe stato ad esso di esser fecondato ed aver prole. Tuttavolta è questa un' altra prova luminosa, ed incontrastabile, che le parti generative dei due sessi tutte quante possono trovarsi, e si trovano in un stesso individuo, come in questo, e che l' *androgenismo* per le parti non può essere riguardato chimerico, nè considerato come favoloso.

(1) *Atti dell' Accad. Reale delle Scienze di Siena*, *Tom.* 8 *pag.* 103 *e seq.*

XXIII. Ma se vi sono, com' è indubitato, ermafroditi nella specie umana, egualmente che nelle altre specie animali, nel modo indicato (XXI. XXII.), si dovranno poi ammettere quei casi raccontatici da non pochi scrittori di taluni ermafroditi, che avevano potuto far uso delle parti maschili, e di quelle femminili a piacimento, e divenire ora padri, ed ora madri (1)? Se i fatti soprannotati non dessero un adeguata risposta, ed ogni dubbiezza non sciogliessero, cioè che la simultaneità delle parti de' due sessi in uno stesso individuo, o lo rende inattivo in ambedue, o almeno in un sesso certamente, siccome Aristotele aveva osservato ed asserito (2), la darebbe certamente la ragione anatomica, ossia l' esame della posizione di parti maschili e femminili nella stessa pelvi, e nel medesimo pudendo. Haller è stato quello che ha istituito questo esame, fingendo di collocare le parti maschili e femminili ai rispettivi luoghi ove la natura in ambo i sessi le pone. Egli vide essere incompatibile alla natural giacitura delle parti stesse, che là dove il pene si stacca, potesse esistervi la clitoride; dove la vagina, la prostata; dove il muscolo acceleratore del pene, il costrittore della vagina, e quindi ne concluse » » che per aversi un perfetto ermafrodito vi vorrebbe una pel- » vi più grande con le ossa del pube molto divergenti, e che » nondimeno il sesso virile abbastanza perfetto non potrebb' es- » sere; nè le parti femminine, soprastando il pene alla vagi- » na, sarebbero in grado di prestarsi al coito senza incomo- » do, e pena » (3). È deciso adunque dalla osservazione, che ermafroditi perfetti per l' uso delle parti non si possono dare, nè mai possono essersi dati nella specie umana; ed è confermato dalla ragione anatomica, che quelli, i quali han parti generative di ambo i sessi imperfetti mai sempre esser devono considerati, perchè non possono aver luogo per lo sviluppo perfetto in modo da servirsi di tutte, cioè or delle mascoline, ed or delle femminine pel coito, e per la generazione. Nè devono mai questi esseri, per la loro imperfezione solamente immaginarj, richiamare, come un tempo, la premura de' legislatori, la vigilanza dei magistrati, la severità delle leggi contro i mostri. Ed infatti se la natura, per prodigalità verso questi individui, per errore di distribuzione di parti, o per impedito sviluppo di due esseri ad un tempo qualsisia, o per un altro suo arcano artifizio, ha voluto conservar quelle di uno, e a quelle dell' altro riunirle, con altrettanto accorgimen-

(1) *V. Schenchio. Observat. Medicas, ed altri molti.*
(2) *De Animalibus.*
(3) *Oper. Min. Tom.* 2.

to, per la repartizione uniforme dei piaceri del congresso venereo, e quasi direi dei pesi della paternità pel maschio, degl' incomodi, e dei dolori per la femmina, ha fatto per modo, che o niuno dei due fosse sviluppato affatto e capace, o uno dei due sessi solamente prevalesse per gli effetti di procreare, e di generare.

XXIV. Ma se nel foro non debbono mai esser promosse simili questioni altre però possono esserne suscitate, e lo sono sull' ambiguità di sesso, ovvero sulla mala conformazione delle parti genitali, e sopra la dubbiezza, se all' uno o all' altro sesso questi esseri appartengano, siccome ho di sopra notato. Poichè sotto due classi possono riunirsi i vizj a ciascuna di esse comuni (XX), mi faccio quindi ad esaminare, siccome accennava, tali vizj, incominciando da quelli, che dal nascere all' epoca della pubertà, mentiscono parti appartenenti al sesso femminino, o dubbie se all' uno, o all' altro, mentre propriamente quelle mascoline nascondono. Infatti si osserva in taluno di essi lo scroto privo per lo più di testicoli, e diviso, talchè rassomiglia alle ninfe; il membro è piccolissimo, e spesso imperforato, che pare la clitoride. Sopravviene ancora a costoro all' epoca della pubertà un flusso sanguigno per quella parte, o apertura che mentisce la vulva; ed in tal caso l' inganno è più facile, giacchè di maschio niun segno esterno può dirsi che apparisca. Ma la natura mostratasi larvata fino a tal' epoca, si scopre colle inclinazioni per l' altro sesso, coll' emissione dell' umor prolifico, se il piccol corpo, o membro sia perforato, colla mutazion della voce, con lo spuntar della barba, con altre variazioni, che nel sesso mascolino sogliono avvenire. In fine col non comparire le mammelle allora che dovrebbero. Il Morgagni fece sezione del cadavere di un soggetto creduto ermafrodito, e vide che l' uretra era aperta e divisa in maniera, che rassomigliava una vulva (1). Arnaud racconta un caso di un pene imperforato, che mentiva una vera clitoride (2). Per tacere di molti casi simili, basterà per tutti che io nomini quei due riferiti, ed illustrati da Saviard (3). Osservò egli due bambini, i quali avevano la verga ben formata, ma in entrambi era priva di uretra, e perciò imperforata. Lo scroto in ambedue era diviso a guisa di vulva. Nella parte inferiore di essa appariva un foro, che rassomigliava l' orifizio della vagina. Questo però non era che l' estremità dell' uretra, per cui usciva l' orina. Alcune piccole prominenze ros-

(1) *Epistol. Anatom. Med. LXVII.*
(2) *Presso Sprengel. Ist. di Medicina Legale pag.* 31.
(3) *Presso Mahon, Med. Leg. Tom. I.*

sastre poste dietro ad essa, mentivano le carruncole mirtiformi. Vi era una ripiegatura della pelle, che rassomigliava la forcella, e lateralmente ad essa esistevano altre rughe, che sariansi potute confondere con i vestigj delle ninfe. Tuttavolta in ciascun lato dello scroto così diviso esisteva un testicolo sensibile al tatto. Questi due individui morirono nell' infazia, e notomizzati dallo stesso autore, non mostrarono traccia alcuna determinata di parti femminili, laddove le esterne come le interne si videro appartenere a quelle maschili (1). Menzelio descrive un caso simile ai nominati (2). Paolo Zacchia più altri ne riferisce; molti altri ne sono stati raccolti poscia (3), e tutti analoghi (4), da quali risulta, che questi individui, non avevano che ingannevoli apparenze di parti femminine, laddove non erano in fatto che vizj di quelle mascoline. Non è maraviglia se all' epoca della pubertà il maggior numero di essi perdesse ogni larva nelle parti, come nella costituzione, e che si mostrassero i più maschi, quali erano di fatto. Così in Norvegia una creduta fanciulla, cui non apparivano i testicoli, ma un pene imperforato nella ghianda, e aperto al di sotto per tre fori, all' epoca della pubertà potè accoppiarsi, e render feconda una fanciulla (5). Così più altre persone per divisione dello scroto, per apertura dell' uretra, o per piccolezza di membro virile, o per non apparizion di testicoli, o per altri simili vizj, poterono esser credute femmine fino all' epoca della pubertà, laddove maschi esse erano per occultamento delle parti, o per vizio di esse. Quindi non può dispiacere, che io accresca l' istoria di simili vizj, con un' altro occorso fra noi, di una persona di alta e forte statura, a' sedici anni veduta da me stesso vestita da donna, e dai suoi parenti fino a quell' epoca femmina riputata, cui nel seguito i segni comparvero di virilità, per cui cambiò vesti, e appetiti, e poscia padre divenne di più figli, e marito di due mogli successivamente.

XXV. Per quanto men frequenti sieno gli ermafroditi *ginandri*, o quelli che sotto l'aspetto di maschi appariscono nelle parti genitali, mentre le femminine nascondono, pure vi sono non pochi esempj ancora di questa mostruosità. Io non devo addurne che qualcuno ben rimarchevole, per mostrare i

(1) *Raccolta di Osservaz. Chirurgiche.*
(2) *Miscell. dei Curiosi della Natur. dec.* 1, *an.* 8. *osserv.* 8.
(3) *Quaest. Med. Legales lib.* 7. *tit.* 1. *quaest.* 3.
(4) *Sprengel. Istituz. di Medicina Legale pag* 32, 33 *e seg.*
(5) *Sprengel. Oper. cit.*

fonti dell' errore, in cui facilmente caderebbero i periti, meglio direi gl' incauti osservatori, e il falso giudizio, che potrebbero motivare su di essi nel Foro. È celebre il caso osservato dall'anatomico Colombo, di una donna che aveva la clitoride cresciuta alla grossezza del membro virile, nella quale era quasi del tutto obliterata la vagina (1). L' inganno poteva esser facile a quelli che si fossero limitati a ciò, che all'esterno appariva. Quello narrato da Parson era della stessa natura, e ancor più ingannevole. La clitoride aveva acquistato il volume del pene, e la vagina erasi affatto chiusa (2); e due analoghi ne sono riferiti da un moderno scrittore, poco fa da altri osservati. Recentissima è una osservazione di una bambina, che fu creduta alla sua nascita, e battezzata per maschio. Il D. Tortosa, che la esaminò nel tempo della vaccinazione, osservò in essa la clitoride sotto l'angolo superiore del pudendo della lunghezza di un pollice, e della grossezza di un dito mignolo, simile ad un piccol membro virile, colla ghianda imperforata e priva di prepuzio. Tal corpo irritato ergavasi. Le labbra del pudendo erano tumide, e mentivano lo scroto mancante di testicoli. Sotto la clitoride vi era l' orifizio dell' uretra molto piccolo. L' osculo della vagina era chiuso da una membrana, che si estendeva verso il perineo sino all' angolo inferiore, senza che mostrasse la minima apertura. Viveva sempre questa bambina nel 1809, e forse vivrà ancora (3). Non si trova una storia più atta di questa a mostrare apparenze ingannevoli di parti femminine sotto quelle mascoline, o di un soggetto *ginandro*. Tutte le altre apparenze di utero prolassato, di ernie della vagina, di tumori, o di simili altre malattie possono essere meno atte di questa ad indurre i periti in inganno.

XXVI. Epilogando tutto quello esposto in questo capitolo, tendente a sciogliér la proposta questione, risulta, che ponno darsi, e si danno certamente gli ermafroditi nella specie umana, come in quella di altri animali per l'esistenza delle parti maschili, e femminili nel medesimo individuo (XXII. XXIII.), non già per l'uso di esse, mentre quelle di un sesso possono essere capaci di uso, laddove le altre restano occulte, ed inutili. Risulta altresì (XXIV), che possono occultarsi fino ad una certa epoca le parti maschili, e mostrarsi ambiguità di sesso femminino fino alla pubertà; come pure, che

(1) *De re Anatomica lib.* 11.

(2) *Philosoph. trans. volum.* 47.

(3) *Tortosa, Istrúz. di Medicina Legale, Ediz.* 2. *pag.* 87 *T. I.*

possono nelle femmine affacciarsi nei pudendi alcuni vizj da far sospettare parti mascoline, laddove quelle femmine alquanto celate si mostrano (XXV). Da tutto in fine apparisce la necessità, che le persone dell'arte sieno vigilanti in tali casi di ambiguità di sesso, di difetto, o di vizj in queste parti, e che allora che si mostrano tali, i genitori non alle levatrici, nè ai meno esperti abbiano ricorso per schiarire i loro dubbj, ma ai professori più oculati di Chirurgia, di Ostetricia, e di Medicina, giacchè con tal divisamento soltanto si potranno allontanare dal Foro così fatte questioni, se sieno atti cioè a contrarre il matrimonio, o ad esercitarne le funzioni contratto che sia; dal volgo la credulità, e la maraviglia; dai furbi e dai maliziosi il profitto, che cavano sovente da queste mostruose apparenze di parti, per far servire questi individui di un compassionevole, se non di un orrido spettacolo.

CAPITOLO III.

QUESTIONE III.

Se, posta la perfetta e regolare conformazione delle parti sessuali, e specialmente del maschio, possa darsi in esse un' impotenza assoluta *al coito, e se quella* relativa *debba reputarsi valida cagione dirimente il matrimonio, o capace in certi casi di assolvere dalla paternità.*

XXVII. Se la natura ha distribuite con ordine, e conformate le parti generative con regolare e ordinaria struttura, sarà egli possibile, che talvolta non lo abbia fatto, che per semplice ostentazione, senza aver accordato ad esse quelle facoltà inerenti a tale organizzazione? Non sembra. Pure non conviene escludere la possibilità nella sempre misteriosa, e variabile economia animale; e ammettiamo per un momento, che si possono dare, e si diano casi d' *impotenza assoluta permanente* fin dalla nascita; che si possano dare, e si diano altri casi d' *impotenza assoluta temporaria* nelle varie epoche della vita; ammettiamo infine, che si possano dare nei maschi, alcuni casi d' *impotenza relativa*, tale cioè che riconosca una cagione più morale che fisica, perchè derivante spesse volte da incompatibilità di carattere, e da mancanza di geniali trasporti. Ciò posto, sta bene di sviluppare le circostanze di questi casi probabili, che « dieci secoli di sforzi, « dice uno scrittore (1), di contenzioni, e di ricerche, non

---

(1) *Discorso di Douverneyer Tribuno; nelle discussioni al Codice Civile dei Francesi.*

« ne hanno fatta ancora, che una supposizione, che un uomo « ciò sarebbe stato prodotto, senza aver ricevuta dalla natura « la facoltà di produrre », per decidere in faccia al Foro, quando veramente tali casi possano impedire il matrimonio, quando sieno valevoli a dirimerlo, quando infine per così fatte cagioni un marito può validamente impugnare ad un figlio nato nel matrimonio la paternità, seguitando fedelmente la disposizione, e la regola del Codice Romano, o del diritto comune, che è quello della pluralità degl' Italiani.

XXVIII. Per negare un' *impotenza assoluta* nelle parti generative del maschio, bisognerebbe negarla in altre parti del corpo, le quali dotate delle loro specifiche facoltà, pure in qualche individuo mancano, o per qualche circostanza le perdono, e divengono inerti. Tali sono gli esempj della paralisi di molte parti, la quale talvolta ingenita, e spesso nata per varj accidenti, sembra non dar loro suscettibilità ad ulteriori movimenti. Ora la verga virile, quantunque ben conformata, può andar soggetta a questa stessa affezione ancora fin dalla nascita; e se l' esperienza, e l' osservazione non mettono innanzi molti esempj ben circostanziati, si è, perchè è più facile asserire una cosa, che dimostrarla. Io potrei per appoggiare il primo caso, citare l' esempio di un ebete, che accoppiatosi in matrimonio per altrui volontà in difetto della propria, per quanto ben formato si fosse nelle parti genitali, in più anni di coabitazione colla moglie, non riuscì mai a soddisfare al debito conjugale. Si comprende bene, che tal caso appartiene forse a quelli morali, più che ai fisici o morbosi, e che il vincolo matrimoniale poteva essere doppiamente nullo per la donna, sì per impotenza fisica delle parti, che per l' incapacità di prestarne il consenso; se dessa lo avesse reclamato. Infatti siccome non vi è contratto, ove manca la volontà, o il consentimento, così non vi può esser matrimonio, ove la volontà non vi abbia potuto acconsentire.

XXIX. Oltre questo, od altri casi di simil sorta di *impotenza assoluta permanente* al coïto (XXVII), dessa è stata osservata talvolta ancora *temporaria* nei temperamenti di fibra lassa, di color pallido, di animo tristo, o insensibile, di voce esile, e quasi feminile, designati dagli antichi col nome di temperamenti frigidi, i quali per quanto avessero la verga ben formata, un testicolo, o ancor tutti e due, pure vi era in essa una permanente flaccidità, la qual per niun stimolo fisico, o morale si erigeva; e se qualche indizio dava talvolta di erezione, ben tosto ne veniva l' ejaculazione dell' amor fecondante, e la cessazione di essa in guisa, che non sarebbe stato possibile servisse al congresso muliebre, perchè non era più presto inco-

minciata che finita. Un caso di questo genere è a mia cognizione, ed è certo che più di quattro anni di matrimonio e di coabitazione, per tal difetto, il marito non fu mai capace di soddisfare al debito conjugale. Questa impotenza sebbene non possa dirsi *assoluta*, essa è tanto difettosa però da non compire il fine del matrimonio. Avvenne ancora un' altra, quando cioè la verga è benissimo conformata, ma che i corpi cavernosi non s' inturcidiscono abbastanza, per cui restando il glande flaccido sotto il prepuzio, diviene insensibile agli stimoli del piacere. Un caso pure di tal sorta è a mia notizia e per quanto commissionato legalmente non potessi asserire che della buona conformazione della verga; per quanto la persona coprisse colle sue asserzioni in contrario questo dispiacevole difetto; nonostante dietro l' assicurazione de' Medici delegati a comprovarlo, cui riuscirono inutili tutti i rimedj dell' arte lungamente applicati, fu dichiarato impotente Zacchia (1), e Sikora (2) attestano di casi simili, chiamando anch' essi cogli antichi tali uomini di frigido temperamento.

XXX. Risulta dunque per queste osservazioni, che si dà *impotenza assoluta naturale* di tale estensione nel termine come nel fatto, da non permettere, che allo scopo si giunga del matrimonio, cioè dell' accoppiamento, e della generazione. Ma saranno questi difetti sempre permanenti, e in tutto il tempo della vita di costoro, da divenire cause sufficienti per dirimere il vincolo matrimoniale? per quanto ardua però ne sembri la risposta, a me pare, che non lo siano certamente, appoggiandomi al riflesso che emana dall' osservazione dell' economia animale, cioè, che talvolta siccome si vedono risorgere a nuova vita le parti paralizzate naturalmente, o per qualunque siasi accidente, così nel decorso della gioventù, o della virilità può accadere, che tali parti pigliano forza e vigore, da essere atte al fine per cui la natura le ha destinate. Sarebbe quindi mostruoso che esistesse una legge del divorzio fondata sulle incertezze, per cui si vedesse un giorno dopo sciolto il legame matrimoniale per impotenza dell' uomo contrarlo esso con altra donna, e divenire dopo essere stato dichiarato impotente, come talvolta è accaduto, poscia atto al coito, ed alla generazione. Rigettavano quindi poco fa le leggi di una nazione, qualunque fisica impotenza (3), e circoscrivevano le ca-

---

(1) *Questiones Medico-legales Tom.* 3. *lib.* 9. *quaestio* 3. *et* 4.

(2) *Conspectus Medicinae legalis cap.* 11 *et* 14.

(3) *Codice dei Francesi tit.* 6. *cap.* 1.

Lo stesso è prescritto dall' art. 235 delle *nostre LL. Civile.*

gioni, per le quali poteva essere ammesso il divorzio togliendo per tal guisa il sistema adottato dalle leggi antiche civili e sacre, di assoggettare tali individui a prove non meno inutili, che illusorie, a visite e verificazioni, che offendevano la decenza ed il pudore. E quale era il risultato di queste procedure, dice un moderno legislatore (1), se non quello di non produrre cosa alcuna di certo, e di esporre il marito riconosciuto o non impotente, al disprezzo della sua disgraziata sposa, come a quello del pubblico, e coprirlo in una vergogna indelebile? La ragione, e la decenza rifiutano d'accordo questo inutile divisamento.

XXXI. Ma se non diviene una causa dirimente il matrimonio l'*impotenza assoluta naturale e permanente accidentale*, (XXVII) nel senso in cui deve essere circoscritta (XXIX), tanto meno potrà divenir quella, che avviene nel corso della vita, e che chiamar si deve nata cioè da malattie universali del corpo, o parziali delle membra, da abuso di venere, da veleno venereo, o da qualunque altra cagione. Basta riflettere per un momento alle leggi dell'irritabilità organica per asserire, che vi è tutta la possibilità della ricomparsa del moto, del sentimento, e dell'azione in quelle perti, che per malattia l'hanno perduta, subito che dessa sia cessata, e siansi interamente dileguate le cause. Nelle malattie generali, quelle di *contagio* portano sovente ora la perdita della vista, ora quella dell'udito, ora l'immobilità di una parte, ora l'inazione di un'altra. Le forze dell'organizzazione spontaneamente, e per gradi ripigliano poscia la loro attività, e tutto ritorna al pristino stato. Ancor nelle malattie parziali allontanate le cagioni, vedonsi in un termine più o meno lungo ricomparire i movimenti, e ristabilirsi l'esercizio delle loro facoltà. Ond'è che le leggi Gindaiche hanno troppo limitato il potere a quelle della natura, concedendo alle donne l'indugio di soli sei mesi, per vedere se per opera naturale, o di arte, i mariti divenuti impotenti fossero in grado di accoppiarsi nuovamente, permettendo ad esse nel caso contrario il ripudio (2). Le leggi del codice civile dei Francesi non ammettendo tampoco questa impotenza, come la prima (XXX), fra le cause dirimenti il matrimonio, con diritta ragione per mio avviso lo facevano, togliendo per tal guisa al disgusto sovente, o ad altre cause men rette il pretesto di sciogliere un vincolo così prezioso per la società ancora quando per qualche tempo divenisse infruttuoso.

(1) *Lahari Tribuno, sopra la filiazione, e paternità: vedi discussioni al Cod. Francese tit. 3. pag.* 41.

(2) *Apud Sikoram. cap.* 11. §. 31.

XXXII. Ma che cosa mai dovrà pensarsi dell' *impotenza relativa*, di quella incapacità, io voglio dire, del maschio per il coito, riferita all' antipatia di carattere, e di fantasia, dirò, per la femmina, con cui ha stretto un tal nodo? Intanto contro il parere di coloro, che ammetter vorrebbero tra le cause dirimenti anche questa *impotenza*, io posso citare più casi di mariti, che sebbene congiunti con donne di loro piacere e soddisfazione, tuttavolta sono stati per mesi, e per più anni incapaci al coito, quantunque niuna contrarietà avessero colle consorti che amavano. Continuando a coabitare con esse, spontaneamente, e per sola opera naturale sono stati in grado di accoppiarsi con tutto il successo, ed aver discendenza. Qualche volta è ancora accaduto, che una indisposizione nella macchina in persone fino allora impotenti, ha risvegliata in esse la facoltà al coito ed alla generazione. Avenzoar celebre fra i medici arabi racconta di aver egli stesso, molto portato all'uso di cose riscaldanti, passata la sua gioventù senza segno di potenza al coito, che dopo una febbre ardente, per cui dovette abbandonare il suo favorito sistema e darsi ad un metodo rinfrescante, divenne abilissimo al coito, ed alla generazione. Zacchia racconta pure di un artigiano di Gubbio, che era vissuto circa ventiquattro anni colla sua sposa senza mai essere stato in grado di usar con essa, ma che dopo di aver sofferta una malattia acuta, gli si risvegliò l' azione nelle parti generative, e potè avere una prole numerosa (1). Dovea perciò la legge illuminata da questi, e da altri simili esempj, rigettare una cagione dirimente in addietro il matrimonio perchè spesso temporaria, e superabile; laddove ammettendola, poteva essere un adattato pretesto per velare un male augurato pentimento.

XXXIII. Che se per le ragioni di sopra indicate, sembra che conceder non si debba la dissolubilità del matrimonio, perchè un' impotenza *assoluta* o *relativa* stabile, e permanente per tutto la virilità, non può asserirsi nell' uomo, non oso per questo negare, che in alcuni pochi individui per età, o per morale impecillità (XXXVIII), essa possa ammettersi, ed esser delle leggi civili, e canoniche come valida cagione dirimente il matrimonio considerata. Nè si creda mai nondimeno, che ristringendo io l' impotenza ad un piccol numero di casi, vieppiù forte render volessi il nodo conjugale, che le leggi nol fanno. Che anzi io francamente dichiaro, non tendere le sovra esposte riflessioni, che ad evitare maggiori e più scandalosi inconvenienti, quali sovente accadono in così fatti emergenti. Ed invero quante volte non sarà accaduto per esse-

(1) *Apud Zacchiam. Quaestiones Medicinae Legalis. lib.* 3. *tit.* 1. *quaest.* 8.

re ammessa facilmente la impotenza assoluta, o relativa, come causa dirimente il matrimonio, che l' uomo amareggiato dal nuovo stato, abbia mostrato impotenza nel talamo nuziale; mentre non era che figlia del pentimento? Quante altre sarà succeduto, che desso mal soddisfatto dei primi geniali trasporti, un' avversione abbia concepita per la sua consorte, e simulata abbia impotenza relativa per essa? Quante infine, dopo di aver contratto il matrimonio, con tutt' altro scopo che quello della paternità, conseguito l' intento, abbia cercato l' uomo di sciogliere i suoi legami, accusando ed ostentando una impotenza al congresso venereo? Sarà forse facile al medico, o al perito, o sarà al Foro di scoprire la frode, e l' inganno in colui, che studiosamente vuole simulare impotenza? Saranno forse sufficienti tutte le pratiche della prudenza, tutte quelle dell' arte salutare, per assicurarsi della verità, e scoprire l' inganno? I fatti del tempo passato rispondono abbastanza che no, mentre più talami separati per tali apparenti cagioni, han deluso i periti ed il Foro, ed esempj scandalosi non di rado sono divenuti nella società. E non è giunta a tanto talora la umana pervicacia, fino ad ostentare impotenza dopo di aver colta la rosa, taceiando la disgraziata compagna d' infedele, e disonesta? Dopo tutti questi fatti, di cui è ripiena la medicina legale, e di cui ridondano le cause più celebri agitate nel Foro, non ha avuto torto certamente un codice civile odierno (1), di trascurare tutte le cause fisiche d' impotenza nell' uomo, tutte le pratiche volute dal diritto comune e canonico, adoprate per verificarla, dichiarando che la prole concepita nel matrimonio, ovvero mentre il marito ha coabitato con la moglie, senza avere accusata in tempo debito la propria impotenza nel Foro, ad esso appartenga, e per legittima debba reputarsi. Se altrimenti si faccia, non può succedere che la prole concepita ne' primi amplessi, e dal marito non riconosciuta, per una intentata separazione di simulata impotenza, porti tutta l' effigie di esso, e sia lo specchio perpetuo del disinganno pel perito e pel Foro? Io concludo perciò in una materia di così alta importanza, che è meglio allucinarsi dietro gli esempj della natura, che rarissime volte mostrano una vera *impotenza assoluta*, e forse mai *relativa*, che lasciarsi abbagliare dalla impostura, o dalla malizia, la quale adopra tutti gli artifizj per mostrar frequente l' una e l' altra impotenza. E se in ambedue i casi vi dovranno esser

(1) *Codice Civile dei Francesi.*

L' articolo 235 delle LL. Civili, di sopra citato, è conforme.

vittime, minori saranno certamente quelle, che rimarranno strette nel vincolo matrimoniale coll'impotenza, che non quelle le quali verranno sciolte da esso per impostura.

XXXIV. Le stesse ragioni allegate contro l'impotenza fisica dell'uomo, potriano applicarsi alla donna, se le parti di essa inservienti alla generazione, godessero una stessa struttura, ed una energia eguale a quella dell'uomo; se avessero in fine attività nel congresso venereo, come quelle di esso. Ma poichè tali parti non sono che passive, se ben conformate e pervie all'istrumento ed umore virile, quindi non puossi dall'uomo accusare la donna d'impotenza per altri fisici difetti, che per quelli di conformazione di sopra accennati, o di malattia (Cap. II.); e quello che talora si dice d'insopportabilità della verga nel canale della vagina; di non emissione di alcun' umore da queste parti, o di troppa copia nel tempo del congresso venereo; d'insensibilità, o d'indifferenza, di eccessivo trasporto e soverchia sensibilità nell'atto del coito; di reflusso di umor maschile dall'utero, o dal canale vaginale, comechè non impediscono l'accoppiamento, e prima o poscia non si oppongono alla fecondazione, quindi reputar non si possono cause dirimenti il matrimonio.

CAPITOLO IV.

QUESTIONE IV.

Se possa stabilirsi in che cosa consista fisicamente la verginità; se per segni certi si riconosca, e se per dati sicuri si giunga a sostenere nel Foro, che essa esiste, o che è stata tolta senza violenza, o con forza, oltraggiando il pudore.

XXXV. Se la *verginità*, cui l'orgoglio umano ha offerto i primi incensi nel matrimonio quasi auspicio fortunato di esso, si fosse cercata più nella purità del cuore, che nell'integrità delle parti, senza dubbio molti letti nuziali non sarebbero stati amareggiati compianti, e pentimenti; non si sarebbe offerto alla malizia un mezzo per calunniare l'innocenza, e alla reità un compenso per fuggire la pena di violato pudore; non si sarebbe infine rivelato, e discusso nel Foro con grave danno dei savj costumi, e della decenza, ciò che dovrebbero nascondere nei più intimi penetrali il pudore, e la onestà. Ma tali sono gli effetti delle umane passioni, che sacrificano quasi sempre l'onesto; e tali sono eziandio i nostri costumi, da dover cercare nel male istesso un rimedio ad un male peggiore. Si è quindi reclamato sulla *verginità* nel Foro da coloro, che gelosi nel primo fiore, credono che anticipa-

tamente sia stato inviolato: da quelle donne che per avventura avendolo perduto, loro giova sostenerlo per comprovare l'impotenza del marito, o per provare contro il marito, che volesse per tal ragione ripudiarle, esser desse intatte. Si è reclamato, e si reclama pure sulla *verginità* da quelle, che per speranza di matrimonio, o di dote, benchè intatte siano veramente, mettono innanzi esser loro stata tolta da alcuno. Si è reclamato in fine, e si reclama con giustizia, e verità sulla *verginità* da quelle, cui è stata tolta con forza e violenza, onde impunito non rimanga un attentato fatto all' onestà ed al pudore.

XXXVI. Ma si può egli stabilire in che cosa essa consista fisicamente, o che cosa sia la verginità fisica nelle parti muliebri inservienti alla generazione? La più giusta definizione, che dar si possa di essa, esser cioè la verginità « *uno stato naturale delle parti esteriori della generazione non mai assoggettate all' azione della verga virile* » offre nondimeno un problema di difficile risoluzione. Esso però rimarrà sciolto sufficientemente per mio avviso, se si potrà determinare il numero delle parti, e lo stato di esse in quelle fanciulle di tutte l' età, che non hanno sofferta l' azione della verga virile, e se potrà stabilirsi che l' azione di altre cagioni possa indurre in queste parti mutazioni fisiche di tal natura, da non confondersi con quella della verga virile medesima.

XXXVII. Frattanto la costante osservazione ha provato, che fra il numero delle parti inservienti alla generazione muliebre, non vi è che l' *imene* situata all'orifizio della vagina, che ora vi esista naturalmente, ed ora non sia mai esistita. Le grandi e piccole labbra, come il canale della vagina, sono le parti esteriori comuni a tutte le donne, e sulle quali non cade per il numero questione giammai. Ma l' esistenza dell' *imene*; che or circolare si trova e che appena lascia un piccolo pertugio nel centro, or falcata, ora irregolare aperta in uno o più lati, è sempre comprovata, anche quando non è più intatta, dagli avanzi di essa, o da quei bottoni rossastri che rimangono; e che per la loro figura hanno ottenuto dagli Anatomici il nome di *caruncole mirtiformi*. Quindi se dalla sola esistenza di questa membrana dedurre si dovesse la verginità, facile ne sarebbe la prova; come più facile ancora sarebbe di giudicare della perduta virginità, allorchè invece di tal membrana se ne trovassero gli avanzi.

XXXVIII. Ma quante volte non è accaduto, che malgrado l' esistenza di essa intattissima, le donne abbiano concepito, e che alla uscita del feto è convenuto inciderla per l' ostacolo invincibile, che gli opponeva, come attestano di

aver fatto i celebri Parèo, Ruischio, Benevoli, ed altri dopo di loro? Quante altre non è succeduto, che la flaccidità di tal membrana ha portato alla dilatazione di essa senza rompersi; sia quando era falcata, o quando, essendo circolare, aveva un largo pertugio nel centro, appunto come accadde nelle due giovani di cui parla Pincau (1), e che poi sotto altre circostanze avendo essa preso vigore, offerse in ambedue i casi una prova di quella intatta verginità ai loro mariti, della quale avevano dubitato? Dietro simili esempj, ed altri che la storia medica somministra, se si volesse decidere della verginità per l'esistenza dell' *imene*, noi ci troveremmo sovente ad asserire essere vergini alcune, sebbene corrotte, ed altre corrotte, quantunque vergini e caste.

XXXIX. Affinchè più favorevole fosse l' argomento contro la verginità appoggiato alla non esistenza dell' *imene*, ed alla presenza delle carungole mirtiformi, bisognerebbe che altre cagioni naturali, o accidentali valevoli non fossero a lacerar questa membrana e distruggerla, o che agissero in modo diverso da quello, che far potrebbe la verga virile, onde stabilire dalla diversità degli effetti quella ancora delle cagioni. Ma poichè l'osservazione, e l' asserzione dei Chirurgi più insigni provano concordemente, che l' *imene* si lacera per sforzi di macchina, per troppa distensione, o irritazione di parti, per scolo di mestrui divenuti acri e pungenti, per fluore bianco abituale, per veleno venereo, per prolasso di utero, e talvolta meccanicamente opera delle fanciulle istesse, così niente può stabilirsi di certo in questo caso tampoco, in cui una fanciulla senza aver mai avuto congresso col maschio, può aver perduta questa pretesa marca delle sua verginità; la quale cosa rende per questa parte irrisolubile il problema.

XL. Sarebbe altronde più facile di provare l' esistenza della verginità, o la mancanza di essa in quelle fanciulle, nelle quali l' *imene* non è mai esistita, di cui fanno ampia fede Anatomici celebri, e rinomati Chirurgi, o in quelle, che per l' età essendosi contratta è del tutto sparita? No certamente, ed i periti spesso potrebbero confondere la più pura castità colla più sfrenata licenza. Quando essi pronunziar devono sopra casi di tale importanza, che porre in pericolo possono l' onore del sesso, o la quiete delle famiglie, non saranno mai cauti abbastanza, se disprezzeranno tutto ciò che non è certo ed evidente, è tutto quello che può dar luogo ad interpetrazioni o congetture.

XLI. Non sarà adunqne all' esistenza, o non esistenza del-

(1) *De notis virginitatis.*

l'*imene* solamente, che si dovrà appoggiare un giudizio sulla verginità, nè far consistere in essa, per così dire, l'essenza; ma sì bene sopra lo stato naturale di tutte le parti esterne della generazione (XI); e in questa sola maniera si potrà giungere alla maggior verisimiglianza, o a quel grado di certezza, di cui è suscettibile tal caso, sia per sciogliere il divisato problema della verginità (XXXIX), sia per giudicare della non esistenza di essa, distinguendo, per lume del Foro criminale, se è stata tolta violentemente oltraggiando le leggi della natura, della religione, e della società.

XLII. La comparazione dei segni più certi dei due stati opposti in cui trovar si possono tali parti, condurrà a quella pruova, cui si può giugnere per decidere dell'esistenza, o non esistenza della verginità. E' provato sufficientemente, che l'uso continuato del coito induce una sensibile, e rimarchevole mutazione nelle parti inservienti alla generazione. La rima formata dalle grandi labbra, rappresenta nelle vergini una semplice linea di divisione, laddove in quelle, che hanno esercitata la copula, due linee si formano da esse, che rappresentano una figura ellittica. Nelle vergini le grandi labbra sono tese, e resistenti, mentre in quelle che hanno fatto uso continuo del coito, sono flosce e rilasciate. Nelle vergini la parte interna delle grandi labbra è di un vivo incarnato, ed in quelle, che hanno sperimentato lungamente l'azione del maschio è di un bruno scuro. Le ninfe o piccole labbra sono turgide, resistenti e di un rosso vivace nelle vergini, laddove in quelle assuefatte al coito, o che hanno avuto de' figli, sono flosce, e rilasciate. Non esiste altronde questa rimarchevole differenza, se il coito sia stato interrotto, perchè sovente nelle giovani riacquistano tali parti la loro elasticità, ed il loro vigore, ed anche il colorito naturale in guisa, che volendo solamente giudicare dallo stato di esse sembrerebbe intatta la verginità.

XLIII. Vi è ancora un'altra circostanza, per cui il parallello può non reggere intieramente, quella cioè di una sola copula recente, la quale non togliendo il color naturale alle parti, non può indurre rimarchevoli mutazioni. Ma è in questo stato appunto, che la natura ha voluto indicare con segni forse meno equivoci, che il fiore della verginità è stato tolto, spargendo le parti di sangue sotto gli sforzi della verga virile, rendendole tumide, ed in uno stato di eretismo. Istituendo quindi l'esame non molto dopo la copula, non si può andare gran fatto lungi dal vero nel giudicare della perduta verginità, sia che l'*imene* esista intatta, sia che essa rimanga lacerata e distrutta. Trascorso però un qualunque tempo dopo questo atto; benchè l'*imene* non si riunisca, l'orifizio della

vagina ed il suo canale ritornano al pristino stato, e difficile allora sarebbe di decidere da essa, se sia stata tolta la verginità. Chi non vede quindi quante diverse circostanze debbono concorrere per formarne un retto ed adeguato giudizio? Non volendo ammetter mai probabilità, o verisimiglianze, che la legge non può nè dee apprezzare, perchè sovente distanti egualmente dell'errore, e dalla verità, ci limiteremo a risolvere il problema della verginità colle parole dell'egregio nostro Zacchia (1), cioè » che non si danno segni certi, e patognomo-» nici della verginità. Che non si può indubitatamente asseri-» re per qualsisia segno indicante deflorazione, che dessa sia » accaduta per opera della verga virile. Che infine qualunque » si sieno i segni indicanti lo stato verginale, non si può as-» solutamente sostenere lo stato di verginità ».

XLIV. Altronde quando decidere si deve di violenta deflorazione, ovvero di stupro, purchè l'esame su tali parti non sia istituito troppo tardi, nel qual caso militano più o meno le ragioni suddette (XLII. XLIII.), allora i dati su cui si appoggia il giudizio sono più manifesti, perchè le grandi come le piccole labbra, l'*imene*, l'orifizio della vagina, e la vagina stessa si trovano violentemente distese, lacerate, contuse, e asperse di sangue non di rado; se il delitto sia stato commesso di poco, o anche esulcerate, se dopo qualche tempo esso è accaduto. Infine l'infiammazione, succedanea spesse volte a queste violenze, formerà collettivamente con esse la più forte presunzione, che un tal delitto è stato consumato. Anzi talvolta quando la resistenza per parte della donna sia stata assai vigorosa, e non abbia essa ceduto che alla forza dell'aggressore; quando la verga del maschio sia stata sproporzionata alle dimensioni della vagina perchè l'età dell'assalita era al di quà della pubertà, per cui le parti generative soffrir non poterono gran distensione; quando in fine il temperamento feminino era forte e robusto (circostanze tutte che debbono valutarsi dai periti), succedute sono così fatte lesioni nelle parti della generazione muliebre, per cui è nata non solo una grave, e pericolosa infiammazione di esse, e non di rado la morte (2). Le leggi Romane han voluto allora punire rigorosamente qualunque oltraggio fatto al pudore (3), graduando la pena con proporzionata severità. Le leggi del co-

(1) *Opera cit. lib.* 4. *tit.* 2. *questione* 1.
(2) *Teychmeyero*, *opera citata de Virginitate*.
(3) *Digest. lib.* 48. *tit.* 1. *e tit.* 4.

dice penale del Regno Lombardo-Veneto (1), e le Toscane (2) propongono egualmente le stesse pene severe e graduate come gli altri codici, ed esiggono appunto dai periti una circostanziata dichiarazione dell' età, del temperamento, dello stato infine in cui si trovano le parti offese, onde applicare con giusta misura la pena, che si sono meritata questi inumani violatori del pudore, e dell' onestà (a).

XLV. Che se fa orrore, che fra gli uomini dotati di ragione si commettono così fatti delitti, di cui è devoluta la cognizione ai Periti, un altro ve ne ha anche più detestabile, contemplato, e punite severamente dalle leggi, come lo stupro, e specialmente se sia commesso sopra la persona di un fanciullo al disotto dell' età di anni 15 compiti. La decenza vorrebbe cuoprirlo fino col nome, e sarebbe stato molto conveniente quello di *pederastia*, con cui i legali lo chiamano, se il fallo dei cittadini di Sodoma non gli avesse ormai devoluto il suo.

XLVI. Sempre che un tal delitto contro natura sia stato commesso di recente, ed in persona di un età al disotto della pubertà, facile sarà riconoscerlo, e stabilirlo per mezzo delle lacerazioni, per le contusioni, e ragadi, per l' effusione del sangue, e l' alterazione di tutte le parti adjacenti, ma più specialmente per la violenza fatta allo sfintere dell' ano. Passato che sia qualche tempo, allora riesce molto difficile il poterlo determinare, se la verificazione di un tal delitto dalla prova fisica unicamente si voglia dedurre. Qualche volta però, essendo i delinquenti infetti di lue venerea, l' esistenza di creste, o ulceri nella parte violentata, può stabilire la prova ancora nel caso, che sia trascorso un tempo dal commesso delitto. Convien altronde avvertire che le ulceri, l' escoriazioni, ed anche fistole provengono talvolta da umori acri e corrosivi, che si determinano al podice, il che si potrà dedurre bastante è dal temperamento, e dalle malattie precedute. » Laonde » (finirò questo capitolo con Zacchia) deve adoperarsi mol- » tissima cautela per distinguere con chiarezza quando tali le- » sioni procedono dallo stupro, o da altre cagioni » (3) (B).

---

(1) *Codice dei delitti e gravi trasgressioni politiche. Sez.* 1. *Cap.* 15.

(2) *Codice Criminale*, *art.* 86. *e seg.*

(a) Le nostre leggi Criminali art. 333. a 345. puniscono anche severamente cotesti reati.

(3) *Questiones Medica Legalis lib.* 4. *Tit.* 2. *quaest.* 5.

CAPITOLO V.

QUESTIONE V.

Se possa simularsi, o dissimularsi la gravidanza; *se per segni certi, e in tutte l'epoche di essa possa desumersi; e se per segni specifici riesce distinguerla dalla falsa gravidanza, o da altre affezioni uterine, indipendenti dallo sviluppo di un germe nell' utero.*

XLVII. Fingere uno stato di concepimento, o nascondere questo stato allorchè in esso la donna si trova, sembra per una parte repugnare al buon senso ed alla retta ragione, e per l' altra far onta e violenza alla natura, che risveglia i più teneri sentimenti in quelle, che portano in seno il frutto dei più affettuosi trasporti, che divenir dee l'oggetto delle più lusinghiere loro speranze. Tale però è la sorte di quel sesso fatto più per sentire, che per delinquere, che sovente un affetto oltraggiato o deluso è convertito da esso in vendetta; ed un pudore condaminato nel silenzio, di cui il frutto è prossimo a farlo palese, lo conduce forse al pensiero di una snaturata barbarie. Può in una parola simulare la donna di esser gravida per lo più allorquando è restata delusa dal suo amatore, sperando per tal mezzo di richiamarlo al suo dovere onde farsene un marito; o di intentargli una vendetta, e forse ancora talvolta per sfuggire un meritato castigo. Può farlo parimente, essendo vedova, con fine di non perdere, o di conseguir un' eredità. Al contrario può dissimulare di esserlo, o per cuoprire agli occhi dei genitori, dei parenti, e del pubblico la sua vergogna, o forse col reo disegno di fare del portato la vittima di essa. Ma vi sono segni certi di gravidanza e di non gravidanza, per i quali si possa essa distinguere, malgrado la finzione della donna, o la occultazione per parte della gravida? In tutte l' epoche di essa si manifesta per questi segni? Possono esser comuni ad altre affezioni uterine da non confonderla con queste, o colla falsa gravidanza? Vi sono in somma segni certi, e speciali per desumerla senza equivoco, e senza errore? Questo è ciò che dal Foro si richiede ai periti, e che verrà risoluto partitamente in questo capitolo, facendomi dalla enumerazione di quei segni negativi, che rifiutano la gravidanza finta o simulata.

XLVIII. Sarebbe cosa egualmente malagevole il conoscere lo stato di non gravidanza in una donna quando lo simula, di quello che sialo nei bruti, i quali mancano di loque-

la per dichiararlo, se alcuni segni non vi fossero per scoprirne la verità. Non giova insistere in quelle generali vedute, che aver si debbono sull' età atta al concepimento, dopo che si è altrove dichiarato (Cap. I. §. XII.), che non prima dei dodici anni, nè dopo i cinquanta, per ordinario, le donne nel nostro clima sono atte alla concezione. Una gravidanza nella prima ed ultima epoca della vita della donna, per quanto qualche volta accada che venga simulata, richiederà più speciale attenzione in queste due epoche, che non in quelle intermedie, le quali abbracciano le generalità, ed in cui la probabilità è assai meglio fondata. Quindi non rendendola inverisimile l' età, prove più forti cercar si debbono nei segni esteriori, desunti dall' alterazione del viscere, delle parti, e delle funzioni degli organi appartenenti alla generazione. Nell' istituzione dell' esame di esse, dee esser tolta in prima ogni frode esteriore, perchè qualche volta le donne scaltre per indurre in errore i Medici, e gli Ostetrici più creduli, accrescendosi il ventre con panni ben acconciati, han saputo mentire la mole dell' utero gravido. Conviene quindi incominciare dal farle coricare sul letto, perchè in tal guisa, spogliate che sieno dei loro panni, tutto ciò che è estraneo sparisce.

XLIX. Dopo questa cautela convien riscontrare lo stato dell' utero, che non può nascondersi più di quello, che la natura faccia da se stessa. Per riuscirvi senza equivoco convien dare alla donna coricata una situazione orizzontale, e quindi facendole innalzare i ginocchi, e tenere quel necessario rilasciamento dei muscoli, e dei visceri del basso ventre, da non impedire, che la mano applicata al disopra del pube possa scoprire il volume dell' utero. Sarebbe impossibile per altro di accorgersi del variato volume di esso in una donna, che avesse concepito di pochi giorni, ed anche di un mese. Che se il Fisco richieda dai periti prima del terzo mese compito la verificazione della gravidanza, dessi non potranno meglio adempire al dovere del loro ufficio, che col soprassedere fino a quell'epoca, nella quale per l' accresciuto volume dell'utero, e per altri segni che emanano da esso, si possa raccogliere se esista o non esista la gravidanza. L' utero fino a tal tempo sta nascosto nella piccola pelvi tra la vessica, e l' intestino retto, per cui inaccessibile si rende per la parte del ventre al tatto esploratore. Se dopo questo tempo ivi non apparisce, si può rispondere francamente, che la gravidanza è falsa e simulata.

L. Circa il termine divisato, che io lo chiamerei volentieri *l'epoca della verificazione legale*, se l' utero si presta al tatto della mano che lo esplora, indica, nelle primipare soprattutto, essere per ogni parte accaduta in esso una mutazio-

ne, dalla quale però non puossi arguire, che sia opera di un germe, sviluppatosi nella sua cavità. E poichè la vera cagione non può investicarsi nella confessione di quelle che maliziosamente vogliono nasconderla, così converrà per via di qualche domanda arguta fatta ad esse, ai parenti, ed ai conoscenti, come dall' esame delle parti esteriori, assicurarsene. Potendo raccogliere dalle prime, che la donna abbia perduto il suo ordinario appetito, o che si senta chiamata a cibarsi di cose non ordinarie al suo vitto; che abbia propensione al vomito, o nausea qualche volta periodica; che ora si faccia smorta, ed ora infiammata sul viso; che nei luoghi angusti, e dove riunite si trovano molte persone, sentasi delle soffocazioni; o che non si trovi bene se non seduta, questi segni possono dare un forte indizio per sostenere, quando il volume dell'utero sia accresciuto, che la donna è incinta. Esaminando poscia le mammelle, sovente nelle gravide esse partecipano della rivoluzione accaduta nell' ntero. Incominciano cioè ad inturgidirsi sul finire del terzo mese; i capezzoli, e le areole si cangiano di carnicino in color paonazzo, e qualche volta gemono latte, o una materia che molto lo somiglia. Se tutti questi segni si riuniscono, si può allora accrescere il giudizio di probabilità, che la donna sia gravida, ma non stabilirlo per certo ed assoluto, perchè taluni di essi sono comuni eziandio a certe affezioni dell' utero non gravido, che potrebbero facilmente indurre in errore.

LI. I segni speciali, o patognomonici sarebbero quelli, cui dovrebbesi appoggiare il giudizio della vera o falsa gravidanza, o di altre affezioni uterine, se la pratica gli avesse decisivamente stabiliti. Ma se vi è una perte in cui la scienza sia mancante, senza dubbio è quella dei segni certi e speciali; il che debbe avvertire i Periti di quanta circospezione usar debbono nel pronunziare i loro giudizj nel Foro. Non ve ne sarebbe uno più certo dei *movimenti*, che le donne gravide risentono nell' utero (1) per determinare la vera gravidanza all' epoca divisata. Ma una donna veramente gravida, e che vuole nascondere la gravidanza, non gli accusa; e quella all'opposto, che voglia mentirla, può accennare un movimento, che crede cagionato dal feto esistente nell' utero, quantunque da altra causa derivi. Io ho conosciuta una donna, che pell' aumento del ventre e del seno, come pei movimenti che diceva sentire nell' utero, e che continuarono coll' ingrandimento progressivo del ventre fino al decimo mese, si credeva gra-

(1) *Mahon, med. leg. Tom. 3. Foderè Medic. leg. Tom. 1. pag. 444.*

vida. Dopo quest' epoca però invece di annunziarsi il parto, i moti del tutto sparirono; il volume dell' utero per gradi si dileguò, e la tanto desiderata gravidanza si risolvè, per così dire, in aria. Sidhenam, ed altri gravi autori citano varj esempj di questa *timpanitide* uterina, la quale spesse volte ha introdotto in errore i più esperti ostetricanti. Nelle scirrosità, e nel cancro dell' utero, sentono egualmente le donne certi movimenti, che mentiscono la gravidanza, come nell' affezione nominata; con tal differenza però, che in quella il moto non è regolare, nè costante, ed oscuramente percettibile, ed in queste il dolore le accompagna costantemente. Ond' è, che il *movimento*, o *ballottamento*, come dicono gli Ostetrici, del feto nell' utero, sarà il più forte degl' indizj per dedurre la gravidanza in quelle, che la occultano, il che potrà effettuarsi agevolmente, ponendo all' improvviso una mano bagnata nell' acqua fredda sulla regione dell' utero allorquando la donna è coricata. Se per avventura l' utero contenga aria e non un germe, se l' affezione sia morbosa, non avrà luogo alcun movimento, o un semplice borboritmo, o un dolore come si risveglia in simili affezioni (1).

LII. Allorquando però la gravidanza è complicata coll' ascite, idrope del ventre; o quando ancora le acque in cui sta il feto natante sono in troppa abbondanza, i moti del feto non si percepiscono dalla donna, nè scoprire si possono dai Periti col mezzo divisato (LI.): facile allora si è, che la donna nasconda la gravidanza e che i Periti s' ingannino giudicandola idrope. In questo errore sono incorsi i più valenti professori dell' arte, e perfino l' Ildano nella propria moglie. Laondè può una scaltra gravida profittare dell' allucinamento dei professori per nascondere il suo fallo. Deesi avvertire però, che nella sola idrope l' aumento è tutto nel ventre, laddove nella gravida ascitica un tal aumento si osserva anche nelle mammelle; e nel principio della gravidanza, se alcuni dèi segni divisati (L.) l' abbiano accompagnata, può per essi arguirsene l' esistenza, giacchè comunemente accade, che se l' idrope si manifesta nei primi mesi di essa, viene questa a dissiparsi ne' successivi, e la gravidanza allora tutta intiera si mostra; mentre se l' idrope comparisce alquanto dopo i segni che precedentemente avevano annunziata la gravidanza, debbono mettere i Periti nel più forte sospetto dell'esistenza di essa

LIII. Nelle fanciulle non mestruate, spesse volte accade così fatto aumento di ventre, quale deriva talvolta dal langue mestruo che concorre all' utero, e che non può scaricarsi per

(1) *Puzos*, *Trattato dei parti.*

i seni nella vagina, da far sospettare dell' onestà delle fanciulle, deducendo che sieno gravide. Un tal sospetto ha luogo egualmente, quando il sangue mestruo separato nell' utero non può avere la necessaria uscita, sia che l' imene esista imperforata, o qualche altra membrana avventizia. Accade in tali casi, che colla turgescenza del ventre si fan tumide le mammelle; ne viene la nausea, il vomito, il dolore di ventre, e di lombi, ed altri segni si affacciano da prestar pascolo alla maldicenza per una supposta gravidanza. Tanto accade non ha guari in una donzella, che non era mai stata mestruata, cui s' inturgidì il ventre ed il seno, ed ebbe tali sconcerti da far sospettare della sua onestà, per cui il Fisco ne ordinò ai Periti la verificazione. Instituitone essi un esame maturo, riscontrarono insieme colla turgidezza del ventre e delle mammelle, l' imene imperforata, la quale teneva in ristagno una quantità grande di sangue mestruo, cui fu data uscita col taglio di essa, ed allora il ventre si ridusse al suo stato naturale, e tutti i sintomi della supposta gravidanza sparirono (1). Sovente gli stessi sintomi si osservano nel corso irregolare dei mestrui, quando cioè sono essi per ricorrere dopo qualche interruzione. Non solo le fanciulle, ma le donne ancora state madri possono ingannare i professori, additando loro dei segni da far sospettare la gravidanza, quantunque esse la neghino, la quale poi risolvesi infatti per una precipitosa emorragia.

LIV. Non sono frattanto le sole malattie dell' utero, che possono indurre in errore i Periti, e confondere i segni della vera gravidanza. Si sviluppano nell' utero corpi che possono chiamarsi estranei ad esso, come le *mole*, l' *idatidi*, ed *i polipi uterini* (2). Sia che le mole precedano dalla distruzione dei veri germi: sia che nascano da sangue aggrumato e decomposto, o che resultino da uno sviluppo di porzione di placenta restata nell' utero, desse si annunziano con segni molto simili alla vera e genuina gravidanza, con cui in sul principio rimangono confuse (LI.). Bensì verso il termine della cognizione legale di essa, il ventre si sviluppa con molta celerità in guisa, che all' apoca di tre mesi ha un doppio volume, e nella più parte dei casi si affacciano allora de' sintomi proprj, e particolari alle *mole*. Gli scoli mensuali che nelle gravide quasi tutte cessano, in quelle che nutrono in seno una mola, per lo più compariscono. I dolori sono in esse frequenti del terzo mese in poi, ed accade sovente qualche leggiera

(1) *Belloc, corso di Med. leg. teorico pratico: rapporto sopra una pretesa gravidanza, num.* 4.

(2) *Foderè medicinà legale Tom.* 1. *parte* 1. *Cap.* 6. *Sez.*3.

emorragia uterina. Le pazienti si fanno allora di un colore pallido e smorto, ed una considerabile emorragia per ordinario precede l' uscita di queste masse informi.

LV. Le *idatidi* uterine mentiscono elleno pure nel loro sviluppo la vera gravidanza. Ben di rado però si generano senza di essa, e per lo più non sono, che una compliacanza della gravidanza vera, o della mola. Nell' anno 1809 osservai questa mostruosa unione, di cui si sgravò una giovane sul finire del quarto mese. I segni con cui si annunziò in principio, e susseguentemente, furono variabili non meno che stravaganti. In sulle prime nausea, vomito, deliquio, ed un continuo malessere furono i sintomi che l' accompagnarono. Verso il terzo mese di quando in quando si affacciarono non piccole emorragie con dolori alle reni, inappetenza, pallor di volto, ed una insuperabile debolezza di macchina. Compito il terzo mese, i dolori di ventre si fecero vivamente sentire, e più volte ricomparsi, diedero indizio di ciò che nell' utero si conteneva. Dietro ai dolori più intensi, ed all' emorragia la più pericolosa, espulse l' utero molte *idatidi* con due o tre piccole *mole*, che furono foriere dell' uscita dell' embrione. Desso era inviluppato nelle sue membrane, ed aderiva ad una massa d' idatidi che pesò più libbre. L' embrione venne alla luce vivo.

LVI. Accade quasi lo stesso allorquando si sviluppano i *polipi* nell' utero. Cresce il suo volume in proporzione che il polipo si aumenta. In questo mentre le donne risentono i dolori, e qualche leggera emmorragia si manifesta. Questi corpi ora carnosi, ora vessicolari, attaccati a qualche punto delle pareti interne per un peduncolo, divenuti che sono voluminosi, urtano contro la bocca dell' utero, e la dilatano, uscendone perfino qualche volta. Questo attacco più che la natura, ed i segni con cui si manifestano, forma la differenza fra essi e le mole: e laddove l' uscita delle prime dall' utero è tutta opera naturale l' estrazione dei secondi è tutta industria dell' arte. È da avvertirsi però, che i polipi si generano nelle donne deboli, ed anche sterili, mentre le mole sono proprie di tutti i temperamenti, come di tutte le donne feconde. Di rado perciò saranno i polipi uterini oggetto della Medicina legale, laddove spessissimo lo saranno le mole.

LVII. Avvicinando adesso quando ho osservato in questo capitolo, dirò che se riesce a smascherare l' impostura di quelle donne senza verecondia, le quali per fini particolari mentiscono la gravidanza (XLVIII. XLIX.), altrettanto difficile rimane provare da tutti i segni enunciati (L. LI.), che le donne siano gravide veramente, non solo quando la verecondia, o il mal animo di esse le induce a nasconderla, ma ben

ancora quando sia da loro stesse annunziata, perchè le complicanze di essa colle malattie uterine (LIV.), e con i corpi estranei (LV. e seg.) possono renderla estremamente difficile a conoscersi e determinarsi. Ond' è che i periti regolar si dovranno colla massima prudenza nelle loro decisioni, mettendo sempre qualche dubbiezza fino all' epoca della verificazione legale, e più ancora, se i segni della semplice e genuina gravidanza non sieno certi e sicuri. Aspettare il tempo rivelatore di queste occulte operazioni della natura, che dissipi tutte le incertezze, sia col mettere allo scoperto quelle malattie con cui talvolta si unisce, sia coll' espellere ciò che diviene estraneo alla gravidanza, è opera da saggi, perchè l'indugio in casi di così fatta natura diviene l' ancora sicura dei nostri giudizj.

CAPITOLO VI.

QUESTIONE VI.

Se l' aborto palese *possa riferirsi a cagioni naturali, o artificiali, e se* l' occulto *possa rilevarsi nelle imputate per segni certi e sicuri che è accaduto.*

LVIII. La natura in tutte le specie animali come nella specie umana, ha stabilita un' epoca più e meno lunga, ma sempre determinata all' incirca, per lo sviluppo perfetto dei germi, che debbono perpetuarle, prima che vengano alla luce, e che sieno capaci di sostenere l' azione delle cause esteriori cui è legata la loro esistenza. Non di rado avviene però, che per cagioni inerenti all' organizzazione, o per malizioso artifizio, questi esseri anticipatamente all' epoca fissata sono espulsi dall' utero estinti, o con una vita così debole, da non godere la luce se non per brevi istanti; sì perchè le parti non sono sviluppate abbastanza, sì perchè le funzioni deboli e male ordinate non possono sostenere il peso dell'esistenza. Questi esseri appunto, che in tale stato escono dall' utero, si chiamano *aborti*, o quasi *nonnati;* ed una tale azione dell' utero per cui vengono espulsi, dicesi *abortiva* o inutile allo scopo della generazione, e successione. Non debbono comprendersi per mio giudizio fra gli aborti le *mole* (LIV.), perchè l' incertezza della loro origine dee farle sempre riguardare dai Periti, e dai Giudici come affezioni morbose, che nell' utero si generano, tali cioè da non doversi fondare un giudizio.

LIX. Nella specie umana può limitarsi il titolo di *aborto* a quei feti, che non sono riputati *vitali;* a quelli cioè, che

vengono alla luce prima del sesto mese compito, e che le leggi comuni riguardano come incapaci di esistenza (1). Ond' è che l' espulsione del feto dal momento della sua gestazione, o del suo sviluppo, fino a cento ottanta giorni, può riguardarsi come un' *azione abortiva dell' utero*, sempre criminosa, se sia stata provocata con mezzi artificiali. E sebbene le leggi generalmente (2) non qualifichino per *omicidio* la distruzione di questi esseri non ancor uomini, e prima del compimento di sei mesi (3), quantunque in pieno sviluppo per divenir tali, pure le pene comminate contro i suoi complici, e soprattutto contro i professori dell' arte salutare, si estendono dalla carcere fino ai lavori pubblici a tempo (4); e se il parto sia maturo, vien considerato come omicidio fra noi, e punito colla morte. Ora siccome sarebbe contrario alla natura, ed alla società, che rimanessero impuniti così fatti delitti, contro dei quali furono severissime sempre le leggi di tutti i paesi, così sarebbe contro all' umanità, che si riguardassero come delittuosi quelli aborti che accadono senza colpa della gravida o di altre persone, e che distruggono la speranza delle famiglie, ed amareggiano i letti conjugali. Conviene perciò, che i Periti istituiscono un ben cauto, e severo esame, per conoscere le vere cagioni di tali avvenimenti, onde istruirne il Fisco senza equivoco.

LX. Ma prima di cercare la somma dei segni dai quali può raccogliersi per quali cagioni avvenuto sia l'*aborto* (LIX), conviene determinare in qual modo si possa distinguere se un feto sia *abortivo*, o *maturo*. Su questa distinzione le leggi fondano in tali casi la loro sanzione per gli effetti civili delle successioni, materia di gravi controversie nel Foro. Avendo la natura imperiosi caratteri marcati in tutte l' epoche dello sviluppo del feto, non vi è regola più certa per fare tal distinzione nei casi dubbj, che quella fondata su la *perfezione*, o *imperfezione* delle sue membra, e dello sviluppo delle sue forze e fisiche facoltà. Essa previene tutti gli inconvenienti, che possono derivare dall' arbitrio, » perchè sostituisce questo, co» me lo dice Mahon una regola semplice, e positiva » (5). Allorquando si osservi un feto colle membra imperfette, con capelli scarsi, unghie poco consistenti e corte, diti informi o confusi, occhi socchiusi del tutto o poco rilevati, con ossifi-

(1) *Digest. lib.* 1. *tit.* 5. *lib.* 38. *tit.* 16.
(2) *Cod. del Regn. Lomb. Ven. Sez.* 1. *Cap.* 12.
(3) *Cod. Criminale Toscano art.* 46.
(4) *Cod. Crim. Toscano art.* 46.
(5) *Med. Leg. Tom.* 1. *tit. aborto.*

cazione molle, poco avanzata e modellata, fontanelle amplissime, e quindi suture molto divise, colore della pelle rosso fosco, un feto di tal fatta è imperfetto, non può esser vitale, e deve perciò considerarsi come *aborto*. Se si aggiunga a ciò la voce debole, il pianto languido, l'immobilità quasi totale delle membra (essendo vivo il feto) la prova della sua nascita precoce diviene più convincente, ed un essere di tal fatta, che non può campare la vita, non debbe tampoco partecipare dei diritti di cittadino, e nel Foro civile viene giustamente considerato come *nonnato*.

LXI. Altronde se questo individuo imperfetto non gode dei diritti civili, non deve perdere però in faccia alle leggi quelli naturali dell'esistenza; e desse debbono vendicare l'oltraggio fatto alla natura, se l'*aborto* sia stato procurato con artifizio, il che spetta ai Periti di rigorosamente provare. La prima disamina per ben riescirvi, essendo l'aborto *palese*, cader dee sulla costituzione di corpo, e di temperamento dell'imputata. È certo che nelle donne di debole, e flaccida costituzione, gli aborti sono frequenti dopo il terzo mese; ed è certo ancora, che in alcuni temperamenti apparentemente sani, una debolezza parziale dell'utero dà occasione sovente all'aborto. Questa benchè non prossima cagione, può, riunita che sia; prestar qualche appoggio al giudizio, molto più se l'aborto sia accaduto all'epoca in cui nella più parte delle donne suole succedere. Oltre a queste naturali cagioni, che dalla costituzione della donna procedono, altre ve ne sono accidentali, che possono dar motivo all'aborto, senza che la donna ne abbia colpa alcuna. Una paura, un vomito violento, un flusso di ventre precipitoso, una emorragia spontanea, una caduta, o percossa accidentale, una sincope in fine, possono del pari dar luogo all'aborto senza malizia, e peccato della donna, ed i Periti debbono prima assicurarsi destramente, se per alcuna di queste cagioni fosse per avventura derivato.

LXII. Qualche volta l'*aborto* procede da un eccessivo concorso di sangue all'utero, e qualche altra da un difetto di questo umore necessarissimo allo sviluppo del feto. Nei casi di malattia della donna, si osserva un tal fenomeno; ed io ho veduto nella medesima persona succedere l'aborto di due circostanze diverse della stessa malattia. Era costei soggetta sovente all'angina tonsillare, più che altro però nella gravidanza. Per non dar motivo all'aborto, essendo essa nel quarto mese, mi astenni da farle l'emissione di sangue. Tuttavolta l'aborto ebbe luogo nel più gran vigore della infiammazione, e senza meno per l'eccessiva quantità di sangue, che in quel momento di universal diatesi inflammatoria, portò all'utero un

grave stimolo, per cui esso espulse il feto vivo, e piuttosto vigoroso. L' anno seguente gravida essa di nuovo, e riattaccata dall'angina nel sesto mese, credei ben fatto, per ovviare l' accidente accennato, di farle nel terzo giorno una discreta emissione di sangue, tanto più che i polsi erano pieni, ed urtanti. Malgrado ciò all' indomane si annunziò il parto, e l' utero espulse un feto vivo e vigoroso, che campò circa ventiquattro ore. Questo secondo aborto pare che succedesse per una causa contraria al primo, vale a dire per difetto di sangue all' utero. Nelle malattie acute succede l' aborto per l' effetto delle cause morbose. Talvolta le malattie stesse del feto nell' utero, le quali impediscono che esso riceva il sangue necessario al suo nutrimento, fan sì che la placenta resti molto ingorgata da esso, per cui si distacca, e ne succede l' aborto, senza che la donna sia per niuna guisa colpevole.

LXIII. Escluse queste cause naturali, e accidentali abortive (LXI. LXII.), i Periti debbono ricercar quelle, che la malizia può aver suggerite; e specialmente avere in vista i mezzi che dall' arte salutare, o dal volgo anche troppo istituito su tali materie, possono essere somministrati o impiegati. La cavata del sangue fatta in abbondanza può dar luogo sovente all' aborto, se istituita fra il terzo e il quarto mese. L'emetico, ed i purganti drastici, e gli errini forti in tal epoca adoperati producono lo stesso effetto. L' uso delle cose fortemente stimolanti, e forse un poco uterine, come la sabina, il mercurio, e le sue preparazioni, l' antimonio, ed altre preparazioni metalliche; possono anch' esse dare occasione all' aborto; e quando i Periti saranno accertati, che tali cose sono state adoprate dalle gravide, cui n'è successo l' aborto, essi potranno con qualche verisimiglianza stabilire, che tali mezzi ne abbiano dato motivo. Dico però con verisimiglianza, perchè talvolta l' uso di queste istesse cose, e perfino la reiterata emissione di sangue, il bagno universale continuato, non han prodotto alcun effetto nè sull' utero, nè sul feto, che si è sviluppato pienamente venendo alla luce al nono mese compito.

LXIV. Ma se difficile riesce a stabilirsi quali sieno le cagioni positive dell' *aborto palese*, altrettanto malagevole rimane a determinarsi, se una donna supposta gravida abbia abortito, allorquando il feto è stato occultato da essa, sottratto alle ricerche della giustizia, e all' ispezione dei Periti. La prova allora dee tutta cercarsi, e trovarsi nella donna imputata. Arduo cimento per i Periti, e impresa sommamente delicata, e difficile, sopra tutto se ciò sia succeduto nei primi tempi della gravidanza, in cui le donne espellono sovente senza gravi dolori, ed incomodi questi piccoli esseri, anco nello sgravarsi

delle orine, e delle fecce, e perciò quasi senza loro saputa. Non essendovi stata fino allora distensione nel ventre, nè aumento di volume nelle mammelle (Cap. V. §. XLVIII. e seg.), l'unico segno, che potrebbe rimanere, sarebbe quello del flusso dei lochj. Questo segno nondimeno può confondersi collo scolo mensuale; ed una donna imputata, che ha tutto l' interesse per nascondere il proprio errore, con tal pretesto può allucinare i Periti, ed i Giudici. Tuttavolta se oltre allo scolo enunciato, si può mettere in chiaro, che ella abbia fatto uso di qualche mezzo abortivo (LXII.), se si sappia che abbia sofferti dei dolori; che abbia avuta qualche piccola o grande emorragia, allora la presunzione dell' aborto avrà qualche dato per mettere il Foro in sospetto, onde possa esso dietro altri indizj dedurla.

LXV. Non così difficile però riuscirà la verificazione dell' *aborto* nascosto in quelle donne, che avevano dato indizj anticipati di gravidanza, mostrando turgidezza di ventre, e di petto, e che poi tutto ad un tratto sono spariti. I segni allora sono doppiamente concludenti, perchè i negativi, quelli cioè che mancano, servono di appoggio a quelli che esistevano, come a quelli che sopravvengono, e tanto maggiormente, quanto più l' imputate eransi inoltrate verso il termine del sestò mese. Di più se il ventre è scemato di volume, le sue pareti esteriori debbono essere rilasciate e flosce, e tutte piene di rugosità. Se il seno abbia perduto quella turgidezza che mostrava nel tempo della gravidanza; anch' esso sarà floscio e rugoso; e se tumido si mostri, il latte che ne distenderà le pareti, darà un appoggio molto forte alla presunzione dell'aborto succeduto. I lochj che scolano in abbondanza ne saranno un'altra prova. Le parti esterne della generazione dilatate e flosce, come la vagina, e la bocca dell' utero; il volume di esso maggiore del naturale, formeranno il complesso di tutte quelle prove, che ne indurranno a decidere, e sostenere nel Foro, che l' aborto *verisimilmente* è accaduto. Tanto più giusta, e ragionevole sarà la conclusione dei Periti, se l' esame sulla imputata verrà istituito recentemente, quando cioè le parti non abbiano riacquistata l' elasticità, nè i canali la loro dimensione. Se l' aborto sia stato provocato con rimedj, o con mezzi meccanici, lo stato del corpo della donna debole e fiacco, formerà un' altra prova co' segni enunciati, che dessa si è sgravata di un feto, o almanco di un corpo che ha stanziato nell' utero. Passato un termine, nè manco tanto lungo, le parti riacquistano, nelle giovani specialmente, la loro forza e robustezza, mal si avviserebbero i Periti, ed i Giudici, se dopo tal tempo rinvenir volessero i segni di un aborto accadu-

to. Deesi finalmente star molto in guardia prima di decidere se si tratti di un feto, o di una mola, o di qualche grumo di sangue: il che però sarà facile a determinarsi, perchè le donne non hanno alcun interesse per nascondere questi corpi inorganici, come lo hanno per occultare un feto, che le costituisce delinquenti, potendo quelli in qualche modo giustificare la loro onestà, laddove un feto non è che il testimone parlante del loro errore (C.).

CAPITOLO VII.

QUESTIONE VII.

Se il parto precoce, riguardato come legittimo dalle leggi dopo cento ottanta giorni fino ai nove mesi, debba reputarsi naturale, *e non piuttosto l' effetto di cause accidentali, o mezzi artifiziosamente impiegati : e se il parto* serotino *legittimato dalle leggi dentro i trecento giorni, debba credersi piuttosto l' effetto di cause morbose, che un indugio della natura.*

LXVI. Non potevasi per mio avviso prevenire con più ragione, e con più sano discernimento quello scandaloso litigio, che ha indotto quasi sempre rumore nel Foro sulle gravidanze, e su i parti *precoci*, e *serotini*, che col determinare gli estremi, nei quali la natura si compiace spontaneamente, o costretta, di mandare alla luce gli esseri, che hanno ottenuto sviluppo nell' utero materno. La legge Romana, che ha saviamente consultata la natura, e l' economia umana intorno all' epoca dei parti; che ha messo in bilancia i fatti riguardanti l' epoca stessa più generale, e le particolari variazioni, dalla Medicina e dall' Ostetricia in tutti i tempi raccolte; che ha esaminate le ragioni, e le testimonianze favorevoli e contrarie ai casi controversi, ha quindi stabilito, che un feto nato dentro i cento ottana giorni dalla coabitazione del marito colla moglie, dichiarato dai Periti *vitale*, è figlio legittimo del matrimonio, e gli si competono tutti i diritti del padre (1). La legge stessa, dietro la comprovata esperienza, ha legittimato un figlio nato dentro i trecento giorni dalla coabitazione del marito colla moglie, sia esso marito vivo o morto, presente o assente (2).

---

(1) *Digest. lib.* 38. *tit.* 16. (*a*)

(a) L' articolo 234 delle nostre LL. civili prescrive lo stesso.

(2) *L. cit. Giustiniano ha estesa poscia l' epoca fino a* 11 *mesi. V. Cod. Novell. Costit. XXXIX.*

LXVII. Ma mentre la costante osservazione, ed esperienza intorno alle nascite *precoci*, e *tardive*, e la uniforme fedele testimonianza di esse, sono state d' accordo a sostenere, che i feti di sei mesi compiti, come quelli di dieci parimente compiti, sono legittimi e perciò vitali, autorizzando la legge civile ad adottarlo in massima, e tradurlo in assioma Forense per gli effetti civili dei neonati (1); la legge criminale ricerca poscia dai Periti, che si determini riguardo alle persone imputate, se queste nascite sieno *naturali*, vale a dire se siano state effettuate spontaneamente dalla forza organica espulsiva dell'utero, e nel modo che ai nove mesi compiti nella più parte dei casi questo viscere spontaneamente le compie; o se per cause accidentali o artifiziose; siasi risvegliata l'azione dell' utero stesso, per cui ne succeda il parto anticipatamente, o desso sia ritardato. Tanto maggiormente importa questa ricerca, perchè se non è la natura, che determini anticipatamente, o ritardi questi parti, la vita e la sanità del feto può essere alterata, o grandemente messa in pericolo, e perciò, se dall' azione di cause artifiziose il parto proceda, queste possono divenire nell' un caso, e nell' altro, sospette o criminose, o per lo manco essere riguardate come morbose.

LXVIII. Giova però prima d' indagare, e sviluppare le cagioni dei parti *precoci*, o *serotini*, determinare i caratteri della vitalità di un feto; cui la legge comune si appoggia, non meno per accordare ad esso gli effetti civili, quanto per proporzionare le pene nei casi di delitto, le quali sono sempre maggiori, se il feto non appartenga più all' aborto, e sia pienamente sviluppato e *vitale*. Ora i caratteri contrarj a quelli, che si riscontrano in un feto abortivo (Cap. IV.), cioè la perfezione di tutte le membra, lo sviluppo dei capelli, la consistenza delle unghie, il colore della pelle non tanto rosso fosco, il pianto risentito, e gagliardo, il poco sonno, il bisogno e la capacità di succhiare il latte, la discesa dei testicoli nei maschi, e nelle femmine il pieno e marcato sviluppo delle parti pudende formeranno il complemento dei segni della *vitalità* di un feto; e lo toglieranno dal novero degli aborti. Deesi avvertire però, che se il feto abbia sofferto nell' utero; se le acque in cui nuota siansi turbate e corrotte prima della nascita di esso; se la madre abbiagli comunicata qualche affezione cui è stata soggetta, in tal caso lo sviluppo non può

---

(1) *Il Cod. Civile universale Austriaco, adottato anche pel Regno Lombardo-Veneto, presuppone legittimi i figli che nascono nel settimo mese, ovvero dopo il sesto compito da che fu contratto il matrimonio.*

essere molto avanzato, e perfetto, languido dee essere il pianto, e quasi niuno il bisogno di pigliare alimento. Non per questo però dovrassi reputar esso perfetto, senza che sia *vitale*, di cui dovrà farsi dichiarazione nel Foro, tanto se il feto appartenga a persone imputate, quanto se debbansi far valere per lui i diritti civili.

LXIX. Altronde un feto ben pasciuto e sviluppato nell' utero materno, non può esser *vitale*, benchè la sua nascita sia succeduta entro i termini prescritti dalla legge Romana. Anzi è osservazione costante fatta da molti Medici ed Ostetrici, che pochissimi sono i feti i quali campino la vita, se la loro nascita sia accaduta prima del compimento del settimo mese; dopo quest' epoca, e prima del nono, che è quella veramente stabilita dalla natura nella specie umana; e fra il piccolissimo numero di quelli, che nascono dopo il nono mese, e dentro tutto il decimo fissato dalla legge comune per legittimarsi, anche più scarso è il numero di coloro, che sopravvivono. Senza mettere adunque in quistione, come si è fatto fin qui da Anatomici, Medici, ed Ostetrici insigni, se si diano veramente le nascite *precoci*, e *tardive*, io trovo più utile, ammettendole, di porre in chiaro le cagioni per cui esse accadono, e stabilire primamente, se questi parti sieno naturali, ovvero accidentalmente provocati, o sospesi per cagioni estranee alla umana economia.

LXX. E facendo uso per un momento col nostro celebre Zacchia (1), di tutta la forza del ragionamento ai fatti altronde appoggiato, io dirò che essendo il tempo della gestazione del feto nell' utero quello precisamente dei nove mesi solari compiti, la natura mancherebbe al suo fine, e se prima di quest' epoca ne accelerasse la nascita, o dopo di essa la ritardasse; giacchè nel primo caso una tal' imperfezione sarebbe dannosa al vigore del feto, e nel secondo il ritardo di un' alimento forse più utile, che il sangue istesso della madre alla conservazione, e sviluppo progressivo di esso, ritarderebbe con molto danno il suo incremento e vigore, ed in entrambi i casi sarebbero queste variazioni a carico o della salute o della vita del feto istesso. Ma poichè la natura ha per iscopo, nell'epoca della gestazione del feto, un perfetto e sano sviluppo di esso, affinchè venga alla luce pieno di vigore e di vita, onde resister possa a tutte le cause esteriori, cui è legata necessariamente la esistenza, non può la natura stessa accelerarne l' uscita dall' utero; nè ritardarla in esso, senza contrariare il suo fine, e se ciò accade, non dalla natura, ma da qual-

(1) *Quest. Med. leg. lib.* 1. *tit.* 2. *Quest.* 2.

che accidentalità ne dipende. Debbo adunque con ogni motivo concludere con Zacchia « che il nascer prima o dopo di que» st'epoca, è cosa non naturale, ma accidentale e morbosa (1) ».

LXXI. Stabilito dietro alle suddette ragioni (LXXII.) fondate nell'esperienza, che il parto *precoce*, e quello *serotino* non sono parti naturali, conviene ricercare per quali cagioni può essere l'uno accelerato, e l'altro ritardato. E facendomi dal parto *precoce*, io dico che tutte le cause soprannotate, siano naturali, o morbose capaci di produrre l'aborto (Cap. VI. §. LXIII. LXIV.), saranno valevoli ancora a produrre l'acceleramento del parto prima dell'epoca dei nove mesi compiti. Anzi lo saranno con tanta maggior facilità, quanto più il feto si accosterà verso l'epoca fissata dalla natura, perchè in tal caso la placenta aderisce meno alle pareti dell'utero, e per lieve cagione se ne distacca, perchè la massa delle acque, e la mole del feto sono più considerabili, e gravitano maggiormente sul collo dell'utero: e se per poco questo reagisca sul feto, l'orifizio di lui cede al peso di entrambi, si apre ed effettuasi la rottura del cono delle acque, e la uscita del feto. Quindi la pletora universale del corpo, o parziale dell'utero, le cavate di sangue abbondanti e reiterate, i bagni, l'uso dei purganti drastici, e dei vomitivi, il moto violento, le cadute, le percosse sul ventre, le forti passioni di animo eccitanti l'azione vitale dell'utero, od anche lo scarso nutrimento, saranno sommariamente quelle cagioni, le quali accelereranno il parto *precoce*. La morte del feto può essere una causa occasionale dell'anticipata sua uscita dall'utero; le malattie del feto, e della madre istessa, come quelle di questo viscere, possono dar luogo alla espulsione del feto anticipatamente, senza colpa della madre, come spesse volte ho veduto accadere in varie donne, che avevano tutto l'interesse e tutto lo zelo per conservare i loro portati nell'utero fino al nono mese. Per tal motivo debbono i Periti esaminare scrupolosamente nelle donne, in cui il parto è stato precoce, specialmente se sieno imputate, se alcune delle cause accidentali rammentate possono avergli dato luogo, e se la donna vi abbia colpa; o se l'effetto sia di una causa volontariamente, e determinatamente impiegata per accelerare il parto, onde sottrarre agli occhi del pubblico un testimone sempre crescente della loro disonestà.

LXXII. Mentre però non si escludono i parti *precoci* vitali, e legittimi nel modo che la legge enunciata stabilisce, l'esperienza, e l'osservazione ci autorizzano a star guardinghi su i dati, che le donne esibiscono intorno al concepimento di tali

(1) *Quest. Med. leg.* 11. *lib.* 1. *tit. Quest.* 2.

feti. Niente di più facile, che venga assegnata da esse un'epoca maliziosa per coprire agli occhi veggenti del pubblico, ed a quelli sospettosi di un marito il fallo commesso: e niente di più vario, che vengano messi in campo segni comprovanti la loro asserzione. Il flusso mestruo, per esempio, se abbia avuto luogo sei mesi indietro, potrebbe sostenere il comingiamento dell' epoca della gravidanza. Ma i Periti sanno, o saper debbono, che le gravide continuano talvolta ad esser mestruate fin anche al terzo e quarto mese. Il piccolo volume del ventre nascosto agli occhi di tutti, e di loro stesse, potrebbe essere allegato dalle medesime come prova di non gravidanza, almeno fino al terzo mese; ed un volume non molto grande al sesto compito potrebbe convalidare le loro asserzioni. Altronde gli oculati Periti sanno, che prima del terzo mese l' utero non si sviluppa, e che anche nel nono, o per la piccolezea del feto, o per la scarsezza delle acque, il volume dell' utero non è molto rilevato, e disteso. Non sarà tampoco in questo caso, che possa da un solo segno dedursi la verità; ma si dovrà far conto della somma di tutti, onde stabilire, se una nascita sia stata veramente precoce senza colpa della donna, o se sia accaduta per l' effetto di cagioni maliziosamente impiegate.

LXXIII. Ma se l' incredulità può sparger dubbiezze su i parti *precoci*, e la maldicenza, malgrado la legge che gli legittima, si creda in diritto d' insultare un' onestà sanzionata da essa, con molta più ragione potrebbero per avventura farlo entrambi su i parti *serotini*, perchè più rari, e perchè sgraziatamente sono contemplati in quelle donne, che han perduto il marito, o che da esso si trovan lontane, o con cui han fatto divorzio; in quelle in una parola, nelle quali è in pericolo l' onestà, e la legittimazione del loro portato, cui possono essere interdetti quei diritti, che dal padre derivano. Favorevole la legge all' indugio della natura dall' esperienza sufficientemente comprovato, mentre riguarda per legittimi i figli nati dentro i trecento giorni, o dentro i dieci mesi compiti, esclude tutte quelle gravidanze più tardive di undici, dodici, quindici, e più mesi, ed anni, che in altri tempi, a secondo della maggior credulità dei professori, e della condiscendenza delle leggi, sono state dichiarate legittime (1). I Periti perciò debbono essere molto oculati nel realizzare accortamente questo benefizio della legge, perchè se è favorevole alla natura, potrebbe esserlo del pari al vizio ed alla disonestà, dando luogo alla moltiplicazione dei casi di gravidanze

(1) *Presso Caranza, de partu naturali, et legit. Cap.* 14.

tardive, dalla natura stessa a pochissimi ristretti. Debbono essi cioè ricercare, e riconoscere le cagioni più probabili, che possono aver dato luogo a questo indugio della natura.

LXXIV. Tuttavolta conviene trascurare in prima tutte le cause per cui si sviluppa il feto, vale a dire, quelle attribuite al marito, procedenti dalla qualità del seme prolifico, quasi che questo fosse debole e fiacco, come nei vecchj, e che abbia dato un languido impulso allo sviluppo del germe, per cui sieno stati necessarj dieci mesi compiti al suo perfetto sviluppamento. Cause di simil fatta sono inammissibili, malgrado l' autorità del Teychmeyero (1) e di altri, perchè si vedono alcuni mariti vecchj generare figli assai robusti, e venire alla luce al nono mese, come altri mariti giovani generare figli..oli deboli, che nascono talvolta oltre il nono mese dalla concezione. Si deve quindi rigettare come cagione di ritardo del feto nell' utero oltre l' epoca ordinaria, la gracile e debole costituzione del padre, perchè se dessa può influire sulla costituzione del figlio, non lo può in alcuna maniera intorno all' epoca della sua gestazione ed uscita dall' utero; e mai per mio avviso debbonsi nel maschio ricercare le cagioni di un così oscuro fenomeno.

LXXV. La costituzione della donna è quella che può contribuire maggiormente al prolungamento della gravidanza, od al ritardo del parto. Una costituzione debole e fiacca, pingue e corpulenta, può essere talvolta remota cagione di tal indugio. Se un feto per tal motivo poco si nutra, e lentamente; se l' utero non si distenda che in proporzione dell' aumento del feto; se la reazione dell' utero contro di esso per espellerlo, sia soltanto in proporzione della sua massima estensione, potrà non aver luogo il parto, che all' epoca presso a poco divisata. E poichè questa cagione determinante l' espulsione del feto non è sola, ma vi concorre eziandio la variabile *sensibilità* ed *irritabilità* dell' utero, per cui può essere il parto accelerato o ritardato, così se nella donna gracile, pingue o corpulenta, si unisca una ottusa sensibilità dell' utero ad una languida irritabilità, la somma di queste cagioni può dare sufficiente spiegazione d' una nascita ritardata, ed imprimerle tutta l' apparenza di verità. Che se a queste prossime cagioni si aggiungano le malattie precedute nella gravida, le perdite uterine, o una continuata mestruazione, uno scolo *leucorroico*, gli scioglimenti di ventre, l' emaciazione, o la tisichezza della donna, crescerà la verisimiglianza del ritardo del parto, nella stessa proporzione che le cause contrarie possono influire nell' acceleramento di esso (LXXI).

(1) *Medicine Legal. Sect. Cap.* 9.

LXXVI. Con tali ricerche ed osservazioni sulle gravidanze *serotine*, i Periti daranno campo a quelle donne in cui simili cagioni si riuniscono (LXXV.), per godere con ragione del benefizio della legge, mettendo al coperto la propria onestà, e gl' interessi della prole postuma e tardiva; e se queste cause manchino, servirà un tal difetto per garantire i professori da quelle sorprese delle donne scaltre, cui i men cauti soggiacciono sovente, prestando fede alle loro menzogne. E per quanto la legge, contando dall' epoca della coabitazione del marito, colla moglie, riconosca egualmente per legittimi i figli di tal marito che nascono dentro i dieci mesi, non curando essa se vi siano o no queste cagioni di ritardo (§. ant.); i parenti al contrario, quelli cioè cui può nuocere la nascita di un postumo, potrebbero altronde raccogliere tali e tanti dati per sostenere, che all' epoca della separazione la donna non era gravida, e così dar forti motivi di querele del Foro, onde goder essi il benefizio di tal legge, come sovente è accaduta.

LXXVII. Tutti gli argomenti e le prove enunciate sulle gravidanze, e su i parti *serotini*, sono applicabili però alle sole gravidanze uterine. Nella gravidanza delle ovaja, in quella delle trombe, ed in quella del basso ventre, siccome effettuar non si può il parto naturalmente; così se non sia istituita una operazione per estrarre il feto, esso muore all' epoca ordinaria del parto: in tal caso può rimanere in queste parti non solo per più mesi, ma per anni intieri, decomporsi, e corrompersi senza gran nocumento della madre. In questi casi, che non fanno eccezione alle leggi della natura, i feti debbono essere ammessi, per mio avviso, al benefizio della legge civile, se dentro il termine da essa prescritto, siano per mezzo dell' arte tratti alla luce, e come parti *serotini* riconosciuti (1) (D).

---

(1) *Ved. Foderè Med. legale Tom. I. Part. I. Cap.* 6. *ediz. del* 1813.

CAPITOLO VIII.

QUESTIONE VIII.

Se debba ammettersi la superfetazione nei casi di parti gemelli, trigemelli, quadrigemelli ec. per gli effetti civili delle successioni; e se possa darsi una norma sicura, per determinare ad alcuno di essi nel tempo del parto la competenza di maggioranza.

LXXVIII. Quantunque il diritto Romano (1) non faccia alcuna distinzione fra i figli nati in un parto, e perciò fra gemelli, trigemelli, quadrigelli ec. per gli effetti civili delle successioni, avendo i figli di uno stesso padre, prima o poscia che nascano, egual diritto alla sua eredità, pure per la successione ai majorascati, o ad altre eredità legate, potrebbesi oggidì dar luogo come in addietro a disgustose questioni, onde sapere a chi si competa fra i nati in uno stesso parto il diritto di maggioranza. E perchè tali questioni possono spingersi fino alla ricerca della concezione di questi esseri, onde indagare nelle circostanze della nascita, nello sviluppo del corpo, e nel vigore del feto, la non simultanea concezione, e così far diritto al primo nato, o al primo concepito, quindi sta bene di porre in disamina, se nei casi di gravidanza o parto di più feti, debba ammettersi la *superfetazione*, e qualora tale ammissione non abbia luogo, dietro qual norma debbasi attribuire ad alcuno di essi la maggioranza.

LXXIX. È la *superfetazione un concepimento sopra un altro successivamente operato* (2). Giusta tal definizione, il parto gemello, trigemello ec. propriamante detto non sarà opera di concezione succedanea, ma affettuata nel medesimo congresso venereo, e perciò vi è eguaglianza in questi casi ordinariamente di sviluppo nei feti; laddove se in un solo parto dessa non vi fosse, o, che succedesse la nascita dei feti successivamente, allora dovrebbe considerarsi con tutta probabilità come opera di *superfetazione*.

LXXX. Affinchè accada però questa secondaria concezione, è necessario in prima che la bocca dell' utero, dopo che esso ritiene un germe già fecondato, sia aperta per l' introdu-

---

(1) *Digest. lib. 5. tit.* 4. si pars hæredit. *Digest. lib.* 46. *tit.* 6. de rebus dubiis.

(2) *Teychmeyerus*, *Institutionum Med. Leg.* « Superfetatio est conceptio supra conceptionem facta ».

zione del seme maschile. Inoltre che sia libero il passaggio di esso dal fondo dell' utero, almeno in una delle due ovaje; e poscia che il secondo germe fecondato ritrovi posto per collocarsi e svilupparsi. La maggior parte degli Anatomici, e degli Ostetrici sostengono, dietro l' autorità di Ippocrate (1), che l' utero divenuto gravido, si chiude strettamente e perfettamente al suo orifizio, in modo che nulla lascia entrare, nè uscire dalla sua cavità. Altronde lo stesso Ippocrate sostiene la *superfetazione* in quelle donne, nelle quali l' utero gravido non si chiude perfettamente (2). Un buon numero di medici e di anatomici sommi, come Arveo, Bartolino e Ruischio la sostengono al pari di esso: e se è vero, come sembra che non possa dubitarsi, ciò, che racconta l' immortal Buffon di una donna della Carolina meridionale adulterata da un negro, dopo di essere stata fecondata da suo marito, che partorì due feti, uno bianco, e l'altro nero (3); e ciò che si trova registrato nelle Transazioni Anglicane dell'anno 1772, della nascita di un bambino nero, ed un bianco da una Signora della Guadalupa, la quale dichiarò di essere stata violentate da un suo schiavo negro a cedere alle voglie di lui, poco dopo che era uscita dalle braccia di suo marito (4), la prova della *superfetazione* non sembra più revocabile in dubbio.

LXXXI. Che l'utero non si chiuda intieramente in alcune gravide, ne fa prova la comune osservazione, perchè in un buon numero di esse continua la mestruazione, malgrado la gravidanza, fino al terzo e quarto mese. Si affaccia talvolta dopo il concepimento un fluor bianco, il quale dura sovente fino al nono mese. Ora se fluiscono tali umori dall'utero, bisogna concedere che la sua bocca non sia del tutto otturata, ed è ben per questo orifizio, che può per lo contrario penetrarvi l'umor seminale, nè vi è ripugnanza per tal motivo nell' ammettere la *superfetazione*. Altronde non si troverebbe, che nei fatti narrati (LXXX), ed in altri simili riferiti da varj Autori, la prova, che un tale umore penetrato nell'utero siasi spinto fino alle ovaja per la fecondazione di un'altro germe; e non rispondonò se non fatti di tal natura contro le osservazioni di Parsons (5), il quale crede impossi-

(1) *Aphorismorum lib.* 5. *aphor.* 251.
(2) *Liber de superfœtatione.*
(3) *Istoria naturale dell' uomo. Articolo pubertà.*
(4) *Presso Baudelocque, Arte dei parti Tom. I. Cap.* 7. *Art. I.* §. 2192.
(5) *Apud Teychmeyerum opera cit. cap.* 11.

bile la *superfetazione*, perchè suppone sempre retta la tromba falloppiana nelle gravide, ed incapace perciò di piegarsi, abbracciare le ovaja, deporvi il seme prolifico, caricarsi del germe, e deporle fecondato nell' utero. Osservazioni di simil fatta istituite nelle gravide morte, non possono, io penso, servire di gran lume per sapere qual direzione esse piglino nell' atto del coito mentre le gravide son vive. Quelle che dà un grado maggiore di probabilità alle superfetazioni, sono gli sviluppi di più germi nell'utero colle secondine separate e distinte; l' ineguaglianza di dimensione nei feti, se dessi sieno espulsi dall'utero in uno stesso parto; e molto più se uno di essi esca in un parto con tutti i suoi involucri, e l' altro venga alla luce successivamente con i proprj in un secondo parto. Se due feti sieno rinchiusi nello stesso involucro, che nuotino nelle stesse acque, che abbiano comune la placenta, o ancora che sia separata in ciascuno, questi feti, come dice saviamente Baudelocque (1), non faranno mai sospettare, che concepiti non sieno nello stesso congresso, e che non siano propriamente gemelli.

LXXXII. Ma poichè la *superfetazione* si osserva frequentemente nei bruti che hanno l'utero *biforcato*, così con più ragione si potrà ammettere ancora nella specie umana in quelle donne, che hanno l' utero *doppio*, e in quelle che lo hanno *bipartito* da un setto (2); casi però, dice Baudelocque, che si riscontrano ben più di rado che le gravidanze di molti figli (3). È in queste donne, che mentre un feto ha preso posto, e sviluppo in una delle due cavità, l' umor prolifico nel tempio del coito può penetrare nell' utero, portarsi alle trombe, e il germe ritornando per esse, svilupparsi nella cavità non occupata dal primo. Si può quindi concedere dietro tale struttura di utero la *superfetazione*, non solamente nei primi trenta giorni della gravidanza, come vogliono Bauhino, e Roussèt (4), ma fino ai sessanta, ed ai quattro mesi, come altri pretendono (5). Saviamente però riflette il lodato Teychme-

(1) *Arte dei parti Tom.* 2. §. 2194.

(2) *Gràvet, Dissertatio de superfœtatione.*

(3) *Arte dei parti Tom.* 2. §. 2191.

(4) *Apud Teychmeyerum. opera citata.*

(5) Nota. *Benchè la storia di Benedetta Franquet moglie di Raimondo Villar di Lione, in cui si narra di aver ella partorito due figli, l' uno dei quali 5 mesi e 16 giorni dopo dell' altro, sia autenticata in modo legale; pure io non saprei così facilmente arrendermi, come ha fatto Foderè, e soscriverla per vera, giacchè sembra allontanarsi troppo dall' ordine naturale. Med. Leg. Tom. I. ediz. del* 1813.

vero, che con più facilità può succedere la *superfetazione* nei primi giorni dopo la concezione, e più liberamente possono svilupparsi due germi nella stessa cavità divisa dell' utero, o in due uteri distinti: laddove se la *superfetazione* succeda tardi, il volume del primo concepito può togliere all'altro uno spazio capace e necessario per il libero sviluppo di lui.

LXXXIII. Se altronde appoggiar si volesse tutta la prova della *superfetazione* alla diversità soltanto di dimensione, che apparisce in più feti nati in uno stesso parto, senza avere altre considerazioni, si anderebbe non poco lungi dal vero. È cosa troppo ovvia, e comune nei parti gemelli, di vedere i feti ineguali di dimensione; sebbene contenuti in uno stesso sacco, e perciò contemporaneamente sviluppati (LXXXI). Baudelocque cita due esempj di parti doppj (1), dei quali il primo come l'altro era costituito di due feti vegeti e sviluppati, colla sola differenza che uno di essi in ambedue i casi rappresentava un aborto di cinque mesi, mentre l'altro in tutti due aveva le dimensioni di un feto maturo. I piccoli feti vennero alla luce morti. Le madri nel quinto mese circa, per una caduta che avevan fatta, avevano sofferto a quell'epoca dei forti dolori, e qualche perdita. Non avevano questi feti che una placente ed un corion, ma bensì due amnios. Quanti altri simili casi non possono esser citati, e creduti opera di *superfetazione*? Giammai come tale sarà riguardata dalle persone sensate, essendovi una causa così manifesta nel feto più piccolo, del turbato ed impedito suo sviluppo. Per una cagione più oscura io ho veduto un feto bicipite nell'ottobre del 1810, che mostrava esser doppio in origine, ma nella gestazione riunito, di cui una testa era giusta e proporzionata, mentre l'altra mostravasi piccola come quella di un aborto di cinque mesi. In questo caso si può sospettar tanto meno, che la loro generazione come il loro sviluppo, non sia stato contemporaneo.

LXXXIV. Ammessa la *superfetazione* nel modo e nelle circostanze divisate (LXXIX. LXXXI. LXXXII.), siccome può essa confondersi facilmente co' genuini parti gemelli, così nel caso che i feti nascano nello stesso parto, appunto come accade in questi, la regola applicabile agli uni per dichiarare la maggioranza, dovrà esser comune anche agli altri; e sempre che i feti sieno *vitali*, avrà la stessa forza per gli effetti civili. Ora questa regola è della natura stessa, la quale se può aver confuso il tempo dello sviluppo, non può confondere quello della nascita, dovendo i feti uscire dalla cavità dell' utero, e venire alla luce in due tempi distinti. Nei casi

---

(1) *Arte dei parti Tom.* 2. §. 2195.

ove non si presenta che un feto alla volta all' orifizio dell' utero, il primo presentato, che deesi dal Professore contrassegnare (e nasca prima o poi) giusta la regola legale, è senza dubbio il maggiore.) Questa stessa regola ha forza egualmente nel caso che muoja la madre, o che si istituisca in essa la sezione cesarea per estrarne i feti essendo ancora vivente, giacchè i Medici ed i Legali son d' accordo egualmente nel dare la maggioranza a quello, che il primo si presenta alla mano del Chirurgo, dopo che col taglio è penetrato nell' utero. Questa regola appoggiata per verità al caso interamente, cui deve l' uno dei feti la sua fortuna, sebbene per avventura insieme coll' altro generato, è meno casuale ed ingiusta per mio avviso di quella, la quale stabilisce, che si debba dichiarare maggiore dei due feti il più *sviluppato*, *sano e robusto*, sia che esso nasca dopo di quello men sviluppato, e men sano, perchè l' effetto del minore sviluppo è opera sovente, come l' ho di sopra accennato (LXXXIII), di cause esteriori, di cui non dee portare una doppia pena il feto innocente. È ancor meno ingiusta ed arbitraria la regola divisata di quella tenuta dagli Ebrei, che nel caso di parto gemello, la madre, e in difetto di questa l' ostetricante, ha diritto di dichiarare primogenito dentro i primi sette giorni, quello che più le piace, passati i quali un sì fatto diritto è devoluto al padre.

LXXXV. Nè la legge però, nè la medicina saprebbero dare una regola giusta ed esatta in quei casi, nei quali si presentano alla bocca dell' utero, ora ambedue le teste dei gemelli, ora due piedi appartenenti uno ad un feto ed uno ad un altro, ora le natiche di tutti e due, come ha sovente riscontrato Baudelocque, ed altri insigni maestri di Ostetricia (1). E poichè sono questi i casi, nei quali il solo arbitrio o la predilezione potrebbero dichiarare la maggioranza, così per evitare l' uno, o l' altra, a me pare che in tal circostanza si debba ammettere con Boemero (2) la regola del più sviluppato, giacchè non essendovene altra, vi è una tal qual presunzione di attribuire un diritto a quello, che ha favorito la natura.

LXXXVI. Non cade questione però allorquando si tratta di *superfetazione*, e che il feto posteriormente generato, compie nell' utero il suo sviluppo dopo la nascita del primo, nè debbe tampoco cadervi ancor nel caso, che questi due feti nascessero nello stesso parto; se uno di essi venga alla luce piccolissimo, e che mostri di mancargli più me-

(1) *Arte dei parti Tom.* 2.

(2) *Institutiones Med. Leg.* §. 71. de primogenitura.

si al suo intiero sviluppo, perchè in tal caso la presunzione che sia posteriormente concepito non è arbitraria, potendo esser sostenuta ancora dalla probabilità che sia un aborto, e perciò non vitale (1).

CAPITOLO IX.

Questione ix.

Se nei parti laboriosi e difficili, in cui sembra messa in pericolo egualmente la vita della madre e del feto, sia lecito senza ombra di delitto in faccia alle leggi, di cimentare la vita dell' una, per salvare quella dell' altro.

LXXXVII. Non vi è parte della medicina, che presenti uno scopo più utile dell' Ostetricia. Essa si propone di salvare sovente due, ed anche più individui alla volta. Ma vi son delle circostanze nelle quali non sempre la madre, ed il figlio sperimentano con egual estensione i beneficj effetti, che quest' arte si propone non potendosi da essa mettere in salvo la vita dell' altro. Tale altronde si è qualche volta l' imperio di esse, che non permette al professore di appigliarsi se non ad un solo partito che gli resta, quello cioè di salvare la vita di uno rischiando più o meno quella dell' altro. Nel caso per esempio di angustia estrema dell' apertura della pelvi, si rende indispensabile, se il feto sia vivo, una operazione perchè esso vinca un ostacolo insuperabile al suo passaggio; ed è perciò che se non è messa in pericolo la vita di lui, in gran cimento si pone quella della madre. Un evento disgraziato per essa in tale operazione non saprebbesi ascrivere a delitto giammai del Professore, se egli avesse operato secondo le più scrupolose regole dell' arte sua. Sarebbe altronde reprensibile e degno di castigo, se colla madre perisse ancora il feto, perchè in tal caso la perdita dell' una non è tampoco espiata dalla salvezza dell' altro; forse la probabilità di salvarne uno dei due in questo secondo caso, sta più nell' indugio, perchè non operando ne viene con sicurezza la morte del feto, e dopo, in una o nell'altra guisa, la più facile estrazione del medesimo, colla più gran probabilità di salvare almeno la madre. Ora il professore sarà sempre reprensibile, e condannabile come reo, se nei casi pericolosi non saprà condursi in modo, che non potendo salvare la vita di entrambi, cui deve aspirare, almanco la salvi ad uno dei due, e se fra questi non

---

(1) *Tortosa*, *Istit. di Med. legale Tom.* 1. *cap.* 5.

saprà sceglier quello, a favore del quale sia maggiore questa probabilità, in guisa che scansi il pericolo in ogni modo di essere omicida in faccia alla legge, o alla propria coscienza.

LXXXVIII. Le leggi antiche non permettevano nella donna gravida vivente operazione alcuna, la quale avesse per oggetto di estrarre il feto nel travaglio del parto per altre vie, che per quelle naturali; e solo era accordata essa nelle donne morte di parto per la salvezza del feto. Questa operazione, che consiste in un taglio istituito nel ventre, e sull' utero per aprire un' uscita artificiale al feto, fu chiamata *cesarea*, ed ebbe un tal nome dall' estrazione, che fu fatta di Cesare dal corpo di sua madre morta, come la storia presume. Altronde Numa Pompilio secondo Re di Roma puniva come rei gl' inumatori delle gravide morte, cui non fosse estratto il feto, per mezzo della sezione del ventre, e dell' utero (1); il che prova l' antichità di questa operazione. Riguardavano le leggi antiche, egualmente che i Medici di quell' età, come assolutamente letali le ferite del ventre, e vie più quelle dell' utero istituite nella gravida vivente. Per questa persuasione era vietata l' operazione cesarea nelle vive, donde avea luogo sovente la morte della madre e del figlio; e sebbene qualche volta per la sezione cesarea si trovasse vivo il feto nella donna morta dopo un lungo travaglio di parto difficile, il più delle volte trovasi morto, ed inutile riusciva tale operazione. Ma dopo che Elvezio, Frobenio, ed altri Autori fra i moderni (2) hanno istituita senza gran pericolo per le madri, e colla salvezza del feto, l' operazione cesarea, non si questiona più nelle scuole se dessa possa eseguirsi nella donna viva, essendo passato in canone, che quando il caso esiga veramente questa, e non altra operazione, essa possa e debba farsi. Dico questa e non altra, perchè dopo il felice ritrovato del *forceps*, o *tenaglia*, perfezionata e resa della più grande utilità dal celebre Levret, della *leva*, e di altri strumenti chirurgici; dopo quello cui, più facile ancora pella madre, e pel feto della sezione del pube, o della *sinfisiotomia*, dee preferirsi in certi casi taluno di questi compensi all' operazione cesarea, riserbata soltanto per altri; come vedremo più sotto, purchè il difetto sia tale o nei diametri della pelvi della madre, o nel volume della testa del feto, che il guadagno il

(1) *Presso Mahon, Tom. 4. della Med. Leg. pag.* 308.

(2) *Memorie dell' Accademia R. di Chirurgia riguardante le operazioni cesaree raccolte da M. Simon, che ne noverò* 72 *felicissime, cui, dice Baudelocque, che possono aggiugnersene altrettante. Opere cit.* §. 2094.

qual può farsi in un modo o nell' altro, lasci ad esso libero e facile il passaggio.

LXXXIX. Se nei casi di parti laboriosi, e difficili in cui la natura non può da se stessa effettuarli, e nei quali rimangono in pericolo la madre ed il figlio, non vi sono se non l'enunciate operazioni, l'uso del forceps, della leva, e di qualche altro strumento per salvarli entrambi, o almeno uno di essi, utilissima cosa è di determinare quei casi nei quali l'una operazione sia all'altra da anteporsi, come di stabilire i vantaggj dell'una su quelli dell'altra. Voglio però prima di scendere ad un tale esame avvertire, che mal si crederebbe dai poco esperti incapace la natura ad effettuare un parto nelle donne ben costruite e formate, quantunque sembri a prima giunta, che la testa del feto impegnata nello stretto della pelvi, e come in esso inchiodata, non discenda sotto gli sforzi dell'utero. Sovente l'indugio, o un debole soccorso della nuda mano, produce l'uscita dei feti, benchè di mole non ordinaria; e perciò sono talvolta istituite pericolose operazioni, impiegando istrumenti senza bisogno, e con grandissimo danno delle partorienti, e dei feti. Hanno quindi ragione i gran Maestri dell'arte ostetrica di compiangere la sorte delle partorienti e de'feti, vittime sovente di un insensato consiglio della gioventù poco esperta in quest'arte, perchè cerca di farsi nome con operazioni inutili, le quali non bene eseguite, pongono in pericolo sovente la vita della madre e del figlio, assai più che se ne lasciassero tutta l'opera alla natura. Se la legge non punisce un zelo così mal consigliato, è solamente perchè non può presumerlo diretto ad un omicidio; sebbene però non di rado gli emuli della professione, i maligni, ed i parenti eziandio reclamano al Foro, se l'operazione abbia avuto un disgraziato successo, cimentando così la reputazione del Professore fino a farlo scendere ad umilianti giustificazioni. Quindi è, che dee riguardarsi come la parte più essenziale dell'arte ostetricia, quella che fa conoscere, se la natura possa da se stessa eseguire l'epulsione del feto, o se richieda veramente soccorso dall'arte.

XC. Quando è deciso che l'arte debba impiegarsi nei parti; i quali non possono effettuarsi naturalmente, allora è in dovere il Professore, prima di determinarsi ad alcuna operazione, di scoprire ciò che ad essi si oppone. Il primo esame cader debbe sulla struttura e conformazione delle ossa della pelvi, come sulle dimensioni della cavità di essa per ove dee passare il feto. Una pelvi mal conformata, i diametri di cui non sieno sufficienti ad ammettere, e lasciar passare la testa ordinaria di un feto, che suole avere circa tre pollici e mezzo

di diametro da una tempia all' altra (1), esige un' operazione la quale porti, se è possibile, questo diametro al disopra, o all' eguaglianza di quello della testa del feto; e se non può farlo, ne esige un' altra, che apra un' uscita artificiale al feto medesimo. Su questa norma si dee eleggere o la *sinfisiotomia*, o l' *operazione cesarea*, operazioni ambedue della più grande importanza per i Professori, e di un esito quasi sempre incerto per la sicurezza della madre e del figlio. A ben determinare la convenienza, bisogna misurare o col *pelvimetro*, o col dito della stessa mano il piccolo diametro dello stretto, cioè dal sacro al pube; e se questo diametro non ha più di due pollici e mezzo di estensione, secondo il sullodato Baudelocque, l' operazione cesarea è perfettamente indicata (2). Un Professore, che senza questo esame proferisce la *sinfisiotomia*, caderebbe in gravissimo errore, almeno per la sua inutilità, giacchè è ormai provato dai fatti e dalle osservazioni, che quando ancora le ossa della pelvi sciolte colla divisione della sinfisi, si discostassero *due pollici e mezzo*, che è il massimo, quale se accade è quasi sempre colla rottura delle sinfisi sacroiliache, il piccolo diametro non guadagnerebbe al più se non *sei linee* (3), guadagno assolutamente insufficiente per riparare a sì gran difetto. Onde è, che un Professore per esser certo dell' effetto di tale operazione, che è l' uscita del feto, dee contare al più su questo massimo all' incirca; e se questo non basta, come nel caso enunciato, in cui mancano almeno *sei linee*, esso si fa reo e colpevole, e in faccia alla legge, e nella sua coscienza, se l' uno de' due perisca, e tanto più, se, come accade, periscano entrambi (4). Questo pericolo di inutilità della sinfisiotomia nei casi di rilevante difetto nei diametri della piccola pelvi, dovrebbe sempre far proferire ai Professori l' operazione cesarea, sì perchè questa assicura intieramente la deliberazione del feto, sì ancora perchè fatta secondo tutte le regole dell' arte, qualunque sia l' esito di essa per la donna, il Professore non può esserne giuridicamente incolpato.

XCI. Altronde se la pelvi non sia che leggermente viziosa nei suoi diametri, ma che il vizio maggiore esiste nel feto, cioè che la testa di esso sia assai voluminosa, o per conformazione, o per malattia contratta nell' utero come nell' *idrocefalo*, allora se l' uso della *mano*, della *leva*, del *forceps* bene adoprati per disimpegnarla, o per renderne minore il

(1) *Baudelocque arte dei Parti* §. 2022.

(2) *Arte dei Parti* §. 1983.

(3) *Arte dei Parti citata* §. 2015.

(4) *Arte dei Parti cit. art.* 3. §. 2. *della sezione del pub.*

volume, sieno stati inutili del pari, come gli sforzi energici dell' utero, per cui possa temersi o la rottura di esso, o la morte del feto, è cosa più che prudente, e necessaria di istituire la sinfisiotomia. Acquistandosi per essa circa le sei linee nel diametro più corto, esse sono più che sufficienti a facilitare l' uscita del feto: e a me sembrerebbe di doverne stabilire in massima, che, come nei vizj rimarcabili della pelvi è da preferirsi l' operazione cesarea, ad eccezione di quando il diametro trasverso resti alquanto scorciato, così nei vizj considerabili della testa del feto, sia da anteporsi la sinfisiotomia, senza pericolo di esserne redarguiti, qualunque ne sia la conseguenza.

XCII. L' una e l' altra operazione istituita nella donna vivente, han per iscopo diretto di salvare il feto più che la madre, mentre l' arte utilissima dei parti, ha per oggetto la salvezza di entrambi (LXXXVII.). E laddove la ragion naturale può riguardare come reo quel Professore, che nella circostanza dei casi, non abbia saputo scegliere fra le due operazioni quella, che meglio adempie ai fini dell' arte, la legge lo condannerà maggiormente, se costretto dalla circostanza non abbia saputo salvare quello dei due, in cui era la probabilità di conservar la vita, e che coll' altro ha lasciato barbaramente perire. E poichè non vi sarebbe luogo a delitto allorquando la scelta fra le due divisate operazioni è comandata imperiosamente dal caso, ancorchè l' esito sia disgraziato (XC. XCI.), vi potrebbe essere però, se a parità di circostanze tra le due operazioni, che pongono in pericolo per avventura più o meno la madre ed il figlio, che quella fosse dal Professore prescelta, che mette in maggior rischio ambedue; il che mi fa luogo ad esaminare quale delle due operazioni sia più pericolosa per la madre, e pel figlio.

XCIII. Appoggiandosi al meccanismo delle due operazioni, ed all' indole, e natura delle parti, su cui deesi agire, non vi ha dubbio, che la sinfisiotomia non presenti più sicurezza per la madre, senza gran pericolo pel figlio. Trattasi in essa d' incidere i tegumenti al disopra della unione delle due ossa del bacino, e di dividerle tagliando la cartilagine che le unisce, impresa facilissima, se la cartilagine non sia ossificata; perchè non imbarazzata da considerabile effusione di sangue, e perchè la donna non risente, che un incomodo assai mite. Al contrario nell' operazione cesarea, il taglio esteso delle parti che contengono i visceri del basso ventre, la profusione del sangue, la uscita degl' intestini, e quello che è più, il taglio esteso dell' utero, l' effusione abbondante del sangue per esso, sono accidenti di gran lunga più penosi, e

più dolorosi per la madre, come più imbarazzanti pei Professori. Ma dopo l'operazione della sinfisiotomia, sebbene facile e spedita, rare volte il feto esce per le vie naturali senza bisogno di ajuto ulteriore, e più spesso conviene adoprare il forceps, o fare l'estrazione per i piedi; e in ambo i casi vengono discostate, e distratte le ossa divise, per cui ne nasce una violenza alle sinfisi sacro iliache, o anche uno scioglimento di esse in quei casi soprattutto, in cui vi abbisogna un discostamento di due pollici e mezzo: il che non è senza grave, e lungo dolore per la madre, nè senza pericolo pel figlio. Al contrario l'estrazione del feto dopo l'operazione cesarea, per quanto dolorosa per la madre, è sollecita e pronta, senza che desso corra alcun rischio. Le conseguenze però del doppio taglio del ventre e dell'utero, sono molto più temibili per la madre, che quelle della sinfisiotomia, perchè l'emorragia in prima, e poscia l'infiammazione possono prestamente condurla alla morte. L'operazione cesarea adunque non è preferibile alla sinfisiotomia, che per la salvezza del figlio; e questa a quella, che per il minor pericolo della madre.

XCIV. I fatti però debbono servire di norma più che i ragionamenti; per conoscere qual delle due debba avere la preferenza. Questi hanno ormai provato abbastanza, che di dieci donne operate col taglio cesareo, una sola scampa la vita (1), laddove di dieci operate col taglio della sinfisi del pube, circa sette si salvano (2). Altronde attestano gli stessi fatti, che i feti delle dieci operate col taglio cesareo, purchè fatto in tempo, si salvano quasi tutti, laddove di quelli operati colla divisione della sinfisi de' pube, se ne conserva poco più della terza parte (3). Vi è ancora maggior svantaggio dalla parte della sinfisiotomia, perchè tutte quante le donne conservate per tale operazione, si osserva che sono state di quelle non mal conformate, o leggermente viziate nella pelvi, perchè avevano esse partorito felicemente altre volte, e che dopo l'operazione partorirono di nuovo con egual felicità. I bambini scampati dal pericolo a queste stesse donne appartenevano, laddove nelle più mal conformate, una tale operazione è stata sempre fatale ad esse ed al figlio (4). Laonde dietro ai fatti stessi sembra che l'operazione cesarea, dovendo scegliere fra le due, sia sempre preferibile alla sinfiosotomia per la somma maggiore degli individui che con essa si salvano.

---

(1) *Baudelocque, Arte dei Parti* §. 1981.
(2) *Opera citata.*
(3) *Baudolocque in nota* 5. 2089.
(4) *Lo stesso Autore in nota al* §. 2091.

XCV. Tuttavolta questa operazione, come lo abbiamo altrove accennato (XCI), conviene mirabilmente, ed esclusivamente nei casi di vizio leggiero nelle dimensioni delle ossa della pelvi, e soprattutto nelle sproporzioni di volume della testa del feto con i diametri di questa cavità, che nè gli sforzi della natura, nè l' uso della mano, nè quello del forceps e della leva han potuto vincere, e superare. È regola costante presso tutto gli Ostetrici, che nei parti, i quali non si effettuano naturalmente, venga in soccorso di essi la mano, come quello strumento più naturale onde facilitare al feto l' uscita, rimovendo tutti gli ostacoli che gli si oppongono. Nei parti più difficili l' uso della leva è impiegato in soccorso della mano, e diviene di essa assai più efficace, specialmente quando la testa del feto non si presenti ai diametri, che gli corrispondono. Se la testa del feto sia troppo sproporzionata nel volume ad essi si fa uso del forceps, che comprimendola dolcemente la riduca più adattata a passarvi; e se questo non basta, allora è che si dee ricorrere alla sinfisiotomia. L' esperienza, che ha dimostrato ai Professori quali vantaggj ottener si possono dall' uno e dall' altra, può essere loro di molto lume e governo. Secondo Baudelocque non si può contare se non sopra *sei linee* di guadagno nel diametro più corto della pelvi, nel caso che per mezzo della sinfisiotomia, le ossa si discostassero due pollici e mezzo. Non si può contare, secondo lo stesso autore, se non sopra a circa le *quattro linee* di diminuzione di volume per mezzo della compressione dei due parietali colle branche del forceps (1); e si dee inoltre avvertire, che portata tal compressione a questo massimo, ancora che il feto venga vivo alla luce, ordinariamente perisce. Onde è che l' uso del forceps non debbe esser preferito alla sinfisiotomia, se non nei casi di un difetto picciolissimo nello stretto della pelvi, e non più di *due o tre linee*; altrimenti sarà inutile per l' oggetto dell' estrazione del feto, e perniciosa alla di lui vita. Il Professore allora può essere redarguito dalle persone dell' arte, e punito dalle leggi, se gli sia fatto un severo sindacato. Nello stesso modo poi l' operazione cesarea debbe esser preferita alla sinfisiotomia, quando il difetto nella pelvi, o nel capo del feto, sia maggiore delle sei linee, perchè questa riuscirebbe inutile per lo scopo, e se non mortale pel feto, almeno pericolosissima per la madre; il che potrebbe ritornare in disdoro del Professore, ed essergli ancora ascritto a delitto.

(1) *Baudelocque*, *Arte dei parti* §. 1619. e *Foderè Medicina Legale ediz. del* 1813.

XCVI. Ben diversa è la condotta, che tener debbono le persone dell' arte, allorchè il feto sia morto. La madre in tali casi non debbe esser compromessa con alcuna operazione per estrarnelo dall' utero. Il parto può effettuarsi naturalmente, se il difetto di sproporzione fra i diametri della pelvi, e il volume delle testa del feto sia piccolo, perchè le parti morte cedono facilmente, e si adattano alla pelvi, e perchè le forze graduate dell' utero lo spingono all' uscita. In caso però che queste non bastino, l' ajuto della *leva*, l' applicazione del *forceps*, l' uso degli *uncini*, e finalmente lo *smembramento* del feto, sono quei compensi, che l' arte suggerisce per effettuare il parto senza danno della madre. Nel nominare *uncini* e *smembramento*, debbo avvertire che non bene adoprati tali compensi, potrebbero molto nuocere alla madre, sia lacerando le parti esteriori, sia incidendole, sia infine recando offesa all' utero. Non di rado pel cattivo uso di essi, n' è venuta la morte della madre. Ma io fremo quando penso, che talvolta siansi adoprati uncini, e ferri taglienti per forare la testa, amputare le braccia e le gambe, per mettere in pezzi, e smembrar feti creduti morti e che pure eran viventi. Che terrore pei genitori, e per gli astanti nel vedere dar segni di vita, o mostrarsi vitale ancora un feto bagnato dal proprio sangue, mutilato, e mal concio! Che confusione, e che rimorso per un Professore! Non sarebbero questi delitti punibili severamente dalle leggi come l' omicidio, se non volontario, almeno commesso per ignoranza, o per imperizia? Lo sarebbero, e lo saranno sempre, se l' arte somministrerà segni bastantemente sicuri per conoscere lo stato del feto nell' utero, se esso cioè, sia veramente morto come vedremo più sotto (Lib. 2.).

XCVII. Gli stessi rimproveri potrebbero meritare i professori, quando tutti i riguardi si rivolgessero da essi a salvare il feto nel caso di morte della madre, sia per effetto del parto, che per malattia, senza avere alcuna considerazione per essa. Operare sopra una viva creduta morta, come si vuole che facesse Vesalio (1); non può risvegliare, se non confusione e spavento negli astanti, nei parenti, e nel Professore. Tuttavolta minore è il peccato di esso, se istituisca il taglio cesareo sopra una donna creduta morta, purchè fatto secondo le regole, che lo smembramento di un bambino vivo creduto morto, da poi che molti esempj vi sono di donne apparentemente morte, e che malgrado l' operazione hanno scampata la vita; e dietro ai segni più probabili di morte di esse, sarà sempre miglior consiglio esser solleciti ad operare per

(1) *Adami in vita Vesalii.*

la salute del feto, che tardi con pericolo della morte di esso. In somma, abilità, senno, e consiglio si richiede nei Professori in tutte le circostanze di parti, che abbisognano dei soccorsi dell' arte, sia per secondare le sue benefiche vedute, sia per isfuggire ogni taccia, o per non incorrere in un delitto; e dessi debbono aver sempre in mente, che quella stessa legge, la quale dimanda loro dei lumi per punire i delinquenti, può rivolgersi in tali casi contra di essi ad esercitare tutto il suo rigore.

CAPITOLO X.

Questione I.

Se possa determinarsi per lume del Foro la vitalità, *o capacità di un feto nato, o estratto dall' utero materno, dopo i cento ottanta giorni, a campar la vita, e quindi assicurare ad esso il diritto di successione.*

XCVIII. Determinata dalle leggi civili la legittimità dei figli nati nel matrimonio, fra i cento ottanta e i trecento giorni circoscritta per gli effetti delle successioni, dovevano esse assicurarsi altronde, che al momento in cui facevasi al feto diritto alla paterna o materna eredità, esso non solo fosse in vita, ma eziandio capace di prolungarla, ed entrare nel numero dei cittadini, di cui acquistar dee i privilegj. Questa gelosa parte delle loro sanzioni, è stata tutta quanta devoluta alla medicina; ed è tuttora pur questa sovra ogni altra materia ubertosa di questioni nel Foro, tanto più clamorose ed impegnose, quanto che niun altro scopo esse hanno se non di contrastare una eredità, che sta attaccata, per così dire, ad un debolissimo stame di vita, o al più piccolo anello della lunga catena delle successioni. Io mi sarei di buon grado dispensato dal trattare, e risolvere la proposta questione, se non fosse stata disaminata da quasi tutti i trattatisti di medicina legale, e se non vedessi tuttora in contrasto l' opinione coll' autorità nella decisione di casi, che interessano la fortuna delle famiglie. Lo avrei fatto ancora volentieri altrettanto, perchè aveva già accennata la mia opinione sulla vita, e vitalità dei feti là dove dell' *aborto*, e del parto *precoce* aveva ragionato (Cap. V. §. LXIII. Cap. VII. LXVIII.). Ma io ho creduto all' uso, ed alla speranza di spargere qualche lume su tal materia.

XCIX. Per decidere se un feto venuto alla luce naturalmente, o estratto dall' arte nella imperiosità delle circostanze

dentro l' epoca legale (§. ant.), sia in vita, e capace di camparla, e conservarla, subito che la legge ha espresso e determinato il tempo del perfetto sviluppo delle parti, non debbe su di esse muoversi questione giammai. Essa dee volgere solamente, dopo supposta ogni perfezione nello sviluppo delle medesime, se siano in vita, e se poi capaci sieno di sostenerla. Tal questione riman divisa perciò naturalmente in due parti, la prima delle quali riguarda la prova della *vita*, e l' altra quella della *vitalità*, o capacità di menare, e conservare la vita. Questa divisione si adatta precisamente alle leggi comuni, le quali considerano una vita precaria e passeggera, dirò, nel feto, ed una suscettibile di prolungamento, o durata, e perciò *legale*; la prima nulla, e l' altra capace per le successioni.

C. Non è cosa certamente malagevole il determinare l'esistenza della vita in un feto, se questo viene alla luce colle stesse disposizioni, e col esercizio delle medesime funzioni con cui viveva nell' utero. Il moto del cuore, e la pulsazione delle arterie, e quindi la circolazione del sangue, la nutrizione delle parti, e poche secrezioni costituiscono nell' utero la vita del feto; e se questo viene alla luce coll' esercizio delle stesse funzioni, niuno potrà negare, che desso sia vivo. Sarà quindi indifferente pel mio scopo, che questa vita, dentro o fuori dell' utero in tal guisa menata, si voglia chiamare con alcuni vegetativa, o pure animale, perchè se un feto che si sviluppa nell' utero, acquista ivi la capacità per campare la vita fuori di esso, conserva per lo meno lo stesso requisito, se venga alla luce coll' esercizio delle indicate funzioni, che dentro di esso godevo. Laonde se il moto del cuore e delle arterie, o la circolazione del sangue, si eseguisca nel feto al momento che nasce, debbe convenirsi che il feto è vivo manifestamente, e più ancora, direi, che non lo è nel tempo della gestazione di esso nell' utero, purchè qualche movimento di parti eseguisca anche indipendentemente dall' esercizio di altre funzioni, che non poteva nell' utero effettuare.

CI. Altronde se il feto venisse alla luce a quell' epoca dalle leggi dichiarata di maturità di esso, in uno stato diverso da quello in cui vive nell' utero, cioè senza moto del cuore, e delle arterie, e perciò senza le circolazione del sangue, in tal caso potrebbesi con ragione questionare sull' esistenza della vita, ancor quando mancassero i segni certi della morte (Lib. 2.). Ma poichè la vita talora sotto le apparenze della morte si cela, quindi potrebbe il Fisco esserne tosto accertato, se i Professori dell' arte vorranno impiegare per un tempo debito tutti i mezzi proposti, approvati, e più sicuri per

richiamare l' esercizio delle funzioni della vita di quei feti, che nascono in stato di asfissia. E siccome l' inutilità dell' impiego di essi può acquietare sulla vera morte accaduta, così se per opera di tali presidj la vita, o il moto del cuore e delle arterie risorge, allora il feto debbesi chiamar vivo, ed esser soggetto alle stesse disposizioni civili per i feti, che naturalmente vengono alla luce con segni di vita, o che estratti in tal guisa sono dall' utero materno.

CII. Risoluta la questione dell' esistenza della vita, un gran passo per mio avviso si è fatto per sciogliere quella sulla capacità a campare la vita, o sulla *vitalità del feto*. Avvegnachè se le parti tutte sono ben costituite, e sviluppate; se desso è giunto almeno all' epoca legale della nascita; se il moto del cuore e delle arterie è percettibile, e manifesto; se qualche moto di parte, come di palpebre, di labbra, o di membra si è per qualche momento manifestato, e rinnovato, che cosa mai può opporsi al Perito perchè non lo dichiari vitale, ed al Foro perchè tale non lo giudichi e nol riconosca? Niente altro si oppone, potrà rispondersi, fuorchè il pieno esercizio delle altre funzioni della vita, e della organizzazione, cui sono mai sempre unite, ed imperfetto accordo nell' uomo vivente. Se il moto del petto o la respirazione, non si unisce ed innesta a quello del cuore, dirassi ancora, come potrà mai sostenersi, che il feto è vivo insieme e vitale? Io tenterò di provare frattanto, come può ammettersi, che un feto possa dichiararsi vitale, benchè una sola delle due principali funzioni della vita si eserciti, come la mancanza delle altre funzioni della organizzazione, non escluda la possibilità almeno, che il feto possa menar la vita.

CIII. E venendo alla prima prova propostami intorno alla *vitalità* del feto mentre non è in vigore che la circolazione del sangue, e perciò in azione il cuore, e le arterie, e poche altre subalterne funzioni, ninno vorrà negare, che se per l' esercizio di questa sola funzione si è mantenuta la vita per sette mesi nell' utero materno, dessa non può riconoscere una nuova esistenza dall' altra funzione sorella, o dalla respirazione non ancora in attività dopo venuto alla luce, e che può senza di essa mantenersi per alquanto tempo la vita, come nei feti nati in tal disposizione si è veramente mantenuta. Ora se niun vizio esista nei polmoni, o nella trachea per cui l' aria passa in essi precipitare e distenderli; niuno negli organi delle sensazioni, chi sarà che vorrà negare al feto la capacità alla vita, avendo tutti i requisiti necessarj per assumerne il pieno esercizio, e conservarla? La mancanza, si risponderà tuttavia della respirazione. Ma chi potrà asserire,

essendone sani ed intatti gli organi, che questa non possa risvegliarsi? E non è più difficile, che un feto asfitico, o un uomo qualunque caduto in sincope, in cui tutte le funzioni della vita, e della organizzazione stessa sono eclissate, ritorni a vivere, e a campare la vita, che non il feto in questione, in cui una delle due principali facoltà è sempre in un permanente esercizio? Ora siccome un feto, o un uomo asfitico ha tutta la suscettibilità a vivere, e quindi il diritto, fino a che la vera morte non è accaduta, a conservare i proprj averi, così io credo, che un feto, in cui non vi siano fisici impedimenti nell' organizzazione per esercitare le funzioni tutte vitali, ed associare al moto del cuore esistente, quello della respirazione, possa e debba acquistare quei diritti, allorchè in tale stato si trova, che a tutti gli altri cittadini sono concessi.

CIV. Ma per convalidare vieppiù la prova propostami, cioè, che un feto in cui si esercita la funzione del cuore, e delle arterie, o in cui si affettua la circolazione del sangue, ed altre funzioni subalterne ad essa, non solo è in vita, ma capace di prolungarla, se fisici impedimenti non siano negli organi della respirazione e del sentimento, io voglio richiamare alla considerazione i Medici, ed i Giurisperiti, sulla indipendenza di ambedue le funzioni vitali fra loro, quantunque cospiranti al mantenimento ed alla conservazione della vita. Ed in vero, se la vita mantiensi nell' utero allora che la respirazione non è incominciata; se dessa può mancare nell'utero prima che i polmoni possano essere in azione, qual colpa vorrassi dare alla non suscitata respirazione, dopo che il feto è venuto alla luce, e considerarla irreparabile cagione di morte, mentre il cuore esercita pienamente le sue funzioni, e per tale inazione dei polmoni, dichiarare il feto non vitale? E quanti mai apopletici, asfitici si trovano, cui manca quasi che affatto la respirazione, conservandosi il moto del cuore e delle arterie, che vivono, e riacquistano l' esercizio dei polmoni, e delle altre funzioni? E perchè si vorrebbero i feti soli organizzati e vivi, dichiarar non *vitali*, e privarli dell'eredità, che il diritto di natura, e discendenza loro comparte, laddove a tutti gli altri in peggiori condizioni situati si concede?

CV. Che se le prove allegate potranno esser di qualche forza per conservare i diritti di natura, e di discendenza a que' che nasceranno nelle condizioni indicati (CI. CII.), io credo che sarà inutile cercare altri argomenti per dimostrare, non esser necessario l' esercizio di tutte le funzioni dell' organizzazione, per dichiarare la vitalità di un feto, nè penso che

dal Foro si esiga. Imperocchè non sono pochi i casi di feti che nascono, e vivono lungamente senza che le facoltà mentali si sieno sviluppate, cui non si è mai negata la successione loro dovuta; non sono pochi, anzi frequenti sono i casi di quelli, che perdono per malattie, o per età simili facoltà, nè è per questo che spogliati siano dei loro averi. Ond'è che concludo, non richiedersi nel caso in questione l' esercizio di tutte le funzioni dell' organizzazione, perchè sia dichiarato il feto *vivo e vitale*, e basta solo l' esercizio di una principal funzione della vita, e la capacità negli organi per assumere l' esercizio delle altre, come ho detto, perchè tale sia riputato.

CVI. Io so bene, che questo parere, il quale è pur quello di uomini di sommo merito, può esser contraddetto dall' autorità di altri Medici, e Legisti sommi, e dai giudizj Forensi di gran peso. Ma so ancora, che altre autorità Medico-Legali lo favoriscono, come altri giudizj Forensi, ed è per questo che ne adduco da una parte, e dall' altra, incominciando da qualche fatto, come dai giudizj che mi sono contrarj. Paolo Zacchia, la cui autorità nel Foro sarà sempre di un grandissimo peso, ci narra il caso di una Signora Romana, la quale gravida di sette mesi fu sorpresa da malattia acuta della quale si morì. Fu estratto il feto colla sezione cesarea, il quale fece dei moti colle braccia, e gambe, colla bocca, per cui fu creduto vivo dagli assistenti, e per tale battezzato (1). Tutti si accordarono i pareri per dichiarare, che il feto nacque *vivo*, nè altrimenti poteva giudicarsi: ma poscia si divisero quanto alla capacità a vivere, o alla *vitalità*, e fra quelli che la negarono vi fu lo stesso Zacchia, il quale sostenne, che il feto non essendo venuto alla luce naturalmente, ma estratto coll' operazione, e dall' utero di una madre morta di malattia, non poteva riguardarsi come vitale. La sacra Ruota Romana abbracciò questo parere, e lo sanzionò colla decisione di non vitalità. Ma Zacchia medesimo, e lo stesso autorevolissimo Tribunale, decisero diversamente in altro caso, quanto al feto, perfettamente analago. Altra Signora Romana gravida, al debito tempo partorì una fanciulla naturalmente, la quale dette, come il feto nominato, segni di vita, col mandar fuori qualche vagito, per cui per viva fu battezzata. Dentro le 24 ore si morirono la madre e la figlia; l' una prima, e l' altra poscia. Qui pure i pareri dei Medici, e dei Legisti furono discordanti; e il Zacchia, e la Sacra Ruota decisero, che per essere il feto a ma-

(1) *Quest. Med. Leg. Consil.* 57.

turità, e per aver dato segni di vita, doveva riguardarsi come *vitale*, ed ammettersi, come fu ammesso alla successione dell' eredità della madre (1). Ora se si rifletta un momento, che l' uno, e l' altro feto erano giunti a quella maturità sufficiente a campar la vita, e dalle leggi adottata; che l' una e l' altro feto erano sviluppati, e ben costituiti, che ambedue diedero gli stessi segni di vita, sebbene l' una la conservasse un tempo più lungo, e l' altro più breve, non si potrà non rimanere maravigliati, che il nonimestre vitale, ed il settimestre non vitale dallo stesso Autore, e dallo stesso Tribunale fossero riputati. Tanto più nasce sorpresa di questi diversi giudizj per la parte dell' egregio Autore citato, che gli ha proferiti, perchè ha fatto in più luoghi della sua grande opera di Medicina Legale sentire, che nei feti non è necessaria l' emission della voce, non il pianto, non la respirazione (2), per considerarli e crederli vitali, purchè esista il moto del cuore e delle arterie, e la traspirazione, giacchè l' esperienza aveva ad esso dimostrato, che un uomo ancora, non che un bambino, può vivere più ore ed anche un giorno, senza che queste funzioni si esercitimo. E poichè le leggi concedono che un feto di sette mesi, o di sei compiti può adire all' eredità dei suoi parenti, se nasce vivo, e perfetto, così non poteva, a parer mio, reputarsi non *vitale* il feto settimestre di sopra citato, perchè nato vivo, e con più segni manifesti di vita, egualmente che l' altro, il quale non ebbe sopra il primo altro vantaggio in faccia alla Legge, al Perito, ed ai Giudici, se non che la nascita naturale, ed un maggior prolungamento di una vita non più manifesta, nè per maggior numero di funzioni perfetta. Ond' è che io non trovo, che faccia contro all' autorità del Zacchia, nè al giudizio della Sacra Ruota la mia opinione sulla vitalità del feto, che è pur quella di uomini sommi, e di Tribunali celebri, che mi era proposto in appoggio di essa di addurre.

CVII. Tralascio di riferire un caso analogo a quello raccontato (§. ant.), di un feto estratto non ha molto in Francia (3) con la sezione cesarea da una donna morta gravida, cui non poterono negare i testimoni, che alcuni movimenti il feto avesse eseguiti, e perciò che fosse in vita, giacchè dopo molte disputazioni, non si potè verificare l' epoca della gravidanza, e fu perciò nel Foro non vitale giudicato. Uno ne narro più recente ancora che fu l' oggetto di

---

(1) *Quest. Med. Leg. Tom.* 3. *Dec. XVIII.*
(2) *Quest. Med. Legal. lib.* 3. *Consil.* 79.
(3) *Vedi Foderè Med. Legal. Tom.* 2. *p.* 164. *Ediz.* 2.

una causa celebre agitata in Londra, e decisa il 14 luglio 1806 dalla corte della Scacchiera. Nel 1796 nacque ad un tal Fischer da sua moglie un figlio, che poco dopo morì, ma diè alcuni segni di vita un' ora innanzi la nascita e qualche momento dopo, come sostenne un Medico presente al parto, e qualche donna assistente. E siccome era stato preparato un bagno tiepido, in questo tosto che venne alla luce fu immerso; in esso non emesse vagito alcuno, nè fece movimento sensibile, e visibile fuorchè nelle labbra, le quali furono vedute da essi, e chiudersi ed aprirsi. Interpellati due medici del valore di tali sintomi, essi risposero e fermamente sostennero, che se i moti nelle labbra erano apparsi, questi effettuare non si potevano senza vita, tanto più che il feto era ben formato, e non poteva evidentemente esser morto se non qualche tempo dopo. Conclusero di più essere il feto vitale, o suscettibile di prolungar la vita; ed il Giury dietro al loro parere, malgrado l' opposizione delle parti contrarie, dichiarò, che il bambino aveva vissuto, e che era vitale, autorizzando il padre a succedere nell'eredità del figlio che dalla madre premorta otteneva. E che ne dica in contrario un moderno autore (1), cioè; che questi moti potevano da tutt' altra cagione derivare, che da una vita in azione; che supponga esso d' influenza di non so qual galvansissimo per eccitarli, o di altra qualsisia cagione, egli è certo, che senza che la vita esistesse non potevano, come i medici Inglesi opinarono, effettuarsi, siccome eseguire non si potrebbero i moti del cuore nei casi analoghi a quello che fa lo scopo di questa questione, se la vita non fosse presente. Ora se più medici, ed un tribunale incorrotto, ed imparziale qual è un Giury in Inghilterra, han deciso vitale il feto enunciato, con tanta più ragione dovrassi ancor tale quello da me proposto reputare, e tutti quelli simili, che potessero nascere colle stesse disposizioni, siccome io mi era proposto risolvendo tal questione di provare.

---

(1) *Foderè Med. Legale Tom. 2. Ediz. 2. Cap. 2.*

CAPITOLO XI.

Questione xi.

Se nei casi di sostituzione, sottrazione, smarrimento, e lunga assenza di fanciulli, possa il perito somministrar lumi sufficienti al Foro per regolare il giudizio di recognizione.

CVIII. È celebre e notorio il fatto delle due madri, le quali contrastavansi un figlio; da ciascuna di esse dichiarato per proprio, e che diè luogo al giudizio di Salomone. Casi simili sonosi rinnovati in tutte l' epoche della società, e presso tutte le nazioni, di sottrazioni cioè di fanciulli, come di sostituzioni, rare volte fatte dalle proprie madri, più spesso dalle levatrici, o da altre persone per diversi fini. Una madre può commettere questo delitto mancatale la propria prole, o mal contenta di essa, sia quanto alle fisiche facoltà, come all' indole morale. Bisogna però che il cuore sia guasto e corrotto, perchè giunga a tale eccesso. Una levatrice più facilmente può commetterlo, o per sostiture un migliore allievo a quello affidatole, o forse per fare una fortuna alla propria prole, o a quella di un' altro che le sia cara. Può ancor farlo sedotta da persone interessate a questo cambio; e tanto più impunemente, quanto più lungi dagli occhj della madre lo nutra e governi. Altronde una madre, che lungi abbia tenuto il proprio figlio a balire, può nel rivederlo dopo alquanto tempo, non ravvisarlo tale, quale impresso lo aveva nella mente e nel cuore, ed accusar la levatrice di averlo scambiato, ed un altro al suo sostituito. Può accadere lo smarrimento di un bambino; e può succedere, che un bambino ad una tal' epoca venga involato per fini particolari; può cambiare di domicilio, e dopo molti anni ricomparire per essere riconosciuto per quello ch' è di fatto; può infine tanto un'altro somigliare da mettere in forse il suo stato, e la sua condizione. In tutti questi casi, che sono pur troppo accaduti, e che succedono non di rado, non debbono le leggi cautelarsi anticipatamente per poterli con equità, e con giustizia risolvere, per comprovare il vero stato, e far valere i diritti di ciascun cittadino? Senza dubbio. Pure i Codici antichi non sembra che abbian fatta alcuna particolare disposizione per allontanare dal Foro così fatte questioni, o per risolverle felicemente; questioni tante più clamorose, quanto che il cuore, e la tenerezza dei genitori vi sono fortemente impegnati. I progressi dei lumi han somministrato un qualche rimedio a-

così fatto inconveniente; e la dichiarazione di nascita adottata da un codice odierno (1), sembra che ne sia uno dei migliori. Questa stessa dichiarazione modificata secondo i nostri usi e costumi; assicura ancor fra noi la derivazione ai figli legittimi, e lo stato delle persone a quelli, che nascono da genitori sconosciuti.

CIX. Ma se le leggi, e le buone costumanze possono garantire in gran parte dell' effetto di questi inconvenienti o delitti (a), non possono per altro prevenirli; e quindi la denunzia, o dichiarazione di nascita, se potrà essere nei casi di sostituiti, o sottratti fanciulli di non lieve soccorso per decidere tali questioni nel Foro, essa sola non sarà nondimeno sufficiente; e saranno mai sempre ricercate le persone dell'arte per giungere al vero scopo desiderato. Tanto più crescerà la necessità dell' influenza dei Periti nella decisione di questi casi pel Foro, se tal denunzia manchi, o per qualsivoglia cagione sia stata imperfetta. Le prove fisiche non saranno più accessorie a quelle morali, come nei casi enunciati, ma le principali su cui possa in quelli il Foro pronunziare i suoi giudizj senza pericolo di essere illuso, o d' illuder se stesso. Quelle prove, che la legge ricerca nei testimonj, costituiscono soltanto le morali, e possono esser soggette alla debolezza, ed influenza delle passioni. La sola natura umana, che deesi sempre consultare, conserva nel suo tipo il fondo d'una prova più stabile, che è la fisica, non soggetta ad esser prevenuta dall' interesse, e dalla malizia. Quindi è che più di una volta sono consultate in tali casi dai Giudici le persone

---

(1) *Codice Civile dei Francesi lib. 1. Tit. 2. Cap. 2. (a).*
(a) Le nostre LL. civili sono conformi art. 58. e seguenti.
(a) Le nostre leggi penali puniscono colla pena della reclusione il colpevole di occultazione o sopressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna, che non ha partorito artic. 346. L' articolo seguente minaccia la pena del 1. grado di prigionia, e dell' ammenda correzionale alle persone, che avendo assistito ad un parto, siano, per le disposizioni delle leggi civili, obbligati a farne dichiarazione avanti l' uffiziale dello stato civile, e non l' abbiano fatto; oltre delle pene maggiori nel caso di abbandono, o di esposizione.

L' art. 244. delle stesse leggi prescrive la pena del 1. al 2. grado di prigionia o confinio, e l' ammenda non maggiore di duc. 50. contro l' uffiziale dello stato civile o l' incaricato del registro, o della conservazione di esso, se manca ad alcuna disposizione prescritta dalle leggi.

dell' arte, e quelle specialmente, che hanno assistito a quei parti; e perciò gli Ostetrici, o le ricoglitrici, sono que' che rendono loro interessantissimi servigj.

CX. Allora dovranno le persone dell' arte far uso di quei lumi acquistati nell' assistenza dei parti, e che tanto debbono esser loro a cuore. Una particolarità osservata nella struttura delle parti, un neo; una macchia qualunque; una testa più, o meno voluminosa; gl' articoli più o meno incurvati, più o meno lunghi; la spina retta, o contorta; l' altezza delle spalle disuguale; un dito di più, o di meno; il naso schiacciato, o prolungato; gli occhi protuberanti, o depressi, l' iride più o meno fosca, e talvolta macchiata; le parti genitali mal conformate; una fisonomia di famiglia o di genitori, possono prestare validi indizj cui appoggiare un giudizio sulla identità del soggetto, onde conoscere a quale delle madri possa appartenere il fanciullo in questione. È necessario per questo, che nelle denunzie non siano trascurati tali segni, ovvero richiamati senza equivoco alla memoria.

CXI. Tuttavolta un' epoca comune di nascita, una certa tal qual somiglianza, che non di rado s' incontra nei bambini, potrebbe molto imbarazzare i Giudici, non meno che i Professori, per scoprire fra due madri quella, che l' ha portato nel seno. E per quanto sovente la dissimilitudine della voce, e del pianto servano di guida agli uni ed agli altri, onde non andar troppo lungi dal vero, torna bene perciò in tali casi di convalidarne la prova, mettendo a cimento la tenerezza materna. Io non dirò che i Giudici debbano modellarsi sulla condotta del sapientissimo Re dell' antico Testamento, per cui venne a capo di scoprire la vera madre del figlio contrastato, ma possono e debbono avere in vista di scandagliare l' affetto materno non simulato di una vera madre, quale non può rimanersi celato. Esso può divenire se non la prova certa, almeno un forte indizio di essa.

CXII. Altronde sarebbe questo un troppo concedere al tenero sentimento materno, che ha un non so che di comune in tutte quelle, che sono state madri, o che lo sono, perchè sovente egli è un ingannevole o non sicuro giudice. Il fatto che io scelgo fra i tanti, di non troppo lunga data, di Francesco Michele Noiseau, può disingannare abbastanza qualunque siasi partigiano dell' unica prova, onde riconoscere un fanciullo, desunta dalla tenerezza materna (1). » Una madre » dette a balire un suo fanciullo. Esso sofferse una malattia » inflammatoria a diciotto mesi, per cui fu necessaria l' e-

(1) *Foderè Med. legale Tom. 2. Part. 2. Ed. del* 1813.

» missione di sangue dal braccio nel quale rimase, come è
» solito, una indelebile cicatrice. Qualche tempo dopo nac-
» quegli un ascesso in un ginocchio, per l'apertura del qua-
» le, e per l'applicazione successiva del caustico, si formò
» una cicatrice ben rimarchevole. A tre anni ed otto mesi fu
» smarrito il fanciullo; e a cinque anni ed otto mesi dalla
» sua nascita, incontratasi la balia in altro fanciullo che lo
» somigliava, parvele esso stesso, in cui insieme con i pro-
» prj genitori riscontrarono le nominate cicatrici, e più non
» dubitarono che non fosse il loro. Mentre si faceva rumore
» su tale scoperta, comparve altra donna a reclamare questo
» fanciullo, che asserì essere il proprio. Si combinava presso
» a poco la medesima età in esso, e le stesse cicatrici. Le par-
» ti si riscaldarono; e portata la querela ad un Commissario
» di giustizia, esso credette di ascrivere un tal fanciullo alla
» donna Noiseau. La gioja in esso e in suo marito fu estre-
» ma, laddove nell'altra grandissima fu la desolazione, nel
» modo stesso che se contro di lei fosse stata pronunziata sen-
» tenza di morte. Cadde tosto in uno spaventoso deliquio, e
» non vi fu allora chi non gridasse, che questa seconda don-
» na era la vera madre. Ma la gioja della madre, Noiseau
» non fu lunga. Portato l'affare ad altro tribunale, e fatto
» un rigoroso processo, si scoprì che il fanciullo, in que-
» stione aveva sofferto il vajolo, facendone attestato le cica-
» trici, laddove quello della Noiseau per sua confessione non
» lo aveva avuto. Quanto alle cicatrici divisate i pareri delle
» persone dell'arte non si accordarono cogli indizj che ne
» avevano dati queste madri, ed i Giudici, cumulate le pro-
» ve, e trovatele preponderanti nella vedova Labrie, resti-
» tuirono ad essa il proprio figlio. Il marito e moglie Noi-
» seau, alla pubblicazione della sentenza, caddero come mor-
» ti per terra, e rinvenuti poco dopo fra i singulti, ed i
» pianti, portarono le loro querele al Parlamento. Questo
» tribunale confermò alla vedova suddetta il figlio restituito-
» le ». Un tal fatto, ed altri molti consimili (1), provano
abbastanza quanto infedele sia l'unica prova della tenerezza
dei genitori, e che non dee questa riguardarsi se non come
un appoggio al cumulo delle prove fisiche e morali.

CXIII. Spesse volte si è fatta valere in prova fisica e
morale la somiglianza di fisonomia, di statura, di capiglia-
tura, di età, di bocca, e di occhj, e di altre particolarità,
per dedurre negli adulti, in mancanza degli atti civili, se ap-
partenevano a quelle date famiglie, che essi volevano rappre-

(1) *Foderè Med. Leg. Tom.* 1. *ed.* 2.

sentare. Sovente alcuni impostori dotati di taluna delle nominate qualità, sonosi spacciati per persone di alto lignaggio, e di gran nome, ed han potuto ottenere eziandio momentaneamente però, qualche successo, e ricche eredità. Un liberto abile cantore e suonatore, che aveva qualche somiglianza nelle fattezze coll' Imperator Nerone, e più che altro in quelle della bocca, dopo la morte di costui mise in rivolta a suo favore quasi tutto l' Oriente (1). Un tale Erofila ai tempi di Silla ebbe la sfrontatezza di dichiararsi figlio di Asinio Dione, uomo consolare, perchè somigliava alquanto il figlio di lui, e quel che è più di scacciarlo dalla sua casa, impadronirsi del patrimonio, e con ragioni così apparenti, che riportarono i suffragj di tutto il Popolo Romano, a segno che ebbe a dire giustamente l' istorico sdegnato, che i Penati ne arrossirono, ed abbandonarono il focolare, che essi custodivano (2). Sovente alcuni innocenti hanno sofferto mortificazioni dalla giustizia; e castighi, per somigliare sgraziatamente alcuni reputati rei.

CXIV. Terribile è il caso di un tal Barouet, che dopo un' assenza di venti due anni dalla patria, ritorna per reclamare l' eredità dei suoi parenti. Vi trova una sorella sopravvivente, che non vuole riconoscerlo, mentre gli altri parenti per tale lo dichiarano, e perchè desso aveva qualche somiglianza nella fisonomia col figlio di un tal Babilot pure assente da lungo tempo, e due cicatrici come quello, una sulla guancia e l' altra sulla gola, si volle da sua sorella con un tratto di simulata perfidia far credere a Babilot, che fosse il figlio di lui. E per quanto Baronet sostenesse la sua discendenza; per quanto Babilot dichiarasse, che suo figlio aveva una macchia di aceto nella coscia per l' effetto, diceva egli, di voglia materna, quale in Baronet non esisteva, pure il buon Babilot allucinato per tale lo riconobbe. Di quì incominciarono le disgrazie di Baronet, perchè sua sorella lo denunziò per falsario alla corte criminale, quasi che l' essersi annunziato col suo vero cognome, avesse fatto un attentato alla sua eredità. Se ne impadronì quindi la giustizia, e Baronet fu condannato come figlio di Babilot alle galere. Ritornata la ragione in questo vecchio, rifiutò come suo figlio un tal' uomo; e Baronet dalle sue catene reclamò il suo vero cognome, la sua libertà, e l' eredità toltagli dalla cabala di sua sorella, e di varj impostori. Questa macchina infernale cadde (e sia detto a gloria dell' arte nostra) per opera del ce-

---

(1) *Tacito*, *Historiarum lib.* 2. §. 8.
(2) *Plutarco*, *nella vità di Silla*.

lebre Louis, ovvero pei lumi, che dette al Foro la scienza. Louis sostenne essere indelebili, come le sono veramente, le macchie e nei materni. Quindi provato una volta, che il figlio di Babilot ne avesse una nella coscia, questa doveva esistere tuttavia se Baronet fosse stato quel desso. Louis fece una distinzione assai giudiziosa, dietro la deposizione del padre di Babilot, fra le cicatrici dell' uno e quelle dall' altro. Diceva questo vecchio, che le cicatrici di suo figlio erano nate dietro ad ascessi apertisi spontaneamente nella guancia e nella gola. Cicatrici di tal fatta, come l' esperienza dimostra, sono sempre circolari. Le cicatrici di Baronet eran longitudinali, ed egli si rammentava, che furono l' effetto di un calcio di cavallo ferrato. Queste prove sole tratte dall' ispezione delle parti sarebbero bastate per decidere così gran questione, le quali cumulate con tutte le altre, determinarono il Parlamento a mettere in libertà Baronet, restituirgli i suoi beni, ed il suo decoro.

CXV. Molti altri esempj di ogni genere si potrebbero qui riferire per provare, che » se l' arte salutare, come dice il » sullodato Louis (1), presta agli uomini mezzi giovevoli nel» le loro malattie, ha un applicazione non meno utile nell' or» dine morale, poichè può sovente rendere lo stato, la for» tuna, l' onore, e ancora la vita ai cittadini, che possono » esser loro tolti per l' inattenzione, o per l' errore di colo» ro, che hanno il diritto di pronunziare sulla sorte dei lo» ro simili ». I pochi esempj addotti però sono sufficienti a convalidare l' utilità della scienza medica in tutte le quistioni di tal natura, che si agitano nel Foro.

---

(1) *Cause Celebri. Causa* 256.

APPENDICE

AL PRIMO LIBRO.

Degli Atti Medico-Legali in generale, e di qualche formula particolare di essi sulle materie in questo Libro contenute.

I Professori dell' arte salutare divengono periti nel Foro allorquando concorrono al giudizio, che viene formato da quelli destinati all' amministrazione della giustizia sopra i casi medici di competenza di esso. Non vi concorrono però se non per mezzo di *atti autentici*, che fanno nei tribunali, sieno essi scritti, o verbali per contestare lo stato delle persone puberi, o no, atte o non atte al coito, ed alla generazione; quello di verginità, o di gravidanza, di aborto, o di parto maturo, naturale, artificiale, o malizioso; di feti vivi e vitali; quello dei fanciulli sostituiti, sottratti, o assenti; i casi di morte apparente, o vero; l' ispezione del cadavere; lo stato in cui si trova un animo turbato, e confuso nell' esercizio delle sue facoltà; il veneficio, la qualità, di un veleno propinato; le violenze esterne, la natura, o gli effetti di una ferita, d' una percossa ec.

Questi *atti autentici*, o giuridici, che dicevansi un tempo *rapporti* solamente, dal verbo latino *refero*, *referire* in italiano, ponno essere per mio avviso più precisamente enunciati, giusta le cose, che essi debbono comprendere e designare. Così il titolo di *rapporto* parmi consacrato meglio, e ristretto al solo primo libro, perchè trattando esso di materie riguardanti la generazione, deesi il Perito limitare con tal atto alla narrativa di esse, ed interporvi un semplice giudizio, come si vedrà nel rapporto collocato qui sotto. Meglio conviensi all' atto legale fatto nel Foro dai Professori dell' arte sopra i cadaveri notomizzati, onde investigare la causa della morte, il titolo *d' ispezione anatomica*, o di *visum*, *et repertum*, come dicono i Legali, perchè infatti questo atto è limitato solamente a tale scopo, come si vedrà nell' Appendice del Libro secondo. Il titolo di *Parere*, parmi più adatto ad esprimere quell' atto, che emettono i Medici nel Foro nella dubbiezza delle facoltà dell' animo, perchè veramente non può il Professore pronunziare, che una opinione sopra alcuni dati appoggiata, come si vedrà nell' Appendice del Li-

bro terzo. Quell' atto ordinato per mettere in chiaro se sia stato propinato un veleno, perchè non può essere eseguito, che con esperienze, analisi, e processi, sta bene che sia designato col nome di *Perizia*, la quale esprime precisamente lo scopo di essa, come si vedrà nell' Appendice del Libro quarto. Il titolo di *Referto*, consacrato dalla Chirurgia in tutti i tempi per la denunzia al Foro delle ferite, percosse, e lussazione ec. sembrami proprio a designare l' *atto legale* per queste affezioni solamente, come apparirà dall' Appendice del Libro quinto.

Sono frattanto questi *Atti*, o questi *Rapporti*, che mettono i Giudici in caso di pronunziare la sentenza sulle materie riguardanti il Foro Civile, o l' assoluzione o la condanna degli inquisiti in quello Criminale, e quindi sono l' anello che unisce immediatamente la Medicina alla giurisprudenza, il lume, la guida, il pernio della giustizia. Importa molto perciò, che essi sieno *precisi*, *chiari*, *veritieri*, e per quant'è possibile *perfetti*. Non dispiaccia, nè sembrino minuzie, se per lume dei meno esperti io entro in un breve dettaglio su tal materia troppo negletta, e che ha renduto bene spesso nulli questi Atti fra noi. Perchè siano essi validi, debbono comprendere quattro parti. 1. La *formula legale* che ne costituisce il preambolo, il quale dee designare il Professore, la requisizione del Giudice, o Tribunale che dà l' incombenza, o l' ordine della visita e del rapporto; del giorno, e dall' ora in cui dee esser fatta, come di quegli, che reca un tal ordine. 2. L' *istoria*, o l' *esposizione* delle circostanze, che hanno preceduta la visita, la quale dee in prima far menzione del luogo, ove il Professore si è trasportato, ed ove ha trovato l' oggetto della sua missione, se è vivo, sano, o malato, ovvero se è morto. Dee indicare il nome, cognome, età, professione, ed altre circonstanze, che possono dar lume sul caso indicato. 3. La *descrizione* delle parti, delle affezioni di esse, degli accidenti, dei sintomi; delle prove, dei processi per scoprire le cagioni degli sconcerti, o degli effetti sopravvenuti. Essa dee contenere il dettaglio di quello, che si presenta all' ispezione oculare, alle ricerche, alle prove, agli esperimenti, il che costituisce veramente *l' essenza dell' atto*. 4. La *decisione*, il *giudizio*, o la *conclusione*, la quale abbraccia lo stato attuale del caso, l' indole di esso, la causa efficiente un tale o tale altro difetto sopravvenuto, il prognostico dell' esito nel vivo, o la causa della morte nel defunto.

Osservata questa regolarità nella compilazione degli atti legali, facile ad applicarsi a tutti i casi possibili, e come essi veramente si presentano, i Periti debbono esser molto cir-

cospetti nel pronunziare il loro giudizio nei casi più complicati, ed imbarazzati, avendo sempre in mira di non allontanarsi dalla verità, e di seguire la parte più sicura. Sarà utile perciò, che essi abbiano presente nel dare il loro giudizio, di regolarlo secondo i gradi maggiori o minori di evidenza dei casi, distinguendolo in *certo*, *probabile*, o *verisimile*, come sono i casi, cui deve applicarsi. Con tale divisamento saranno esemplificati gli atti giuridici dei cinque Libri, incominciando dal presente.

RAPPORTO

Sopra un feto settimestro, venuto alla luce con segni di vita, i quali si estinsero dopo la morte della madre.

« Noi sottoscritti Dottori di medicina e chirurgia in . . . .
« dietro la requisizione in iscritto fattaci pervenire da Tribu-
« nale di . . . . e per mezzo del Cursore sotto il dì . . . .
« del mese di . . . , anno . . . . alle ore . . . . di questo
« giorno istesso, ci siamo portati nella contrada di . . . .
« strada . . . . casa di numero . . . . in compagnia del
« Cancelliere, e Cursore del suddetto tribunale, per visitare
« un piccolo cadavere di bambino nato 24 ore innanzi alla
« visita, e morto circa due ore dopo la nascita, e dopo estin-
« ta la di lui genitrice, per quello che ne dicevano gli astan-
« ti. E siccome lo scopo di questa visita legale sullo stato
« dello bambino era quello di verificare se desso avesse vissu-
« to, siccome asserivasi dai Professori di medicina e ostetricia,
« dalla ricoglitrice, e dagli assistenti uomini, e donne, e se
« per ragione di fisica organizzazione avesse avuta capacità a
« vivere, come la requisitoria ordinava, quindi ci siam fatto
« un dovere di eseguire la nostra incombenza con ogni preci-
« sione per secondare le giuste mire del Foro.

« E prima di tutto abbiam dirette le nostre osservazioni
« sullo stato, e sviluppo delle parti, le quali sonosi vedute
« ben conformate e nutrite. Il feto aveva una dimensione in
« lunghezza di pollici . . . , e pesava libre . . . . Aveva le
« unghie alle dita delle mani e dei piedi; i testicoli nello
« scroto, ed ogni esterna apertura della bocca, dell' ano,
« degli orecchi pervia. La pelle era di un' incarnato non fo-
« sco; e niuna lividura, e niuna enchimosi, niuna offese
« esterna mostravasi; talchè sembrava, che ostacoli offensivi
« alla di lui organizzazione incontrati non avesse nel nascere.
« E passati alla ispezione interna noi abbiam veduto i polmo-

« ni distesi in guisa, che avevano ammessa, per quanto sem-
« brava, l' aria esteriore nelle loro cellette: erano leggeri, e
« natanti nell' acqua. Il tratto della trachea fino alla glottide
« era libero, il cuore sano, il forame ovale quasi affatto
« chiuso, e sano il cervello. Nello stomaco vi erano poche
« mucosità, e negl' intestini vi era del meconio. Niun vizio
« fisico quindi scorgevasi, che impedito avesse la vita al bam-
« bino, ed il proseguimento ad essa. L' indizio, che l' aria
« esterna fosse discesa nei polmoni, e che il feto dopo la nascita
« avesse respirato, ci fece valutare il deposto dell' ostetrico,
« del medico, della raccoglitrice, e di altre persone, che as-
« sisterono al parto, le quali tutte si accordarono nel dire,
« che il feto palpitava, ovvero che scorgevansi i moti del
« cuore chiaramente, e sentivasi la pulsazione alle tempie,
« per cui fu battezzato come vivo dalla ricoglitrice. Niuno dei
« medesimi però deponeva, che il feto avesse pianto nel na-
« scere, nè vomitato, o fatta altra evacuazione. Tutti furo-
« no d' accordo in sostenere, che mosse le labra, aprì e chiu-
« se gli occhi, e fece qualche moto di articoli, così concor-
« dando noi i deposti coll' osservazione, non esistiamo a cre-
« dere, che il feto sia vissuto dopo venuto alla luce, e che
« abbia ancor un poco esercitato l' azione polmonare. E poi-
« chè emetter dobbiamo il nostro sentimento, se questo feto
« cioè poteva campar la vita, o aveva capacità a proseguir
« quella con cui nacque, noi rispettosamente rispondiamo,
« che essendo il feto settimestre, bene sviluppato in tutte le
« parti, ed in tutte gli organi, e specialmente in quelli vi-
« tali, nei quali non si è trovato alcun vizio, che impedisse
« l' esercizio cui son destinati, desso era vitale, e che poteva
« proseguire a vivere: e che sebbene non siamo in grado di
« assegnar la causa fra le tanti accidentali, per cui è morto,
« noi affidati alle enunciate ragioni, ed all' autorità dei gran
« maestri dell' arte, per vitale lo giudichiamo. Ed in fede
« noi sottoscritti ec. ec. (E).

LIBRO SECONDO.

TITOLO II.

Embiologia Forense, ovvero vita ecclissata o distrutta.

CXVI. La vita umana fino dai primi momenti dell' esser suo, e poscia nella nascita del feto, e successivamente in tutto il suo corso, può esser sospesa nell' esercizio delle sue più essenziali facoltà, e distrutta eziandio nei principj da cui emana, prima che venga meno per l' età, o resti per essi annichilata, ed esaurita. Due ordini di cause conducono alla stessa conseguenza. *Interne* e *naturali* chiamo le une, *esterne* ed anche *artificiali* dico le altre. Le prime possono agire *indirettamente*, producendo la sospensione, o distruzione della vita; come sono le affezioni della madre rispetto al feto che si sviluppa nell' utero; o *direttamante*, agendo nel corpo di colui, che ad esse soggiace. Le seconde possono essere preparate dalla natura fuori del corpo, o ritrovate dall' arte, e con tutta la malizia impiegate per sospendere, o distruggere la vita. Esibirò un' esempio delle une, e delle altre. Un feto (per parlare delle *interne*) può nascere in stato di asfissia, o morte apparente, sia per cagione di un eccessivo nutrimento ricevuto nell' utero, sia per cumulo di sangue fatto al cuore o al capo, sia per difetto di alimento. In eguale stato può nascere un feto, se la madre disgraziatamente rimanga attaccata da grave malattia, cui ne vengano comunicati gli effetti; ovvero perchè le resistenze provate dal feto nel passaggio per gli stretti della pelvi, abbiano alterata la sua fisica costituzione. Le stesse cagioni, se agiscono a gradi più elevati, producano la vera morte del feto. Un feto (per esemplicare le *esterne*) può soccumbere dopo la nascita, immergendolo incautamente nell' acqua per togliergli le immondezze in cui è inviluppato; può perire egualmente tenendolo in ambiente carico di esalazioni di carbone, o gas acido carbonico; costringendolo colle fasce, o cuoprendolo in modo che per niuna guisa possa respirare. La morte apparente in tali casi, o la vera morte, sono effetti di cause qualche volta non maliziosamente impiegate, ma qualche altra una male intesa vergogna, il timor dell' infamia, e finalmente un meditato delitto, può avere artificiosamente occasionata non solo la morte apparente, ma

quella vera eziandio. Può applicarsi la dottrina delle cause esterne ed interne ancora agli adulti, giacchè per le une, e per le altre possono cadere in apparente, o poscia nella vera morte, siccome apparirà in seguito.

CXVII. Per qualunque dei due ordini di cause noverate (CXVI.) ciò accada, ed in qualsivoglia persona, incombe come principale dovere alle persone dell' arte di conoscere questi due stati della vita, così facili ad esser reputati l'uno per l' altro, perchè similissimi fra loro. Dal primo sovente n' è venuta la vera morte, allorquando non ve n' erano che le apparenze, o è ricomparsa la vita nei sepolcri per un momento ad alcuni infelici onde deplorarla, e perderla per sempre fra quelli orrori; o è risuscitata, per così dire, sotto l' azione di un ferro tagliente adoprato senza riguardo, come sopra un cadavere, per cui son condotto alla vera morte queste vittime disgraziate. Ma più spetta di diritto al Fisco la ricerca su queste vittime, tanto per lo scopo civile, che per quello criminale, ond' esser certo in prima delle cagioni di tali avvenimenti, cioè se naturali, se accidentali o maliziose, e quello che più importa, se sotto le sembianze della morte la vita si celi, ordinando l' impiego di tutti i mezzi, che l' arte può suggerire per rianimarla sospesa. Se malgrado ciò accade la vera morte, o è di già essa avvenuta, conviene scoprire con tutta la diligenza per mezzo di una retta sezione del cadavere, o di ogni altro compenso dell' arte suggerito, le vere cagioni, e quindi se siavi sospetto di delitto.

CXVIII. Nè a questo solamente si limitano in tali casi le ricerche e questioni del Foro. Vuol sapere esso, per esempio, se un feto nato illegittimamente, e che venga morto alla luce, sia estinto nell' utero o fuori passando per gli stretti della pelvi; o se ciò sia avvenuto per cagioni naturali, artificiali, o maliziose. Richiede egualmente nel caso di morte della madre, e del feto, quali dei due sia periti il primo. Esige nel caso di morte improvvisa di un feto venuto alla luce sano e vigoroso, se possa qualificarsi per segni certi una tal morte come *aborto*, o *infanticidio*. Se nel caso di più morti per una cagione comune, possa determinarsi, quale di essi sia perito il primo, e quale poscia. Infine se possa stabilirsi nei casi di persone trovate morte senza manifesta cagione, appese, sommerse, soffocate, fulminate, ec. se vi abbia avuto luogo la malizia, o il delitto.

CXIX. Tutte queste ricerche, e questioni Forensi, ed in tutti i casi si riducono per i Professori dell' arte essenzialmente a due, a sapere cioè; se esista la vita sotto l' apparenza della morte, o se questa sia accaduta veramente; e se fra

le cause che vi possono aver dato luogo, se ne scorga alcuna, che faccia sospettare, o mettere in chiara luce la frode ed il delitto. A questo scopo tende appunto la Embiologia, ovvero la ricerca se esista la vita sotto le sembianze della morte, o se questa sia veramente accaduta in coloro che in tale stato si trovano. Questa materia cotanto interessante e gelosa verrà discussa partitamente nei capitoli di questo secondo Libro.

CAPITOLO I.

Questione I.

Se vi siano dati certi e sicuri, onde determinare per lume del Foro lo stato di vita in coloro, in cui si trova sospesa sotto le sembianze della morte, o se essa sia veramente accaduta.

CXX. Il sonno è il simbolo della morte. Il deliquio, l' asfissia, la sincope, simboleggiano la morte con tanta maggior verità, perchè accade non di rado, che ciascuna di queste affezioni può talvolta nella vera morte finire. Ora come dal sonno si sorge ad un pieno esercizio delle facoltà corporali e spirituali, così dal deliquio, dall' asfissia e dalla sincope talvolta si risorge, o che la natura e l' arte a questo stato ne richiami. Gli antichi dietro replicati casi di risorgimento da questa ecclissi della vita, dovettero dubitare della vera morte; ed i regolamenti civili per la tumulazione dei cadaveri, come i Riti Religiosi per le pompe funebri, si accordarono ad indugiare per seppellirli fino a che tutta la certezza vi fosse della vera morte. Per questa ragione gli Egizj, al dire di Erodoto (1), tenevano i cadaveri quattro giorni sopra la terra prima di dar loro sepoltura. Per lo stesso motivo gli antichi Persiani non seppellivano i morti, se non quando l' odor cadaverico richiamava gli animali di rapina (2). I Cinesi aspettavano tre giorni a seppellire i loro defonti; ed il severo Licurgo ordinò, che per undici giorni si dovessero dai parenti piangere sopra la terra pria di dar loro sepoltura, sebbene dopo di lui gli altri Greci ne ordinassero passato il terzo giorno la tumulazione. Gli antichi Romani prescrissero nelle leggi delle dodici Tavole nove giorni, prima che si desse ai cada-

(1) *Historiarum lib.* 2.
(2) *Apud Zacchiam, Opera cit. lib.* 4. *tit. de miraculis.*

veri la sepoltura (1). Quasi tutte le legislazioni moderne, i regolamenti sanitarj (2), il Rituale Romano, il Codice Toscano hanno stabilito, che dalla morte naturale alla sepoltura siavi un intervallo di ventiquattro ore almeno; e se talvolta la salubrità pubblica esige che sia fatta l'inumazione prima di questo, ciò non possa eseguirsi senza ordine del Fisco, o della Polizia. Lodevole era una disposizione odierna (3), la quale ordinava ad una autorità dello stato civile di trasportarsi a riconoscere il corpo morto, o assicurarsi della morte formandone l'atto legale.

CXXI. Ma nei casi nei quali vi siano indizj, o segni di morte violenta, o altre circostanze che diano luogo a supporla, le leggi di tutti i popoli più inciviliti ordinano, che non se ne faccia l'inumazione, se non dopo che la Polizia assistita da un dottore di Medicina o Chirurgia, non abbia formato il processo verbale dello stato del cadavere, e delle circostanze relative ad esso. E in questi casi che la morte apparente può simulare la vera; ed è della massima importanza di esplorare lo stato della vita, prima che il coltello anatomico ne tronchi lo stame, se dessa per avventura sotto tali sembianze si conservasse tuttora. Savia, precisa, ed umana a questo riguardo è la legge del Codice Toscano del 1723, la quale dispone « che qualora la morte avvenga in conseguen» za d'apoplessia, di convulsioni, di epilessia o di altro ma» le subito e violento, nè i Medici, nè i Chirurghi, nè al» tri ottengano il permesso di aprire un cadavere, se non » quando alcune persone di ciò incaricate, dichiareranno non » esservi più speranze di risorgimento ». Altronde il Fisco dimanda, vi sono segni certi dell'esistenza della vita quando è

(1) *Presso Frank. Sistema completa di Polizia Medica*, *Tom.* 9. *Sez.* 2. *Art.* 5. §. 24. *e seg.*

(2) *Regolamento di Toscana del* 1786.

L'art. 82. delle nostre leggi civili è conforme all'art. 77. del Codice Francese.

(3) *Codice Civile dei Francesi cap.* 4. *art.* 77.

L'art. 82 del Codice Francese, e l'articolo 86 delle nostre leggi Civili prescrivono quanto siegue: *risultando segni, o indizj di morte violenta, o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze non si potrà sepellire il cadavere, se non dopo che l' uffiziale di polizia, assistito da un Medico, o Chirurgo, abbia steso il processo verbale sul'o stato del cadavere, e delle circostanze relative.* L'uffiziale di polizia giudiziaria dev' essere assistito da due, o più periti, art. 64. delle leggi di procedura penale.

eclissata? Vi sono mezzi efficaci per rianimarla? Vi sono segni certi della morte quando è accaduta? Vi sono esperimenti per contestarla? Ecco ciò che esige e chiede dai Periti dell'arte, ed ecco quello che dessi sono in dovere di stabilire colla maggior precisione e verità prima di istituire la sezione del cadavere, e di ordinare la tumulazione.

CXXII. Gli antichi istruiti da molti casi di persone credute morte, e che poscia recuperarono la vita, almeno per qualche istante, supplirono all' incertezza dei segni della morte con certi riti, ed usi religiosi, dei mezzi che tenevano luogo in quei tempi, di cui oggi facciamo uso di assicurarcene. Lavavano essi i cadaveri con acqua calda, e gli ungevano con olj, stropicciandoli fortemente. I Romani, in specie, prima di gettarli sul rogo, facevan loro l' amputazione di un dito. Alcuni Popoli avevano in uso di salutare il cadavere, stirarlo, e sbalzarlo quà e là, prima di darle sepoltura; ed altri solevano mettere intorno al corpo delle prefiche, che elevando alte strida richiamassero a vivere colui, se per avventura caduto non fosse nella vera morte. Le pompe funebri antiche però, egualmente che le moderne furono e saranno sempre insufficienti, come dice un celebre Autore, se mirino unicamente a questo scopo, ed è ben presumibile che qualche volta, malgrado ciò, sia occorso di notomizzare, o sepellire i vivi per i morti, come accadde alla donna di Vesalio, al cardinale Spinola: nel primo caso; e come avvenne a Zenone Imperatore, a Ginevra degli Almieri, e ad altri nel secondo caso, se tali storie meritano una piena credenza (1).

CXXIII. L' osservazione pertanto ha raccolti alcuni segni, per dedurre l' esistenza della vita sotto le sembianze della morte; e l' esperienza ha trovato mezzi efficaci per farla risorgere, se esista ancora. Entrambi hanno d' accordo, per così dire, stabilito altresì i segni certi della morte, che scendo partitamente a noverare. Ma prima di far ciò conviene richiamar quivi una questione fisiologica, la quale preparerà la soluzione delle altre. « Che cosa sia cioè o in che consista la » vita; che cosa sia, o in che consista la morte. » La vita propriamente e rigorosamente parlando, altro non è che *l' esercizio delle facoltà vitali*, o almeno della principale (Cap. X. lib. 1.); come la morte altro non è che *la cessazione permanente di esso*. S' intende però che il primo non può avere effetto nè l' altro cessare, se nell' uomo l' irritabilità e sensibilità, o la vitalità delle parti non esista nel primo caso,

(1) *Franck. Sistema completo di Polizia Medica Tom. 9. Sez. 2. art. 5. §. 36.*

e non sia cessata nell' ultimo. La vita adunque esiste sotto le apparenze della morte in quello stato medio fra questi due estremi divisati; ed altro non è che *una temporaria sospensione di esercizio di tali facoltà* (1). Le facoltà vitale non sono in questo stato nè esaurite nè distrutte; e tolte di mezzo le cagioni, che hanno prodotto un tale effetto naturalmente, o per mezzo dell' arte, possano quelle riacquistare un armonico esercizio, e la vita risorgere. Questo stato altronde ha una assai limitata latitudine; al di là della quale tutto finisce con esso, e la vera morte ne è la necessaria conseguenza. Sovente poche ore che continui una tal sospensione sotto l' azione di certe cause, la vita è troncata per sempre; laddove qualche volta sotto diverse condizioni, può la vita in tale stato conservarsi per più giorni ancora.

CXXIV. Malagevole è stato e sarà sempre il riconoscere l' esistenza della vita in coloro in cui è eclissata, e che tutta l' apparenza scorgesi in essi della morte, se affatto s'ignorino le cagioni che hanno prodotto un tale effetto. I segni esteriori dai quali dessa può arguirsi, sono sovente non poco fallaci. Qualche volta si trovano persone in tale stato con un aspetto cadaverico; senza che per altro sieno morte veramente; e qualche altro si vede in alcune morte del tutto un esteriore, che annunzierebbe ancora una vita nascosta. In generale i segni esterni dai quali può dedursi una probabile esistenza della vita, si riducono a quelli da me stabiliti nella memoria sulle asfissie (2), che sono i seguenti. 1. Al colore che non si allontana troppo dal naturale. 2. Al calore superstite e in qualche grado sensibile. 3. Alla pieghevolezza delle membra. 4. Ad una certa tal quale oscillazione alla regione del cuore. 5. Ad un qualche leggero moto respiratorio, percettibile all' applicazione di uno specchio alla bocca che lo appanna, o al moto dell' acqua in un bicchiere posto sulla cartilagine della penultima costa vera sinistra, secondo il consiglio dell' egregio Winslovv. L'esistenza di tutti, o della maggior parte di questi segni, mentre sono lusinghieri per la conservazione della vita, all' opposto la loro mancanza non diviene un segno certo della morte. Celebre è il fatto accaduto al Chirurgo Rigaudeaux, della donna morta nel travaglio del parto e seppellita, cui estrasse il feto facendola disotterare, che parve morto come la madre, e che mediante le mol-

(1) *Foderè, Med. Legal. Tom. 2. ediz. del 1813.*

(2) *Memoria sulle asfissie o morti apparenti pubbl. in Parma l' anno 1808.*

te pratiche tornarono a vivere entrambi (1). Quindi è che di questi due stati opposti non può giudicarsi rettamente, se non dopo quei tentativi che l' esperienza ha messi a prova con efficacia, o per richiamare la vita sospesa, o per convalidare la morte accaduta.

CXXV. La prima molla della vita è il cuore. La sospensione temporaria del suo moto costituisce la sincope, o la morte apparente, e quella permanente forma la vera morte. Tutte le altre funzioni cessano col moto di lui, e ripigliano forza e vigore, allorquando la sua azione ricomparisce. L' esplorazione adunque dell' esistenza della vita, deve esser fatta primieramente, ed in tutti i casi sulla facoltà motrice del cuore, richiamandolo per varj mezzi alla naturale azione. Ma poichè il cuore è inaccessibile all' azione degli agenti esteriori, i soli che in simili circostanze possa sperimentare la medicina, quindi è che conviene indirettamente rianimare l' azione di questo viscere, o prima mobile della vita. La respirazione diviene ad un tempo un mezzo meccanico, dilatando il polmone e commovendo il cuore, e un agente chimico, porgendo coll' aria un stimolo ad esso, se non sia cessata intieramente la sua forza, o la sua virtuale potenza. L' arte può ripristinare questa funzione sospesa, come quella del cuore, insufflando dell' aria nei polmoni, e da essi estraendola fino a tanto che i moti del petto sieno rianimati. Il doppio soffietto adoprato dall'Hunter nell' anno 1755 in alcune esperienze istituite su i cani per rianimare l' esercizio sospeso dei polmoni e del cuore, e poscia proposto nel 1786 per richiamare in vita gli uomini caduti in affissia (2); l' altro inventato da Goray, che senza saputa di quello di Hunter costruivalo circa il 1789; quello che io proponeva nel 1808 senza conoscere l' uno nè l'altro, è lo stesso perchè imita i due processi della respirazione, e può essere impiegato a tale effetto utilmente (3). In mancanza di esso, l' insufflazione di qualunque mantice, e perfino quel-

(1) *Foderè, Med. Leg. Tom. 2. pag. 344. e seg. ediz. del 1813.*

(2) *Propos. per riavere in vita le persone apparentemente annegate, nelle Trans. Filosof. an. 1786.*

(3) *Vedi la cit. Memoria sulle asfissie Tav. 2.*

Nota. *Questo soffietto biventre, che io chiamo mantice respiratorio, il quale imita perfettamente i due processi della respirazione, inventato in tre luoghi diversi, ed in epoche distanti l' una dall' altra, per quella facile applicazione dei principj Fisiologici) ai casi di asfissia, è stato riformato, e reso forse più sicuro nel maneggio, in più luoghi, e senza che*

la fatta colla bocca, può essere sufficiente, purchè venga il petto scosso ed agitato. Si debbe avvertire però, che tale insufflazione riuscirà tanto più efficace, quanto più vitale sarà l'aria introdotta, e quanto più abbondante l'espulsione di quella respirata; perchè si sa per l'esperienze istituite, che l'aria vitale vivifica il sangue, rianima, e sostiene l'azione irritabile delle fibre carnose, e specialmente del cuore; e che quella stanziata alquanto nel polmone, indebolisce la vitalità del cuore, diminuisce il calore del sangue, e perciò l'irritabilità ed elasticità delle fibre carnose del cuore non solo ma di tutte le altre parti.

---

tampoco i formatori fossero l'una dall'altro prevenuti. Così a Parigi si migliorava quello di Goray dal celebre Fisi a Rouland nel 1789. e quello di Hunter poscia nel 1816 dall'egregio Professor Configliachi di Pavia, colle stesse vedute, e dietro gli stessi principj. Ma avendo io avuta onorevole commissione di provvedere alla salute degli asfitici dalla Magistratura dell'illustre città di Pisa, e perciò di acquistare fra le macchinette notorie capaci di richiamargli in vita quella che io reputassi migliore per tale oggetto, preferii alla propria la macchinetta di Hunter, o il doppio soffietto riformato del ch. Professor Pavese nominato. Ed avendolo fatto costruire dall'abile macchinista di questa Università sopra un modello fatto sotto gli occhi del riformatore stesso, per quell'innata propensione da cui ciascuno sentesi portato per le cose sue feci nel tempo stesso far nuovamente quello da me immaginato, ed esibilo al R. Governo di Toscana nel 1807 onde conoscere alla prova i vantaggj del riformato sopra il suo semplice che a quella posponeva. Mi si permetterà quindi; per amore del vero anzichè di questa mia cosa di poter asserire, che al confronto gli effetti di ambedue i soffietti sono identici, come ognuno a sua posta può sperimentare, e che possono indistintamente, e con egual successo adoprarsi. Altronde il soffietto riformato offre due ostacoli per esser renduto d'uso più comune di quello semplice; l'uno è la difficoltà di trovar artefici ovunque capaci per costruirlo, offrendo esso non poche difficoltà; l'altro il dispendio di circa due terzi al disopra del semplice come il macchinista di questa Università offre al pubblico ad un tal prezzo l'una, e l'altra macchina qui disegnato di costruire.

Perfezionamento di queste macchinette ha creduto essere il tubo laringiano inventato dal Professor Chaussier che ho fatto costruire, dietro la descrizione datane dall'Orfila nella sua Tossicologia pratica, come può vedersi in figura insieme coi due mantici della Tavola annessa.

CXXVI. Questi due principali organi della vita possono essere altresì richiamati all' azione per via di stimoli applicati alle parti sensibili. Secondo l' avviso di Hunter, non dee trascurarsi d' introdurre per via di una siringa passata per le narici nell' esofago, qualche acqua spiritosa o sostanza eccitante nello stomaco, onde risvegliare in esso, e nelle parti consenzienti vicine l' azione sospesa. I nervi dell' odorato, e quelli del tatto debbono essere agitati con forti stimoli. L' alcali volatile applicato alle narici, o altro più forte errino, può richiamare il petto alla sua azione, e quindi indirettamente suscitare quello del cuore. Hunter consiglia di mescolare talora l' ammoniaca all' aria che s' introduce nel petto (1). Il fumo di tabacco applicato agli intestini qualche volta ha risvegliata la vita in quelle persone, che sembravano del tutto morte, ripristinandone le funzioni principali. Gli stimoli di cose pungenti applicati sotto le unghie, o in altre parti sensibili; l' uso dell' elettricità artificiale, o di quella galvanica ben diretto, può giovare moltissimo per togliere da quello stato. L' applicazione dei vessicanti, dei senapismi, e ancora dei ferri roventi, e del fuoco ha potuto talvolta richiamare a vivere degl' infelici, ed in alcuni casi l' apertura di una o più vene, o dell' arteria temporale, è stata la salute di molte vittime (2), eccetto che nei sommersi.

CXXVII. Ma tutti questi mezzi non debbonsi mettere a prova tumultuariamente, e per un corto intervallo di tempo, nè applicarsi, per esplorare o richiamare la vita, collo stesso ordine. È duopo seguitare un piano per ottenere un effetto completo, se le cause della sospensione della vita sono manifeste; e secondo che l' asfissia appartiene piuttosto ad un genere, che all' altro dei tre da me stabiliti altrove (3), come apparirà più sotto (Cap. V.). Se queste cause sono occulte, sarà sempre cosa prudente di richiamare il cuore all' azione per mezzo della respirazione; e poscia, se essa non risorga, impiegare vicendevolmente tutti quei mezzi, che ho notati di sopra (CXXV.); e per un tempo ben lungo, trascorso il quale, malgrado la persistenza in quello stato, dovrà tuttora ritentarsi di quando in quando ora l' azione di una cosa, ora dell' altra, e non dichiarare la vera morte, se non dopo un lasso di tempo bastantemente lungo, e dopo di aver riconosciuta per i segni suoi meno equivoci, onde venir poscia all' utimo sperimento.

(1) *Memor. cit.*
(2) *Foderè oper. cit. Tom. 2. §. 503. e seg.*
(3) *Memor. e sulle asfissie*, *Tavola Nosologica e Terapeutica.*

CXXVIII. Il volgo chiama morto veramente colui, nel quale scorgesi il volto smunto, e cadaverico, il naso acuminato, gli occhi cristallino-opachi; che non respira sensibilmente, e perciò non rimuove il lume di una candela applicatagli alla bocca; che non sente gli stimoli applicati a varie parti, ed agli organi; in cui non e percettibile il moto del cuore, o delle arterie; che ha perduto il color naturale, ed il calore; cui finalmente sono irrigidite tutte le membra. In generale, la somma di questi segni riscontrati in un individuo perito per malattia, presentano un quadro non dubbio della vera morte, e non vi è che il tempo verificatore di tali segni, e tale quale le leggi lo han stalilito, che possa toglierne tutte le incertezze. Ma se un tal soggetto perito fosse di morte *violenta*, o *istantanea*, o per qualsisia cagione, allora, benchè si riscontrano tutti o nella maggior parte i segni ennunciati, dessi non sono sufficienti a stabilire la vera morte, e conviene mettere a prova tutti quei mezzi prescritti di sopra per richiamare all' esercizio le funzioni sospese (CXXV. CXXVI. CXXVII.), ed adoprarli a varie riprese, ancora nel caso che niuno effetto se ne ottenga. Sopratutto conviene prolungare il tempo prima di venire all' ultimo esperimento, ed anche oltre le quarant' otto ore, giacchè è accaduto qualche volta di vedere risorgere spontaneamente alcuni morti in apparenza, che non avevano dato la più piccola lusinga, esposti per lungo tempo ad ogni cimento più forte: che l' arte aveva potuto inventare e mettere in opera (1).

CXXIX. Passato un tempo bastantemente lungo (CXXVIII.), indicato più sicuramente da una putrefazione incipiente, e fatti gli ultimi tentativi per verificare la vera morte (2), si viene alla prova del taglio ed alla sezione del cadavere, quale dee essere istituita con lentezza ed accuratezza, in guisa che, se esista ancora la vita, il taglio che si crea diventa una ferita sanabile. E poichè l' esperienza ha provato, che le ferite del basso ventre sono meno sicure per l' esito di quelle del petto, così conviene farsi dal creare un leggiero taglio sullo sterno, incidendo da prima i semplici tegumenti in senso longitudinale. Poscia seguitando il consiglio di Foubert, si dee fare un' incisione del tegumento, e piano di muscoli fra la 6 e 7 costa vera sinistra per esplorare se il cuore si muove. Indugiando alquanto dopo di essa, se la vita non è cessata, per l' azione del ferro può essere ancora risvegliata; ed è allora che niun rischio può venirne al paziente. Così accadde ad una

(1) *Foderè, Med. Leg. Tom. 2. p. 373 ediz. del 1813.*
(2) *Memoria citata sulle asfissie, e Tav. cit.*

giovine creduta morta di cui parla Bruhier (1), la quale ventiquattr' ore dopo la creduta morte fu notomizzata da un chirurgo; ed appena che ebbe esso creato un leggiero taglio nel petto, dette segni di vita, che recuperò intieramente (2). Ma se nè a questo taglio, nè ad altri più estesi fatti sul petto la vita risorge, allora può continuarsene la sezione per fare quelle ricerche, che si sono proposte. Altronde se nell' aprire il petto si senta caldo un poco il cuore, o il sangue che intorno ad esso è raccolto, non bisogna credere, come alcuni talvolta hanno opinato, che questo avanzo di calore sia un segno di vita, specialmente se sia unico ed isolato, poichè sappiamo, che quelli che muojono di febbri putride o di peste, continuano lungamente a conservarle senza che la vita più esista.

CXXX. Osservando le regole enunciate, tanto per conoscere dai segni specifici la morte apparente (CXXIV.), quanto per verificare coi mezzi più efficaci se essa sia tale (CXXV. e seg.), egualmente che per mettere in chiaro dagli uni e dagli altri, se la vera morte sia accaduta (CXXVIII. CXXIX.), si eviteranno quegli errori, che disonorano l'arte nostra, che fan fremere l' umanità, e che cimentano i Professori in faccia al Foro, facendoli comparire rei d'ignoranza, e di negligenza egualmente degna di punizione.

CAPITOLO II.

Questione II.

Se possa giudicarsi da certi segni esteriori nella madre, che il feto sia morto nell' utero di essa, e se tal morte possa confermarsi dopo che il feto sia venuto alla luce, e dedursi se ciò sia accaduto per cause naturali, o artificiali.

CXXXI. Ippocrate aveva raccolto nella sua lunga pratica qualche segno esteriore nella madre gravida indicante la morte del feto nell' utero. Avea notato specialmente, che in quelle gravide, in cui il feto perisce nell' utero, le mammelle si fanno flosce, e rilasciate (3). Molti dopo di lui fecero simile osservazione, la quale con altri segni ampliarono e resero più precisa. Ordinariamente nel terzo o quarto giorno dopo la morte del feto, il seno si gonfia, e diviene dolente,

(1) *Dissertazione dell' incertezza dei segni della morte.*
(2) *Presso Mahon Med. Leg. Tom.* 1. *p.* 142.
(3) *Aphorismorum sectio* 5. *aphor.* 53.

come osserva Baudelocque (1), per deprimersi poscia e rilasciarsi; poco tempo dopo il viso impallidisce, gli occhj s' infossano, e le palpebre si contornano di un cerchio nerastro livido, e come plumbeo. A quei movimenti, che sogliono sentire le gravide nei mesi inoltrati della gravidanza, allorchè il feto è vivo, succede un *ballottamento* incomodo nel ventre, ed un *sentimento di peso* sul lato ove si coricano, se il feto sia morto. La bocca diviene amara; sopraggiungono sbadigli frequenti, mali di testa, tinnito agli orecchj, nausee, e vomiti, sincopi, e spontanee debbolezze. Il ventre si deprime, ed una lenta febbre sovente consuma le gravide incessantemente.

CXXXII. Dietro a questi segni, che di rado sogliono mancare allorchè il feto morto rimanga qualche tempo nell' utero, potrebbe inferirsi la morte del feto, se qualche volta non fosse accaduto essersi manifestati gli stessi segni in quelle gravide, che han fatto una grave caduta, o in cui il feto, nondimeno è rimasto in vita. Ma in quei casi nei quali il feto nasce veramente morto, e che dà sospetto al foro che possa esser ciò accaduto per colpa della madre, o per altrui malizia, se tali segni raccolti da persone capaci, e comprovati da testimonj incorrotti possano favorire l' innocenza della madre ed escludere il delitto, essi soli non saranno altronde sufficienti a provare legalmente, che il feto sia morto nell' utero materno, ancorchè in esso tuttora si trovi. Infatti, come osserva lo stesso Baudelocque (2), « l' impossibilità, in cui « noi siamo talvolta di giudicare, se, quel che è intieramen-« te sottoposto ai nostri sensi, vale a dire quello che noi pos-« siamo vedere, e toccare, sia veramente vivo, o morto » ci avverte abbastanza di astenerci da questo giudizio, mentre il feto sia tuttora nell' utero; a tener conto, ed a valerci di quei segni riscontrati, perchè servano di riprova a quelli che cercar si debbono esternamente, ed internamente nell' ispezione del cadavere del feto, i quali scendo partitamente a divisare.

CXXXIII. Allorchè i Periti non avessero altri dati per giudicare della morte del feto, se non quelli, che trar debbono dall' ispezione del cadavere, come accade sovente, per non essersi trovati presenti al parto, non esistendo lesioni esteriori, cui dee guardarsi scrupolosamente, il più concludente argomento desumer lo possono dalla cognizione precisa, se il feto abbia o non abbia respirato. Si sa dalla Fisiologia quali

(1) *Baudelocque*, *Arte dei Parti. Part.* 2. §. 1892.
(2) *Arte dei Parti*, *p.* 2. §. 1888.

rivoluzioni accadono nella macchina appena che il feto viene a contatto coll' atmosfera, specialmente nel sistema della circolazione, e che la respirazione è il primo fenomeno, che lega l' animale esistenza colle cause esteriori ad essa necessarie, colla prima funzione della vita. Se il feto adunque non è morto nell' utero, appena venuto alla luce, esso dee aver respirato, eccetto che non fosse nato in stato di asfissia o morte apparente, come qualche rara volta accade, e come io ne ho esposto il caso di sopra (Lib. I. Cap. X.). Ma se desso ha respirato, dallo stato dei polmoni, e da qualche altra circostanza può dedursi bastantemente se questa funzione siasi in qualche maniera esercitata. Si sa dalle osservazioni, che i polmoni dei feti sono ordinariamente di un colore rosso vermiglio prima che l' aria vi sia discesa, e di un colore sempre più fosco allorquando ha avuto luogo la respirazione. Si sa parimente, che prima della respirazione, piccolo è il loro volume come la massa, e che dessi si addossano alla colonna vertebrale piuttosto in alto, lasciando il pericardio quasi che allo scoperto. Si sa infine che il diaframma non è appianato, allorquando i polmoni non lo abbiano fatto discendere verso il ventre colla loro distensione. Ora dietro la verificazione di questo stato delle parti nel petto contenute, e perciò dei polmoni, si potrebbe con tutta verisimiglianza sostenere, che il feto non ha respirato, e che è nato morto, o in stato almeno di morte apparente. Ma l' esperimento più significante e concludente per sostenerlo, è la prova della gravità specifica degli stessi polmoni, sulla quale i Periti dell' arte si sono divisi; ed hanno messo i Giudici talvolta in forse sulla validità della medesima, per assolvere o condannare una imputata d' infanticidio. I Medici legali di Germania hanno chiamata una tal prova « *docimasia polmonare* » la quale dee essere istituita colla maggior diligenza, ed attenzione. Ecco i principj, cui è appoggiata, ed eccone la prova istessa.

CXXXIV. Si sa dalla Fisica, che la gravità specifica dei corpi esplorata nell'aria, o nell'acqua decresce in ragione inversa del volume; vale a dire, che essa è tanto minore, quanto maggiore sia quello. Ora i polmoni prima della respirazione non avendo che un piccolo volume, se s' immergono nell' acqua, essi divengono di una gravità specifica maggiore del volume del fluido che discacciano, e perciò precipitano al fondo. Ma poichè per la respirazione il loro volume viene a crescere considerabilmente, se s' immergono allora nell' acqua, scema in proporzione la loro gravità specifica; perchè più leggieri divengono della massa dell' acqua sottostante. Un esperimento così facile, così chiaro, alla portata dell' intendimento di ognu-

no, non lascerebbe mai dubbiezza per decidere dietro al risultato di esso, se il feto sia nato vivo o morto, o almeno, se abbia o no respirato. Ma la prova può essere imparazzata da certe difficoltà, che alla certezza di esse si oppongono, le quali si riducono; 1. Ad uno sviluppo di aria nei polmoni per l' effetto della putrefazione di essi da mostrare, che il polmone abbia respirato. 2. Ad una introduzione artificiale di aria nel polmone si per oggetto di richiamare il feto alla vita, se sia nato in stato di asfissia, sì ancora per dichiarar delinquente quella che lo ha partorito. 3. Ad una durezza scirrosa, la quale metta il polmone alla condizione di quello che mai ha respirato, quantunque abbia ricevuta l' aria esteriore. Ma se l' esperimento sia istituito prima che il feto dia segni d' inoltrata putrefazione, allora non si potrà temere, come alcuni Medici e Legisti hanno fatto, che il volume dei polmoni sia accresciuto, se lo è, da un aria sviluppata per la putrefazione polmonare, o da un' aria insufflata; o che desso sia diminuito per scirrosità polmonari, se queste non esistono; e si dovrà conchiudere nel primo caso, che il feto ha respirato, e nel secondo giammai.

CXXXV. Altronde se abbia avuto luogo la putrefazione del corpo del feto, per rispondere alla prima difficoltà (§. ant.) dirò, che se i polmoni di lui nuoteranno nell' acqua, si avrà anche in questo caso una prova convincente della respirazione effettuata, giacchè i polmoni di vitelli, di cagnolini, di fanciulli nati morti, benchè sottoposti dal Teycmeyero, e da altri all' esperimento divisato, e ad un grado d' inoltrata putrefazione, non poterono sostenersi nell' acqua, e precipitarono al fondo (1). Più imbarazzante per avventura riuscirebbe lo scioglimento della seconda obbiezione (§. ant.), se facile fosse l' introduzione artificiale dell' aria nei polmoni, che non hanno mai respirato; ma essi non prestandosi ad una dilatazione artificiale, nè facilitandola i moti del petto, dessa non può essere che incompleta. Quindi l' aria, che vi scende alla temperatura ordinaria dell' ambiente che si respira, se estinto sia il calore vitale, non può far variare il colore del sangue, e per conseguenza quello dei polmoni; non può facilitare il passaggio del sangue per l' arteria polmonare, nè fare una rivoluzione nel circolo di esso, come accade nel feto che ha respirato naturalmente. Ancor nei casi di scirrosità dei polmoni, per risolvere la terza objezione (§. ant.) se questa non abbia attaccato a tutta sostanza i medesimi, cosa quasi che im-

(1) *Inst. Med. Leg. cap.* 24. *e Mahon Med. Leg. pag.* 183. *Tom.* 2.

possibile nei feti, quando una parte non scirrita si distacchi dal rimanente, e s' immerga nell' acqua, dessa, se il feto abbia respirato, si sosterrà natante, laddove se mai abbia respirato, precipiterà come la parte scirrita. Nonostante che dileguate restino sufficientemente le objezioni suscitate contro la docimasia idrostatica dei polmoni, si è tentata quella del peso assoluto da Plouquet, confrontando i polmoni di un feto che ha respirato, con quelli di altro feto che non ha respirato, e così dal peso maggiore ha potuto rilevare se il feto era nato vivo o morto. Ed avendo stabilita una proporzione fra il peso del corpo del feto nato morto, e quello del suo polmone, e trovato come 70 a 1, ha notato che nel feto nato vivo, e che ha respirato tal proporzione è variata, stando il peso del polmone a quello del corpo come 2 a 70. Ma per lusinghiera che fosse e facile questa nuova docimasia polmonare, tal proporzione di gravità non si è trovata, come Plouquet l' aveva asserita, nè si è creduta perciò più sicura di quella idrostatica, cui la pluralità dei suffragj accorda maggior confidenza (1).

CXXXVI. Queste prove dirette della morte del feto nell' utero istituite su i polmoni, potranno essere sostenute da altre prove che offre il cadavere. L' arrendevolezza e flessibilità del corpo morto, la rugosità e mollezza della sua pelle, il suo colore giallo ed ancor livido, l' abbassamento dell' addome, il cambiamento delle parti, ed i segni d' incipiente putrefazione, convalideranno l' esperimento enunciato, che il feto possa esser morto nell' utero. Le macchie livide, e disperse quà e là per la pelle; la putrefazione verso l' ombellico più che altrove; il cordone ombellicale floscio, giallognolo, livido, e come corrotto; la fontanella abbassata, l' ano aperto, e l' aspetto del feto cachetico ed edematoso, sono altri segni che comprovano la morte del feto nell' utero. La placenta e le secondine presentano nel feto morto una mollezza non ordinaria. Si trova il sangue coagulato nella vena ombellicale, e tutto il corpo del feto si riscontra, direi, secco e duro. Il meconio trovasi tutto negl' intestini, e l' orina nella vescica. Il fegato è alto, e appoggiato al diaframma come lo stomaco. Le coste spurie sono elevate al pari delle vere se il feto non abbia mai respirato. Se si uniranno quindi alle prove dirette (§. CXXXIV, e seg.) quelle divisate, e la maggior parte di esse, risulterà da tal somma con tutta probabilità e verisimiglianza, che il feto è morto nell' utero (a).

(1) *Foderè Med. Leg. Tom. 2. ed. 2.*

(a) Quasi tutti gl' *ingeneri* su' de' cadaveri di bambini,

CXXXVII. Ma il Fisco non contento di questa prima asserzione, vuole poscia saper la causa della morte, onde venire in chiaro se la madre od altri abbiano potuto procurarla al feto nell'utero. » La morte del feto, dice Baudelocque (1), » non è l'effetto di una sola cagione; qualche volta è la » conseguenza di malattie, da cui può essere affetto nell'u» tero avanti la nascita; alcune volte di quelle, da cui vie» ne assalita la madre nel tempo della gravidanza; ovvero » da cause esterne, come da cadute, percosse, ec. Le con» vulsioni, e la pletora sanguigna, sono le più temibili af» fezioni per la vita del feto ». L'intorbidamento delle acque ov'è natante, e la corruzione di esso qualche volta cagione la di lui morte. Un difetto di nutrizione, o perchè il cordone si annodi, o per altra cagione qualunque, produce la morte del feto. Finalmente le malattie della madre, di cui direttamente o indirettamente partecipa il feto per la nutrizione, influiscono grandemente sulla salute e vita di esso. Il Perito può decidere francamente, a quale di queste cagioni possa attribuirsi la morte del feto, quando però sia bene al fatto di quello che è accaduto nel tempo della gravidanza, o quando riconosca nel cadavere tutte le marche di un'altra cagione. Che se per avventura la morte del feto nell'utero fosse derivata da cadute fatte sgraziatamente dalla madre, urtando o percuotendo le reni o il ventre, allora il feto muore d'ordinario per concussione, e perchè la placenta si distacca avanti il termine della gravidanza (Cap. VIII. Lib. I.), nè per questo può accusarsi la madre d'infanticidio. Ma se la morte però accada per colpi, o gravi percosse ricevute nel ventre, si riscontreranno spesse volte le contusioni ed enchimosi nel feto, non senza trovarne i vestigj nel corpo della madre stessa, il quale deesi scrupolosamente esaminare. Avvertirò prima di finir questo capitolo, che talvolta il feto può incontrare forti ostacoli nel nascere da venire alla luce ferito e contuso senza colpa della madre, il che accade allora che muore nel travaglio del parto, come sarà detto nel capitolo seguente.

---

che servono di base a' processi d'infanticidj sono poggiati al solo esperimento di tuffare i piccoli polmoni nell'acqua. Quindi la necessità di seguire scrupolosamente i precetti dell'Autore. Cotesti processi sono frequentissimi nel nostro Foro.

(1) *Arte dei Parti* §. 2.

CAPITOLO III.

QUESTIONE III.

Se possa stabilirsi con qualche fondamento, che un feto nato morto, dopo di aver dati segni di vita nell' utero prima del parto, sia perito di ostacoli incontrati nel nascere, o per cause meccaniche o maliziose.

CXXXVIII. Troppo frequenti sono i casi di feti, che nell' utero materno prima del parto danno segni certi di vita, e che poscia vengono alla luce morti. Ma poichè gli ostacoli, che debbono superare nel passaggio per gli stretti della pelvi, possono talvolta maltrattarli fino a toglier loro la vita, bisogna perciò che il Perito distingua per lume del Foro, se per queste cagioni; o per altro questi feti siano morti, onde liberare l' imputata da ogni vessazione. E siccome accade più spesso, che muojono essi o per malizia della madre, o per imperizia delle raccoglitrici, ed ancor per quella dei Professori Ostetrici, i quali spesso adoperano senza bisogno, e con poca prudenza ferri ed istrumenti, così debbono i periti eletti dal Foro indagare e scoprire, per quanto sia possibile, a quale di queste cagioni debba ascriversi la morte, affinchè, se risulta la colpa, venga il delinquente dalla legge punito.

CXXXIX. La prima difficoltà, che si presenta a risolversi è quella di sapere se il feto dopo la rottura delle acque possa respirare nell' utero, e perciò in tutto il travaglio del parto. Tal notizia potrebbe escludere qualunque refugio prestar potesse il caso ai rei di delitto d' infanticidio, sostenendo esser morto il feto nell' utero prima che il parto si annunziasse, se altri segni, oltre la docimasia polmonare (CXXXV. e seg.) non concorressero a formare la prova che il feto è morto nell' utero. Gli ostetrici e gli scrittori di Medicina Legale sono divisi di opinione; alcuni dicono che il feto dopo la rottura delle acque respira nell' utero materno, altri sostengono che respiri per le vie che dee trovare pervenire alla luce. » Non vi è che un caso abbastanza chiaro, dice Mahon (1), » nel quale il feto possa respirare liberamente innanzi questo » tempo; cioè quando la bocca del feto si presenta dopo, essersi rotte le membrane, alla bocca dell' utero. Ora si sa » che questa maniera di presentarsi è una di quelle, che rendono il parto laborioso, e che esiggono persone istruite per

(1) *Med. Leg. Tom. 2. p. 298.*

» terminarlo. In ogni altra situazione, finchè il feto è nell' » utero, e allora pure che la testa si presenta all' orifizio col » suo vertice mi sembra impossibile, egli dice, che il feto » respiri ». Nè io saprei disconvenire da questo autore ripensando, che un feto mentre rimane nell' utero, e che la sua placenta non sia distaccata da esso, non ha bisogno di respirare; che il suo petto non può per la situazione in cui si trova, facilmente e compiutamente dilatarsi, e tanto meno quando siasi impegnato colla testa negli stretti inferiori della pelvi, perchè la mascella superiore viene spinta colle altre parti verso l' inferiore, ed il passaggio dell' aria per la bocca e pel naso resta del tutto impedito. Non può adunque contarsi dai Periti su questo segno, se sia positivo, quando il feto cioè nasce morto; o se negativo, sostenersi da essi, che il feto sia morto nell' utero.

CXL. Quando il feto non dia alcun segno di incipiente putrefazione in alcuna parte; quando il cordone non sia flaccido e giallognolo, o la placenta corrotta, che il travaglio del parto sia stato lungo, e penoso, allora si dovrà crederlo colla più grande verisimiglianza, che il feto sia morto per gli ostacoli che ha incontrati nel venire alla luce. È cosa ben difficile, che non si scorgono tali marche sul feto da rilevarne la causa della morte. Se la sua testa, per esempio, sia stata alquanto sproporzionata coi diametri della pelvi, o che siasi presentata coi suoi maggiori diametri a quei minori di essa, si riscontrerà allungata assaissimo, sconvolta e contraffatta. Si osserverà sul vertice un cedente tumore costituito dalle parti molli del vertice istesso. Si vedranno sopraposte le ossa del cranio alle suture; si scorgeranno ove è successa la maggior compressione, suggellazioni o ecchimosi; e la sezione del cranio scoprirà qualche stravaso interno, o la compressione della sostanza midollare del cerebro.

CXLI. Se il feto sia stato estratto morto dall' utero per via di operazioni ostetriche, e per l' uso fatto di strumenti chirurgici, per cui ne restino imputati i Professori dell' arte come accade qualche volta quando abbia contusioni, o gravi lacerazioni prodotte dagl' istrumenti impiegati, sarà facile di rilevare la cagione della morte. Se sia stata applicata la tenaglia di Levret, si vedranno le ossa del cranio fortemente soprapposte nel senso in cui è stata fatta la compressione. Le parti molle si troveranno confuse molto, o lacerate; e la sezione della testa del feto mostrerà o fratturate le ossa stesse, o grandemente depresse; scoprirà stravasi di sangue fra le membrane ed il cerebro, e mostrerà il cervello stesso ristretto e compresso. Tutto ciò deporrà contro il Professore; ma quello

che potrebbe essergli più svantaggioso, saria senza dubbio una grande sproporzione, se per avventura vi fosse, fra i diametri della testa del feto, e quelli del bacino della madre. L'arte ha fissata una regola per cavar profitto, e non danno dall'applicazione del forceps, come ho altrove avvertito (Cap. IX. Lib. I.); e se la regola non è stata osservata dall'operatore; e che la morte sia stata una conseguenza dell'applicazione dello strumento, può esservi per esso luogo alla pena, almanco per correggere la sua imperizia. Ancor l'uso della leva non ben fatto, può arrecar danni al feto, e privarlo di vita; gli effetti dello strumento sarebbe difficile che si potessero occultare per scusa del Professore. Non dirò di più dell'uso degli uncini, o dei strumenti taglienti, perchè se fossero impiegati dagli Ostetrici, per estrarre i feti ancora in vita, un tal delitto sarebbe palese a tutti i circostanti, e punibile severamente nel Professore.

CXLII. Ma non è mai sulla necessità di operare colla retta intenzione di liberare la madre ed il figlio dal pericolo di un parto laborioso; nè su quegli accidenti che accadono al feto nel nascere, e per cui viene alla luce morto, che il Fisco debba prendersela, onde indagare la troppo palese cagione della morte. E contro la malizia di quelle madri disgraziate, o di quelle persone, che fanno mestiere del delitto togliendo la vita agli innocenti per coprire i delinquenti genitori, che il Fisco severamente se la dee pigliare. Sogliono alcune donne che occultar vogliono il frutto di un illecito amore, recidere il cordone ombellicale, e quindi non allacciarlo come l'arte insegna, lasciando perire di emorragia queste vittime male augurate. Frequente più che ogni altro è questo genere di morte. Tuttavolta non vi è accordo fra gli Ostetrici, come fra gli Scrittori di Medicina legale, se l'allacciatura del cordone ombellicale sia necessaria nei bambini, giacchè necessaria non è nei quadrupedi, avendo qualche esempio provato eziandio non esserla talvolta nella specie umana. Molti esempj altronde attestano fino all'evidenza, che le alterie iliache, le quali mandano due grosse diramazioni al cordone ombellicale, allorchè questo sia reciso e non allacciato, spiccano fuori il sangue con tanta forza da succederne ben presto la morte. Heistero fra gli altri autori ne cita un esempio (1). In questa diversità di opinioni appoggiate da una parte e dall'altra a molti fatti, havvi per lume del foro una strada sicura da battere allorquando trovisi un feto morto col cordone reciso e non allacciato, onde sapere se la morte sia stata l'effetto della emor-

---

(1) *Compendium anatomicum.*

ragia. Istituita la sezione del cadavere, se questa mostrerà che il cuore e le sue orecchiette, le vene principali, e soprattutto la vena cava tanto superiore che inferiore, come la vena porta, sono piene di sangue, si potrà allora francamente sostenere, che questo feto non è morto di emorragia. Se la sezione dimostrerà il contrario, allora si dovrà conchiudere, che la morte del feto è successa per la non fatta allacciatura del cordone ombellicale.

CXLIII. Avvi però una distanza dal giudicare della morte del feto allorchè non trovisi allacciato il cordone reciso, e dal dimostrare che questa omissione sia delittuosa nella madre. Accade non di rado, che il cordone si strappi e si recida negli sforzi del parto, o perchè si è annodato intorno al collo, al corpo, o a qualche membro, o che rimanga fortemente compresso fra il corpo del feto e le ossa del bacino, per cui rimane lacerato; succede infine che il peso del feto lo strappi per esser troppo corto, specialmente se la sua discesa sia precipitosa; e che la placenta resti fortemente attaccata all'utero. Una donna che partorisca nel silenzio per occultare il suo fallo, può essere innocente su la morte del feto accaduta per l'emorragia delle arterie del cordone, perchè non è presumibile, che essa possa accorgersi tosto di tale accidente accaduto nel parto, e perchè ancora conoscendolo può trovarsi nella fisica impossibilità di eseguire l'allacciatura. Altronde vi sarà sempre una qualche differenza da notarsi fra la strappatura e recisione violenta del cordone, e quella che vien fatta con strumento tagliente. La regolarità di quest' ultima, potrà prestare molto lume al Perito, il quale nei casi dubbj lascerà al Foro che raccolga la prova intiera, se il cordone siasi strappato, o se meccanicamente reciso per altri indizj.

CXLIV. Nè è questo solo un mezzo, che la scelleratezza ha inventato per dare la morte a queste vittime innocenti. Dessa ne ha messi in opera altri non meno abbominevoli che crudeli, onde nascondere il delitto alle ricerche dei Periti e del Foro. Varj autori (1) raccontano, che alcuni scellerati cacciano un sottile ago per la fontanella, o per le suture allorchè si presenta la testa del feto alla bocca dell' utero, ovvero lo insinuano nel petto verso la regione del cuore, onde ferire o questo viscere, o i grossi tronchi dei vasi, se per questa parte si presenti, togliendogli così la vita prima che snodi la voce col pianto. Patin racconta (2), che a Parigi fu impiccata una levatrice, la quale faceva mestiere di uccidere, quan-

(1) *Presso Mahon Med. leg. Tom. 2. p. 292.*
(2) *Mahon Opera cit. pag. sudd.*

do ne era ricercata, tutti i bambini in tal maniera. Ma un genere di morte di tal fatta non può sfuggire al Perito, perchè sul più piccolo indizio di puntura o lividura, colla sezione del cadavere del feto, può giungere fin dove l'ago è penetrato, e determinarla.

CXLV. Un altro mezzo non meno crudele, per cui viene tolta la vita ai bambini dalle disumane raccoglitrici, o da altre persone assuefatte al delitto, è quello di storcere il collo appena che la testa è uscita dallo stretto inferiore, o di piegarlo con forza dal davanti all' indietro e viceversa. Viene in tal maneggio compressa, lacerata, e strappata eziandio la tenera midolla spinale per la lussazione, ma più spesso per frattura delle due prime vertebre del collo. In tal caso mostra la sezione un effusione di sangue nei muscoli, e nel vuoto della colonna vertebrale con lacerazione, compressione, e strappamento della midolla, e delle membrane che la rivestono. Chiara in somma apparirà la cagione della morte, se per tal guisa sarà stata al feto procurata.

CXLVI. La malizia spaventata dalla pena, ha trovato altri mezzi per nascondere la causa del delitto, togliendo la vita ai feti nel nascere o dopo nati appena. Sapendo che senza la respirazione, un feto venuto alla luce non può vivere, si sono adoprati da essa varj mezzi per impedire questa funzione, e farlo credere nato morto. Uno di questi è stata la compressione manuale, o con laccio al capo della trachea appena uscita la testa del feto, o poco dopo. Se la prima ha avuto luogo innanzi che il feto abbia respirato, è assai difficile il riconoscerlo, quando non esistono marche di tal compressione sulla parte in cui è stata fatta. Se la seconda siasi istituita prima della respirazione, la recisione delle molle tegumento, o la forte compressione del laccio, ne sarà un segno indubitato; segno però che viene prodotto ancora allorquando il tralcio si è avvolto al collo (il che gioverà distinguere per la più alta recisione che esso procura), e se fatto dopo che il feto abbia respirato, allora, oltre l' impressione esteriore occasionata sulla parte compressa, si troveranno i polmoni, e le vie dell' aria nello stesso stato in cui si trovano quelli degli asfitici, per causa negativa, o sia per impedita respirazione, come più sotto dee apparire (Cap. V.). Un altro mezzo più semplice, ma più atto a cuoprire il delitto, si è quello di togliere la vita ai bambini, impedendo loro con qualche mezzo l'ascesso libero dell'aria alla bocca, ed alle narici. Con questo orribile disegno, coricano il bambino bocconi sul letto, otturandogli qualche volta ambedue le narici, qualche altra avvolgendogli il capo con dei panni, o coprendolo molto con

essi, o nascondendolo tra la crusca, i semi, od altro. Questo genere di morte come quella, in cui vengono sommersi i bambini per toglier loro la vita, appartiene più alle asfissie negative, o per impedito accesso di aria, la quale dai Periti potrà esser dedotta dall'esame dello stato dei polmoni, come più sotto sarà dichiarato (Cap. V.).

CXLVII. Il feto può anche perdere la vita per l'omissione di certe cautele necessarie, e di certi soccorsi, che esige la sua debolezza dopo che è venuto alla luce, e che possono costituire altrettanti delitti, scusabili però, ma non mai affatto impunibili, o nella madre o in altre persone. Una di queste omissioni si è di lasciare il tralcio attaccato troppo lungamente alla placenta, per cui il feto è obbligato a ricevere il sangue impuro di essa, e a mandarne alla medesima con scapito delle altre parti. Un'altra omissione è pure di esporre il feto ad un ambiente troppo freddo, per cui resti assiderato; ovvero ad un ambiente troppo caldo, o alle esalazioni di carbone acceso, senza calcolare il danno che da esse può ricevere. In tutti questi casi il feto muore asfitico, e ciò potrà scoprirsi dalla sezione del cadavere, la quale offrirà i segni proprj di ciascuna specie di asfissia, come sarà detto altrove (Cap. V.). Ancora la trascuranza di togliergli dalla bocca le mucosità, o il viscidume che tal volta la riempie; d'incidere, e togliere quella pseudo-membrana, che la ottura in parte, o serra l'una e l'alra narice, per cui rimane impedita la respirazione, è una di quelle omissioni, che la legge può punire negli Ostetrici, e nelle raccoglitrici. Finirò questo quadro lugubre della morte del feto nella uscita o dopo venuto alla luce, col ricordare, che se è facile un delitto per cuoprirne un'altro anticipatamente commesso, è anche più facile l'equivocare nello stabilire la vera causa della morte, la quale può essere meramente casuale ed innocente per la madre, come per qualunque altra persona, e noi non dobbiamo giudicare definitivamente, se le prove non sono chiare ed evidenti, per non condannare un innocente, o assolvere un reo.

CAPITOLO IV.

QUESTIONE IV.

Se possa dedursi con qualche sicurezza nel caso di più individui morti insieme, e per una causa comune, quale di essi si possa essere perito il primo, e quale poscia.

CXLVIII. L'interesse dei vivi ha più che ogni altro motivo trattata nel Foro la causa dei morti. Si è discusso parti-

colarmente nell' occasione di più morti ad un tempo, e ciò fra i consanguinei e congiunti, quale fra essi abbia alimentata di più una scintilla di vita, non per altro motivo, che per deferirgli quei diritti, che egli non ha potuto conoscere, nè godere, onde trasfonderli ad un suo congiunto. I Romani che nascevano tutti soldati, e che sovente il padre ed i figli si trovavano in una stessa battaglia, ed incontravano insieme per la patria la morte, stabilirono una legge, la quale deferiva al sopravvivuto fra gli estinti l' avita eredità (1). Ma in più altri casi, come in quelli di guerra, accade che più persone muojono ad un tempo, o per una causa comune, per cui si muove contesa nel Foro, quale dei morti abbia perduta più tardi l' ultim' aura di vita. Avviene in fatti la morte improvvisa ad una gravida all' epoca della maturità del feto, o nel travaglio del parto ancora, e ad esso con lei; accade che restino sotto le rovine molte persone riunite in uno stesso locale; che rimangano estinte molte altre in un incendio o in un alluvione; che anneghino molte in mare nella stessa nave, come nei laghi e nei fiumi, che molte muojono rinchiuse in una stanza per effluvj di carboni accesi; molte altre per quelli delle latrine, delle sepolture, dei pozzi da grano, delle cantine, per colpo di fulmine, per veleno a molti propinato nello stesso tempo, per peste, per fame, e che in tutti questi casi, per ragione di successioni, si chieda dal Foro ai Periti, quale di tali individui sia morto il primo, e quale poscia. Ora siccome è nell' ordine fisico, che le stesse cause non agiscono con egual forza sopra i medesimi individui, così avviene, che queste cause comuni di morte debbono agire con più o meno celerità in quelli, che soggiacciono ad una medesima catastrofe. Ma quanto è naturale il pensare che la cosa accada così veramente, altrettanto è difficile di venirne alla prova per modo, che il Foro possa sulla deposizione dei Periti pronunziare una giusta sentenza. Tuttavolta riunendo le prove, che dedurre si possono dalle regole comuni della fisica, e della fisiologia, si potrà offrire al Foro forti ragioni per decidere una così spinosa questione.

CXLIX. Zacchia ha spiegato più che altrove finezza d'ingegno, e solidità di raziocinio nel risolverla (2). Ha cercato cioè in prima di stabilire, qual'era la funzione che resta lesa in tutti quelli che morivano per una causa comune; ed eccettuando egli i morti di veleno, o di ferite, conchiude che la respirazione inrotta e sospesa nei sommersi, nei racchiusi in

(1) *Cod. Rom. Lex. qui duos cum in bello ec.*
(2) *Question. Med. legale lib. 5. tit. 2. quaestio 12.*

luoghi rovinali, nei discesi nelle latrine, e nei sepoleri, nei fulminati, in quelli serrati nei luoghi ove era in combustione il carbone, o in mezzo agl' incendj doveva essere la causa principale ed immediata della morte. Ma poichè questa causa comune a tutti, se in tutti agisse nello stesso tempo, non avrebbe mai luogo una quistione di tal sorte, così ammettendo che si succeda nei varj individui, per venire a capo di decidere in quale di essi abbia occasionata tal privazione prima o poscia la morte, egli ricerca quelle cagioni che possono concorrere a produrre la principale affezione da esso stabilita, e perciò ad arrecare la morte ai singoli individui. Prima di scendere però a questo esame; io dirò, che oltre l' eccezioni fatte da Zacchia fra quelli che muojono per una causa comune, indipendentemente da quella da lui assegnata; si debbono annoverare le persone morte di apoplessia istantaneamente, fra le quali sovente le gravide, quelle morte per terrore o spavento improvviso, e quelle estinte per fame, le quali però, quanto alle cagioni dell' anteriorità o posteriorità della vera morte, io penso che potranno riferirsi a quelle stesse che si dovranno assegnare per ogni altro genere di morte, dopo di aver discussa quella fondamentale del Professore Romano.

CL. Che l' aria sia l' alimento della vita, e che senza essa la vita non possa mantenersi, gli antichi per pratica, e noi per i principj dell' analisi di questo elemento ne siamo del tutto convinti. Ma che l' impedita respirazione di essa sia la causa prossima ed assoluta della morte, non può ammettersi oggimai, perchè l' esperienza ci ha dimostrato, che dopo la privazione della libera discesa di questo elemento nei polmoni, si può tornare a vivere e ricuperare intieramente la sanità. La storia medica ci somministra esempj di sommersi, di soffocati, di fulminati ec. i quali soccorsi coi mezzi dell' arte hanno potuto dopo dieci, dodici, ed anco sedici ore, riacquistare il sentimento e la vita (1). Ora se non può dubitarsi di ciò, apparisce chiaro non consistere la vita nella respirazione dell' aria, nè la morte nella cessazione totale di essa (Lib. I. Cap. X.). Ammesso quindi che la vita non rimane troncata per la privazione della respirazione, ma sospesa solamente, il principio generale assunto da Zacchia, non è quello che può servire di base ad un ragionamento, il quale conduca da una forte congettura per decidere della *priorità*, o *posteriorità* della morte in quelli periti in una medesima catastrofe. Il principio vitale presente in tutti gl' individui (Lib. II. Cap. I.), non in tutti in egual dose, nè forza e vigore, rimanendo affetto varia-

(1) *Ved. de Haen de submers.*

mente, o per servirmi di un' espressione Brovvniana, più o meno sollecitamente consumato, debbe essere la norma sicura per giudicare, chi fra più individui periti in uno stesso accidente, possa essere rimasto primo o ultimo estinto. E poichè questo principio vitale che conserva l' organizzazione delle parti, che resiste alle cause di distruzione, ha i suoi gradi nelle diverse età e costituzioni, come nei diversi sessi, e nello stato vario di salute, così tutte queste considerazioni dovranno entrare come elementi essenziali per decidere le molte questioni che si agitano nel Foro per le successioni.

CLI. Senza stare ad entrare in una discussione fisiologica sulla proprietà del termine che annetto a questo principio, gioverà circoscriverlo, e dichiarare essere desso la facoltà sensibile, ed irritabile dei due sistemi principali da cui la vita dipende. Ora come questa facoltà è varia certamente nelle diverse specie di animali, così è graduata nella specie stessa; e perciò nell' uomo; ond' è che dall' estinzione più o meno sollecita di tal facoltà, ne viene la vera e sicura morte. L' esperienza e l' osservazione hanno d' accordo dimostrato, che queste due proprietà costituenti la vitalità delle parti, sono scarse, e deboli nei bambini, sceme e consumate nei vecchi, e che nell' età intermedia soltanto sono in pieno vigore. Del pari è costante, che nei malati, o nei cagionosi queste proprietà sono molto alterate, come deboli sono nelle donne rispetto agli uomini, e nei fanciulli in ispecie al disotto dei dieci anni rispetto alle madri. Quindi i Medici come i Legali dietro a queste presunzioni che emanano dalla natura, hanno dichiarato nel Foro in occasione di più morti per una causa comune, che nel caso della morte della madre coi figlj, dessa è stata l' ultima a perire, se però, oltrepassati non abbia i sessanta anni; che morto il marito e la moglie insieme, questa sia perita la prima; e che morti più uomini nello stesso tempo, il più forte, il più sano, il più giovane sopra i dieci anni sia sopravvivuto al più debole, al meno sano, al più attempato sopra i sessanta anni, non per altro, se non perchè la stessa causa ha distrutte in ciascuno le proprietà vitali nelle proporzioni di cui erano fornite in tempi diversi. Dante ci dipinge a vivissimi colori, e col fuoco della penna di Omero questa graduazione di morire secondo l' ordine naturale, che include quello dell' età, della forza, salute e robustezza, nella morte per fame del Conte Ugolino, e de' suoi figlj, racchiusi per tal supplizio in una torre di Pisa, di cui porta il nome tuttora. Il padre come dice il Poeta, campò fino al settimo giorno di digiuno, laddove i figlj, che tre erano, morirono successivamente l' uno dopo l' altro dal terzo giorno del digiuno, inco-

minciando la morte ad estinguere il minore (1). Questa regola però non è sempre costante in morti operate per altri mezzi. Tacito che ne descrive molte per apertura di vene, ce le mostra accadute in ordine inverso nella morte di Vetere, della suocera, e della figlia, giacchè, egli dice, che questa fu l'ultima a morire (2).

CLII. Per dilucidare questo assunto, scendendo dal generale al particolare di ciascun caso, si può provare fino al segno che è permesso di spingere una congettura, che la cosa può essere così accaduta, e non altrimenti. Si supponga, per esempio, che molti fossero lasciati perire, come il Conte Ugolino (§. ant.) ed i suoi figli, di fame in uno stesso luogo riuniti; egli è certo che la morte dovea prima troncar la vita a coloro, i quali più bisognò avevano di alimentarla, ed in cui gli organi, e le forze erano più deboli e fiacche. Nel modo stesso che la disorganizzazione del corpo è più sollecita nei bambini per la debolezza della tessitura solidale, e per la poca tenacità degli umori, che non negli adulti, per parità di ragione la vita, o la suscettibilità a vivere è meno tenace nei giovanetti, che in essi. I vecchj decrepiti seguitano la legge dei bambini, ma per una causa inversa; cioè perchè il cuore e le altre parti vitali irrigidite e torpide per i lunghi e continuati movimenti, se manca e per poco lo stimolo che dagli alimenti procede, essi sollecitamente periscono. Applicando questa dottrina a tutti coloro, che muojono per una causa comune, si troverà essa nei limiti del vero, o del verisimile almanco. Gli annegati, quegli rimasti sotto le rovine, nelle mofete, tutti coloro in somma in cui la morte incomincia dalla sospensione della vita o dall' asfissia, debbono necessariamente morire in ragione delle forze in cui si trova il corpo, e perciò dell'età, del temperamento, e dello stato di salute. Traendo la macchina dalla respirazione il doppio vantaggio di assorbire il principio vivificante, e di liberarsi dal principio distruttivo della vitalità del cuore, e delle altre parti, egli è certo che i giovanetti hanno tanto bisogno del primo, per la maggior sanguificazione che fanno, quanto necessità hanno di espellere il secondo, che regurgita nel sangue nella stessa proporzione della sanguificazione già fatta; ed è perciò che la morte dee essere più sollecita in essi, che negli adulti, come più pronta è nei vecchj rispettivamentente ad essi, perchè anche questi non traen-

(1) *Inferno Cant.* 33.

(2) *Histor. lib.* 6. *Vedi la mia memoria sopra un genere di morte elettiva un tempo presso i Romani, negli Atti dell' I. e R. Accad. di Pistoja Tom.* 2 *an.* 1817.

do dall' aria quella dose del principio vitale necessaria alla sanguificazione e vitalizzazione delle parti, e non emettendo dal sangue quel principio nocivo alla vitalità del cuore, e delle parti stesse, non possono esse che perderla ben presto e finire.

CLIII. Milita la stessa dottrina della vitalità relativa all' età, allo stato delle forze, ed a quello della salute, anche negli altri casi, come mi era proposto di provare più sopra (CXLII.); cioè nella morte di più individui per causa di un veleno propinato in una bevanda, o nei cibi, o per qualche altra causa comune. Sarà sempre vero nell' un caso e nell' altro, che la vita delle parti più o meno vigorosa per ragione di età, di sesso, o di stato di salute, verrà attaccata e distrutta dalla medesima cagione con più o meno celerità; e che la morte sarà più pronta nei minori, nei deboli, nei decrepiti, e nelle donne, che in quelli nel fiore dell' età e della robustezza. Un' eccezione potrebbe farsi per avventura nel caso della morte di una gravida, e del suo portato, perchè l' esperienza prova, che il feto sopravvive sovente alla madre, altrimenti inutile sarebbe nella più parte dei casi l' operazione cesarea. Ora chi potrebbe ragionevolmente pensare, che il feto nell' utero si trovi in circostanze di maggior vigore, che non la madre per sopravvivere a lei? Ma quando si rifletta alle cause della morte della madre, meno che quando succeda per travaglio del parto, nel quale può accadere prima o dopo quella del feto, facilmente si persuade, che il feto debba per tal motivo nella più parte dei casi sopravvivere a lei. Infatti se la madre muore per malattia, e questa d' indole acuta, consta per esperienza, che di rado viene essa al feto comunicata; e se muore per apoplessia, o per sincope, queste non affliggono per niuna guisa la salute e vita del feto. Lo stesso può dirsi dell' azione dei veleni: dal che concludo, che per quanto il feto sia debole, e che non sia malato, desso dee probabilmente sopravvivere alla madre, conforme l' esperienza e l' osservazione giornaliera dimostrano.

CLIV. Oltre questi indizj razionali per decidere dell' anteriorità o posteriorità della morte, altri desunti dai segni naturali, ed altri da quelli accidentali, che si riscontrano nel cadavere, ponno servire di appoggio a quelli. Un residuo di calore, una tal qual pieghevolezza delle membra, un colore meno smorto, che si osservi in uno dei cadaveri estinti dalla medesima causa, tenendo in conto le altre cose rammentate (CLII.), potranno essere fra i primi a convalidare la probabilità di una morte posteriore: nello stesso modo che la rigidezza delle membra, l' assideramento, il colore cadaverico, ed i segni di una incipiente putrefazione, potranno essere indizj naturali per ser-

vir di norma e decidere l'anteriorità della morte. Ma debbono insieme aversi in conto altri segni, che diremo accidentali, come per esempio, le offese particolari che si trovano nel corpo degli estinti per una causa comune, e singolarmente sopra certi organi essenzialissimi alla vita. Così fra quelli morti in un campo di battaglia, fra gli affogati in un fiume, fra gli oppressi sotto le rovine, se la causa mediata o immediata della morte abbia agito particolarmente su certi organi nobili, come il cerebro, ed i polmoni, è allora troppo fondata la credenza, che in conformità della gravezza dell' offesa ne debba più presto esser accaduta la morte. Il temperamento, lo stato di salute anteriore a tal catastrofe, il carattere morale, possono tenersi in conto eziandio colle circostanze indicate per convalidare la congettura della sopravvivenza, o dell' anteriorità della morte (1). Ma io credo che oltre tutti questi indizj, potrebbesi ancora, come per una riprova, ricorrere all' esplorazione del principio della vita (CXXV) per giudicare la priorità della morte, colla elettricità artificiale, e più con quella galvanica (CXXVI): e se la vitalità di alcune parti, come del cuore, degl' intestini, dello stomaco ec. persista tuttora, ed agli stimoli risponda, fatto conto delle altre circortanze divisate, si potrà con qualche dato maggiore di cui erano mancanti i nostri antichi, conchiudere per la priorità o posteriorità della morte.

CLV. Le decisioni medico-legali di varj casi particolari, si accordano con quanto ho esposto per risolvere questioni così difficili, e che pure esser potrebbero della più grande importanza. Mariano Soccino illustre Giureconsulto Sanese, in un caso in cui fu trovato morto un padre attempato, ed una figlia di tredici anni, quello pieno di robustezza, e questa gracile, decise, che il padre per tal circostanza avesse sopravvivuto alla figlia; e Paolo Zacchia in altro caso, in cui sotto alle rovine di una fabbrica rimase morto un padre vecchio e corpulento, sebbene sano, ed un figlio giovane adusto, ma forte, fu di parere che, malgrado una ferita non molto profonda trovata nella testa del figlio, desso fosse sopravvivuto al padre, sì per ragione della robustezza e della gioventù, che per quella del temperamento (2). Al contrario in altro caso di morte per veleno preso nei funghi dal marito e dalla moglie, il primo dei quali oltrepassava i sessant' anni, ed era forte e robusto, mentre la seconda non ne aveva che quaranta, de-

(1) *Foderè Med. Leg. Tom. 2. Part. 1. Cap. 9. ediz. del 1813.*

(2) *Quest. Med. Leg. lib. 10. consilium 51.*

bole di temperamento, soggetta ad affezioni asmatiche, e ad altri incomodi; fu di parere lo stesso Zacchia, che il marito sopravvivesse alla moglie (1). Un tal parere non è irragionevole certamente, come osserva Foderè (2), tanto più in questo caso, perchè alcuni contadini che avevano manciato i funghi con quei che morirono, e che per forza del loro temperamento superato avevano un tal pericolo, assicurarono, che la donna aveva mangiato una quantità considerevole di essi al disopra di suo marito, e di ogni altro. Ond' è che la sacra Ruota Romana decise in conformità del giudizio del citato autore. Questi pareri, e queste decisioni sono servite di norma ai Medici e Giureconsulti moderni, ed è celebre il consiglio di Payer e Lorry (3) sul naufragio della barca ad Argentevil accaduto nel Novembre del 1755, in cui annegarono un uomo di 58 anni, sua moglie di 50 sana e robusta, e sua figlia di 27 anni alquanto indisposta di salute; ed in tempo delle ripurghe mestruali. Considerate dai nominati Professori tali circostanze, valutato lo spavento, che esercita i suoi effetti sul sesso più debole con maggior forza, decisero, che l'uomo doveva esser perito l'ultimo; e delle due donne, la figlia doveva esser morta la prima, non tanto per la sua più debole costituzione, quando per le sue indisposizioni, e per la circostanza in cui si trovava, perchè l'azione dell'acqua fredda, dietro all'effetto dello spavento, doveva sospendere istantaneamente le purghe, offendere la respirazione, determinare al cuore molto sangue, produrre una sollecita sincope, ed una più pronta morte. Nonostante però questo savio giudizio degno dei Professori che lo avevano pronunziato, il Parlamento seguitò la regola antica del Foro; cioè della natura, e decise, che la figlia pubere doveva esser morta l'ultima nel naufragio.

CLVI. Ma un codice moderno, profittando dei lumi acquistati dalla Fisica, e dalla Fisiologia nei casi di morte di più persone per una causa comune; così ha disposto per le successioni (4). « Se molte persone chiamate respettivamente l'una « dall' altra per la successione, perissero in un medesimo av« venimento, senza che si potesse conoscere, quale di esse è « morta la prima, la presunzione della sopravvivenza è de« terminata dalle circostanze del fatto; ed in mancanza di « esse dalla forza dell' età e del sesso. Se quelli che sono pe« riti insieme avevano meno di 15 anni, il più attempato si

---

(1) *Oper. cit. lib. 10. cons.* 83.
(2) *Med. Lèg. Tom.* 1. *pag.* 444. §. 420. *ed.* 1.
(3) *Presso Mahon Med. Leg. Tom.* 5. *p.* 115.
(4) *Cod. Civ. dei Francesi cap.* 1. *Art.* 3.

« presumerà che sia sopravvivuto. Se erano tutti al disopra « dei 60 anni, la presunzione della sopravvivenza sarà per il « più giovine. Se gli uni avevano meno di 15 anni, e gli « altri più di 60, si presumerà che abbiano sopravvivuto quelli « a questi. Se quegli periti insieme avevano 15 anni compiti, « e meno di 60, vi è la presunzione, che il maschio sia so- « pravvivuto, allorchè siavi eguaglianza di età, o che la « differenza non ecceda un anno. Se siano dello stesso sesso, « la presunzione della sopravvivenza che apre la successione « nell' ordine naturale, debbe essere ammessa. Quindi il più « giovine si presume, che sia sopravvivuto al più attempato ». Si vede chiaro dalle disposizioni citate, quanto i Periti possono influire per determinare le circostanze del fatto, e quindi la presunzione dell' anteriorità della morte o della sopravvivenza, onde illuminare il Foro per le successioni. Ma guardisi bene ciascun Perito di non allontanarsi dai fatti di Fisica, e di Fisiologia nel fare le sue conclusioni su tal materia, lasciando, nella dubbiezza assoluta di ben verificarli ed applicarli, che la legge decida della sopravvivenza, che tronchi essa il nodo colla spada di Alessandro, come dice un moderno autore (1), e disponga colle regole di diritto naturale, come d'intiera sua competenza (F).

CAPITOLO V.

QUESTIONE V.

Se possa rilevarsi con precisione, che i trovati morti senza apparente cagione, gli annegati, gl' impiccati, i soffocati, i precipitati dall' alto, lo sieno per accidentalità, ovvero che i delinquenti di omicidio abbiano voluto con questi mezzi coprire il loro misfatto.

CLVII. Le passioni violente sono le furie, che il più delle volte strascinano l' uomo al maggiore dei delitti, a quello cioè di togliere la vita al suo simile; ed i rimorsi, consumato che sia il delitto, sono i flagelli della coscienza per fare concepire tutto l' orrore. La fredda ragione ripigliando il suo impero lo disapprova, e vorrebbe nascondere agli occhi degli uomini e del cielo il commesso misfatto; vorrebbe in una parola, facendo illusione a se stessa, attribuire al caso l' opera sua, e avvilupparе ne' suoi varj accidenti la propria colpa.

(1) *Foderè Med. Leg. Tom. 1. Sez. 1. pag. 228. ediz. del 1813.*

Non poche volte perciò dopo commesso un omicidio, accade che il delinquente trasporti il corpo del suo delitto in luoghi particolari; ove lo situi in modo, che possa attribuirsi a tutt'altra cagione la morte; o lo scagli in un pozzo, in un fiume, in un fonte; che lo nasconda in una cloaca, o in altri luoghi di arie guaste e corrotte; che lo appicchi o lo precipiti dall' alto, per far credere, che il caso, e non la malizia altrui al mal partito ne lo abbia condotto. Ma l' arte, a dispetto della frode, può giugnere a scoprire e determinare la vera cagione della morte, ed il Foro invoca i lumi di lei per non lasciarsi illudere dalle apparenze.

CLVIII. Ardua impresa però riuscirebbe ai Periti il decidere se per cause violente o accidentali taluno sia morto nel luogo ove si trova, quando essi non avessero presenti quei segni esteriori, ed interni per i quali distinguesi la morte accaduta per l' una o per l' altra cagione. Giova perciò prima d' istruire un tal confronto, che forma l' oggetto di questo capitolo, far precedere alcune notizie generiche sulle *asfissie*, per facilitare vieppiù la dilucidazione di una così interessante materia.

CLIX. *Asfissia* conforme l' ha definita Souvages (1), altro non significa, che un apparente cessazione dei moti tutti e dei sentimenti, sotto l' immagine della vera morte. Questo stato della macchina animale può avere incominciamento dalla sospensione del *moto del cuore*, da quella della *respirazione*, in fine da quella dell' azione del *sistema cerebrale*, che costituiscono tre generi diversi di asfissia o morte apperente, secondo la mia distinzione (2). Da dove incomincia un tale stato ordinariamente finisce, allora che coi mezzi accuratamente applicati ritorni la vita, rianimando il principio di lei (Lib. II. Cap. I.), o quando senza adoprare alcun compenso, ne venga la distruzione di esso, o la morte. Ma in ciascuna asfissia, se sia terminata colla morte, la cagione prossima di essa scorgesi nell' esteriore del cadavere, e nelle sue parti interne, per cui può riferirsi al genere, ed alla specie alla quale appartiene.

CLX. Nelle asfissie del primo genere (§. ant.), la cui causa prossima consiste nella sospensione del moto del cuore, sì perchè la sua irritabilità venga esaurita dal troppo stimolo, o non sostenuta dal poco, o distrutta da qualche causa nociva ad essa, che le specie formano dell' ordine delle virtuali (3); ovvero perchè la struttura di quest' organo resti infievolita,

(1) *Nosologia metodica.*

(2) *Memoria sulle asfissie. Vedi Tavola Nosologica, di Terapeutica.*

(3) *Memoria cit. Tav. cit.*

viziata, o guasta per aneurismi, per polipi, o per idrope, da cui impedita o turbata ne venga la sua azione, che le specie formano del secondo ordine delle asfissie organiche (1), egli è certo, che se desse terminate sieno colla morte, portano tutte, e ciascuna l' impronta della causa che le ha prodotte. Ora egli è certo egualmente, che nelle asfissie del primo ordine, il sistema dei minimi vasi sanguigni rimane quasi che vuoto, e che le parti divengono ben presto pallide, e smorte, ed estremamente rigide. Converrà che si eccettui nondimeno quella specie di asfissie dell'ordine stesso, la quale deriva da sostanze morbose, che attaccano e distruggono la proprietà irritabile dei muscoli. Quindi è che se la causa della sospensione del moto del cuore sia stata il concorso tumultuoso di sangue a questo viscere, si troverà gran cumulo di tal fluido nei senisi, ed ancor nei ventricoli addensato ed aggrumato. Se la causa sia stata l' inversa, la mancanza cioè di sangue al cuore, come succede nelle grandi emorragie, allora trovasi questo viscere piccolo e serrato, ed i suoi pressi quasi che vuoti di tal umore. Se la causa sia stata la eccessiva dilatazione del cuore, o dei grossi vasi, come accade negli aneurismi del cuore e dei precordj, una concrezione poliposa del sangue, o i polipi, o la raccolta di acqua nel pericardio, queste cause saltano tosto alla vista per non confonderle con altre nell' atto dell' ispezione dei cadaveri. In tali casi, nè i polmoni, nè il cerebro, nè altre parti rimangono affette in guisa, da sospettare l' affezione del cuore e dei vasi secondarj, mentre tutta in essi apparisce.

CLXI. Nelle asfissie del secondo genere da me stabilito (2), in cui la sospensione della vita incomincia da quella della respirazione, la causa prossima delle quali è l' impedito accesso dell' aria atmosferica, o del principio vitale di essa ai polmoni, per otturamento fatto alla bocca o alle narici, o per costringimento, e per impedito passaggio di essa per le vie proprie per mezzo di un fluido più grave di essa, come l' acqua, e le arie mefitiche, che formano tutte le specie dei due ordini di asfissie negative ed oppressive, è costante che se desse terminano colla morte, i polmoni sono affetti primariamente, ed il sistema sanguigno, tanto al cuore, quanto al cerebro, non resta se non secondariamente inturgidito di sangue. Esaminando la qualità del sangue venoso nei grossi tronchi delle cave, e nel segno destro, e confrondandolo con quello che ritorna dal polmone contenuto nei quattro tronchi venosi, e nel seno

(1) *Memoria cit. Tav. cit.*
(2) *Vedi Memoria sulle asfissie pag.* 12.

sinistro, si deciderà subito, se per questo genere di asfissie un tale o tal altro possa essere perito. In fine lo stato stesso di coesione delle fibre del cuore, potrà convalidare la cagione di quesse asfissie. Si sa con certezza, che il sangue venoso pel seno sinistro, e perciò delle vene polmonari, dee avere acquistato un colore vermiglio di fosco e oscuro che era per lo innanzi, se il soggetto non sarà perito per impedita respirazione dell' aria atmosferica; e si sa ancora, che non spogliandosi il sangue venoso passato ai polmoni per le loro arterie, di quell' oscuro colore, che proviene da un eccesso di carbonio ridondante nel sangue, desso nuoce all' irritabilità del cuore cui snerva ed illanguidisce, talchè il seno e ventricolo sinistro si trovano flaccidi e depressi. Dietro a tali segni, non sarà più ambigua la cagione della morte, se accaduta sia per impedita respirazione di aria atmosferica, ovvero per respirazione di arie mofetiche, e quindi per asfissie a questo secondo genere appartenenti.

CLXII. Nelle asfissie del terzo genere, secondo la mia classazione (1), in cui la sospensione della vita incomincia da quella della sensibilità nervosa, al centro più che altro delle sensazioni, gli effetti che si osservano nei cadaveri degli estinti per tali asfissie, variano a seconda delle cause sedative, o distruttive che le hanno prodotte, e che formano i due ordini delle specie di questo genere stesso. Se le cause sono state sedative, non si scorge lesione per lo più dell' organo del sentimento. Vi può essere qualche ingorgo di sangue nel sistema vascolare del cerebro, senza che desso mostri nella sua tessitura sensibile mutazione. Se sono state distruttive, tutta l' affezione è nervosa, appunto come nell' asfissia fulminea, o nell' apoplessia nervosa, non riscontrandosi alcun segno nell' organo offeso. E se l' affezione cerebrale proceda da rottura di vasi per cui ne succeda la sincope e la morte, allora la causa è troppo manifesta, perchè non debba confondersi con altre affezioni.

CLXIII. Non resta dopo queste premesse, che di applicare a ciascun caso particolare contemplato in questo capitolo, la teoria delle diverse asfissie, dietro l'esplorazione del cadavere, che debbe attentamente istituirsi dal Perito. E incominciando da quelli trovati sommersi, se siano morti per effetto di asfissia da questa causa derivata, cioè per impedita respirazione, si osservano i cadaveri bianco pallidi, con membra irrigidite, occhi depressi, volto livido-pallido, e ventre tumido. Aperto il torace, e tagliati i polmoni, si trova nei bronchj, e nelle

(1) *Memoria cit. pag.* 17.

cellette aeree, una spuma sanguigna; le vene polmonari, il seno ed il ventricolo sinistro e tutte le alterie son vuote, laddove le cave, il seno, e ventricolo destro del cuore contengono sangue oscuro ed altro. I vasi cerebrali sono alquanto inturgiditi. Al contrario ad alcuno che fosse gettato morto nell'acqua mancherebbero assolutamente i divisati segni, a meno che non fosse stato in avanti strangolato, soffocato, o morto per la respirazione delle esalazioni di carbone, o di altra mofeta; perchè in questi casi si osservano le stesse affezioni nei polmoni, e nelle vie aeree, tuttochè i vasi della testa restino più ingorgati; come dirò più sotto. Pertanto, se manchino questi segni in un cadavere trovato sommerso, o se ve ne siano alcuni proprj delle asfissie di questo genere, per determinare la causa efficiente della morte, si dovrà esaminare se abbia avuto luogo l'azione di un laccio al collo, o della compressione; se l'ambiente ove si può credere esser morto in avanti sia viziato e guasto, ed allora non più all'annegamento, ma a queste cause presenti e manifeste, si dovrà la morte attribuire.

CLXIV. Nè solamente sotto l'acqua vorrebbe la malizia nascondere il delitto, e darne al caso tutta la colpa, ma bene spesso con un laccio appeso dal reo al collo della vittima stessa, si vorrebbe allucinare la giustizia, facendo creder la morte un volontario suicidio. Altronde l'appiccare un morto non produce esteriormente gli effetti che produce in un vivo: e quello che muore di asfissia per strangolamento, mostra negli organi della respirazione, e nei vasi del cerebro gli stessi sconcerti, che quello perito per sommersione (CLXIII.); solo si forma nel secondo caso un maggiore ingorgo ai vasi cerebrali e della faccia (1). In un impiccato morto, meno di questi segni si osserva esternamente, nè internamente. E quanto alla lesione osteriore prodotta dal laccio, e dal peso del corpo appiccato « se i vestigj della corda, dice « il celebre Parèo (2), alla circonferenza del collo saranno trovati « rossi, lividi, o nerastri, e la cute intorno raccolta, rileva- « ta, ripiegata, increspata per la compressione che avrà fatta « la corda, qualche volta il capo dell'asperarteria rotto e la- « cerato, e la seconda vertebra del collo fuori di sito, sarà « indizio certo che il morto è stato appiccato vivo ». Similmente se le braccia e le gambe saranno livide con tutta la faccia; se sarà trovata spuma alla bocca; e il muco che esca dalle narici, saranno riprove di tale indizio, tuttocchè qualche volta, come dice De-Haen (3), questi ultimi due segni

---

(1) *Sprengel Institut. di Med. Leg. Cap.* 5.
(2) *Chirurgia di Ambrogio Parèo Cap. del Referto.*
(3) *De submersis, et strangulatis.*

manchino. « Al contrario, continua lo stesso Parèo, se la « persona è stata impiccata morta, mancheranno gli enunciati « segui, perchè l' impressione della corda non sarà rossa, ne livida, ma del colore delle altre parti ».

CLXV. Nel caso che per i segni nominati (CLXIV.) si rilevi abbastanza, che il morto è stato impiccato vivo, un' altra subalterna questione si muove nel Foro, cioè se desso possa essersi da se stesso impiccato, o se lo sia stato da altri. Louis ha dato segni per risolvere vittoriosamente tal questione, i più importanti dei quali sono, 1. che la corda nel suicidio consumato con essa, agisce circolarmente sotto il mento; 2. che sale ai lati del collo obliquamente dietro alle orecchie, e finisce alla nuca inalzandosi verso l' occipite, senza lacerazione o lussazione di vertebre, mentre tutto il contrario succede nell' impiccamento forzato. Tuttavolta, come osserva saviamente Belloc (1), molte circostanze possono concorrere a produrre gli stessi effetti nell' un caso e nell' altro, per non fidarsi intieramente a questi segni; perchè spesse volte può accadere che l' impiccamento fatto dai rei di assassinio, non produca gli effetti che si osservano in quello fatto dai carnefici; e più altre volte, che il peso del corpo, l' altezza da cui si lascia cadere sul laccio, produca tutti gli effetti che si osservano in quelli appesi dal carnefice, tuttochè sia l' opera di suicidio per tal modo consumato. Ond' è che difficile rimane la soluzione di tal questione, la quale può esser molto dilucidata dalle circostanze dei fatti che hanno preceduta tal morte; ed il Perito avrà fatto molto quando avrà determinato se l' impiccamento sia succeduto prima o dopo la morte, incombendo a mettere in chiaro il rimanente più al Fisco che al Medico.

CLXVI. Più significante è la questione pel Perito, subalterna anch' essa alla enunciata (CLXIV.), fatta dal Foro per sapere, se l' impiccato sia stato prima tolto di vita con altro laccio, o con forte compressione alle vie aeree, o coll' otturamento della bocca e delle narici. Quanto al modo di morire, siccome è lo stesso in tutti questi casi, come i medesimi sono gli effetti che si osservano nelle vie aeree, nei polmoni, nel cuore, e nel cerebro (CLXIII, CLXIV.), così se un' altro laccio sia stato in prima passato al collo, l' impressione del primo sarà circolare, laddove l' effetto sulla pelle sarà eguale a quello di un appiccato vivo, mentre nel secondo caso l' effetto sarà eguale a quello di un appiccato morto. Altronde non differisce l' azione del laccio adoprato sopra un corpo morto, qualunque sia stata la causa che abbiagli innanzi troncata la vita.

---

(1) *Corso di Med. Leg. Giudiciaria pag.* 200.

CLXVII. Se la malizia esercitata talvolta nel togliere la vita ai piccoli bambini, impedendo loro colla compressione dell' asperarteria la respirazione, otturando con panni la bocca e le narici di essi, impiegasse gli stessi artifizj ancor negli adulti, quando la compressione sia stata fatta sul capo dell' asperarteria con qualche forza, la lividura che apparirà all' esterno potrà convalidare la prova di soffocazione, che si ricava dallo stato in cui si trovano i polmoni, le vie aeree, il cuore ed il cerebro (CLXIV.). Che se niuna violenza sia stata fatta sul canale dell' aria, sul petto, o sul basso ventre per impedire e sospendere la respirazione, ma che all' aria sola sia stata impedita l' entrata e l' uscita nei polmoni coll' apporre dei panni alla bocca ed alle naridi, nel modo che fu fatto a Tiberio Imperatore (1), allora il Perito non trovando lesioni esteriori, nè cause di asfissia che circondano il corpo morto, nè vizj al cuore, ai grossi vasi, ai polmoni, per cui siasi sospesa la respirazione potrà con molta verisimiglianza sostenere, che la morte sia accaduta per la privazione dell' aria esteriore, quando ai polmoni, alle vie aeree, al cuore, ed al cerebro n' esistano tutti gl' indizj (CLXIV.).

CLXVIII. Se a tanto giungesse la malizia di porre il cadavere di un individuo tolto di vita per tal mezzo in una mofeta, poichè gli effetti di quelli che ivi muojono, appariscono presso a poco gli stessi degli enunciati, non si saprebbe stabilire a prima giunta se all' aria irrespirabile ove si trova immerso, o alla mancanza dell' ambiente esteriore debbasi tal morte attribuire. Ma se egli sia perito veramente nella mofeta, si scorgerà nel di lui volto un colore lurido-plumbeo, un abbandono delle parti molli costituenti la faccia, e le membra saranno rigide. Inoltre nella sezione delle parti interne del petto si troverà molta spuma sanguigna di colore atro-scuro nelle vie e cellette aeree; il cuore sarà piccolo e flacido. Nella sezione del cranio, si troveranno i vasi molto turgidi e rivestiti all' esterno di un umore tenace oscuro-sanguigno, effetto di un totale ristagno di sangue in quella parte. Se il defonto sia perito in altre mofete, si osserveranno pressocchè gli stessi fenomeni interni ed esterni, varianti soltanto nel grado; laddove se in esse sia stato riposto un corpo morto, niente si osserverà di ciò, ma esaminando attentamente il cadavere, si rileverà all' incirca la cagione che ha dato motivo a tal morte.

CLXIX. Se poi il cadavere della persona privata di vita per cagioni maliziose, venga precipitato da un luogo alto per occultare la vera causa della morte, allora i Periti dovranno

(1) *Tacito*, *Annali lib.* 6.

attentamente esaminare la lesione nata per l'effetto d l'a caduta; tanto sulle ossa, che sulle parti molli, senza perdere di vista però se esista recisione al collo, o ferita fatta con strumento perforante, fendente, o con colpo scagliato sulla testa, alla nuca, alle reni, al petto, al basso ventre, o colpo di arme da fuoco. L'azione di tutti questi strumenti può per via di un attento esame rinvenirsi; ma con maggior difficoltà però nei casi di morte accaduta per scarica di arme da fuoco, perchè talvolta le tracce del piombo si perdono all'occhio dei più diligenti, nè desso si rinviene se non colla minuta sezione anatomica. La voce pubblica, o qualche indizio che si possa avere dai testimoni, e dal Foro, ci dee rendere assai solleciti nel fare simili ricerche, e cauti nel pronunziare il giudizio.

CLXX. Molte altre morti accadono non per malizia umana, ma per asfissia del primo genere (CXL.), più altre ancora per quella del terzo genere (CLXII); ne succedono nel primo genere per pletora, per evacuazioni di sangue, o emorragie, per polipi, per aneurismi, o per idrope del cuore; e nel secondo per fulmine, per apoplessia nervosa, per convulsioni, per terrore, per gaudio, e per diverse altre malattie, le quali siccome privano in brevi istanti e nascosamente i pazienti di vita, così il Foro commette colla sezione la ricerca ai Periti della causa della morte. Ma o le cagioni in qualche modo appariscono, o s'ignorino del tutto, la sezione del cadavere dee toglier di mezzo qualunque sospetto di morte violenta. Se non si scopre in tale esame alcun segno di essa, ma all'opposto si riscontrano tutti quelli appartenenti a ciascuna specie dei due generi di asfissia (primo, e terzo) ora nominati, allora si potrà pronunziare liberamente sulla causa certa e costante della morte improvvisamente o celatamente accaduta.

CLXXI. Avvertirò infine di questo capitolo tutti quelli che esercitano l'arte salutare, di non mai omettere l'esame il più scrupoloso, ed esatto sulle parti interne, ed esterne del cadavere, ancora quando risultasse o per notizie, o per apparenze esteriori chiara e manifesta la causa della morte (1). Questa solennità praticata dai Periti toglierà alla maldicenza qualunque presa, ed alla malizia qualunque refugio, nè avrà il Foro motivo di dolersi dei Professori, quando essi l'abbiano istituita secondo le regole dell'arte. » E' cosa vantaggiosa, an» zi necessaria, dice il Teychmeyero, istituir la sezione dei » cadaveri, affinchè più chiara apparisca la causa della mor» te » (2).

(1) *Tortosa*, *Istituzioni di Med. Legale T.* 2. *ediz.* 2. *Cap.* 3.

(2) *Institutiones Med. Leg. Cap.* 21.

CAPITOLO VI.

Questione vi.

Se debba il Foro in ogni caso di morte accidentale, o da cagioni non naturali arrecata, commettere ai Periti dell' arte la sezione dei cadaveri, e se dietro la retta istituzione di essa, possano i Periti assegnare al Foro in ogni caso, e senza equivoco la vera e genuina causa della morte.

CLXXII. Mettere in questione oggidì l'utilità della sezione cadaverica per scoprire la causa della morte allorchè questa sia occulta, o che quella palese non sembri sufficiente ad averla prodotta; reputarla affatto inutile allora, che tal cagione sia palese e più che sufficiente ad averla effettuata, senza dubbio sarebbe torto ai lumi acquistati, all'incremento della filosofia, alla sana e retta ragione, al consiglio di tanti savj Medici e Legisti, che in tutti i casi l' han consigliata, e raccomandata. E poichè allora che la causa della morte è occulta, vien comandata la sezione dalla necessità, senza di cui il Foro non potrebbe istituire il giudizio; e allora che tal causa sia manifesta, può la sezione dar norma per calcolarne la forza e l' influenza sulla economia animale, e mostrare se dessa o altra abbia troncato lo stame della vita, così non è da dubitarsi, che il Foro non debba, e non voglia ordinare in tutti i casi la sezione dei cadaveri per nota o ignota cagione estinti, e riguardarla come la base cui appoggiar debbe i suoi giudizj. In tutti i casi adunque di morte violenta, improvvisa, e di cui s' ignori la cagione; in tutti i casi di ferite, percosse, o altre offese, per cui ne succeda la morte, il Fisco commette perciò ai Periti dell' arte la ricerca della causa di essa per via dell' ispezione del cadavere. Ma perchè la parte fondamentale di questa è la retta sezione onde investigarla senza equivoco, così sta bene di trattenersi sopra alcune generalità che la riguardono, prima di risolvere l' altra parte della questione, onde evitare quei difetti in cui sogliono incorrere i Periti talvolta per ignoranza, più spesso per trascuranza, dannose entrambi, perchè tolgono al Foro quei dati sicuri onde assolvere gl' innocenti e condannare i rei.

CLXXIII. Bisogna ben conoscer l' anatomìa per istituir rettamente la sezione del cadavere; e quei Professori molto abili in questa scienza, sono anche i più atti a mettere in chiaro senza equivoco, e senza omissione, esaminando col coltello le parti tutte del corpo, la vera causa della morte, o a di-

struggere per tal mezzo la presunzione che possa essere stata violenta, se tal non era veramente. I Dottori di Medicina e Chirurgia vengono nominati insieme, come le leggi criminali odierne generalmente dispongono, per tale ispezione. Nel recarsi essi presso il cadavere, debbono spogliarsi di qualunque prevenzione, o opinione sulla causa della morte, e proporsi invece di dedurla colle più esatte ricerche notomizzando le parti. Avvertirò frattanto il Foro, ed i Periti, a non commettere esso, ed a non intraprendere questi la sezione del cadavere, se incominciata sia la putrefazione specialmente delle parti esterne (a). La scomposizione delle parti essendo allora incominciata, niente potrebbe asserirsi di positivo, e inutile sarebbe la sezione alla scoperta della verità, ed alle vedute del Foro. Nulla debbe al settore (e questo è per lo più il Chirurgo) sfuggire in tale esame. Il Medico assiste, osserva, e nota le cose che si scoprono col taglio. Le parti esterne debbono essere in prima scrupolosamente osservate; e se qualche cosa di non naturale o straordinario apparisce, debbesi da essi notare, onde confrontarla col resto delle osservazioni, per scoprire se si possano scorgere quelle cagioni, che hanno verisimilmene prodotta la morte. Debbono fare altrettanto su quello che osservano nelle parti interne messe allo scoperto col coltello anatomico. La persona del Foro che assiste suol fare lo stesso, ed è essenziale per questo, che sieno concordanti le osservazioni.

CLXXIV. La mano del settore Perito, dee procedere cautamente, e colla maggiore economia nel taglio delle parti. Quando si tratti del cadavere di un individuo, di cui s'ignori la cagione della morte; e che all' esterno nulla si presenti indicante lesione arrecatagli da cause fortuite o maliziose, il Perito dee incominciare la sezione dall'apertura del cranio, da quella cavità cioè ove si contiene il viscere più nobile, per l'offesa del quale può essere naturalmente, ed improvvisamente la morte accaduta. Nella sezione delle ossa del cranio, debbe il Perito adoprare ogni cautela per non recidere colla sega le meningi, e quindi i grossi vasi che per esso si spandono, e soprattutto la vena, che si asconde nella ripiegatura di esse, ovvero nella falce che forma il seno longitudinale. Questo sau-

---

(a) Il magistrato non può impedirla: spesso è obbligato anzi a far dissepellire i cadaveri per assicurarsi, se la morte sia naturale, o dolosa. La sezione non sempre potrà dar certezza sulla causa della morte; ma le lesioni de' visceri principali fatte specialmente con armi, le fratture, ec. potranno essere anche manifeste.

gue potrebbe far sospettare una rottura naturale dei vasi delle meningi, per cui ne fosse accaduta l'apoplessia, e la morte. Fatta la recisione di queste membrane lontano dal seno, deesi poscia procedere all'esame, se siavi sangue fra il cranio e le meningi, e fra questo ed il cerebro; e trovatolo conviene nettarlo diligentemente per scoprire il vaso che è stato lacerato. In tal caso tutto il sistema sanguigno suol essere ingorgato. Si distacca poscia la falce per estrarre il cerebro dalla sua cavità colla più accurata diligenza. Si procede all'esame dei ventricoli, togliendo la parte midollare posta sopra di essi, fino a che si penetri nelle sue cavità. Giunti ai primi due ventricoli, si osserva se ivi si contenga sangue o umore linfatico stravasato; si scende nel terzo e quarto ventricolo notando lo stato di queste cavità, e ciò che in esse si contiene; si esamina in fine il plesso coroide, e i vasi che si aggirano intorno alla glandula pineale. Sovente in questa rete di vasi sanguigni assai delicata, si osservano alcune lacerazioni, ovvero si vedono moltissime idatidi di varia grandezza, come io una volta ne osservai in un tale che morì improvvisamente di epilessia, e di cui dopo la sezione del cadavere, e la scoperta di esse, non fu più dubbia la causa della morte. Se tali cagioni e così evidenti s'incontrino nei cadaveri sottoposti all'ispezione del Perito, non sarebbe molto necessario per darne il parere al Foro, di proseguire col cotello anatomico nell'esame di altre parti, se pure egli non voglia lodevolmente abbondare di ricerche per suo maggiore discarico.

CLXXV. Ma se nulla apparisce nella prima cavità; allora giova procedere all'esame della seconda, o della cavità del petto. Il taglio dei tegumenti, la recisione delle cartilagini che attaccano le coste allo sterno, il distacco cautamente fatto di quest'osso dal mediastino, l'esame dei sacchi in cui si nascondono i polmoni ed il cuore, discostando i pimi dalle coste colla mano per riconoscere se vi siano attacchi morbosi, o stravasi di umori, ecco quali sono le vedute che debbono guidare il Perito settore nel penetrare in questa cavità. Divise quindi coste da coste, e queste recise verso i condili ove coi processi vertebrali si articolano, e distaccate dal petto, si dee procedere alla rottura delle pleure per mettere allo scoperto i più nobili visceri della vita. La loro sostanza, il volume, il colore, sono le più essenziali qualità da considerarsi in questi organi. Sovente sani essi nel resto, formatasi in qualche punto una vomica o raccolta di pus, nel rompersi naturalmente, ha prodotta una istantanea morte, come la rottura di un grosso vaso, o la copiosa effusione di acqua fra le pleure e questi visceri. Talvolta una quantità di materia viscida, purulenta,

o morbosa trasportata al petto, e depositata nelle cellette polmonari, altronde sanissime, ha prodotta una pronta morte. Ma se alcuna di queste cause si faccia palese colla sezione, non si questiona più di ricercare quella della morte; e se altre per avventura se ne alleghino, non debbono considerarsi, che come occasionali di quella. Così riferisce il chiaris. Valentino (1), che un tal uomo si morì dopo di essergli stato da qualcuno urtato il petto col pollice, non per l'effetto di esso, come si era creduto a prima giunta, ma per rottura di vomica esistente, come dimostrò la sezione del cadavere. Qualche volta una peripneumonia produce istantaneamente l'infiammazione, e la gangrena dei polmoni, e quindi la morte istantanea, il che dal Perito agevolmente si vede, del pari che se vi sia un qualche grosso vaso lacerato. La sezione dei polmoni dee estendersi fino al capo dell'aspereteria per osservare, se qualche corpo estraneo avesse impedito all'aria il passaggio, o qualche tumore ivi nato avesse dato luogo alla soffocazione ed alla morte.

CLXXVI. Non trovata una sufficiente causa di morte nell'affezione dei polmoni, dee il Perito passare alla sezione del pericardio e del cuore. Nell'aprire questo sacco che lo contiene, debbesi avvertire, se in esso vi sia stravasato sangue o acqua. Un tale umore opprimendo talvolta il cuore, è cagione di morte istantanea, come accade nella malattia dell'*idrotorace*. Il volume del cuore dee esser considerato come quello delle orecchiette, perchè se sia soverchiamente disteso, offrirà la malattia detta *aneurisma*. Poscia dee il Perito aprire le due cavità proprie del cuore, o i suoi ventricoli, per gli osti venosi penetrare nei seni, e per quelli arteriosi nei grossi tronchi delle arterie. Se vi saranno aneurismi, grosse varici, o polipi, salteranno tosto alla vista, ed il Perito lavando queste parti, potrà determinare l'indole dell'affezione, e la causa della morte. Più di una volta è accaduto di trovare rotto il cuore, o le sue appendici, o i vasi più rilevanti, per cui n'è sopravvenuta una morta subitanea.

CLXXVII. La sezione della terza cavità dee succedere alle altre due, quando però in esse non siasi rinvenuta la causa della morte. Ordinariamente il taglio s'istituisce dallo scrobicolo nel cuore fin sotto l'ombellico, prolungandolo, se occorra, fin sopra il pube, e mettendo allo scoperto lo stomaco e gl'intestini, senza lederli per niuna guisa. Si esamini tosto tutta la cavità lasciando in sito naturale i visceri in essa contenuti; non osservando stravaso alcuno di sangue, nè di acqua,

(1) *Apud Teychmeyerum Cap.* 25.

si passa all'esame esterione di essi. Lo stomaco è il viscere che più interessa di esaminare, se per avventura la morte sia succeduta dopo varie convulsioni, dopo vomiti ec., per cui vi possa esser sospetto di propinato veleno. L'azione che esso avrà esercitata su tal viscere, sull' esofago, ed ancora sul tubo intestinale, sarà più o meno marcata, ma diversa però a seconda della diversità dei veleni propinati, come sarà detto nel Libro quarto. Se gl' intestini, e lo stomaco si trovino in stato di grave infiammazione o di gangrena, se si riscontrino invaginati o strozzati nel basso ventre o ai limiti inferiori di questa cavità, saranno dal Perito attentamente notati e dilucidati. Se in essi esistessero vermi di qualunque sorta, o il verme stesso solitario detto *tenia*, dovranno essi mettersi allo scoperto, e riconoscere quali affezioni abbiano cagionate, e se queste sieno cause sufficienti della morte. Il fegato e la milza debbono esser presi in considerazione dal Perito, e si dee riconoscere, se dessi sieno in istato sano, o morboso; se siansi ivi formati o aperti ascessi, strappati o lacerati i grossi vasi, come quelli brevi della milza, per cui ne succede non di rado la morte subitanea. Si debbono osservare i visceri pur anche fuori del sacco del peritoneo, come i reni, e la vessica, e riscontrare se qualche affezione sia nata in essi, o per azione di rimedj acri ed irritanti, o per deposizione morbosa per cui ne sia succeduta la morte (1).

CLXXVIII. Dopo l' esame delle cavità, debbesi dal Perito considerare lo stato della colonna vertebrale. Un colpo portato sopra di essa, per cui ne sia nata la frattura di una o più vertebre, e quindi la compressione della midolla spinale, può cagionare una sollecita ed istantanea morte (2). Nel caso che dall' offesa esteriore se ne possa arguire il dubbio dee il Perito cautamente far la sezione dall' esterno all' interno di tutte le parti per giugnere fino all' offesa, e questa mettere a nudo, scoprire, e nettare. Trovandosi essa cagione sufficiente di morte, il Perito può, e debbe nondimeno procedere a ricercare colla sezione delle altre parti, se una causa più potente, o una concausa esista per avventura nelle altre cavità; il che per complemento di perizia terrà quasi sempre per regola in tutte le sezioni di cadaveri (3).

CLXXIX. Se poi l'individuo sia perito per cause manifeste e notorie, come percosse, ferite di qualunque genere, o che

(1) *Tortosa, Instit. di Med. Leg. T.* 2. *ediz.* 2. *cap.* 3.

(2) *Vedi Fodere, Autopsia cadaverica nella Med. Leg. Tom.* 2. *par.* 2. *Sez.* 1. *cap.* 1. *ediz.* 2.

(3) *Rosc. Manuale d' Autopsia cadaverica.*

abbiano dato luogo al trattamento chirurgico, o che ne sia succeduta tosto la morte, allora fatta ogni debita attenzione a tutte le parti esterne del corpo, dovrà procedersi a far la sezione di quelle interessate nella ferita, e poscia passare alle altre, conforme sarà detto nel Libro quinto. Quello che deesi praticare dal Perito in tutte le sezioni di cadaveri si è, che non solamente non si facciano troppo tardi, siccome ho avvertito (CLXXIII.), quando la putrefazione può aver dato luogo alla scomposizione dei fluidi, ed alla alterazione organica dei solidi, ma che si osservi se la persona fosse attaccata da malattia specialmente cutanea, onde non confondere le macchie nate da essa colle suggellazioni, o enchimosi nate da ferite, percosse, o altre cagioni, e quindi colla gangrena o corruzione morbosa. Il genio delle malattie dominanti, le stagioni, i temperamenti, e più altre circostanze dovranno essere notate, onde non aggravare i rei, e mettere i Giudici nella più sicura circostanza di qualificare se tali morti sieno naturali, e delittuose, e fino a qual segno lo siano.

CLXXX. Ma potranno i Periti colle sezioni dei cadaveri somministrar sempre dati sicuri al Foro per istituire i giudizj sulla morte degl' individui notomizzati, o assegnarne senza equivoco la vera cagione? Io non posso rispondere affermativamente, perchè in molti casi di morte naturale, sovente in nessuna cavità riscontransi lesioni per attribuirla ad esse, e talora così piccole offese si vedono, che insufficienti cagioni dovriano reputarsi per troncare, o per aver reciso lo stame della vita. Quante volte si osserva una piccola dose di siero nelle cavità del cerebro, o nel sacco del cuore, senza che altra lesione o altro vizio si riscontri nei cadaveri, cui addebbitare la morte, laddove con gran raccolta di questo umore in tal cavità pur si mena la vita? Quante altre non vedesi alcuna specie di lesione benchè minima, quantunque le più minute ricerche siansi fatte dai Periti notomizzando tutte le parti del corpo, e tutti gli umori dello stomaco e degl' intestini esplorando, per vedere se un qualche veleno fosse stato preopinato? E non sono troppo frequenti i casi di apoplessia nervosa, di sincope nervosa, per cui ne viene la morte, senza che nei cadaveri possa trovarsene la causa, dirò, materiale? Qual vestigio lascia l' inedia, se dessa è stata la causa della morte. Quale la concussione fulminea, se non abbia investito il corpo del paziente? Quale la privazione di aria senza offesa dei visceri, per decidere dietro la sezione dei cadaveri della vera causa della morte? Io adunque credo di dover concludere in risoluzione della seconda parte di tal questione, che vi sono casi di morte, nei quali la sezione del cadavere, non può essere di un

lume positivo al Foro per determinarne la vera cagione. Tuttavolta se niuna causa apparente e reale per questa operazione risulti, non reputi mai inutile essa, e non necessaria, perchè si viene almeno a tranquillazzare così i parenti, la società, il Fisco, che tal morte non è accaduta per opera di delitto, e mostrare vie più quante mai cagioni attentar ponno alla vita umana, essendovene alcune, come queste, che occultamente ne troncano lo stame (1).

---

(1) Nota. *Non può reputarsi inutile la Tabella, posta in fondo di questo libro, delle principali asfissie, e dei mezzi che debbono essere messi in pratica sollecitamente e ordinatamente per richiamare in vita gli asfitici, perchè è in dovere il Medico come il Chirurgo, o per obbligo ingiundogli dalla professione, o dal Foro, di soccorrer questi disgraziati, ed accertarsi della vera morte. Non dee tampoco dispiacere, di veder espresso il doppio mantice con tutti i pezzi necessarj perchè fra i varj mezzi per richiamare in vita gli asfitici, è questo il principale, e più efficace. Perchè ognuno si possa di esso formare un' idea aggiustata ho dato la spiegazione eziandio di tutta la macchinetta e delle parti che la compongono. Onde poi più comune ne divenisse l' uso di esso, e di qualche altro soccorso necessario a richiamare in vita gli asfitici ne ho dato a parte un Opuscoletto intitolato* Soccorsi facili, pronti, ed efficaci per richiamare in vita gli asfitici, e sottrar dal pericolo gli avvelenati ec. Pisa 1819. *L' opuscolo è corredato di due Tabelle e Figure, con la descrizione del loro uso.*

APPENDICE

AL LIBRO SECONDO.

Del visum et repertum *e di qualche formula di esso.*

Dicesi *visum et repertum* quell' atto che fanno i Professori, Medico e Chirurgo, legalmente eletti, e perciò rivestiti di carattere pubblico, in compagnia di altre persone del Foro, rivestite anch' esse dello stesso carattere, presso il cadavere notomizzandolo, onde rinvenire la cagione della morte, e trasmetterne al medesimo su di essa il loro giudizio. Essi accompagnati dalle persone elette, ed all' ora divisata si porteranno ove il cadavere si trova; ne esamineranno la giacitura, e lo stato esteriore. Ricercheranno agli astanti il di lui nome, se loro sia noto, e la professione che ha esercitata, e scopriranno, se nota sia per fama, la causa della morte. Ciò potrà servir loro di regola nell' istituire l' esame del cadavere, o non rimuovendolo dal luogo ove si trova, o facendolo in modo, che oscurata non resti per tal motivo. Dopo toltigli i panni senza troppo scomporlo, esamineranno i Periti attentamente tutta la superficie esterna nel modo divisato (Cap. VI. Lib. II.), come lo stato delle membra, delle ossa, di cui piglierà in scritto riscontro, e notizia. Scenderanno quindi all' esame del temperamento, e della costituzione di macchina, come pure piglieranno riscontro a quale dei due sessi appartenga. Procederà poscia il Chirurgo alla sezione di tutte le parti necessarie nel modo ridetto di sopra. Descriverà il Medico le parti interessate nelle offese colla maggior brevità, chiarezza, e precisione, non omettendo niente dell' essenziale, nulla aggiungendo del superfluo. Saranno finalmente cauti ambedue nel pronunziare il loro giudizio, se chiara ed evidente non sia la causa della morte, e nel modo presso a poco che la seguente formula esprime.

VISUM ET REPERTUM.

Di un cadavere estratto da un pozzo.

« Noi sottoscritti Medico, e Chirurgo dimoranti in . . . .
« dietro la requisitoria fattaci dal Tribunale di . . . . in compagnia ec. alle ore . . . . di questo giorno, ci siamo re-
« cati nella contrada . . . . per fare il *visum et repertum*

« di un cadavere estratto da un pozzo. Lo abbiamo infatti
« trovato in una stanza contigua adagiato sul pavimento colle
« proprie vesti in dosso , e non del tutto prosciugate. Il suo
« aspetto era atro-pallido , e le sue membra erano tutte irri-
« gidite. Toltigli cautamente i panni da dosso , si sono osser-
« vate nella testa , e nelle braccia alcune contusioni e ferite
« interessanti i soli tegumenti , nelle quali il sangue non era
« concorso , nè mostravano esse perciò di aver sofferto alcun
« grado d' infiammazione. Aperta la cavità del petto secondo
« tutte le regole dell' arte , e messi allo scoperto la trachea ,
« ed i polmoni , nella prima , come nelle cellette costituenti
« i secondi , si è ritrovata una spuma sanguigna di colore
« oscuro. Questi visceri mostravano un colore rosso-fosco co-
« sperso di macchie nerastre. Il ventricolo e seno sinistro del
« cuore , e le vene polmonari si sono trovate vuote , laddove
« le cave , ed il ventricolo destro si sono riscontrate piene di
« sangue atro-scuro. Aperta la cavità del cranio , si sono ve-
« duti i vasi cerebrali turgidi , e le vene specialmente , che
« da esso ne escono. L' apertura della cavità del ventre ci ha
« scoperti i visceri ivi contenuti in stato di perfetta sanità.
« Ond' è , che considerando noi le leggere ferite esistenti nel-
« la testa e nelle braccia , come insufficienti a produrre la
« morte , dichiariamo , che l' individuo , di cui abbiamo fatta
« la ricognizione legale , sia perito per opera di *sommersione*
« *o affocamento* conforme gli effetti osservati nei polmoni ,
« nelle vie aeree , nel sistema dei grossi vasi , e nel cuore ,
« ed in quelli dei vasi cerebrali , chiaramente dimostrano. Ed
« in fede di che ci segniamo , e sottoscriviamo ec.

LIBRO TERZO.

TITOLO III.

Paranologia forense , ovvero delirj e fatuità.

CLXXXI. L' uomo che nel vigor dell' età , e nella pie-
nezza della ragione , si abbandona ad illecite inclinazioni , o
trasportare si lascia dalle passioni da cui sovente è agitato ,
commette gravi trasgressioni , e delitti , che la pubblica di-
sapprovazione , e il rigor delle leggi giustamente puniscono.
Ma l' uomo cui manchi per difetto naturale , o per malattia
l' esercizio di queste divine facoltà dell' umano intendimento ,
o divenga esso tumultuario , e disordinato , se per avventura

commetta dei falli contro se stesso, non viene dalle leggi riguardato mai come delinquente, nè può assoggettarsi ad alcuna pena. Che anzi le leggi antiche, e quelle moderne sono in perfettissimo accordo nel togliere costoro, che non hanno, o in cui è affatto disordinata la ragione, dal numero dei delinquenti. Sono d'accordo del pari però nel privarli da quello di cittadini, di cui per questo gravissimo difetto non possono esercitare i diritti. Non erano soggetti i furiosi, presso i Romani, alla legge Aquilia (1). Erano presso di essi interdetti l' imbecille, il demente, e il furioso, e niuna disposizione testamentaria veniva loro accordata (2). Queste medesime disposizioni modificate furono inserite nel Codice Carolino, ed in tutti quelli che sonosi formati dopo in Europa (3), cosicchè i loro beni, come le persone vengono dalle leggi ancora oggidì, come un tempo, vigilate, perchè i primi non passino in mani rapaci, o straniere, e le altre non nuocano a loro stesse, o altrui.

CLXXXII. Ma mentre le leggi divengono la tutela dei dementi, e degli stupidi, non debbono, nè vogliono ricoprire colla loro egida i furbi, gl' impostori, ed i delinquenti, che vorrebbero a loro talento intentare l' interdizione a quelli che stupidi o dementi non sono, o che altronde come sani di mente vorrebbero altri far comparire che non lo sono, onde ottenerne favorevoli disposizioni testamentarie; ovvero che scusar dovrebbero i loro falli e delitti allegando una temporaria frenesia, o uno stato di demenza ed imbecillità. È ben perciò, che queste leggi allorquando impiegar debbono il loro favore a prò dei veri dementi, o imbecilli, o allora che spiegar debbono il loro rigore contro quelli che simular pretendono questo stato, han ricorso ai periti dell' arte, onde assicurarsi del vero stato dell' animo di queste persone, ed avere nei loro pareri una base sicura di equità e di giustizia. E siccome questo caso di vera demenza, o fatuità può essere ora temporario e passeggero, ed ora stabile permanente, quindi hanno i giudici tanto più necessità di essere dalle persone dell' arte assicurati, se quegl' individui designati al Foro per dementi o imbecilli, continuino in quello stato, o se questo sia

---

(1) *Digest. lib.* 9. *tit.* 2. *leg.* 5.

(2) *Digest. de curatoribus furioso etc. in princip.*; e *Codice lib.* 1. e 3. *de curat. furiosi etc.*

(3) *Constit. art.* 179. *Codice Civile dei Francesi lib.* 3. *art.* 901. — *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto cap.* 1. *part.* 1. §. 2.

cessato, e se rientrar possano nel consorzio socievole, e riacquistarne i respettivi diritti.

CLXXXIII. Una materia di cotanta importanza da tutti i trattisti di Medicina-Legale con molta premura disaminata, e discussa, doveva formare lo scopo di questo libro, ed essere con tal divisamento interposta fra i due primi dilucidati, e gli altri ultimi due che a trattare dopo questo ne restano, onde si conosca come può scusarsi dalle leggi, e dagli uomini un demente, o un imbecille, un sonnambolo, un' ubbriaco se reo si faccia di quei delitti nei primi due libri narrati, e nei due ultimi compresi; e come all' opposto debba dalle leggi e dagli uomini condannarsi se finga un tale stato umiliantissimo dell' uomo, mentre gode del pieno esercizio della sua ragione, in mezzo alla quale, abbandonato ad una cieca passione abbia saputo attentare alla salute, ed alla vita dei suoi simili, sperando con tal simulazione di sfuggire ai rigori della giustizia. Per riuscir meglio nel mio proponimento, ho creduto di proporre, e risolver prima la questione sul vero stato di alienazione dal retto pensare e ragionare, in qualsivoglia situazione di sanità, o di malattia si trovi l' individuo, confrontato con quello di salute perfetta dello spirito; e poscia stabilire che cosa sia il vero o simulato demento e stupido, nelle varie circostanze della vita, il sordo e muto, il sonnambolo e l' ubbriaco, risolvendo per tal guisa quelle questioni, che riguardano le varie specie di delirio o di fatuità, che formar possano soggetto di discussioni nel Foro.

CAPITOLO I.

Questione I.

Se possa definirsi per lume del Foro, e senza equivoco determinarsi quando l' uomo disvia veramente, e senza simulazione dal retto pensare e ragionare, e quante siano le affezioni dello spirito, che ponno dar materia di discussione nel Foro.

CLXXXIV. Sebbene non sia nel piano di quest' opera di far precedere alcuna dottrina teoretica sulle proprietà dell' anima, per poi scendere alle aberrazioni di essa, o delle sue facoltà, onde definire per lume del Foro, e senza equivoco determinare quando l' uomo disvia veramente e senza simulazione dal retto pensare e ragionare, e quanti siano i difetti dello spirito, che danno materia di discussione nel Foro, pure non posso dispensarmi dal dirne almeno quanto è

necessario per lume di quel che sarò per esporre su tali aberrazioni, e che si lega strettamente col soggetto proposto. Ogni questione su la sede di essa, che i più sensati Fisiologisti giustamente han riposta nel cerebro, o nel centro nella sensibilità, viene omessa come non necessaria per dilucidare le questioni Forensi. Trascuro parimente come inutile ad esse qualunque altra discussione su le ipotesi di esistenza, o non esistenza di spiriti animali, di fluido nerveo, galvanico, o di qualunque altro siasi principio, ammesso a vicenda e negato come intermedio fra l' ente immateriale che pensa e ragiona, e il fisico sensibile, e come il primo comunichi a questo la sua azione e sensazione. Tocca alla fisiologia, o alla metafisica più ancora il fermarsi su tali disamine. Ammesso un ente immateriale, incorporeo, che si lega alla materia organizzata umana, e che ha esso fra le sublimi sue proprietà, quella di pensare e di ragionare: ammesso perciò che i sensi esterni, siano organi necessarj per ricevere le impressioni, quelli interni essenziali per formarne le sensazioni, senza interessarmi del mezzo che lega le due sostanze, nè del modo con cui si percepisce, nè di quello per cui si ragiona, non esaminerò che i fatti come si presentano nell' uomo in stato sano, per poi considerar quelli che si offrono in stato malato dell' animo di lui. Sarà facile così conoscerne la differenza, e determinare le varie aberrazioni di spirito, e quindi servire per tal guisa alla verità, ed alle mire del Foro.

CLXXXV. Una massima però trodo necessaria di stabilire, prima di dare un breve cenno delle funzioni dell' anima, e come esse si esercitano nello stato perfetto di lei, ed è che l' organo, o il centro delle sensazioni, si trovi in uno stato sano, in quello stato cioè che tolto non sia ai sensi esterni ed interni di presentare all' ente immateriale il soggetto del pensiero; e se lo presenta, di poterne reciprocamente rimandare ai medesimi sensi l' impressione di quello che lo stesso ente ha ricevuto e combinato. Posta tal condizione necessaria al retto esercizio delle funzioni dell' anima, ne viene questa naturale conseguenza, che ogni aberrazione di mente deriva da uno sconcerto organico e fisico, o virtuale direi, della proprietà del cervello o del sensorio. Moltissimi fatti appoggiano questa opinione, che dai sconcerti organici, come da infiammazioni di cerebro, stravasi di umori o di sangue in esso, idatidi nel plesso coroide, concussioni del cerebro, infine da azione di certi contagj (1), o di certi tali veleni su

(1) *Vedi la mia Polizia di Sanità per evitare i contagj e distruggerli, a conservare la vita, la salute, e gl' interessi dei popoli e delle nazioni. Siena* 1816.

i nervi, ne viene il delirio, la manìa, ed anche la stupidità. Ciò posto come un fatto fisiologico-patologico bastantemente provato, eccomi a delineare semplicemente le funzioni regolari dell' animo nostro, e come esse si fanno nel comune degli uomini, ciò che basta certamente pel mio scopo.

CLXXXVI. Allorchè l' uomo è svegliato, cioè allora che i sensi esterni sentono l' impressione, o sono affetti, dirò, dagli oggetti che lo circondano, se ognuno di essi agisca validamente sopra qualcuno dei detti sensi da risvegliare l' attenzione dell' ente pensante, forma una percezione al centro del sentimento. Ogni percezione è rimandata, per così dire, dall' anima per via del senso che l' ha trasmessa, alla sede del corpo che l' ha risvegliata. Questa muove maggiormente l' attenzione di lei sulle più semplici qualità, e così formarsi l' idea prima di tale o tal altra cosa. Più impressioni formano più percezioni, e più percezioni più idee. L' anima le paragona e ne forma il giudizio. Sviluppa maggiormente l' esame delle proprietà delle cose percepite, o per dir meglio rettifica maggiormente le idee, rettifica i giudizj, ne vede la convenienza o disconvenienza, ed ecco che ragiona sulle idee acquistate, su i giudizj formati, ovvero ordina il raziocinio, facoltà divina non posseduta da alcun altro fra gli esseri viventi fuorchè dall' uomo. Queste impressioni ricevute, queste idee formato, questi giudizj emessi, e raziocinj stabiliti, se non sono scangellati da altri che si succedono, ma che data l' occasione tali quali si rappresentano, ciò accade, perchè l' anima ha la facoltà di ritenere le cose percepite, o la reminiscenza di esse. Così se da queste impressioni ed idee, o da questi giudizj altri se ne formino, cui i primi siano in qualche modo appoggiati, questa facoltà creatrice è pur propria dell' anima, e giustamente chiamasi immaginazione, la quale per quanto non abbia gli stessi gradi di forza o di certezza in tutti gli uomini, pure ha la stessa verità nel fondo delle idee che l' alimentanò.

CLXXXVII. Una tacita convenzione, o un uso antichissimo dirò, che ha avuto luogo fra gli uomini uniti in società, ha voluto che le idee, i giudizj, e i raggionamenti fossero espressi in una stessa popolazione e nazione colle stesse frasi, e collo stesso linguaggio, e che sopra le medesime cose si formassero simili giudizj. Ogni uomo adunque che si faccia idea delle cose come tutti gli altri uomini se la formano; che esprima gli stessi giudizj, e che ragioni su di esse come gli altri ragionano; che conosca il bene ed il male, l' utile ed il nocevole; che apprezzi le cose più care a ciascuno, la vita, la salute, l' amor dei parenti, dei figli, della patria, il proprio onore, la religione che professa; che obbedisca alle leg-

gi, sia illibata di costumi, e attaccato ai buoni usi; che faccia in somma ciò che si fa dai più costumati, e più venerati in società, non può a meno di non esser reputato sano di mente, e gode il libero esercizio delle sue intellettuali facoltà. Se quest' uomo vuol disporre delle cose che gli appartengono, e come gli piace dopo la minorità, ed in ogni altra epoca della vita secondo lo spirito delle leggi veglianti, donare, contrattare, cambiare, ec. esso può farlo liberamente, e se diviene delinquente, trasgredendo alle leggi in questo stato, esso è giustamente punibile.

CLXXXVIII. Altronde se un uomo non si formi la stessa idea delle cose che gli altri si fanno, o che egli stesso in altri tempi si formava; se non giudichi più con quella rettitudine con cui era solito giudicare; se ragioni senza connessione di principj, e mostri non sani gli elementi del suo ragionamento, ovvero false idee, falsi giudizj, disordinati, e strani raziocinj; che ravvicini disparatissime cose, che abbia una singolare frequenza ed associazione d' idee, o che niuna ne abbia; che pigli il bene per male, e viceversa; che non conosca il pericolo, ed a quello corra senza temerlo, che veda con indifferenza le cose dinanzi a lui più care, o che le prodighi senza limiti; o comunque se ne disfaccia; che più non ami, nè conosca i suoi parti, i suoi figli, i suoi amici, o che cerchi eziandio l' occasione di nuocer ad essi, che si figuri di essere alto personaggio da quello che è, un re per esempio, un angelo, un demonio, che ora si creda infelicissimo, ora prossimo alla morte, ora immortale, quest' uomo è malato nelle facoltà sue intellettuali, è il vero uomo disviato del retto pensare e ragionare, è quello cui contempla la legge, e dà materia di discussione nel Foro. Quindi ciò che fa, e che far volesse, o disponendo delle cose sue, o commettendo qualche delitto; riguardar si dee come l' azione di un delirante, e perciò non delittuosa.

CLXXXIX. Ma perchè variamente l' uomo delira, e varie sono le aberrazioni di mente cui soggiace, ovvero varie sono le cose su cui esso delira, varj sono i sintomi con cui esse si manifestano, e perciò varie ancora le cause dalle quali possono derivare, quindi gli scrittori le hanno distinte meritamente con diversi nomi che qui non inutile sembra di esporre, ancor per l'oggetto del Foro, onde stabilire nei varj casi non solo l'esistenza di questo stato morboso dell' animo, come altresì determinare la specie particolare di affezione, cui questo o quello soggiace. Utile io trovo l' incominciare da una distinzione di queste affezioni mentali pel tem-

po in cui accadono, nel sonno cioè o nella vigilia. Forse il sonnambulismo appartiene ad una affezione mentale, ovvero ad un delirio nel tempo del sonno, come sarà detto e provato, tuttochè si citino esempj di operazioni fatte dai sonnambuli con tal discernimento o tale accoratezza, come se fossero stati svegliati e veggenti (1), il che apparirà più sotto. Ma è certo però quando si potesse provare, che un delitto sia stato commesso da un sonnambulo, e nel tempo che in questo stato si trova, la legge non potrebbe considerarlo, che per un effetto d' insania, benchè temporaria (2). E poichè questi casi di rado succedono, così basterà per ora di avere accennata questa sorte di delirio, che brevemente sarà poscia disaminata (Cap. V.); e passo a quella che accade nel tempo della vigilia.

CXC. Per ridurre alla maggior semplicità di espressione ogni affezione mentale che accade nella vigilia, poichè tutte quante esse siano non consistono propriamente che in erronei giudizj nati da false immaginazioni, da cui inordinati raziocinj, così puossi in genere definire qualunque di queste affezioni col nome di delirio. La fatuità stessa la quale non consiste che in giudizj imperfetti, o in imperfetti raziocinj, e nel massimo grado in niun giudizio e raziocinio, può per mio avviso essere anch' essa compresa in questo genere, giacchè tutto ciò che è imperfetto nelle operazione dell' animo, può esser ancora più o meno erroneo; ed i fatui, che non sono atti per loro stessi ad esprimere ciò che non possono sentire, debbono quasi assomigliarsi agli automi, perchè si dà loro quella impressione, che piace a quelli che dirigono queste macchine. Tuttavolta poichè il delirio come genere verrà suddiviso nelle sue specie, così la fatuità ne formerà una come più sotto dirò (CXCI). Intanto per definire il genere delle affezioni mentali, ovvero il delirio, dirò che desso « *è un falso giudizio, o una serie di falsi giudizj formati in una persona svegliata, per effetto di false percezioni o fantastiche, di false associazioni d' idee, producenti ordinariamente disordinate ed esaltate emozioni* » (3).

CXCI. E siccome questo delirio accade in tempo che la machina è affetta da malattie febbrili, da febbri esantematiche e contagiose, da infiammazioni del cerebro, del diaframma, e di qualche altro viscere nobile; come quando la mac-

---

(1) *Vedi Muratori, della forza della fantasia.*

(2) *Vedi Borsieri Elementa Med. vol.* 5. *de morbis Capitis* §. 173. 174.

(3) *Vedi Callen prime linee di Med. Prat. T.* 4. §. 60.

china stessa è in uno stato di fisica sanità, così due specie ne nascono di esso naturalmente, di delirio febbrile cioè o non febbrile, quest' ultimo viene propriamente appellato *isania o pazzia*. Se aggiugneremo a queste due specie di delirio la *fatuità*, noi avremo tutte tre le specie di affezioni mentali; che possono interessare il Foro, e di cui debbe specialmente occuparsi, potendosi le altre varietà ad una di esse riferite (Cap. V.). In fatti è nei frequentissimi casi della prima specie, che il timore della morte nel delirante fa cercare ai parenti, agli interessanti nella successione da una eredità, che il malato in qualche lucido intervallo emetta l' ultima sua volontà. È nei casi della seconda specie, che si commettono delitti o misfatti; ed è in quelli della terza che traggon di mano le obbligazioni, e promesse con danno dei parenti e delle persone interessate.

CXCII. Ma perchè appunto la seconda specie di delirio ovvero l' *isania o pazzia* ha certe particolari modificazioni, o dirò ancor meglio anomalie, da far credere alle persone meno esperte, che parlino con senno quelli che ne sono privi, quando in effetto delirano, così trovo giusto di designare coi nomi imposti dai Medici, e consacrati dal tempo e dalle scuole queste varietà di delirio, affinchè i Periti non si lascino allucinare dalle apparenze, o dalle ragioni delle parti, e quindi commettano gravi errori nei loro pareri. Quando il delirio, e il falso giudizio, e l'incoerente raziocinio (CXCI.), si aggira sopra più o varie cose, spesso con disordinate emozioni, allora questa affezione forma la prima varietà dell' *insania*, o propriamente la *pazzia*. Ma quando il falso giudizio o delirio si aggira sopra un solo oggetto, allora dai Pratici viene chiamato *melancolìa*. Tutte le altre varietà dei delirj, che alcuni sottili Patologi hanno introdotto per designare l'oggetto su cui i malati delirano, non son veramente che gradi di melancolìa, e non meritano per questo oggetto di essere a parte considerati (1), siccome hanno fatto varj Medici (2) e trattatisti ancora di Medicina-legale (3).

CXCIII. Ora mettendo a confronto il quadro di un maniaco con quello di un melanconico, si troveranno essi nei colori grandemente diversi, sebbene il campo, o fondo per così dire siane lo stesso. L' aspetto di un maniaco, se ben si osserva, è vivo per ordinario come il colorito. Gli occhi sono accesi, fulminanti, e di una estrema mobilità. Il parlare di

---

(1) *Vedi Pinel. Trattato dell' alienazione mentali.*
(2) *Vedi Borsieri op. cit. Tom. 5. p. 280. §. 218.*
(3) *Vedi Foderè Med. Legale. T. 1. ed. 2.*

esso è accelerato, precipitoso, collerico, clamoroso, ed accompagnato da violente emozioni contro di coloro che hanno in odio, e che per lo più sono le persone ad essi più care. L'aspetto di un melancolico al contrario è tristo, cogitabondo, sospettoso. Gli occhi sono smorti, ed è pallido per lo più il volto. Fugge, ed ha in odio di conversare cogli uomini; piange facilmente senza saperne la cagione, e cade talvolta senza motivo in smoderato riso. Sta cogli occhi basso, e sembra occupato da gravissimi pensieri. I maniaci delirono per ordinario su tutte le cose, di rade si trattengono ad una sola, o ad essa uniscono bizzarrissime idee. I melancolici si fissano spesso sopra una sola cosa, e nulla vale a distorli da quella funesta, o lieta idea che sonosi fitta nell' animo. Nei primi sovente il delirio è lungo, furioso, e costante, nei secondi è breve, e lascia intervalli considerabili. In essi i melancolici riacquistano il loro buono umore, e sembrano liberi dalla malattia che successivamente si affaccia o riproducesi. Avvertirò nondimeno, che talvolta si combinano insieme questi due stati, e rendono più penosa la situazione dei pazienti.

CXCIV. Nè questi quadri possono altronde confondersi con quelli dei deliranti per febbre, nè coi fatui, nè questi fra loro. I primi, che *frenetici* propriamente si chiamano, dicono per lo più molte cose a mezza voce, prive di senso, di buon ordine, e senza alcun motivo. Piangono simultaneamente e ridono; ora si fanno iracondi ed or mansueti; e se la malattia va in peggio ne viene il tremito della voce, quello delle mani, lo spasmo cinico, e il riso sardonico; vanno in cerca di festuche e di mosche, raccolgono i panni con cui sono coperti; stridono loro i denti; sono presi da grave sopore, da tremito, da convulsioni, che i forieri per lo più addivengono della morte. I fatui al contrario non hanno alcun aspetto morboso. Talvolta sono vegeti di corpo, ben pasciuti, e ben coloriti; qualche altra però sono pallidi, smorti, e nei loro occhi dilatati, e fissi su qualche oggetto annunziasi abbastanza lo stato del loro spirito. Per ordinario non sono furiosi, nè tristi, nè timidi; a tutto si accomodano, e di nulla si prendono cura e pensiero. Sono in una parola come i vecchi decrepiti, e i piccoli fanciulli, che si dilettano di cose puerili, senza esser di noja e di carico agli altri.

CXCV. Tutte queste varietà di effetti nelle aberrazioni di mente, o nelle specie di esse sopra rammentate (CXCII), non possono certamente se non procedere dalle diverse cagioni, come altrove lo aveva accennato (CLXXXII.); le quali tutte però sieno meccaniche, e che offendono l'organizzazione del sensorio, o fisiche e morali, e che ledano la proprietà di es-

sa organizzazione (§. cit.), tutte però debbono in grado diverso turbare nel fisico dell' organo l' esercizio dell' anima, che col soccorso di esso esercita le sue nobili funzioni. Le ferite, le contusioni, le fratture del cranio, le infiammazioni esterne del corpo, quelle interne del cerebro, le infiammazioni del diaframma, le metastasi al capo di materia morbosa, e l' azione dei contagj, costituiscono la classe delle cause mecchaniche delle abberrazioni di mente con febbre. L' azione delle passioni di anima violenti, di certi veleni vegetabili, la cattiva struttura, e conformazione del cranio, e del cerebro formano la seconda classe delle cause delle aberrazioni di mente non accompagnate da febbre.

CXCVI. Bello sarebbe dopo di aver noverate queste cause, di tener dietro all' azione di esse, e svilupparne gli effetti, onde spiegare sì strani fenomeni ed assegnarne gli adattati rimedj. Ma questo che è lo scopo della Medicina pratica solamente, non è di essenza per la Medicina-legale, la quale niente altro aver debbe di mira nelle tre specie di delirio rammentate, se non di determinare dietro lo studio di alcune cause che possono dare indizio nei diversi casi se esista il delirio, a quale delle specie ammesse appartenga, ovvero se il delirio sia esistito da non molto tempo, e se vi siano segni bastanti, e sicuri del ritorno della sanità della mente in costoro; se infine taluno abbia voluto fingere alcuna delle nominate affezioni, e come possa mettersi in chiara luce questa malizia, o perfidia che dir si voglia, il che farò ordinatamente nei seguenti Capitoli.

CAPITOLO II.

Questione II.

Se possa simularsi o dissimularsi il delirio frenetico, o la frenesia nelle malattie febbrili, ed il Perito possa assicurarsi del l'esistenza, o del ritorno della sana e retta ragione nel paziente.

CXCVII. Non vi è finzione di cui l'uomo immorale non sia capace, se giovi alla sua causa ed ai suoi disegni. Uno che abbia commesso un delitto o misfatto, e che poscia cada malato di febbre, può fingere il delirio o la frenesia, per far credere al Foro che tali trascorsi siano stati commessi in questo stato, e così di poter esimersi dalla pena. Altronde i parenti di un infermo per malattia febbrile di qualunque siasi specie, ai quali interessa nel pericolo di lui, che ometta l'ultima volontà, possono cogliere certi momenti, se il malato sia delirante, in cui il parosismo del delirio resti sospeso o

indebolito di forza, e così nascondere o dissimulare al Notaro, ed ai Testimoni lo stato dubbio dell' animo del paziente per ottenere il desiderato intento. È perciò, che il Medico dai probi e diligenti Notari vien consultato prima di ricevere questa ultima volontà, per sapere se lo stato dell'animo sia veramente sano, siccome vuole la legge Romana, e di ogni altra colta nazione, o se sia tornata sana e chiara la mente del testatore. Nell' uno e nell' altro caso debbe il Professore divenuto Perito per necessità, realizzare lo stato vero dell' animo del paziente, e scoprire se mentita o vera sia la frenenesia, se vigente o sospesa.

CXCVIII. Incominciando a sospettare di finzione o simulazione del delirio febbrile, dessa apparirà subito agli occhi del Perito, se avrà presente quella definizione della frenitide, accettata nelle scuole. « *La frenitide* dicono esse, *altro non è che un delirio, continuo, universale, il più delle volte furioso, e veemente, congiunto colla febbre acuta, ovvero da essa dipendente* ». E sebbene talvolta un tal delirio febbrile, perchè sintoma della febbre e non causa, cessi se la febbre declina, come accade nelle intermittenti e remittenti qualche volta accompagnate da delirio, e che per conseguenza faccia una eccezione alla data definizione, tuttavolta è certo però che il delirio, o la frenitide seguita la ragione, ed il carattere della febbre stessa, sia essa intermittente o continua. Ora siccome la febbre è una condizione, senza della quale non si può ammettere la frenitide, diverrà questa febbre la norma per riconoscere questo stato in quelli che finger volessero di delirare.

CXCIX. Nè solamente il delirio acuto seguita costantemente la febbre, ma insorge o intermette ancora nei varj stadj di lei. Qualche volta si affaccia nell' accesso, ed è sempre veemente in tal periodo, e anche prosegue in seguito, o la febbre sia continua o intermittente, siccome osserva giustamente Celso (1). L'ho osservato in un uomo nel primo stadio della febbre che diveniva furioso nel secondo, e nella declinazione di essa cessava di esserlo. Nelle febbri acute per ordinario si manifesta il delirio nella massima esacerbazione di esse, e quando diminuiscono di forza anch' esso declina. Nelle malattie esantematiche si affaccia il delirio allorchè preparasi l' eruzione; e diviene tanto più forte quanto più ostacolo essa trova ad emergere alla cute. Qualche volta l' ho veduto nascere nella retrocessione di un esantema, ed è durante intensamente fino alla consumazione della materia retroceduta, o a qualche vi-

(1) *De Medicina Lib.* 3. *cap.* 18.

scere depositata (1). Ora fa al mio scopo il dire, che studiando bene lo stato della febbre ed i suoi andamenti, il grado, la qualità, e continuità del delirio, si scoprirà facilmente, se il malato lo infinga, o se realmente sia delirante, giacchè è difficile, e direi quasi impossibile di potere allucinare lungamente un medico oculato, che voglia cautelarsi dall' impostura.

CC. Ma non è su questo articolo ove nascer possono frequenti questioni nel Foro. Si disputa più spesso per sapere se il malato sia o no in grado di dichiarare l'ultima sua volontà, perchè i testimoni sovente hanno affermato diversamente dello stato dell' animo di quello cui si e fatto fare il testamento, d' onde n' hanno avuto luogo animose contese. Non ho bisogno frattanto d' insistere nel dare ulteriori schiarimenti allorquando il malato è delirante nella febbre, perchè un tale stato pei segni divisati (CXCIV.) facilmente si vede e si riconosce. Debbo bensì occuparmi di due stati dell' infermo, di quello cioè anteriore al manifesto delirio, e di quello posteriore ad esso, perchè è in questi due stati, che potrebbe aver luogo la frode, o la incapacità nel giudicare se l' anima sia in stato di perfetta sanità, o se non lo sia. Ecco frattanto quei segni più certi raccolti dalle osservazioni, e che nello stesso modo che fanno conoscere al Medico un imminente delirio, così al Perito faranno scoprire lo stato dubbioso dell'animo del paziente, e una norma daranno al Foro per giudicare della validità o invalidità delle ultime disposizioni.

CCI. Quando il delirio è imminente; o dirò meglio, quando la predisposizione al delirio è indotta, sono brevi i sonni dei malati, e interrotti da spavento. Svegliati che siano, sembrano smemorati, accusano dolor grave di testa, una pulsazione non interrotta, ed un sonno vigile continuo. Gli occhi si fanno rossi, scintillanti, e piangenti. Ne viene grave susurro all' orecchie, qualche volta la sordità nel pigliar forza la malattia, di quando in quando lo stridore dei denti, e più che altro nella vigilia. Spesso esercitano la masticazione senza aver nulla in bocca; sputano frequentemente ed hanno spuma alla bocca; muovono irregolarmente le labbra, e qualche volta stringendole le prolungano a guisa di proboscide. Non rispondono alle interrogazioni; parlano con persone che non vi sono, o di cose di cui non sono interrogati. Hanno la cute secca e smunta; orinano poco, e le orine non fanno per ordinario alcun sedimento. Hanno la respirazione piccola e cele-

(1) *Vedi il mio Commentario sulla malattia petecchiale contagiosa dell' anno 1804; e la mia Epistola Patologica della febbre petec. contag. del 1817.*

re, non corrispondente alla lentezza del polso, nè allo stato sano del petto. Il polso si accelera, divien contratto, vibrato come una corda metallica scossa e prestamente oscillante. Si adoprano da costoro insolite maniere, insoliti moti, gesti, e discorsi inusitati. Non trangugiano ciò che lor si dà a bere, ma lo sputano, o ritenutolo in bocca, sembra che vogliano sciaquarsi con esso. Non mostrano sete in una febbre acutissima, e non accusano dolore nell'infiammazione polmonare, o di altre parti e visceri nobili (1).

CCII. Quando tutti o una gran parte dei segni nominati, o i più caratteristici (§. ant.) appariscono nel febbricante, non vi è dubbio che il Perito debba dichiarare questo stato non sano della mente, o la predisposizione al delirio, o il delirio stesso, perchè lo stato di violenza in cui si trova il cerebro, turba la libera azione dell'animo, e perciò il libero esercizio delle sue facoltà, e in tale stato ogni atto che esso faccia non può esser che nullo. Ma questo stato può cessare, e cessa realmente ancor nelle malattie febbrili; ed il medico, la persona cioè la più capace a determinar meglio che ogni altra il ritorno della ragione, è mai sempre ricercato nel Foro. Basterebbe per avventura che tutti i sunominati segni non esistessero, per dichiarare sano lo stato della mente del paziente? Basterebbe, che la febbre o fosse del tutto cessata, o grandemente diminuita, perchè dietro ad essa; tutti o la più parte di tali segni sparissero? No certamente per mio avviso. Spesse volte accade, per rispondere alla prima quistione; che dopo sì gravi sconcerti dell' organo pensante, dopo lunghi traviamenti dal retto pensare e ragionare, la mente si trovi incapace di sentire e giudicare delle cose nell' istesso modo che innanzi sentiva e giudicava; occorre talvolta molto tempo, perchè l' animo ricuperi la sua forza, ed il suo vigore; e per rispondere alla seconda quistione, dirò ancora, che spesse volte rimane il sintoma dopo cessata la malattia, siccome più sopra ho accennato (CC).

CCIII. L' assenza però dei segni tutti, o dei principali nominati (CCII), formerà una forte presunzione; anzi che una prova assoluta del ritorno della sana ragione. Il Perito dee dichiararlo nel suo parere. Aggiugnerà ad esso tutte quelle prove che potrà dedurre dal ragionare, e giudicare dell'infermo, di cui il Medico o il Perito può essere il più valido testimone. Se il raziocinio sia retto, e il giudizio sopra quelle date cose di cui parla, conforme a quello degli altri uomi-

(1) *Stoll*, *Aphor. De cognoscendis et curandis febribus*, §. 697.

ni, proveranno abbastanza, che la predisposizione al delirio o distrutta, che l' uomo ha ricuperato il libero esercizio delle sue intellettuali facoltà; ed il Perito potrà nel suo parere al Foro aggiugnere come corollario, che la ragione è ritornata, lasciando ad esso di ricercare più ampiamente quei dati che la legge richiede per dichiarare le ultime volontà, o per decidere se legalmente siano state fatte in tale stato.

CAPITOLO III.

Questione III.

Se possa simularsi, o dissimularsi il delirio maniaco, o la pazzia ancor nei suoi gradi e nelle sue varietà, e se il Perito possa legalmente asserire il ritorno stabile della ragione.

CCIV. Che si possa fingere, o simulare la pazzia e le sue varietà, niuno potrà dubitare. Uomini illustri, egualmente che plebei, o i delinquenti, secondo le varie loro intenzioni, hanno finta questa umiliante malattia dello spirito. Basta citare tra i primi la finta pazzia di L. Giunio Bruto, sotto la quale celava un alto risentimento, e che seppe così astutamente sostenerla disprezzando fino il proprio cognome, e facendosi dileggiare il pubblico, come se fosse stato un vero demente (1). Ma se qualche volta è riuscito di accreditare tal finzione, non è stato facile altronde di dissimularla alla lunga allorchè l' uomo era pazzo veramente, perchè se nel primo caso si può appostatamente finger pazzia, allorchè lo spirito è sano, per un effetto della volontà, nel secondo non puossi ragionare allorchè la ragione non vi sia. Ma il Medico può verificare più che altri questi due stati diversi dell'anima, se esista cioè l'uno o l' altro nelle persone, per cui è designato Perito dal Foro. È perciò che esaminar deesi partitamente in qual modo scoprir si possa la frode, o la malizia nell' un caso e nell'altro.

CCV. Basterà in prima, senza fare una inutile ripetizione, di aver presenti alla mente i quadri che ho disegnati di sopra della pazzia, e melancolia (CXCIII) e farne il paragone, onde riconoscere il vero stato dell' animo allorchè sia malato veramente, o se non lo sia. Ma perchè appunto l'uomo può fingere a sua volontà nelle operazioni morali, così giova al Perito esaminare eziandio lo stato fisico del corpo, ovvero i rapporti delle cause morali e fisiche insieme, onde

(1) *Tit. Liv. His. lib.* 1. *pag.* 64.

trovare le ragioni sufficienti per dichiarar reali, e non fittizie tali affezioni di spirito. Per farmi dall' azione delle cause fisiche sul morale, si sa che l' uso di sostanze vegetabili venefiche, come i semi di giusquiamo, di stramonio, le radiche o bacche di solano furioso, di belladonna, di cicuta aquatica inducono il delirio senza manifesta affezione del corpo; ed è troppo celebre il fatto dei soldati del Triumviro Antonio, che divennero pazzi per essere stati costretti dal bisogno, in una precipitosa ritirata, a cibarsi di una radica venefica, forse di solano furioso, o belladonna (1). Ma se un simile delirio o una tal pazzia da queste cause derivi, facile n' è la congettura, perchè dopo consumato il cibo preso, totalmente sparisce. Così se il delirio fosse sopravvenuto ad eruzioni retropulse, ad evacuazioni eccessive, o a qualche altra causa manifesta, conosciuta che essa sia basta per escludere qualunque siasi sospetto di simulazione.

CCVI. Vi sono però altre cause fisiche di delirio, che il Medico Perito dee accuratamente indagare perchè più oscure, e perchè incerto altronde potrebbero rendere il suo giudizio. Vi sono malattie ereditarie di mente dirò, in cui il delirio mai cessa, o periodicamente ritorna dopo che la ragione si è sviluppata nell' uomo. Qualche volta è promosso il delirio dalla pletora temporaria e dal caldo della stagione; ed io ho conosciuti più individui sanissimi nel resto dell'anno, ma pazzi nella stagione di estate. Nelle donne si osserva svilupparsi questa malattia qualche volta al momento che sono per ricorrere gli scoli mensuali; negli epilettici dopo sofferti gli accessi ed i periodi di questo morbo. Nelle puerpere si vede, che nasce il delirio talvolta furioso, o per sopressioni di lochi, o per trasporto di essi o di latte al cerebro, senza che all' esterno ne apparisca alcuna fisica cagione; e qualche volta n' è venuta la morte; senza che tal metastasi sia potuta sospettare. Un simile caso è riferito dal Professore Seell (2). Se il Medico non sia bastantemente sagace, può far credere in simili casi mentita una reale e certa malattia.

CCVII. Più oscura può riuscire ancora l'indagine sul delirio vero o mentito di qualunque siasi specie, e se le cause di esso alle morali, anzichè alle fisiche appartengono. Le forti passioni dell'animo, come l'amore, l' ira, la vendetta, il timore, l' allegrezza possono condurre e conducono veramente l' uomo allo stato di pazzia (3). Il Perito non dee però omet-

(1) *Vedi nella Vita di Antonio scritta da Plutarco.*
(2) *Med. Clin.* §. 517.
(3) *Vedi Pinel. Trattato della pazzia*, e *Foderè Med. Leg. T.* 1. *ediz.* 2.

tere l' indagine per scoprire se alcuua di tali passioni nel vero o finto maniaco abbia avuto luogo, perchè se alcuna di esse siasi suscitata, allora si può verisimilmente concludere, che la pazzìa o il delirio sia reale e non mentito. Tuttavolta dee il Medico esser bene oculato ancor dopo scoperte certe cause, sieno esse fisiche o morali, perchè l' uomo malizioso potrebbe profittare dell' esistenza di alcuna di esse, nella più parte delle persone incapace di produrre la manìa; o melancolìa, e farsi come un vero maniaco giudicare. « Niente vi è, dice Foderè, « che si finga così sovente, e così facilmente come il delirio. « Egli è ancora molto difficile qualche volta di distinguere l'er- « rore dalla verità, se noi non combiniamo tutte le cognizioni « che si hanno in Fisica animiale, collo studio del cuore u- « mano, e con quello delle modificazioni diverse, che l' uo- « mo finto è capace di far prendere al suo spirito, ed al- « la sua lingua (1) ». Se non esistano pertanto di queste cause ben ricercate nell' individuo che si mostra maniaco, debbesi concludere dal Perito che finta e non vera è tal malattia. Che se facile sia fingere la pazzia agli occhi dei volgari, o dei poco esercitati nell' arte salutare, non è facile certamente nasconderla quando essa esiste, in specie agli occhi delle persone esercitate. Basta che esse abbiamo presenti i segni che indicano questa malattia nei varj suoi periodi; basta che la seguitino allorchè intermette, ovvero nei gradi meno sviluppati della predisposizione; e conosceranno facilmente lo stato dubbioso, o di manifesta pazzìa dei pazienti, e l' incapacità in cui sono di disporre liberamente delle cose loro, e di ben condursi secondo lo spirito delle leggi veglianti. Queste patalogiche nozioni debbono altresì mettere in grado i Professori di giudicare meglio che qualunque altro, quando così fatte predisposizioni, o diatesi di cronico delirio sieno cessate interamente, e di asserire lo stabile e sicuro ritorno della ragione, conforme partitamente sarà detto di sotto.

CCVIII. Per meglio riuscire nel mio proponimento separerò le varietà di questo delirio cronico, e ne indicherò a parte i sintomi, ed i segni che lo annunziano imminente, o che distrutta non è la predisposizione, e quindi puossi temer la recidiva. Da prima noverero quelli della manìa, poscia della melancolìa, accennando qualcuno ancora di quei sintomi che distinguono le varietà di essa. I segni indicanti lo stato di predisposizione alla manìa, sono per ordinario una ostinata vigilia nella notte, o nelle ore in cui il paziente era solito a dormire; dolor di testa; rumore agli orecchi; riso insolito, o una insolita tendenza ad essere irascibile. Nei discorsi che fa il

(1) *Med. Leg. Tom. 1. Par. 155. ediz. 1.*

paziente, sebbene il più delle volte sembrino giusti, sbaglia di tanto in tanto qualche termine, o qualche espressione, la quale se gli venga da altri suggerita, mostra di aver innanzi obbliata. Apparisce ancora qualche segno all' esterno, poichè gli occhi sono assai mobili, ed il paziente è molto più loquace del solito. Questo stato ben caratterizzato dal Professore sarà bastante, compinato coll' esistenza di una o più delle cause rammentate (CCV. VI. VII.) per decidere dello stato dubbioso dell' animo, ovvero della predisposizione alla pazzìa.

CCIX. La tristezza insolita o accresciuta nel paziente, il timore, l' avversione al consorzio umano, le lunge veglie sono i principali sintomi che indicano una predisposizione già formata al delirio melanconico. Se per gradi cresce la tristezza ed il timore, se si versino lacrime involontariamente, o che s' incominci dal paziente a tener l'animo fisso sopra un tale o tal altro oggetto, non si dubiterà dal Perito, che costui non sia disposto alla melancanìa, o se da questo delirio sia risorto, che non ne rimanga la predisposizione tuttora. Nè bisogna che il Perito si lasci abbagliare talvolta da certi sintomi, che si crederebbero di fisica indisposizione e reali, laddove non sono che di affezione morale solamente. Altri, per esempio, dicono sul serio di non poter mangiare, nè bere, e resistono a tutte le premure dei parenti e degli amici. Altri parlano di prossima morte, i quali sull' orlo si credono del sepolcro; e non solo ricusano per questo ogni cibo, ma eziandio ogni soccorso dell' arte. Altri dicono di essere stati ammalati; altri temono di essere assaliti nella propria casa o dai ladri, o da gente armata, nè di altro sono solleciti, se non di riguardarsi da essi. Altri infine (quando la malattia si è sviluppata) si credono Dei, altri animali, ed altri formati d' indistruttibile malattia, e tutti poi fanno le parti dei personaggi che rappresentano. Combinato dal professore lo stato fisico del corpo, gli antecedenti del male, e le cause vigenti, potrà stabilire che un tale stato è quello di pazzìa melancolica, e determinare coi nomi corrispondenti, a quale delle varietà di melancolìa dai Greci stabilite, possa ascriversi quella in quistione.

CCX. Ma perchè in questa specie di delirio non continuo, direi, più che nella manìa, potriano nascere molte questioni nel Foro, se nei lucidi intervalli cioè non definiti dalla Legge, possa ammettersi uno stato intermedio di salute, o se delirando sopra un solo oggetto ancora estraneo agl' interessi del delirante, e sopra ogni altro, mostri esso senno e ragione, possa liberamente amministrare le cose sue, e disporre dei suoi averi, così sta bene di far qualche pausa per esaminare tutte le ragioni favorevoli, e contrarie a questi casi diversi di pazzìa, o di

melancolia. Io trovo giusto primieramente e consentaneo ad ogni buon principio di ragione e di giurisprudenza, che se un tale, per esempio, maniaco o melancolico, dopo essere stato interdetto, riacquista momentaneamente l'uso della ragione, desso debba considerarsi come affetto da una manìa, o delirio continuato, perchè, come dice bene un Oratore (1), non sono bastanti motivi que' barlumi equivoci di ragione, che talvolta in esso appariscono per modificare l'interdizione. Parimenti io trovo consentaneo agli stessi principj, che quello il quale è maniaco da qualche tempo, ma da qualche giorno in un certo stato di calma, se le sue parole, le azioni di ogni giorno siano le parole, e le azioni di un insensato, non può in tale stato non reputarsi come un abituale demente (2).

CCXI. Se al contrario le parole della legge non debbono restringersi, che a questi due casi solamente, o se hanno esse una indefinita latitudine, e che applicabili siano in tutt' i casi in cui può trovarsi un delirante, io trovo che la legge dovrebbe interpetrarsi, anzichè intendersi secondo il senso letterale, per metterla d'accordo colla giustizia. Nè è già che voglia qui farla da legista, ma solo credo che mi sia permesso, come trattatista di medicina legale, di discutere questa materia per quella parte che mi riguarda, accordare cioè i fatti col senso, e collo spirito della legge. E siccome in pratica ho veduto, e molti medici spesso si trovano a vedere, individui attaccati da delirio maniaco o malancolico, che dopo qualche mese, o dopo una cura bene instituita, hanno potuto recuperare l'uso retto della ragione, e poscia sono ricaduti maniaci o melancolici, quindi ritornati sani di mente, e così alternarsi la sanità dello spirito e la vera pazzia, così trovarei repugnante alla ragione su cui è fondata la legge, ed ai fatti sui quali riposa, se costoro per dementi abituali fossero sempre dalla legge stessa considerati. Deesi in conseguenza „ dice Mahon (3), ravvisare in qualche maniera due uomini nello stesso individuo, e considerare come nullo quelle azioni fatte nei momenti in cui i parorismi di pazzia hanno avuto luogo, accordando il loro pieno effetto a tutte quelle, che saranno accadute quando la malattia non influisce in veruna guisa nell' esercizio della retta ragione (4).

(1) *Discussioni, e motivi al Cod. Civ. dei Francesi di Dugers. p.* 363.

(2) *Vedi Emmery. Discorso sui motivi della legge* 12. *del Cod. Civ. dei Francesi.*

(3) *Med. Leg. T.* 1. *p.* 346.

(4) Nota. *Leggesi nella Bibl. Britannica ann.* 1814. *un Barzellotti Tom. I.*

CCXII. Questa opinione che è pure la mia comprovata dai fatti, viene ancora sostenuta da celebri giureconsulti antichi e moderni. Riccard e Bougion sono fra gli antichi di questo parere, ed il celebre Merlin fra i moderni (1). « Allorchè « la demenza non è che per intervalli, dice questo scrittore, « è difficile di pronunziare l' interdizione ». Ma quello che più l' appoggia si è l' opinione generalmente ricevuta « che se l' in« terdetto per demenza fa il testamento olografo, che non « comprende se non sagge disposizioni, questo atto dee avere « la sua esecuzione » (2). Ma se debb' esser valido un atto che fa il demente nel silenzio e nella solitudine, perchè non dovrà valere questo stesso atto che faccia esso in presenza dell' autorità costituita, e con tutta quella formalità, colle quali viene tolta l' interdizione? Se l' uomo che ha fatto testamento in questo stato, ritorna poscia demente, come potrà influire su ciò che ha fatto mentre godeva di tutta la sua ragione? È perciò che io concludo col nostro Zacchia (3), e con più altri, che quelli i quali hanno dei lucidi intervalli bastantemente prolungati di sana e retta ragione, si debbano come sani considerare, e che la legge, provata questa intermittenza legale della sofferta pazzia o melancolia, debbasi in tali casi favorevolmente interpetrare.

CCXIII. Risoluto ciò che riguarda una sì importante questione, eccomi ad un altra spesse volte agitata nel Foro, a quella cioè, se un melancolico, il quale nel ragionare non pecca se non su qualche oggetto sopra il quale fantastica, ma che nel rimanente pensa e ragiona rettamente, debbà aversi o no per demente, caso non contemplato dalle leggi di tutti i paesi, e che pure potrebbe essere referito al delirio intermittente, o che lascia dei lucidi intervalli. Su questo io ragiono in tal guisa. Se costui frenetica di aver paura, per esempio, del veleno, perchè crede che con tal mezzo un suo nemico gl' insidj alla vita, quando altronde mostra esso connessione nelle sue idee, si dovrebbe dire che nell' eccesso di questo delirio merita di essere interdetto, ma che quando esso manca,

---

caso singolare di una giovine pazza fin dall' epoca della pubertà, che attaccata da un tifo nervoso, nel colmo del male, divenne sanissima di mente, che quando la malattia cessò divenne di nuovo maniaca.

(1) *Repertorio generale, e ragionato di Giurisprud. T.* 5. *p.* 366.

(2) *Presso lo stesso Autore, Tomo cit. p.* 389.

(3) *Quest. Med. Leg. lib.* 2. *tit.* 2. *quest.* 21. *Vedi Foderè Med. Leg. T.* 1. *ed.* 2. *p.* 283.

non lo merita in niuna guisa, militando in questo caso tutte le ragioni allegate nel paragrafo antecedente. Quì per altro vi è da riflettere di più, che il delirio si aggira soltanto sopra una cosa fantastica, cioè, come ben fa osservare il nostro Zacchia (1), sopra un affezione immaginaria solamente, e perciò non sembra lesa la facoltà regolatrice di lui, ovvero la ragione; e quindi pare che quando altri difetti non abbia se non un puro vizio d' immaginazione, non debba costui essere interdetto, nè aversi per un vero demente, ma sottoposto solamente ad un consulente giudiziario, che vegli sulla sua condotta, nel modo stesso che un codice civile odierno dispone (2). (G).

CAPITOLO IV.

QUESTIONE IV.

Se possa simularsi o dissimularsi la fatuità, se accada nelle persone abituate in questa malattia il ritorno della ragione, e come possa il Perito verificarlo, sostenerlo legalmente nel Foro.

CCXIV. La più umiliante delle malattie dello spirito è senza dubbio la fatuità, melensaggine, o stupidità, vocaboli che piglierò per sinonimi, perchè indicano tutti quello stato dell' animo in cui non si formano che imperfetti giudizj, o imperfetti raziocinj, e nel più alto grado di questa malattia, non se ne formano di sorta alcuna, stato che i Nosologisti distinguono col nome latino di *amentia*. Vi sono alcuni esseri disgraziati, come i Cretini delle vallate delle Alpi, che nascono, vivono e muojono stupidi. Altri ve ne sono, che stupidi divengono per effetto di malattie, come gli epilettici, gli apoplettici. Altri per essere stati assaliti da un improvviso timore; o per aver sentita una fortissima passione di animo, o per aver sofferta una malattia di contagio, per essersi applicati indefessamente agli studj specialmente astratti, finalmente per esser arrivati alla più grande età, ovvero all' estrema vecchiezza. Io distinguerò questa malattia, perchè sia di più lume al Foro, in *permanente*, e *temporaria*. Chiamerò permanente quella che procede da cause organiche inamovibili, insuperabili, come il vizio di struttura delle ossa del cranio, o del cervello stesso, l' idrocefalo ingenito, che spesso rende stupidi i fanciulli per tutta la vita. Temporaria dirò quella

(1) *Quest. Med. Leg. lib.* 2. *tit.* 1. *quest.* 4.
(2) *Cod. Civ. dei Francesi.*

che procede da cause accidentali, spesso removibili coi mezzi dell' arte; tale si è quella, che procede da malattie acute, da insulti epilettici, apoplettici, o da qualche improvvisa fortissima impressione o passione di animo. Finalmente sarà pure utile di distinguerla ancora in *perfetta*, ed in *imperfetta* fatuità, perchè i fatui perfetti, o gli amenti non sono suscettibili di alcuna impressione, o educazione, laddove gl' imperfetti possono riceverne qualcuna, ed abituarsi come gli animali a certi usi e principj. Io ho conosciuti due fatui di questa ultima specie, che per le cure dei loro parenti avevano imparato meccanicamente, dirò, molte cose, ed erano in tutto imitativi, quantunque incapaci fossero di condursi e regolarsi senza colui, che era destinato per loro guida e governo.

CCXV. Fatte queste distinzioni, eccomi alla questione che prima ho proposto di risolvere, cioè se puossi dall' uomo mentire a bello studio la fatuità, e se cercato il Perito può scoprire questa finzione. Quanto alla prima parte di tal quistione non si può disconvenire, che l' uomo furbo, o malizioso non possa fingersi stupido, subito che il suo interesse lo porti ad esserlo. Chiunque può commettere un delitto ancora che stupido non sia, e negli interrogatorj al Foro, per essere assoluto dalla pena, mostrasi affatto insensato. E perchè non potrebbe accadere, che colui, il quale commette un delitto, e che poscia mostra di essere fatuo, desso non lo abbia commesso con tutta la pienezza della ragione? Incumbe perciò alle persone dell' arte nostra il somministrare almeno alcuni dati al Foro, onde assicurarsi, se tal fatuità esista veramente, se sia temporaria o permanente, se completa o incompleta.

CCXVI. Ho disopra accennato, che fra i segni fisici in genere, non puossi contare sullo stato morboso del corpo dei fatui, perchè ordinariamente godono essi di buona salute (CXCIV.), sebbene talvolta non sieno del miglior colorito. Ma qui intendesi più particolarmente dei fatui di nascita, su quali essendo confermata la malattia dagli anni, niuno potrà mai avvisarsi, che fingano un tale stato dell' animo loro; e che dir si possa in conseguenza una simulata stupidità. Ma se tale stato preceduto sia da malattie, da passioni di animo, e che in una parola non sia simulato, il fisico del corpo più o meno se ne risente, e dai segni esterni che appariscono, può il Professore in qualche modo comprovarne l' esistenza. Sarà difficile, per esempio, che il fatuo epilettico, la donna fatua per isterismo, per convulsioni, o per altra qualsisia cagione, non presentino, oltre lo stato morale dell' animo loro, qualche lesione del corpo, o qualche segno esterno di essa. Negli apoplettici è cosa rara, che colla fatuità non vi sia accoppiata la pa-

ralisi di qualche membro, la turbata loquela, o qualche altra affezione; e negli epilettici ora la protuberanza degli occhi, e le pupille dilatate, ora il moto celere di essi, e talora l' intiera fissazione. Nella donna isterica la soffocazione, l' impedita deglutizione, ed i moti convulsivi permanenti o ricorrenti, ed altre piccole affezioni di simil sorta, da dare appoggio, che la fatuità sia reale e non mentita. Nei fatui per malattia acuta, o contagiosa, il fisico mostra tra le altre affezioni una estrema debolezza; e se lo stato di salute del corpo ritorna, ancor quello della mente progredisce in meglio, fino al riacquisto della ragione, conforme più volte ho osservato nelle epidemie petecchiali del 1804 e 1817.

CCXVII. Se alla presenza o assenza di questi segni fisici e reali, si aggiungano quelle prove sul morale del fatuo, come su quello del maniaco, e del melanoolico prescritte da un odierno codice civile (1) si verrà bastantemente in cognizione, se la malattia dello spirito sia reale o mentita. E come mai potrebbesi per vero fatuo reputare colui, che senza esserlo stato dall' infanzia, senza avere sofferta alcuna delle malattie nominare (§. ant.), senza avere avuta alcuna violenta passione, senza aver dato alcun segno di organica affezione, tale si volesse far credere dopo di aver commesso un delitto, o dopo di esser chiamato a soddisfare a qualche grave dovere? Ecco perchè io credo che la scienza medica appoggiata a questi dati, possa prestare al Foro tanto lume per smascherare l' impostura o la malizia, e disvelare qualunque siasi bene ordita finzione.

CCXVIII. Se è difficile però di fingere la fatuità, ben più difficile io credo che sia di volerla nascondere allorquando essa esista. Un fatuo ed in qualunque siasi grado di questa malattia, può riconoscersi dai Periti, e pei segni antecedenti e per gli effetti di essa, come di sopra ho accennato (CCXVII.). Ma una volta che sia esistita, può il paziente nel corso della vita divenir sano di mente; e liberarsi da questa umiliante malattia? Per rispondere adeguatamente a tal questione, giova distinguere le cause della fatuità altrove accennate (CCXV.). Una fatuità che si manifesta nella prima età e senza vizj di sorta alcuna nel fisico del paziente, senza che passioni violenti l' abbiano preceduta, ma che verisimilmente da un vizio di struttura, di proprietà, o di esercizio di funzione del sensorio derivi, può credersi sanabile nel corso della vita, e può difatto risanare? Io non lo penso, e non si può asserire che accada per opera di natura nè di arte. I fatui e gli stupidi,

(1) *Cod. Civ. dei Francesi* 305. *art. seg.*

» dice un gran medico, chi può lusingarsi di risanarli? » (1) Tuttavolta si assicura, che vi sono stati dei fatui per tutto il corso della lor vita, e che in fine di essa hanno avuto alcuni intervalli da poter disporre delle loro cose, dietro l'annuenza del principe regnante concessa loro perchè i Periti dell'arte nostra, i Magistrati, i testimonj, hanno asserito il ritorno della retta ragione, del giudizio perciò e del raziocinio.

CCXIX. Io farò nondimeno a questo proposito una riflessione; ed e, che se un imbecille in tutto il corso della vita non ha mai potuto acquistare il dono di ben giudicare, non ha per conseguenza acquistata mai l'abitudine di ben fare le percezioni delle cose, ovvero il modo di formarsene le idee chiare e distinte, che sono i materiali dei giudizj, e dei raziocinj. E se non ha potuto farlo in tutto il corso della sua vita, in qual maniera lo avrà fatto negli ultimi periodi, o negli estremi momenti di essa? Come potrebbe un fanciullo (e ad esso assomiglio un tale che stato sia stupido sempre ed insensato), esser saggio, intelligente, giudizioso, capace di valutare il buono, di rifiutare il cattivo, se non abbia prima acquistato e coll'esempio, e col discernimento dei proprj sensi, la capacità di ben valutare, e giudicare della differenza di una cosa dall'altra? Ad ognuno, che voglia sostenere il retto, ed il giusto, salta sotto alla mente questa verità; e chiunque dovrà convenire, che così fatti lucidi intervalli non si danno, nè si possono dare in coloro che fino dai primi anni, o dal loro nascere sieno stati stupidi o fatui.

CCXX. Potriano darsi però, e si danno veramente alcuni lucidi intervalli in coloro, che fatui divengono temporariamente per effetto di malattia, o di cause morbose (CCXVI). Cessano queste malattie, o sospese rimangono tali cause; e nel primo caso la cagione ritorna colla sanità del corpo, come nel secondo ripristinasi essa allorchè cessato sia il parosismo. Tanto accade negli epilettici, e qualche volta negli apoplettici; e quell'intervallo che passa fra l'uno, e l'altro accesso, altro non è che uno stato di sanità della loro anima, perchè tutti i segni esterni annunziano il ritorno della ragione. Io sarei dello stesso parere per essi, come per i frenetici o maniaci (CCXI, CCXII), cioè che in questo stato di sanità fossero dalla legge come sani considerati, e che disporre liberamente potessero delle loro cose, come delle loro persone; che almeno, se vi rimanesse qualche incertezza nella rettitudine di tutte le idee, o di tutti i giudizj, o che mancassero di termini sufficienti, ed

(1) *Vedi Burserii Instit. Med. Pract. T. 5. de delirio pag. 354.*

idonei per esprimere i sentimenti della loro anima, che potessero costoro amministrare almanco le loro cose coll' ajuto di un consulente giudiciario, conforme il codice civile dei Francesi prescrive. I Professori dell' arte dietro alle prove fisiche, e morali, nel caso che la stupidità cessi in tutto, possono mettere in vista al Foro, ed essere validi testimoni perchè sia tolta l' interdizione.

CCXXI. Sarebbero materia di questo libro, se non di questo capitolo, certe altre affezioni mentali, o specie delle nominate, non estranee intieramente alle questioni Forensi, le quali nei tempi decorsi hanno ricevuto nomi speciosi, forse dalle cause stesse cui ordinariamente si attribuivano. L' estasi, la denomanìa, e qualche altra simile, protrebbero, vere o mentite, offrire colle altre affezioni mentali soggetti di esame e di dispute nel Foro, e perciò addimandare il giudizio delle persone dell' arte. Ma dopo che lumi della sana odierna Filosofia, hanno scevrato i fatti fisici da quelli di Fede, e di Religione, non presentano queste specie di delirj al Medico ed al Perito, vedute diverse su queste affezioni, da quelle che ho offerte sulle altre, ed in specie sulla melançolìa, alla quale come a varietà di essa queste ultime si riferiscono.

CAPITOLO V.

QUESTIONE V.

Se i nati sordi e muti, i sonnambuli, e gli ebrj debbansi nel Foro civile, e criminale come stupidi o dementi reputare.

CCXXII. Il più utile e lusinghiero degli attributi dell' uomo, è quello senza dubbio di esprimere i proprj sentimenti col mezzo di voci articolate, o delle parole. Per tal guisa è desso in comunicazione coi suoi simili e può esprimer loro la sua volontà, i suoi bisogni, i suoi piaceri, come ogni altra affezione del suo spirito. Avvene però alcuni fra gli uomini, cui la natura ha negato questo bel dono, e che in tutto il corso della vita sono incapaci di articolare una voce, e perciò di esprimere con suoni misurati un benchè minimo loro pensiero. Questi esseri infelici, che in tale stato naturale, fino dalla infanzia si trovano, mancano insieme del sentimento dell' udito, e forse per questo innato difetto necessariamente muti essi sono, per non avere cioè per via di suoni appreso ad esprimerne per analogia i simili, e perciò ad esternare i proprj pensieri. Ma non è questa la sola privazione, a cui questi esseri son

condannati. Un' altra ne viene loro dalle leggi, privando esse i nati sordi e muti dai diritti civili, parificandoli, come fanno quelle Romane, agli stupidi, ai dementi, o almanco agli impuberi (1), e così privandoli del benefizio del matrimonio, di disporre dei loro averi, e di altri civili diritti. In compensazione, direi, di queste privazioni, furono dalle antiche leggi tolti dal numero dei delinquenti. I sonnambuli, e gli ebrj furono dalle stesse leggi, allorquando in tale stato si trovano, per gli effetti civili che criminali, agli stupidi, ai dementi, e perciò ai nati sordi e muti parificati. Ai tempi nostri l' opinione su i nati sordi e muti ha sofferte alcune variazioni, come è variata la sorte di questi esseri infelici; ed ancor quella su i sonnambuli, e su gli ebrj ha ottenute varie modificazioni, o almeno dilucidazioni. È ben per questo, che ne ho stabilita una questione speciale, volendo in essa passare in rivista nell' ordine con cui gli ho enunciati, questi tre difetti, a tentare di mettere in migliore accordo le opinioni colle disposizioni delle leggi su così grave materia.

CCXXIII. Affinchè eguagliare si potessero i nati sordi e muti agli stupidi, ai dementi, o agl' impuberi per gli effetti civili e criminali, come le leggi Romane dispongono, sarebbe duopo di cercare e stabilire, se i difetti degli uni, come degli altri fossero esattamente eguali, o molto simili almeno. Ma poichè gli stupidi, i dementi, gl' impuberi sono affetti da vizj molto diversi da quelli dei sordi e muti, mentre gli uni o non han capacità a ragionare, o disordinatamente e bizzarramente ragionano, laddove gli altri per ordinario non hanno alcun vizio nelle facoltà intellettuali, e solo esiste nell' organo dell' edito, e forse nella lingua, quindi è ben lontano, che un tal paragone di fatto possa essere ammesso, e che esatto esso sia, in guisa che non temerei sostenere, che il sordo e muto non può nè dee cogli stupidi, coi dementi, o cogl' impuberi confondersi, e ad essi parificarsi. Infatti, se dei cinque sentimenti di cui l' uomo è fornito, un solo al sordo, e muto ne manchi, e se questo anzichè necessario a percepire, a combinare, a giudicare, atto non sia che ad esprimere le cose per l' udito percette, e per gli altri sensi acquistate, quando l' arte possa supplire alla natura con qualche mezzo capace di trasmettere all' animo pei sensi di cui gode, o ad esprimere quello che per essi ha acquistato, e non sarà il sordo e muto di nascita agli altri uomini eguale, e ad essi non potrà purificarsi? Io credo certamente, che nessuno vorrà negarlo. Ora poichè l' arte divina inventata può dirsi ai giorni nostri,

(1) *Cod. di Giustiniano Lib. VI. Tit.* 22.

di supplire per via di segni e d' immagini materiali, al difetto dell' udito per le percezioni, ed a quello di esprimerlo con essi in mancanza delle voci o delle parole, ha mostrato e mostra ogni giorno più, che i sordi e muti sono capaci di sviluppo per tali mezzi; poichè le loro facoltà mentali percepiscono l' idee delle cose ancora le più astratte, ed a tutti gli altri uomini, comuni, quindi io penso che sordi e muti di nascita parificare si debbono agli altri uomini sani di mente, tanto per gli effetti civili, come per quelli criminali, e che le leggi esser debbono più benigne per essi nel Foro civile, e proporzionatamente più severe verso di loro in quello criminale.

CCXXIV. Che i sordi e muti di nascita abbiano questa facoltà e capacità a divenire istruiti, ed essere forse di ogni cosa capaci, lo provano non solo le storie antiche registrate da varj autori d' individui di tal fatta, che divennero intelligentissimi, benchè l' arte d'istruire fosse appena allora adombrata (1), ma ampiamente lo dimostrano i successi ottenuti nell' istruzione di essi dall' egregio abate L' Epèe, dal celebre Sicard degnissimo successore di lui, in tutte le scuole di sordi e muti stabilite nella culta Europa, e perciò anche in Italia a sollievo di questi infelici; talchè non si riguardano oggidì questi individui, siccome un tempo, o come membri inutili e gravosi di una famiglia, o come fuori della società, nè alla patria, nè a loro stessi di alcun vantaggio. Che anzi tutti gli autori di Medicina-Legale riconoscono e confessano questa verità; e se non tutti convengono, che l' istruzione dei sordi muti possa divenir perfetta come negli altri uomini, e tale d' acquistare qualsisia cognizione, nella somma però ne sono d' accordo. « È riguardato, dice a questo proposito Foderè, « come incontrastabile, che l' educazione può giugnere fino « ad un certo punto, a correggere ad annullare, per così dire, « l' imperfezione della natura. Coll' invenzione per le idee dei « segni analoghi ai sensi, dei quali questi disgraziati sono « sprovveduti, si può sviluppare il loro spirito, e far loro « acquistare cognizioni di ogni specie, ancora profondissime, « e renderli per questo mezzo capaci di esercitare quelli atti « civili, dei quali le leggi dichiaravanli incapaci, come il « matrimonio, il testamento, ec. » (2). Che se alcuni moderni legislatori hanno voluto piuttosto ammetterli per eccezione ad alcuni diritti civili, anzichè per regola di diritto comune (3), ciò poco importa, benchè altronde, ad imitazion

(1) *V. Zacchia, Quest. Med. Leg. lib.* 3. *tit.* 1. *quest.* 8.
(2) *Med. Leg. Tom.* 1. §. 177. *ediz.* 2.
(3) *Vedi le Discussioni al Cod. Civ. dei Francesi all' art. Matr. e Vedi Cod. Civ. indicato art.* 936.

dei Romani (1), lo abbian concesso con la stessa condizione, cioè che essi sappiano scrivere, come appunto voleva Giustiniano, laddove per altra parte consentiva che tutti i diritti acquistassero i sordi per accidentalità, se ogni atto di lor propria mano scrivevano, e se, avendo qualche voce articolata, capaci fosser di percepire i suoni applicati al vertice della testa, o ciò che vuol dire lo stesso, nei casi di sordi e muti imperfetti. Che se dei diritti civili possono essi partecipare, chi vorrà allora sottrarli dalle pene criminali quando si facciano rei di delitto? Niuno certamente, perchè l'acquisto degli uni, gli pone in carico degli altri.

CCXXV. Ma se questione alcuna sembra omai che promuover più non si debba sopra i sordi o muti istruiti, cioè che dessi i diritti civili possano acquistare, e farsi rei di delitti, volgerà nondimeno essa ancor verso i sordi e muti non educati, e questi almeno agli stupidi, o ai dementi, o agli impuberi potranno essere assomigliati. Ma poichè l'osservazione ha mostrato, che sordi e muti non istruiti se non dai proprj bisogni, dai loro occhi, e dagli altri sensi di cui godevano, sono stati capaci di ben condursi nella società, esercitarne i doveri, e talvolta incorrere nei più gravi delitti, ancora premeditati (2), quindi chiaro apparisce, che questi sordi e muti assomigliar si potrebbero agli uomini rozzi o idioti, i quali tutto quello che sanno, o lo debbono all'imitazione o ai bisogni, ed i loro trascorsi o delitti, figli sono ancora di prave inclinazioni, o di imitazioni funeste. Onde a me pare che godendo quelli dei diritti civili, ed essendo soggetti alle pene, ancor questi dei diritti civili debbano godere, ed i loro trascorsi essere in essi come in quelli puniti. Quindi dopo quanto ne ho detto, son ben lungi di concludere con Foderè, che i sordi e muti non educati debbano esser trattati come i minori negli affari civili, e che molti vi possono essere da doversi considerare come impuberi; e quanto alla punizione dei delitti che possono essi commettere, appartenere alla discrezione dei Giudici di misurarne il discernimento, e di vedere se sono più degni di commiserazione, che dell'applicazione del rigor delle Leggi (3).

---

(1) *Cod. di Giustin. lib. 6. tit. 22.*

(2) *Vedi Zacchia Quaest. Med. Leg. Cons. 50.*

(3) *Med. Leg. T. 1. ediz. 2.*

Nota. *Da questo mio parere proposto a disamina e considerazione dei Giurisperiti del Foro, non in tutto conforme a quello di alcuni gravi Autori di Giurisprudenza, e di Medicina Legale, non che alle pratiche Forensi, discordava ezian-*

CCXXVI. Altronde convengo che fra i sordi e muti di nascita incontrar si possono alcuni ebeti, e melancolici, o furiosi veramente, e che per tali non possono essere per tutto il tempo della loro vita considerati. Anzi io voglio concedere come infatto debb' essere, che un maggior numero di essi fra i sordi e muti si trovino, che non fra i sani, perchè la mancanza di un sentimento così importante come l'udito, può alla stupidità, alla melancolìa, o alla pazzìa pur troppo condurre. Quindi a me pare, che tutta la questione allora si riduca nel Foro a sapere, se si può dai periti verificare questo stato di stupidità, di melancolìa, o di demenza nei sordi e muti di nascita senza ombra di equivoco. Facile però mi sembra ancora che ne sia di essa la soluzione. Ed in vero se si tratti di scoprire lo stato dello spirito del sordo e muto in educazione, il precettore potrà con ogni facilità giugnere al suo scopo, e scoprire dalla quasi che niuna capacità all'acquisto delle idee per via dei segni comuni, che desso è stupido

---

dio l' egregio mio collega dottissimo, Professor Carmignani, in una nota posta nella seconda edizione della filosofica sua opera « Jus Criminalis Elementa *part. I.* §. 132. *Nasce questa sua discrepanza dal mio sentimento dei più sani principj della* politica imputabilità *dell' azione delittuosa, che egli distingue dalla* morale, *e che come base prepone del diritto criminale, che con tanta solidità di dottrina dalla cattedra espone. Deduce egli perciò dai detti principj, che un' azione sebbene moralmente imputabile, nol può mai essere agli occhi delle scienze direttrici dell' uomo esteriore, se non esiste una legge della città, che la vieti portata alla cognizione del cittadino: soggiungendo, che qualunque grado d' intelligenza o malizia abbia il sordo-muto non istruito manifestata nel delinquere, se ciò può sembrare imputabile alle regole della* morale, *non può così essere agli occhi della* legislazione *in quantochè il sordo-muto non istruito privo dell' ajuto della parola, quindi della cognizione della legge della città non può dirsi violator d' una legge, che egli non ha conosciuta. I quali principj applicati al caso dei* sordi e muti non istruiti, *certamente escludono un vero e pieno delitto, per atrocissimo che lo abbiano costoro commesso, perchè manca senza meno la pienezza dell' atto morale, per la parte almeno della cognizion della legge, e della gravità della pena che dessa assegna a ciascun delitto. Laonde io non saprei, dietro ai principj dell' egregio professore, disconvenire, che le leggi cioè debbano deporre il loro rigore contro tali rei, ed anzichè con grave castigo, punire i loro delitti con miti pene e correzioni.*

di spirito , o dalla incapacità di una regolare associazione delle medesime , dalla bizzarra unione di loro , come dallo stato del di lui corpo proprio del maniaco , o del melancolico (Cap. II. III.) , che nell' uno o nell' altro stato si trova. Nè si reputi più difficile di scoprir questo stato dell' animo in quei sordi e muti di nascita , che non siano collocati negli stabilimenti d' istruzione . Se può ritardarsi questa scoperta in essi fin verso la pubertà , non può a tal'epoca mancar certamente. Nascendo in essi , come negli altri le idee dai sensi di cui godono , e dai proprj loro bisogni , se questi convivono in famiglia , o siano nella società collocati , mostreranno dall' acquisto facile , o dal ninno acquisto di esse fatto dentro tale epoca , se stupidi essi siano o no ; o dalla loro condotta , dalle operazioni che essi faranno , si giudicherà di leggerli , se maniaci , o melancolici essi debbansi reputare. Nella stessa guisa in somma , che noi siamo in grado di giudicare negli animali questi medesimi stati diversi di stupidità pel confronto della loro melancolìa , o pazzìa , così nei sordi e muti saremo a portata di distinguere questi stati della mente , di sanità cioè a concepire e a giudicare rettamente , o a non concepire nè giudicare , o a comprendere e stranamente ragionare , e di asserirlo senza inganno nel Foro , onde accordi o rifiuti ad essi diritti civili , alle pene e castighi gli condanni nei loro trascorsi , o gli assolva da ogni reità , se in stato di non sana mente si trovino (H).

CCXXVII. Venendo alla questione dei *sonnambuli* , su i quali varie pure si trovano le opinioni dei Giurisperiti , e dei Medici intorno all' innocenza , o reità delle azioni in tale stato commesso , io credo necessario definire in prima questo stato , e dopo di ciò vedere se di demenza o di sana operazione di mente , e di volontà , debbasi giudicare . Per ben descrivere questo stato , è duopo esaminare qualche operazione di un sonnambulo. L' egregio nostro Muratori (1) ne ha riferite di quelle portentose assai , e quasi direi superiori ad ogni umana credenza ; ed altri scrittori delle operazioni dell' animo nostro , ne hanno accolte alcune prodigiose. Ma in tutte , o quasi tutte le storie dettagliate di queste curiose operazioni della mente umana , effettuata nel sonno , io osservo , che i sonnambuli non eseguiscono che raramente quelle operazioni ordinarie al loro stato , o quelle che eseguirebbero mentre sono svegliati , giacchè le azioni che nel sonno eseguiscono , sono spesso ripetizioni di quelle già un tempo eseguite , e talora variamente modificate. Quindi possono riguardarsi come lontanissime remi-

(1) *Forza della fantasia*.

niscenze per lo più, che cancellate potevano credersi dalla memoria; e pochissimi veramente sono i casi, nei quali un sonnambulo eseguisce un operazione cui erasi abituato. Osservo in fine, che molti sonnambuli eseguiscono operazioni con gran rischio della loro vita, cosa che non hanno mai fatta vegliando, o che avrebbero potuto in tale stato scansare. Ora dietro tutti questi riflessi sulle operazioni dei sonnambuli, qual altra definizione si merita tale affezione; se non quella di un delirio della nostra immagiuazione in tempo del sonno? E che un delirio esso sia veramente, o una operazione affatto involontaria, com' è appunto ogni altro delirio, lo prova a meraviglia la sorpresa in cui cadono i sonnambuli svegliati nell' atto di queste operazioni, o dopo che naturalmente dal sonno risorgono, se l' hanno eseguite in presenza di alcuno, negando e non credendo di aver fatto ciò che ne dicono i testimonj. Quindi non fu piccola la sorpresa del monaco di cui parla Foderè (1), che in sogno uscito dal letto, entrò con un coltello alla mano in camera di un suo compagno, e credendo di pugnalarlo, molti colpi scagliò indarno contra di lui, giacchè esso in quella non era, perchè niuna reminiscenza dopo svegliato egli aveva di tal fatto. Ma più grande ancora quella esser doveva dell'individuò riferito da Anton Matteo di quel sonnambulo, che aveva una inimicizia con un tale, che rimanevasi da lui distante e diviso dalla Sequana. Egli sognando alzossi dal letto armato di coltello, passò il fiume, andò a trovare il suo nemico l' uccise, ritornandosi nel suo letto senza che si fosse svegliato (2). E sebbene questa, ed altre molte istorie di sonnambuli ammetter possono varie e gravissime eccezioni, tuttavolta sarà sempre vero, che le operazioni tutte dei sonnambuli niente altro presentano che un delirio, o un alienazione di mente nel sonno, e non un seguito di atti concepiti, e meditati nè liberati dalla volontà, siccome da questi autori si presume (3).

CCXXVIII. Nè si creda di favoreggiare l'opinione degli Autori delle due storie citate, che possa cioè tal questione sul sonnambulismo, per gli effetti criminali, risolversi in casi consimili a svantaggio dei sonnambuli, e che riferir si possono le operazioni di questi tali, ad una continuazione di un' azione delittuosa premediata nella vigilia, e nel sonno mandata ad esecuzione. Imperciocchè, siccome nel delinquente si richiede non solo la pravità della intenzione di delinquere, come dico-

(1) *Med. Leg. Tom.* 1.
(2) *Antonius Mattheus Comm. de Crimin. cap.* 2.
(3) *Foderè Med. Leg. T.* 1. *e Anton Matteo op. cit.*

no i criminalisti, ma l' atto di effettuazione di essa, o una qualche pratica o manifestazione dell' azione concepita, quindi se ancora accordar si volesse, che un sonnambulo in piena vigilia avesse meditato il delitto, senza però averne preparata in prima con atti esteriori l' esecuzione, quando esso avesse luogo nel sonno, o mentre l' uomo è sonnambulo, dovrebbe questo compimento dell' atto, considerarsi sempre nel sonno concepito, e perciò in tempo che lo spirito concentrato in se stesso delira, o impera ad un corpo assopito, e non mai una continuazione dell' atto meditato. In tal caso se questo accadesse, nel modo che ci vien raccontato essere succeduto, l' uomo a buona ragione non potrebbe chiamarsi delinquente giammai. Nella stessa guisa che chiamar reo non potrebbesi un uomo dormiente, che sorpreso fosse da un sicario, il quale destinato avesse una vittima, e che si servisse della sua mano stringendo con essa un ferro, e spingendolo nel seno di tal vittima, così il sonnambulo è messo in azione dalla disordinata fantasia, senza che esso acconsenta, e le sue azioni offensive sono quelle di un automa, o non sono che semplici strumenti di un' anima stravagante e sconvolta nei suoi giudizj, e nelle sue operazioni. Altronde se si considera che anche molte operazioni premeditate, molti fatti atroci concepiti nella vigilia, ed in esso dato mano alla esecuzione, per alcuni accidenti non hanno avuto effetto, si avrà tanta più ragione di non riporre fra i delitti e misfatti, quelli che dai sonnambuli si commettono. Ed invero siccome l' uomo determinato ad una intrapresa, allorquando si pone ad eseguirla, o può incontrare varj ostacoli non aspettati e invincibili, o cambiar di parere nell' esecuzione per quelle riminiscenze sopravvenute, o per una total mutazione di consiglio, o per qualsisia altro non preveduto accidente, così tutte queste cose accader possono, e succedono veramente nella vigilia in un individio, che è presente a se stesso e che ragiona, non succedono nè ponno accadere in colui che dorme, ed in cui l' anima per così dire è dal corpo divisa, o i cui sensi esterni più non sono in stretto rapporto, nè lo pongono cogli oggetti esteriori. E quindi se eseguisce in questo stato un disegno concepito nella vigilia, desso è tutto mentale e fuori di armonia quasi direi del corpo, e non può da alcun accidente, da alcuna reminiscenza, da alcun ostacolo esser frastornato, o reso ineseguibile, giacchè il corpo non rappresenta che un materiale o automatico istrumento di questo delitto. Quindi molto significante dee trovarsi in questo proposito il fatto del sicario spedito ad uccidere il Console Mario rifugiato nella palude, al qual sicario benchè determinato fosse di ucciderlo, per la sola presenza, e per poche sillabe dal Console proferite, cadde di mano il coltello,

e capace non fu di esecuzione, laddove ciò sarebbe accaduto, se nel sonno avesse sopra un dormiente dovuta eseguire cotale iniqua operazione.

CCXXIX. Ora se le ragioni da me allegate per provare, che le azioni dei sonnambuli riguardare non si debbono in alcuna circostanza come delittuose, saranno di qualche peso, mi si approverà che io non sia del parere del celebre Giureconsulto Anton Matteo, il quale vorrebbe scusare allora solamente il dormiente, o il sonnambulo, che non alimentasse nell'animo capitali inimicizie, e che nel sonno alcuna vittima non avesse immolata (1); mi si accorderà egualmente, che io non sia del parere di Foderè (2), il quale dice, » che un uomo » che avesse commessa un'azione cattiva durante il sonno non » sarebbe onninamente scusabile, perchè dietro il più gran nu» mero di osservazioni, egli non avrebbe fatto che eseguire i » progetti, di cui avrebbe concepito il disegno nella vigilia. » Colui infatti, prosegue egli ragionando, la cui condotta è » sempre conforme ai doveri sociali, non è mai in contrad» dizione con se stesso allora che è isolato collo spirito. Al » contrario colui che non pensa che a delitti, a vendette, a » falsità, spiega nel sonno l'occulta sua depravata inclinazio» ne, che la presenza degli oggetti esterni aveva incatenata » nella vigilia. Se quest'uomo commette allora un delitto, e » che la sua condotta sia sospetta, si può, a quello che mi » sembra, considerare questo delitto come una conseguenza na» turale del cattivo principio delle sue idee, e giudicar que» st'azione tanto più libera, in quanto che è stata commessa » senza alcuna sollecitazione, e senza alcuna influenza. Lungi » dal considerare questi atti come un delirio, io gli riguardo » come i più indipendenti che possono essere nella vita uma» na: io considero il sonnambulo come un crogiuolo, nel » quale il pensiero, e l'inteuzione si sono separati assoluta» mente dalla loro loppa o materia ». Quindi è facile l'accorgersi dietro questo specioso ragionamento, che diverrebbe più delinquente un sonnambulo, o un dormiente, che un uomo svegliato, e che faccia uso di tutti i suoi sensi, e della sua ragione. Ma i codici criminali antichi e moderni (3), che non imputano a delitto le azioni quando il reo sia privo intieramente dell'uso della ragione, e quando il fallo è stato commesso in stato di alienazione di mente, non considerano rei i

(1) *Comment. de Criminibus Cap. 2. Qui crim. admit. possunt.*

(2) *Med. Leg. T. 1. ed. del* 1813.

(3) *Digest. lib.* 46. *e Cod. dei delitti, e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto cap.* 1.

sonnambuli che commettono delitti, o gli hanno per iscusati (1). (I.)

CCXXX. Dopo di aver provato con fatti e con argomenti, che i sonnambuli ai dementi deggiono essere assomigliati, io credo non avere bisogno di altri fatti per asserire, che gli ebrj o obriachi ai deliranti anch' essi debbano essere con più ragione annoverati. Si sa o generalmente si conosce l' effetto del vino, o dei liquori spiritosi, e di poche altre sostanze, di esaltare in prima le facoltà intellettuali e sconvolgere i sentimenti, e il retto uso del ragionare, condurre infine ad una temporaria e furiosa demenza, o ad un letargo profondo. Un uomo veramente ubriaco, che commetta in tale stato un delitto, non può essere per una tale azione riputato delinquente, e per tale non viene considerata dalle leggi criminali l' ubriachezza, se non sia stata contratta col disegno di essere dal vino incoraggito al delitto. Quindi i Giurisperiti ed i Codici penali odierni assolvono dai delitti commessi in stato di piena ubriachezza, contratta senza proponimento diretto all' azione criminosa (2). Ma gli uni e gli altri reputano delin-

(1) Nota. *Il chiar. Professor Carmignani come che non è stato del mio avviso sul delitto dei sordi e muti non istruiti, egualmente non lo è dei sonnambuli delinquenti, che, col parer delle scuole di Giurisprudenza, e di alcuni autori Medici e Legisti, rei gli considera, se non di volontario delitto, almanco di omissione delle cautele per prevenirlo. Io potrei in risposta al rispettabile suo giudicio, ed a quello delle scuole, invocare gli stessi elementi necessarj a costituire un' azione morale veramente delittuosa e di sopra citati in nota p.* 338, *la più parte dei quali per non dir quasi tutti mancano nei sonnambuli delinquenti, se altronde non offrissero questi casi tante circostanze non facili ad esser prevedute nè calcolate. Tali son quelle per esempio, di un individuo che divenga sonnambulo per la prima volta, o ricada dopo più anni di guarigione nella stessa affezione; o che un altro sia stato innocente sonnambulo per molti anni, e che una volta divenga delinquente; o infine che un altro abbia impiegato validi mezzi per far avvertito se stesso del delirio nel sonno onde risvegliarsi e frastornarlo, e questi non siano stati sufficienti all' uopo, come nel recente sonnambulo di Girgenti* (Vedi Giorn. Analit. di Napoli an. 1818.). *Sono queste circostanze per mio avviso che debbono in tali casi valutarsi per giudicar dell' azione di un sonnambulo, che sebbene fosse meditata nella vigilia, non volevasi che in essa consumare ed è per tal motivo che non potrà esser riguardata che per un delirio nel sonno da non meritare punizione dalle leggi.*

(2) *Anton Matteo Comentar, de Criminibus lib.* 2. *e Codice Penale del Regno Lombardo Veneto.*

quenti gli ubriachi, se in questo stato siano caduti col disegno di commetter un delitto, o se facili a delinquere in questo stato non han saputo allontanarsi da questa cagione. E siccome non tocca al Perito d' indagare, e scoprire, se l' ubriachezza siasi voluta per fini secondarj, o se nata sia senza malizia, così basterà che desso ricercato nel Foro sia in grado di comprovare questo stato onde scevrarlo da quella simulazione, che talvolta per comodo, o per salvarsi dalla pena potrebbe dai rei ostentarsi. Tanto più debbono i Periti esser solleciti e cauti nel verificare questo stato, quanto maggiormente si conosce, che gli uomini possono imitarlo perfettamente; ed io ho veduto fingerlo così bene da un individuo, che la più parte di quelli che lo videro, ne rimasero quanto me allucinati.

CCXXXI. Un uomo che finga, e non sia veramente ubriaco, non mostrerà nel fisico, e soprattutto nella faccia un insolito rossore; gli occhi non saranno gravi, nè il colore accresciuto, nè le arterie pulsanti, come si riscontrano nei veri ubriachi. I polsi non saranno tardi, e lenti, come nei comatosi, e negli apopletici, e come si sentono nei veri ubriachi. Le membra non si osserveranno flaccide e rilasciate, o incapaci quasi di movimenti, come sono almanco nel colmo dell'ebrietà; e le evacuazioni saranno nei non ubriachi volontarie, la dove nei veri ubriachi non lo sono. Dessi rendono le orine involontariamente, e talvolta le fecce; emano un alito grandemente vinoso, se tali siano veramente; le loro idee sono sconnesse, ed il modo ancor più strano e bizzarro che in altri delirj; sono loquaci nel primo stadio, direi, portati a passeggiare senza poter sorreggere la macchina eretta; sonnacchiosi o furiosi divengono nel colmo dell' ubbriachezza, e letargici o comatosi nel terzo stadio, ed a tal segno che non di rado apoplettici sonosi dai giovani medici considerati, o qualche rara volta sono in tal morbo realmente caduti. Allorchè il vino ha snervata nelle vie della digestione la sua azione, e che il sensorio ed i nervi risorgono da quella stupidezza di cui esso, o le sostanze spiritose gli avevan posti, ritornato allora allo stato che prima avevano, e come se in quello non si fossero trovati, dimenticato avendo, come i sonnambuli, quel che era accaduto. Se il Perito adunque sia sollecitamente chiamato per verificar questo stato allora che un delitto da un vero ubriaco sia stato commesso, o che si voglia verificare se costui finga per ciò quest' affezione, egli non potrà per tal riguardo dare al Foro altri lumi, che quelli atti a distinguere la simulata dalla vera ubriachezza, onde possa giudicare dell' azione commessa, e perciò se sia scusabile o criminosa (K).

APPENDICE

AL LIBRO TERZO.

Del parere legale che il perito dee al Foro, quando da esso ne sia richiesto sulle aberrazioni di mente.

Richiesto il Perito Medico dal Foro per dare il suo giudizio sullo stato della mente di alcuno creduto non sano di essa, o che tale sia stato, onde decidere se la sanità dell' animo sia ritornata perchè questo suo giudizio faccia una piena prova legale secondo lo spirito delle leggi civili, separatamente, e in presenza di altri farà degl' interrogatorj all' infermo, e questi in varj tempi, e per varie ore, dietro le risposte dei quali pronuncierà il suo parere. Ma perchè desso sia della più gran forza nel Foro, debbe esser dedotto dallo stato fisico del corpo, che serve di appoggio per conoscere quello morale presente; o dalla ricerca delle cause, che abbiano potuto antecedentemente turbare il corpo, per cui nato ne sia lo sconcerto dell' animo; ovvero dall' indagine di quelle, che abbiano fatto valida impressione nell' anima, per cui ne sia nato in conseguenza sconcerto nel fisico. Dovrà quindi il Perito esaminare l' esterna struttura del paziente, il temperamento, il genere di vita; rilevare a quali mali fisici sia stato innanzi soggetto, quale di essi ne sia stato l' andamento, e quale il fine. Non dee omettere di accertarsi se i suoi parenti siano stati dementi, o malanconici, o stupidi ec. Tentar dee finalmente quei mezzi dell' arte più atti a scoprire, se tale aberrazione sia accidentale, reale, o fittizia; studiarne le fasi, e fare anche qualche osservazione, se il genere, o spezie di pazzia corrisponder possa alle cause che si manifestano, e di tutto ordinatamente, dopo tutte queste prove dovrà scrivere il parere nel modo all' incirca che indica la formula seguente.

FORMULA

Di un parere sullo stato di salute dello spirito di una demente, che ha dei lucidi intervalli di sua ragione.

« Io sottoscritto Dottor di Medicina commissionato con or-
« dinanza del Tribunale di . . . di esaminar lo stato di salute
« fisico e morale, in cui attualmente si trova la pupilla N. N.
« che dicesi affetta da una pazzia quasi che periodica, mi so-
« no portato alla di lei abitazione col Cancelliere del Tribu-
« nale, e col Cursore, ed altri, e l' ho trovata in letto, che
« per tutti i segni annunziavasi maniaca, giacchè nè ai miei
« discorsi, nè a quelli degli astanti rispondeva adeguatamente.
« Dessa ora rideva, ora piangeva, ora s' infuriava contro qua-
« lunque di noi, nè poteva tenersi in letto se non legata. Esa-
« minato il di lei aspetto, l' ho trovata accesa nella faccia,
« cogli occhi scintillanti, ed estremamente mobili, tali quali
« sogliono essere nei maniaci. Esplorato il polso, esso mo-
« stravasi duro, e turgido di sangue, e qualche irregolarità di
« esso dava indizio di uno sconcerto nervoso. Interrogati i pa-
« renti dell' età dell' inferma, mi hanno detto non aver com-
« piti diciotto anni, o che fino dai quattordici, ovvero dal
« tempo della prima mestruazione aveva dati segni di pazzia
« al momento che ricorrevano. Niuno di essi era stato mai
« pazzo. Venni in cognizione infatti che in questo mentre si
« erano ad esse affacciate le ripurche mensuali, e poichè era
« stato assicurato, che il periodo della mania durava sempre
« quanto essa, sospesi il mio giudizio per accertarmi dell' in-
« tervallo periodico della cessazione di questa malattia, e per-
« ciò del ritorno della sana ragione. Intanto mi assicurai che
« nel tempo del delirio il ventre era turgido, e dolente alla
« regione uterina. Ritornato dopo la cessazione dei mestrui dal-
« la fanciulla, trovai che essa attendeva alle cose sue, che
« godeva di ottima salute di corpo e di mente, in guisa che
« io reputa e giudico questa pazzia accidentale, curabile con
« i mezzi dell' arte, e che l' intervalli lunghi di sanità di men-
« te che essa godeva, siano senza difetti per regolare l' ammi-
« nistrazione della eredità de' suoi beni, e per usare rettamen-
« te di essi. È perciò che io ho fatto, e segnato con tutta la
« verità il presente parere.

OSSERVAZIONI ALL'INTRODUZIONE DELL'AUTORE, O DELLA PRUOVA DEL REATO.

Qualunque giudizio penale dividesi in due parti essenziali. La prima debbe assicurare se l'avvenimento abbia avuto luogo; la seconda ha per oggetto di riunire le pruove, che fan conoscere l'autore dell'avvenimento, e tutte le circostanze, che lo precederono; accompagnarono, e seguirono, onde potersi diffinire il grado del dolo nell'accusato. La pruova del reato nel foro si disse *generica*, perciocchè è diretta a dimostrare il fatto criminoso, del quale soltanto ne fissa il genere: la seconda fu detta specifica, dappoichè dimostra l'autore del reato, e la specie. La prova generica può ben considerarsi per la base del processo criminale. Nei reati, che lascian tracce permanenti, come negli omicidii, negl'incendii, ne' furti con effrazione, nelle falsità di scritture ec. ec. non potrebbe procedersi, se la pruova generica non fosse già stabilita (1).

Anche qualche rigido scrittore di ragion criminale crede, che la pruova generica non possa supplirsi. *La pruova del corpo del delitto*, egli dice, *è così necessaria*, *ed essenziale che non può esser supplita*, *nè dalle deposizioni de' testimonii*, *nè da semplici indizii e congetture*, *ancorchè fossero gravi*, *nè dalla confessione dell'accusato* (2).

Se la legge di sopra trascritta esigeva, che costasse di esser morto il padrone *scelere*, per potersi esporre i suoi servi alla tortura, non può cader dubbio, che secondo le leggi romane era indispensabile la pruova generica ne' giudizii.

Ma qual norma eravi per assicurare la pruova del corpo del delitto? Questa parte importantissima del processo criminale degli antichi è in certo modo avvolta nelle tenebre, forse perchè i compilatori de' Digesti non curarono di riunirla nella loro collezione. Fa poi meraviglia, che il diligentissimo Sigonio l'abbia anche preterita.

Il seguente esempio dimostra, che, fino al secolo quinto di Roma, questa parte di procedura penale era affatto ignorata. Nell'anno di Roma 424 molte persone distinte morirono

(1) La L. 2. D. ad S. C. *Silanianum* sanzionò questa massima legale. *Item sciendum est*, *nisi constet aliquem esse occisum*, *non haberi de familia quaestionem. Liquere debet igitur scelere interemptum*, *ut senatui-consulto locus sit. Quaestionem autem sic accipimus*; *non tormenta tantum*, *sed omnem inquisitionem*, *et defensionem mortis*.

(2) Il Sig. de Vouglans *Ist. Crim. part.* 6. *cap.* 1.

senza conoscersene la causa; si dubitò, se la loro morte derivava da veleno. Una serva si presentò a Fabio Massimo Edile Curule, e gli manifestò, che la morte di tante persone proveniva da veleno; promise indicargli i rei, se avesse ottenuta la impunità. Fabio partecipò tal denunzia a' Consoli, e da costoro se ne fece parola nel senato. Accordata la impunità alla denunziante, manifestò venti matrone, delle quali alcune preparavano il veleno, ed altre lo somministravano. Sorprese molte matrone, si rinvennero presso di esse varie pozioni. Tradotte nel foro due di coteste matrone sostennero, che quelle bevande non contenevano cos' alcuna nociva. Si prese allora il partito di obbligarle a tragugiarne una data quantità, ed immediatamente morirono. Per tal modo si conobbe, che per mezzo di venefiche bevande erano periti tanti cittadini. Si procedè quindi con tanta severità, che 170 donne furono condannate a morte. Secondo Livio, Roma non avea veduti, prima di quel tempo, altri giudizii di veneficio (1).

Da ciò rilevasi quanto era grande l'ignoranza de' Romani in quel tempo; perciocchè non potè conoscersi il veneficio, che quando le due matrone, per evitare una morte più obbrobbriosa, bevvero di quel veleno, ch' erasi adoperato per dar morte a tanti cittadini. Nè poteva avvenire altrimenti in una città nella quale i medici per più secoli si riputarono per impostori, e sovente erano stati anche espulsi da Roma. Ma dal momento, che le legioni romane ebbero occasione di soggiornare in Grecia, nella guerra contro Filippo Re di Macedonia, la medicina, e l' arte salutare non fu più disprezzata. Forse le opere d' Ippocrate, allorchè furono conosciute in Roma, produssero una rivoluzione nell' arte medica. Ne' tempi posteriori Celso, Galeno e tanti altri, che illustrarono la propria arte, anche colle opere che si ammirano a dì nostri, si attirarono l' ammirazione di tutti, e divennero cari, ed accetti anche agl' Imperadori: Galeno fu altamente stimato, ed onorato dall' Imperadore Marco Aurelio.

Siccome coloro che professavano la medicina esercitavano ancora l' arte salutare, così dal momento che in Roma furono queste arti liberali coltivate, sembra che per conoscersi la causa della morte di coloro, che dicevansi uccisi con ferite, ed in tutti gli altri avvenimenti di fatto permanente si adoperassero i medici. Oltre della L. 1. *ad Senatum Consultum Silanianum* di già trascritta, qualche altra legge conferma questa verità (2).

---

(1) Lib. VIII, cap. 16.

(2) La L. 1. D. *De inspiciendo ventre*, dimostra, che

Altre leggi dimostrano che adoperavansi anche i periti, onde dirimere le quistioni di confini (1).

Ma la *L. 6. C. de re militari* toglia qualunque dubbio di mezzo; percioechè, esige l'ispezione de' medici e la presenza del magistrato, onde assicurarsi, se il soldato era atto a servire; quindi ne segue, che senza l'ispezione de' medesimi non era possibile, che i magistrati si convincessero, se Tizio era morto *seclere* (2).

La legge *de inspiciendo ventre*, e quella *de re militari* ci fan conoscere ancora, che nelle ricognizioni adoperavansi tre periti almeno, onde evitare la parità, e che tutti, o almeno due, doveano contestare il fatto permanente. Oltre a ciò l'ultima legge ci dà ragione a credere, che in alcune perizie almeno, il magistrato era presente all'atto della ricognizione. In fatti trattandosi di un vizio fisico nel soldato, quelle parole della legge anzidetta, *medicis denunciantibus, et judice competente diligenter examinante*, non potrebbero altrimenti intendersi, che per la diligenza della quale il magistrato faceva uso nell'atto dell'ispezione de' medici, onde assicurarsi dei vizii, che rendevano esente il soldato dalla milizia.

---

il Pretore permetteva di far osservare la donna che dopo la morte del marito asseriva di esser incinta. *De inspiciendo ventre*, è un responso del Giureconsulto Ulpiano, *custodiendoque partu sic Prætor ait. Si mulier mortuo marito* (lo stesso avea luogo nel caso di divorzio) *pregnatem se esse dixerit, eis ad quos ea res pertinebit, procuratorive eorum bis in mense denuntiandum curet, ut mittant, si velint, quæ ventrem inspiciant. Mittantur autem mulieres liberæ dumtaxat quinque; hæque simul omnes inspiciant, dum ne qua earum dum inspicit, invita muliere, ventrem tangat.*

Dalla stessa legge rilevasi, che adoperavansi le ostetrici. *Igitur*, è un rescritto degl'Imperatori Marco Aurelio, e Vero che trascrive lo stesso Ulpiano, *si prestat in eadem postulatione commodissimum est eligi honestissimæ fœminæ domum, in quam Domitia veniat: et ibi tres obstetrices probatæ, et artis, et fidei, quæ a te assumptæ fuerint eam inspiciant, et si quidem vel omnes, vel duæ renunciaverint prægnantem videri, tunc persuadendum mulieri erit, ut perinde custodem admittat, atque si hoc desiderasset.*

(1) L. 8. in fine D. *finium regundor. et L. 3. C. eod. tit.*

(2) *Semel causaria missis militibus, instauratione solet concedi obtentæ recuperatæ valetudinis melioris, quando non temere dimittuntur, nisi quos constet, medicis denunciantibus et judice competente diligenter examinante, vitium contraxisse.*

Finalmente non vi ha dubbio, che nelle cause di falso procedevasi alla comparazione dei caratteri (1). Oltre a ciò una costituzione di Giustiniano dà la norma, com' eseguirsi con esattezza la perizia. Gli autografi doveano essere, o carte private sottoscritte da tre testimonii, ovvero, per servirmi delle stessse parole di Giustiniano, *ex forensibus, vel publicis instrumentis* (2). L' autentica, che siegue a questa legge aggiunge. *Item ex carta, quae profertur ex archivo publico.* La ricognizione dovea farsi, dato prima il giuramento; *Quod neque lucri causa, neque inimicitiis, neque gratia tenti hujusmodi faciunt comparationem* (3).

Tutte le ordinanze, ed i codici criminali d'Europa prescrivono d'assicurarsi preliminarmente del corpo del delitto; ma fino a questo momento non si sono compilate istruzioni, onde servir di guida a' periti dell' arte salutare, a' medici, ed alle levatrici ec. La Chirurgia, l' Ostetricia, la Chimica da qualche tempo a questa parte fecero de' progressi immensi; ma le ricognizioni le più importanti sono sovente affidate anche nelle capitali a' più ignoranti; perciocchè i professori primarii isdegnano mischiarsi in simili facende. Nelle province poi, generalmente parlando, le ricognizioni le più difficili non sono eseguite, che da barbieri, che si qualificano pratici di chirurgia. Se interviene un mediocre chirurgo, colui che l'assiste è per lo più un barbiere, che appena sa segnare il proprio nome. Il primo sovente decide della sorte dell' imputato, specialmente allorchè trattasi di sezioni di cadaveri, nelle quali la causa della morte non è patente, d' infanticidii, d' aborti, di stupri. Se si svolgessero gli archivii criminali, si osserverebbe, che quasi tutte le ricognizioni sugli infanticidii, allorchè non si vede ligato il funicolo umbelicale, non contengono altre osservazioni, e che a questa sola causa si attribuisce la morte de' bambini. Si leggano i §. CXLII, e CXLIII. dell' autore, e si vedrà quante diligenze debba usare il perito nel dare il suo giudizio in simili casi. Lo stesso potrà dirsi nelle perizie, allorchè il feto sia morto dopo esser nato. Per lo più il dito d'una levatrice serve a decidere dell'esistenza, o inesistenza dello stupro, che per opinione de' più dotti scrittori d' ostetricia presenta una delle più difficili ricognizioni. Per gli veneficii in quante contraddizioni non sono soliti cadere i medesimi chimici? Giova riportare un esempio, di cui io stesso ne sono testimone.

(1) L. 22. *C. ad L. Corn. de fals.*
(2) Leg. 50. *C. de fide instrum.*
(3) *Ibid.*

Era detenuto nel 1812 nelle prigioni di Lucera un giovine; la moglie di costui unita ad un suo amico tentarono disfarsene, gl'inviarono una focaccia, in cui in vece di sale vi apposero molt' arsenico mal pestato. L' infelice marito, non ostantechè fosse stato spinto dalla fame a divorarla, fortunatamente nell' assaggiarla si avvide, che quello, che sembrava sale aveva un sapore diverso. Ne avvertì il carceriere, e quest'il Giudice di pace. Chiamati due chimici, reputati i più abili di quella Città, si limitarono a dare a mangiare parte di quella focaccia ad un cane famelico; quest' animale morì dopo poche ore. Furono raccolti tutti gli altri pezzetti d'arsenico, ma non si ebbe cura di far giudiziariamente il processo chimico, onde assicurarsi della qualità del veleno; i pezzetti poi d'arsenico non furono suggellati legalmente, ma si diedero al commesso incaricato di conservare gli oggetti criminosi. Gl'imputati furono arrestati, e tradotti al pubblico dibattimento. L' avvocato di costoro, uomo istituito, e sagace attaccò la ricognizione de' periti: fra le altre cose dedusse, ch' eranvi de' sali ed altri minerali, che al colore si confondevano anche all' occhio del perito coll' arsenico, e che questo difficilmente potevasi distinguere col saggio sulla lingua. All' oggetto esibì alcuni sali e minerali, onde servir di confronto. Chiamati a richiesta del Procuratore generale anche i chimici, che avevano fatto l' esperimento, effettivamente non poterono distinguere i sali esibiti dall' arsenico, nè coll' ajuto dell' occhio, nè col saggio sulla lingua.

I due accusati principalmente furono liberati, perchè non si ebbe cura da principio di verificare con processo chimico, ch' era arsenico quello sparso nella focaccia; nè potevasi più a questo atto procedere, per non essersi legalmente suggellati tutti quei pezzetti d' arsenico raccolti nella sorpresa della focaccia, onde non vi cadesse dubbio sull' idendità di essi.

Ebbi occasione di leggere migliaja, e migliaja di perizie; anche nelle più semplici vi sono lacune, e contraddizioni. Nelle più difficili poi in generale non ho osservato, che la più crassa ignoranza, o malizia. Per lo più i periti procurano di salvare i rei; ma vi sono sovente de' casi, ne' quali la loro ricognizione gravita sull' innocente. Nelle più celebri cause, le mancanze volontarie o involontarie de' periti, il più delle volte intralciano la giustizia: per amor di brevità mi astengo di citare degli esempj anche recenti. Queste mancanze riduconsi 1. all' ignoranza de' primi giudici, cioè di coloro, che sono obligati a presedere alle ricognizioni. 2. All' ignoranza della maggior parte de' periti. 3. All' immoralità di altri. 4. Alla difficoltà di poter provare le mancanze volontarie, o involontarie de' primi periti.

I giudici regj, ed i giudici istruttori sono obbligati a presedere alle ricognizioni Art. 58, e 64 delle LL. di proced. penale. La legge esige ciò soltanto, onde legali diventino gli atti de' periti? Certamente che no. Il legislatore con somma prudenza prescrisse la presenza del magistrato in un atto, ch' è di base alla procedura criminale. Se tra periti vi sarà parità di voti, allora il giudice deve farla dirimere, prescegliendone altri in numero dispari, onde evitarsi una seconda parità, articolo 67 delle stesse LL. di procedura penale. Ma se i primi periti col loro parere cercassero d'occultare patentemente la verità, dovrà il magistrato essere passivo? Sebbene ciò non sia previsto dalle nostre LL. di procedura, sembra che il magistrato sia in tal caso obbligato chiamare altri periti in numero maggiore de' primi, e senza alterare ciò che costoro avran detto, verificare, se i primi siansi allontanati dal vero. Farà distendere il rapporto anche da costoro, ed unirà l'una, e l'altra perizia al processo.

Nel caso, che l'ultima perizia sia contraria alla prima, senza impedirsi il corso del giudizio contro del reo, dovrebbero immantinenti rimettersi al procuratore generale, ed al giudice istruttore copie legali della prima, e seconda perizia; ed attendere la determinazione della G. C. Criminale sul procedimento, che potrebbe ordinarsi contro i periti, prima, o dopo della pubblica discussione, secondo le circostanze.

Da ciò solo rilevasi la necessità, che i giudici regj debbano non ignorare la medicina legale. I magistrati superiori, che secondo la legge organica art. 220 dovrebbero per lo più presciegliersi dalla classe de' giudici inferiori, sono obbligati ad avere maggiori lumi, ond' essere in istato di conoscere gli errori, o la malizia de' periti. Sovente anch'essi nelle revisioni, o nella pubblica discussione sono obbligati sentire i medesimi periti, o altri chiamati dal pubblico ministero, o dall' accusato. Cotesti magistrati saranno allora nel caso di far quelle dimande, ed osservazioni, ch' esige il caso, onde la giustizia trionfi.

Fatalmente per l' ignoranza di molti giudici regj i periti sono, diciam così, gli arbitri della giustizia in questa parte così dilicata, ed interessante del giudizio criminale; perciocchè le ricognizioni non sono ripetibili per lo più dopo il corso d'alcuni giorni. La sola diligenza de' giudici istruttori, o de' procuratori generali potrebbe impedirne gli abusi. Se al momento, che avrà luogo il misfatto al rapporto dettagliato, richiesto dell'art. 111 delle LL. di procedura criminale, si unisse copia legale della ricognizione, potrebbero allora facilmente conoscersi le mancanze de' periti, ed essere i magistra-

ti superiori nel caso di apporvi riparo, commettendo seconde ricognizioni a periti morali, ed istruiti. La sola probabilità di potersi procedere a quest' atto, e qualch' esempio conferrebbe ne'limiti de'loro doveri i primi periti.

Non ostante i progressi fatti anche nel regno dell'arte salutare, della medicina, della chimica; non ostantechè tutti gli stabilimenti, cioè il gabinetto di storia naturale, la nostra Flora, le macchine per le dimostrazioni fisiche, e chimiche s'attirano anche la curiosità dei dotti stranieri; che il collegio di Medicina degl' Incurabili, e le altre scuole pubbliche, e private somministrino alla capitale, ed alle province in ogni anno giovani di molta speranza; la medicina legale non ha fatto presso di noi molti progressi. Sono però degni di lode gli sforzi de' Signori Miglietta, e Pasqualone, de'quali il primo ci diede la traduzione del Signor Foderet con giudiziose note, ed il secondo delle utili istruzioni. È da desiderarsi, che nella nostra Università degli studj, ed in tutt' i Licei del regno si stabilissero scuole di medicina legale; allora potrà sperarsi un notabile miglioramento nell'istruzione de' periti, anche dei paesi piccoli. Lo stato sarebbe ricompensato con usura delle spese di coteste scuole; perciocchè la regolarità delle perizie farebbe risparmiare ingenti somme, che esigono le revisioni.

I periti debbonsi scegliere dal magistrato tra li più abili, ed onesti chirurgi, e medici del luogo, o de' paesi vicini. Se l' imputato appartenesse a famiglia ricca, e prepotente d' un ristretto comune sarà necessario ricercarli altrove, e non nel luogo; altrimenti è ben difficile, che il perito sia indifferente. Se il giudice prevede, che la perizia sia complicata dovrebbe adibire due chirurgi, ed un medico: ne' veneficj oltre d' un chirurgo, e d' un medico giova aggiungervi uno o due chimici.

In tutti gli archivj criminali, non si troverà forse il nome d' un perito punito per falsità, o altro reato in ufficio; perciocchè i primi giudici dovrebbero essere anche dei loro colleghi; oltre a ciò è ben difficile di rinvenirsi il ferito, o il cadavere nello stato di potersi conoscere il dolo; quindi tutta la probalità dell' impunità li rende più sicuri. Qualche freno potrà rinvenirsi nelle revisioni straordinarie proposte di sopra, e riserbate alla diligenza de' giudici istruttori e de' procuratori generali.

Onde evitarsi in gran parte i disordini, che provengono dall' ignoranza, o dalla malizia dei periti locali, di quanta utilità non riuscirebbero dalle istruzioni all' oggetto redatte? Una commissione prescelta dal governo tra i più colti, ed istruiti professori di medicina, chirurgia, chimica, e da qual-

che magistrato dotato di lunga esperienza, potrebbe in pochi mesi compilarle, riducendo in precetti tuttociò, ch' è sparso nelle più dotte, ed accurate opere di questo genere, con aggiungervi i proprj lumi, ed esperienza. Coteste istruzioni sarebbero di grande utilità a giudici regi, e servirebbero di guida a periti locali, anche nelle perizie difficili. Lo stato farebbe egualmente molta economia, perciocchè le revisioni sarebbero più rare. Finalmente la giustizia sarebbe più spedita, e la regolarità delle ricognizioni, mentre garantisce l'innocente, non farebbe sfuggire dalla pena meritata il reo.

(A) Le leggi Romane, e le nostre leggi civili stabiliscono la pubertà, come si è detto, nell'uomo a quattordici anni compiuti; e nelle donne a dodici anni anche compiuti; ma le stesse LL. fissarono regole diverse, così sul rapporto civile, che sul penale.

Secondo il dritto Romano facevasi distinzione d' infanti, di puberi, di minori, e di maggiori. Il fanciullo fino a sette anni era nello stato d' infanzia. Dopo i sette anni, e prima che giungeva alla pubertà dicevasi, ch'era *proximus pubertati*, oltrepassato il periodo della pubertà era minore, nè l'uomo, nè la donna divenivano maggiori, che à venticinque anni.

Per gl' interessi civili fino alla pubertà i pupilli avevano un tutore, ed a' minori si assegnava un curatore.

Secondo le stesse LL. Romane i giovanetti prossimi alla pubertà, puberi, o minori credevansi capaci di dolo, ma non erano puniti, che con pene straordinarie. Leg. 1. 2. Cod. *si adol. Leg.* 37. *de minoribus*.

La Costituzione del regno *minorum jura*, e la prammatica 2. *de minoribus* fissarono presso di noi la maggiore età, al diciottesimo anno, così nei maschi, che nelle femine. Questa regola fu costantemente osservata negli affari civili, e nel ramo penale.

Secondo le nostre LL. civili è minore quella persona dell' uno, e dell' altro sesso, che non sia giunta all' età di anni ventuno compiti art. 311. La maggior età è in conseguenza stabilita agli anni ventuno compiti, questa lo rende capace di tutti gli atti civili colle restrizioni stabilite nel tit. del *matrimonio* e della *patria potestà*.

Le nostre LL. penali articolo 64 a 68 prescrivono quanto siegue.

1°. I fanciulli minori di nove anni sono esenti d'ogni pena.

2°. Ne sono parimenti esenti i minori di quattordici anni compiuti, quando si decida, che abbiano agito senza discer-

nimento; nel caso però di misfatto, o delitto possono consegnarsi ai loro parenti coll'obbligo di ben educarli o inviarsi ad un luogo pubblico da stabilirsi dal governo, per esservi ritenuti, ed educati per lo tempo, che la sentenza determinerà, ma che non potrà oltrepassare quello, in cui diventeranno maggiori.

3°. Pei misfatti, se si decida, che il giovinetto maggiore di anni 9, e minore di 14 abbia agito con discernimento, alle pene di morte, dell'ergastolo, del quarto, e terzo grado de' ferri sarà sostituita la reclusione da espiarsi in una casa di correzione. Per le altre pene criminali soggiacerà al 1°. e 2°. grado di prigionia, e per le correzionali a quelle di polizia.

4.° Pel colpevole, che abbia compiuti 14 anni, ma che non sia giunto all' età di diciott' anni alle pene di morte, dell'ergastolo, e del quarto grado de' ferri è sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio.

5.° Tutte le altre pene criminali nel caso precedente saranno diminuite di uno a due gradi; la pena de' ferri sarà sempre espiata nel presidio.

6.° Il parricida compiuto il sedicesimo anno è punito colla pena di morte.

7.° Le donne incinte non possono soggiacere alla pena di morte, che dopo del parto.

Finalmente pe' condannati, che avessero compiuto l' anno settantesimo, la pena de' ferri sì nel bagno, che nel presidio, anche nel caso che ne sia incominciata l' esecuzione, sarà sempre espiata in una casa di reclusione.

(B) Le verità, che l' autore espone in questo luogo dimostrano quanto sia difficile di dare un giudizio esatto sulla certezza degli stupri. L' ignoranza de' periti, specialmente dei paesi piccoli, quant' innocenti non fece condannare? Quanti colpevoli non rimasero impuniti? La maggior parte delle perizie, che si leggono ne' processi, all' occhio dell' abile perito, sono un ammasso di errori, e di contraddizioni. Per le giovanette che avessero oltrepassati gli anni 18 sarà difficile di rinvenirsi segni certi della loro verginità. Non così per quelle, che non sono giunte agli anni della pubertà, o li avessero per poco oltrepassati. Allora specialmente, se l' imputato fosse un uomo adulto, possono aversi segni certi dello stupro, perciocchè è ben difficile di non osservarsi lacerazioni patenti. Quindi ne siegue, che il magistrato deve avere la maggior cura, di far seguire la ricognizione, appena abbia ricevuta la querela, adoperando i migliori periti, ancorchè dovesse ricercarli ne' luoghi vicini.

(C) Secondo un rescritto del giureconsulto Marciano, legge 4 *de abacto partu* questo reato era enumerato tra gli estraordinarii, e punito coll' esilio a tempo. Ulpiano nella L. *Si mulierem* 8 ff. *ad L. Cor. de sicariis*, lo comprende tra i delitti pubblici punibili coll'esilio perpetuo, cioè colla pena, che un tempo prescriveva la medesima legge Cornelia. La legge però 38 §. *qui abortionis* ff. *de abacto partu* sembra, che abbia tolto di mezzo ogni ambiguità. *Qui abortionis* dice il giureconsulto, *aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam, amissa parte bonorum releguntur, quod si eo mulier, aut homo perierit, summo supplicio adficiuntur.*

Le nostre LL. penali, art. 395. a 399. puniscono gli autori di questo reato colle seguenti pene.

1.° Colui, che per qualche mezzo abbia fatto abortire una donna, sarà punito colla relegazione.

2.° Alla stessa pena soggiacerà la donna, se abbia fatto seguire l' aborto in sua persona; se non abbia la donna acconsentito, il colpevole sarà punito colla reclusione.

3.° Se la donna perisse, sia, o no seguito l' aborto, il reo sarà punito col 1.° al 2.° grado de' ferri nel presidio, se abbia acconsentito a far uso di mezzi onde far seguire l'aborto; se non avrà acconsentito verrà il colpevole punito col 3.° al 4.° grado de' ferri nel presidio.

4.° Alle stesse pene di sopra indicate accresciute di un grado soggiacerà il medico, o il cerusico, lo speziale, la levatrice, e qualunque uffiziale di sanità: Sarà parimenti condannato ad un' ammenda da 30, a 300 ducati.

5.° L' aborto mancato è punito contro chiunque col 2.° al 3.° grado di prigionia: il tentato col primo grado anche di prigionia. A' soli uffiziali di sanità, è irrogata la multa di 20, a 200 ducati.

Finalmente le pene suddette discenderanno d' un grado, se l' aborto sia diretto ad accultare, per cagion d' onore, una prole illegittima.

(D) L' esame, se il parto sia nato vitale dipende intieramente dall' ispezione dei periti. Le osservazioni dell' autore fanno conoscere l' importanza di tal ricognizione; perciocchè il suo risultamento potrà privare d'un eredità colui a cui spetta, ed attribuirla a chi non vi ha dritto. La legge 3. §. 11. e 12. *ff. de suis, et legit. juxta auctoritatem doctissimi viri Hippocratis* stabilì il principio, che un neo-nato non è capace di

vita, nè è perfetto, se non verrà alla luce al settimo mese, cioè di 182. giorni. Conformi sono gli articoli 314, e 315 del codice francese, e gli articoli 234, e 235 delle nostre leggi civili, essendo prescritto pe' parti precoci il sesto mese compiuto, cioè di 180 giorni.

Pe' serotini la giurisprudenza, e l'uso di giudicare non fu costante. La regola: *Pater is est quem nuptiae demostrant*, adottata dalle nostre leggi civili art. 234 non fu costantemente osservato ne' tribunali; perciocchè le leggi antiche e nuove accordano al padre l'eccezione di non riconoscere il figlio, se fosse stato nell'impossibilità di convivere colla moglie per un dato tempo legge 6. *ff. de suis, qui sui vel.* Il dubbio si elevò sempre nel definire questo tempo.

Le leggi delle XII. Tavole fissavano il massimo a dieci mesi: *Decemviri in decimo mense gigni hominem non in undecimo, scripsissent.* Questo è il frammento riportato d'Aulo Gellio. L. 8. §. 3. capitolo 16. Lo stesso autore però ci assicura, che l'Imperatore Adriano: *causa cognita* decretò: *in undecimo quoque mense partum edi posse, idque ipsum hujus rei decretum nos legimus; in hoc decreto Adrianus se statuere dicit, requisitis veterum Philosophorum, et medicorum sententiis.* La legge 3. §. 11. e 12. ff. *de suis et legit.* di sopra citata fissavà il decimo mese pei parti serotini.

Sembra, che l'Imperator Giustiniano abbia dottato la stessa sentenza. Nov. 39. capitolo 2.° ; ma furono i tribunali d'Europa obbligati a seguire le opinioni degli uomini dell'arte, per cui sovente si credè parto legittimo quello nato 12. 13, e qualche volta 14 mesi dopo l'epoca della vedovanza della madre. Potrà riscontrarsi Heistero, ed altri medici d'autorità: vedi Gotofredo su la suddetta Novella 139. Pur nondimeno l'esperienza costante, che i parti difficilmente si protraggono al di là di 10 mesi compiti, cioè di 300 giorni, fece adottare questo termine pel massimo de' parti serotini. Articolo 315 del codice civile Francese, ed articolo 234 delle nostre leggi civili.

(E) Le leggi di tutte le nazioni civilizzate obligano gli uffiziali sanitarii, comprese le levatrici, a denunziare al magistrato tra 24 ora al più tardi tutte le osservazioni da essi fatte, che possono costituire un reato. Articolo 30 del codice di procedura penale Francese, articolo 24, e 25 delle nostre leggi di procedura penale, e 392 delle leggi penali.

Le stesse LL. prescrivono, che niuno uffiziale sanitario potrà negarsi d'ubbidire al magistrato, allorchè sarà richiesto a se-

guirlo, onde assicurarsi l' ingegnere ossia la pruova del reato, sotto pena della detenzione di polizia, e di ammenda da uno a venti ducati. Art. 74 delle sud. LL. di proced. penale.

I periti debbono essere due per lo meno; se non sono concordi nel dare il giudizio, il magistrato ne chiamerà uno o più, in guisacchè il loro numero sia dispari, onde ottenersi più facilmente la maggioranza art. 67 delle LL. suddette.

Finalmente potrà il magistrato competente, così nell'istruzione, che nel dibattimento sentire altri periti, perchè la verità sia vieppiù messa in chiaro. Spesso cotesti periti sono intesi nella pubblica discussione ad istanza del procurator generale, o dell' accusato.

Premesso ciò sembra, che secondo il nostro sistema di procedura tutte le relazioni degli uffiziali sanitarj possano ridursi 1. alle denunzie, o rapporti, che gli uffiziali suddetti sono oblicati fare al giudice regio del luogo ai termini dell'Art. 24, e 25 delle LL. di procedura penale di sopra indicate. 2. Alle relazioni dietro le ricognizioni eseguite in presenza del magistrato per esecuzione degli Art. 64, e 67 delle stesse leggi. E finalmente alle revisioni, che il giudice del circondario, l' istruttore, o la G. C. Criminale potranno commettere a' periti nel corso delle istruzioni, e nella pubblica discussione: possono queste ultime eseguirsi sulla persona dell' offeso, o su de' precedenti rapporti, a norma delle circostanze, come sarà indicato altrove.

Le formole di questi atti sono generalmente note a' cancellieri, ed alla maggior parte de' periti; ciò non ostante ci riserbiamo di darne alcune nella fine del 2. volume, ove l' autore tratta de' ferimenti, e degli omicidj.

(F) L' autore nella pagina 234. §. CXLVIII. cita la legge sola: *Qui duos cum in bello*, ma varie LL. Romane sono conformi a' principj del codice di Francia, ed alle nostre leggi civili. Le LL. 9 ff. *de reb. dubiis* 16. 22, e 23. dello stesso titolo 26 *de pact. dotal.* 17. §. 7. *in fin. ad* S. C. *Trebell.* sono conformi all' art. 720 del codice Francese, e 641 delle nostre LL. civili.

La legge 9. ff. *de rebus dubiis* di sopra citata prescrive, che se coloro, che perivano nello stesso infortunio erano impuberi, non inducevasi presunzione, se l' uno era all' altro premorto. Abbiamo detto altrove, che la pubertà negli uomini era fissata a 14., e nelle donne a 12 anni compiuti.

La stessa legge 9. *in fin.* la legge 23 *de reb. dubiis*, e la legge 26. ff. *de pact. dot.* stabiliscono, che se tra coloro

che perivano nello stesso infortunio uno era pubere, e l' altro impubere, si presumeva morto l' ultimo. Se erano tutti puberi, per presunzione si credeva premorto il più avanzato in età. Legge 17. §. 7 *in fin.* ff. *ad* S. C. *Trebell.* e le LL. 9 §. 1. ed ult. L. 26, e 22 ff. *de reb. dubiis.*

Le nostre LL. civili articoli 640 a 643 sono quasi conformi agli art. 720, 722 del codice Francese dall' autore trascritti.

(G) Nelle leggi Romane, e sovente anche nei classici latini, coloro che soffrono affezioni mentali sono indistintamente denominati *mentecapti*, *amentes*, *o dementes*, *insani*, *furiosi*, *fatui ec.* Sembra che volendosi esprimere il genere faceasi uso delle voci *mente capti*, ed *insani*, e che le specie eran designate cogl' altri termini di sopra trascritti. Vedi Calvino nel Lessico giuridico, e Gerardo Noot libro XXII. titolo X. *de curat. fur.*

Il codice Francese articolo 489, e le nostre leggi civili articolo 412 adottarono quasi le istesse voci per indicare tutte le specie delle affezioni mentali, cioè di *furore*, *demenza*, ed *imbecillità.*

Il professore Barzellotti (§. CXC.) riduce tutte queste affezioni sotto il nome generico di delirio. Discendendo alle specie chiama frenetici coloro, che delirano negli eccessi febrili, insani o pazzi i deliranti sani, e fatui quelli, che non formano perfetti giudizj o raziocinj, e nel massimo grado niun giudizio o raziocinio. Secondo l' istesso autore, se il delirio, o il giudizio falso s' aggira sopra più e varie cose sovente con disordinate emozioni, forma la prima varietà dell' insania, e propriamente la pazzia. Se il falso giudizio, o delirio s' aggira sopra un sol'oggetto, allora da prattici chiamasi melancolia.

Nel codice criminale Francese non si fa menzione, che della *demenza* articolo 64; nelle nostre leggi penali articolo 62 di *demenza, e furore.* Sembra per altro, che cotesti articoli debbansi interpretare secondo gli articoli indicati del codice civile, e delle nostre leggi civili; infatti giammai s' è dubitato, che l' imbecille o il fatuo sia anche non imputabile, come il demente ed il furioso.

L' autore non tralascia di promuovere, su questa parte importantissima di giurisprudenza, varie quistioni legali; onde il giovine studioso osservi, come in un quadro, ciocchè le leggi Romane, e le nostre prescrivono, ci studiaremo di esporle con la maggior brevità. Vi aggiungeremo qualche osservazione sulle quistioni, che questa parte di legislazione dà occasione di promuoversi.

Colui che dava segni di furore, da che incominciava d' esser furioso conservava lo stato suo primiero, la dignità, la magistratura come il dominio delle proprie sostanze. *Qui furere coepit*, rescrisse il giureconsulto Ulpiano, *et statum, et dignitatem in qua fuit, et magistratum, et potestatem videtur retinere, sicut rei suae dominium retinet* (L. 20 *ff. de stat. hom.*). Il padre furioso non perdeva su de' proprj figli la patria potestà. *Patre furioso liberi nihilominus in patris sui potestate sunt* (Legge 8. ff. *de suis, qui sui vel al. jur. sunt*).

Sembra, che ciò abbiano disposto coteste leggi per la probabilità, che il furioso potesse riacquistare la ragione, o perchè nè lucidi intervalli poteva anche amministrare le cose sue, come si dirà altrove; ma se il furioso non godeva di lucidi intervalli, era considerato come privo di volontà. *Furiosi nulla voluntas est* (legge 40 ff. *de de reg. jur.*). Non poteva contrarre alcuna obligazione, legge 5. *ib.*, ed era sotto la direzione di un curatore; legge 7. ff. *de cur. fur.* §. 3. *Inst. de curat.* Al mentecatto si assegnava anche il curatore; *Mentecaptis, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt* §. 4. *inst. de curat.* Non si destinava però il curatore, che al furioso, o mentecatto maggiore di anni 25; al minore s' assegnava il curatore, come a tutti gli altri della sua età, forse per la speranza di vederlo sano nella maggior età.

Non si dava il curatore al furioso, ed al mentecatto, che dietro piena cognizione di causa. *Observare Praetorem oportebit, ne cui temere, citra causae cognitionem plenissimam, curatores det quoniam plerique vel furorem vel dementiam fingunt, qua magis curatore accepto, onera civilia detrahent.* (Legge 6. ff. de cur. fur.).

Al figlio di famiglia impazzito non davasi curatore perciocchè eran le cose sue regolate dal proprio genitore. Il figlio poteva essere curatore del padre, e della madre impazziti. Leg. 7. e L. 4. ff. *de cur. fur.* L. 1. ff. *infin. cod.* Alla moglie, o sposa pazza non poteva assegnarsi per curatore nè il marito, nè lo sposo, leg. 2. Cod. qui dar. tut. Leg. 14. ff. *de cur. fur.* e Leg. 1. §. ult. ff. de *de excus. cur.* si sarà ciò disposto, perchè potevano essere in collisione i dritti dell' una verso dell' altro.

Al furioso, che godeva di lucidi intervalli, si permetteva d' amministrare le cose sue, allorchè in lui si ristabiliva la ragione. Il curatore però continuava ad esercitare la carica se ricadeva in furore, onde non vi fusse bisogno di fare nuova elezione in ogni ricaduta. *Leg. 6. de cur.*

Era proibito a' mentecatti di far testamenti. *In eo qui te-*

statur, *ejus temporis*, *quo testamentum fecit*, *integritas mentis*, *non corporis sanitas exigenda est*. L. 2. ff. *qui testam. facere possunt*. A coloro però, che avevano dei lucidi intervalli era permesso di testare, purchè si fosse incominciato, e perfezionato l'atto nel tempo, in cui godevano della ragione. Se il furore gli avesse sorpresi nell'atto del testamento, la disposizione non avea effetto leg. 9. C. *qui testam. fac. pos.* I lucidi intervalli non dovevano essere una specie di barlume, ma di una certa, e costante luce di ragione. *Intervalla perfectissima*, *ut in quibusdam videntur etiam pene furor esse remotus* L. 6. ff. *de cur. fur.* Le nostre leggi civili art. 412, e seg. ed il codice di Francia art. 489, e seguenti adottarono presso a poco i medesimi principj delle leggi Romane. » Al maggiore, così prescrive l'articolo di sopra citato, « il quale trovasi in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza, o di « furore, quando anche in tale stato offerisse de' lucidi inter-« valli, dee interdirsi d'amministrazione de' beni.

Gli art. 413 a 435 trattano del modo di chiedere, pronunziare, e rivocare l'interdizione. Son degni di osservazione gli articoli 416. 421, e 417. Il primo esige, che colui che dimanda l'interdizione deve articolare i fatti in iscritto, e presentare i testimonii e documenti, che ne dimostrano la necessità. Sebbene non si faccia menzione di medici, la legge non impedisce, che si producano da testimonii; di fatti niuno è nel caso più di costoro di contestare l'imbecillità, la demenza, o il furore.

Il tribunale, dopo aver inteso il parere del consiglio di famiglia, dee interrogare nella camera del consiglio colui, che si cerca interdire; se non potrà presentarsi sarà interrogato da uno de' giudici in presenza del procuratore regio, e coll'assistenza del cancelliere. Nel caso di appello contro la sentenza, potrà l'interrogatorio ripetersi dalla G. C. civile art. 419 e 425.

Eseguito il primo interrogatorio; potrà il tribunale destinare un amministratore provvisorio, onde prendere cura della persona, e de' beni del convenuto. Se non stimasse il tribunale di pronunziare, » potrà nondimeno, se le circostanze lo » esigono, ordinare, che in avvenire il convenuto sia inabilitato » a stare in giudizio, transiggere, prendere a prestito, ricevere » capitali, farne quietanze, alienare, o i ipotecare i suoi be-» ni, senza l'assistenza d'un consulente, che verrà nomi-» nato nella stessa sentenza ». Pronunziandosi l'interdizione si destina all'interdetto un tutore surrogato, come a' minori.

Finalmente le istesse LL. prescrivono, che gli atti anteriori all'interdizione potranno annullarsi, » se la causa d'in-» terdizione esisteva notoriamente all'epoca, in cui sono stati

» fatti ». Dopo la morte d' un individuo gli atti fatti non potranno impugnarsi per causa di demenza, se non nel caso, che si fosse pronunziata, o dimandata l'interdizione prima della sua morte, o che la pruova della demenza risultasse dall' atto istesso, che viene impugnato art. 504, 427 delle nostre LL. civili.

Dopo di aver esposte le disposizioni legislative siamo obbligati d' indicare le principali questioni promosse ne' tribunali di Francia su questa materia.

1. L' articolo 504 del codice Francese, e 427 delle nostre leggi civili riguarda anche gli atti gratuiti?

Richiamato in esame il processo verbale del consiglio di stato di Francia sulla discussione di quest' art., e dell' art. 901, ch' è uniforme all' art. 817 delle nostre LL. civili, sull' autorità de' discorsi degli oratori del governo, e specialmente del sig. Emerey, che fu il redattore di questi articoli, la Corte di Cassazione fece dritto alle dotte conclusioni del sig. Merlin. In conseguenza fu con decisione de' 22 Novembre 1810 stabilito quanto siegue.

» Considerando, che l' art. 504 del codice civile non è » applicabile alle donazioni tra vivi, nè a' testamenti, li qua- » li sono specialmente regolate dall' art. 901 del medesimo co- » dice ch' è stato definitivamente adottato, e pubblicato ne' se- » guenti termini ». *Per fare una donazione tra vivi, o un testamento è necessario essere sano di mente*, » il che risulta » dall' insieme dell' espressione di quest' articolo, che, non » ostante gli art. 1241, 1347, 1352, e 1353 del detto co- » dice, è permesso alle parti di articolare, ed a' Tribunali di » ammetterle a provare tutt' i fatti, che sono di natura a sta- » bilire, che l' autore d' una donazione tra vivi, o di un te- » stamento non era punto sano di mente all' epoca della for- » mazione di questi atti, senza distinguere se tali fatti hanno, » o non hanno costituito uno stato permanente di demenza » Merlin Tomo XIII. pag. 547.

2.° Lo stesso giureconsulto Merlin propone altra quistione nella causa agitata per la successione del sig. Simone Taillefer. Costui aveva fatta una donazione tra vivi: posteriormente i suoi stretti congionti chiesero la sua interdizione, ma in vece il tribunale gli diede un consulente. Mentre era in questo stato fece un testamento, e quindi cessò di vivere.

Gli eredi intestati dedussero la nullità della donazione, e del testamento del Taillefer, ed articolarono ch' egli era nello stato d' imbecillità la più perfetta prima della confezione della donazione, e del testamento. La corte d' appello rigettò le pruove de' fatti d' imbecillità posteriori alla sentenza, colla

quale erasi dato il consulente, sulla supposizione, che questa sentenza opponesse la cosa giudicata, per non essersi dichiarata l' interdizione.

La corte di cassazione facendo dritto alle conclusioni del signor Merlin cassò l' arresto della corte di appello, sulla considerazione, che i fatti articolati potevano dimostrare l' imbecillità assoluta del Taillefer prima e dopo della donazione, e del testamento, e che la donazione del consulente non escludeva la dedotta imbecillità.

3.° Il sig. Barzellotti, nel §. CCXII., non sa comprendere come il sig. Merlin abbia portata opinione, che un testamento olografo, fatto da un interdetto per demenza, se contenga sagge disposizioni, debba avere esecuzione, più di quello sollenne, che lo stesso interdetto potrebbe fare alla presenza delle autorità costituite.

I testamenti sono oggi, per atto publico, olografi o mistici art. 894 delle LL. civili, e 969 del Codice Francese. Il primo debb' essere dettato dal testatore al notajo; quindi da costui se ne dee fare lettura al testatore medesimo in presenza de' testimonj, ma la prima di queste solennità non si osserva quasi mai. Al più il testatore, specialmente se grave è il suo male, indica la propria volontà, ed il notajo scrive il testamento. La lettura non esige, che il silenzio: si richiede nello stesso testamento la soscrizione del testatore in ciascun foglio; ma se costui non sapesse, o non potesse soscriverlo sarà sufficiente, che se ne faccia espressa menzione. Di questo testamento parla l' autore, mentre le leggi francesi e le nostre non ne riconoscono altro più solenne. L' uffiziale pubblico indicato dal sig. Merlin è appunto il notajo.

Il dotto autore del Repertorio così s' esprime. » Quando » il testamento olografo non contiene altro, che disposizioni » sagge, e ragionevoli, forma una presunzione maggiore a fa» vore della capacità del testatore, che non la farebbe un » testamento solenne ». E quindi trascrive l' uniforme opinione del sig. d' Auguesseau. » È difficilissimo », dice quest' ultimo, » di poter supporre in un insensato tanta pazien» za, docilità, e sommissione per scrivere di proprio pugno » un testamento, che conterrebbe una lunga serie di disposi» zioni ec.

Le LL. 2. 7. D. *de conditionibus institutionum*, e 3. C. *de Codicillis* prescrivono, che dalla saggezza delle disposizioni si dee principalmente dedurre, se il testatore, nel formare il testamento, era ne' lucidi intervalli.

I tribunali di Francia, secondo assicura lo stesso giureconsulto Merlin, non riconobbero mai questi lucidi intervalli, ma nel furioso sembra che possano ammettersi, dietro le più chiare e luminose pruove.

Effetti della demenza, del furore, e della fatuità sul rapporto de' reati.

Tutte le leggi delle nazioni civilizzate dichiarano non imputabili coloro, che commettono reati, nello stato di alienazione di mente, perciocchè l'uomo allorchè è affetto da questa umiliante e degradante malattia non ha volontà, ed in conseguenza è incapace di dolo. *Furiosi nulla voluntus est.* L. 40. ff. *de reg. jur.*

Siccome, per le leggi già trascritte, il testamento di colui, che godeva certi segni di lucidi intervalli, era eseguito, così le leggi non liberavano dalla pena l'autore di un reato commesso ne' medesimi lucidi intervalli. *Si tibi liquido compertum est*, così rescrissero gli Imperatori Marco e Comodo *Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio, matrem ab eo simulatione dementiae occisam; potes de modo poenae ejus dissimulare, cum satis furore ipso puniatur, et tamen diligentius custodiendus erit . . . . . Si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, num forte eo momento scelus admiserit, nec morbo ejus danda est venia, diligenter explorabis: et si quid tale comperis, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si cum posset videri sentire commiserit, supplicio adficiendus sit.* Lo stesso rescritto prescrive il modo, onde detenere i furiosi *ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpae eorum adscribendum est, qui negligentiores in officio suo fuerint.*

Anton Mattei nel dubbio, se il reato siasi commesso nell'atto del furore o ne' lucidi intervalli crede, che debbasi sempre risolvere la questione a favore dell'imputato, come in tutt'i casi di dubbia reità, per effetto della L. 5. D. *de poenis: satius enim esse, impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnare.*

Lo stesso dotto interpetre promuove l'altra quistione, se possa punirsi colui che fosse caduto in furore, dopo il commesso reato, e dimostra che anche nei più gravi reati non debbasi punire, allorchè non possa, o non sappia difendersi. Un responso del giureconsulto Marciano conferma questa verità: *Divi Severi, et Antonini Magni rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc jure utimur, ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur.* Che il furioso debba riputarsi come l'assente è prescritto dalla L. 2. *furiosus* D. *de jur. codic.* e della L. 124

D. *de reg. jur.* così espressa. *Furiosus absentis loco est:* Nè, secondo l' avviso dello stesso Mattei dee fare ostacolo la legge di sopra trascitta 14. D. *de offic. praesid.*, perciocchè egli dice: *non hoc volunt Imperatores, prorsus morbo dandam non esse veniam, sed non esse dandam morbo leviori: et tamen id ipsum ad se referri jubent, ut ipsi aestiment, an per immanitatem facinoris, si cum posset videri sentire commiserit, supplicio adficiendus sit.*

L' articolo 61 delle nostre leggi penali prescrive: » Non « esiste reato, quando colui, che lo ha commesso era nello « stato di demenza o di furore nel tempo in cui l' azione fu « eseguita. » L' art. 64 del cod. penale di Francia è espresso quasi ne' medesimi termini, colla sola diversità che non fa mensione che della sola demenza. Abbiamo già dimostrato, che questi articoli debbonsi interpetrare ne' termini degli articoli 489 del cod. civile francese, e 412 delle nostre LL. civili, così espresso. « Al maggiore il quale trovasi in uno sta« to abituale d'imbecillità, di demenza o di furore, quando « anche un tale stato offerisce de' lucidi intervalli dee inter« dirsi l' amministrazione de' beni ».

Se per effetto di coteste leggi debbono essere esenti di ogni pena coloro, che sono afflitti d' alienazioni mentali, l' articolo 91 delle nostre leggi penali dà luogo alle seguenti quistioni.

1. Colui che avrà commesso un reato mentre era sano di mente, e che prima del giudizio avesse perduta la ragione, potrà giudicarsi? 2. Potrà anche giudicarsi l' imputato, ch'avendo commesso un reato ne' lucidi intervalli, sia ritornato in furore nel corso del giudizio stesso? Finalmente le pene gravi, e specialmente quelle di morte dovranno eseguirsi contro coloro, che avendo commesso il misfatto, e subito il giudizio, mentre eran sani di mente, avessero perduta la ragioue dopo la condanna?

Il codice di procedura criminale francese, e le nostre leggi di procedura penale non prevedono espressamente i casi espressi nella 1., e 2. questione; ma varj articoli di essi ci somministrano argomenti chiari per risolverle a favore degli infelici, che avessero perduta la ragione.

Uno degli atti più solenni del giudizio penale è il primo interrogatorio dell'imputato. Il magistrato è obbligato interrogarlo prima di farlo restringere nelle prigioni, ed anche nel caso che fosse rilasciato col mandato. Nell' interrogatorio debbono manifestarsi all' imputato *i motivi del suo arresto: le circostanze di fatto dichiarate dall'imputato a carico, o discarico nel suo interrogatorio saranno rischiarate nel corso della istruzione.* Art. 108 e 109

delle LL. di procedura penale. Quanti esempj non abbiamo d'essersi conosciuta l'innocenza di un imputato a vista del suo solo interrogatorio? Potrà oltre a ciò dichiararsi autore dell'avvenimento, e dimostrare, per servirmi della formula dei giudizj dell'antica Roma; *jure feci*? Potrà dire, fui astretto da forza maggiore? Finalmente potrebbe allegare scuse riconosciute dalla legge. Tutte queste circostanze verificate nell'istruzione potranno fargli ottenere la libertà, o una immenza diminuzione di pena.

Ammesso ed intimato l'atto di accusa, il processo ed i documenti relativi diventan pubblici: L'accusato potrà allora conferire col suo difensore, ed oltre de' mezzi d'incompetenza e di nullità, chiedere gli esperimenti di fatto che potrebbero escludere, o render dubbia la reità. Allorchè gli verrà intimata la lista de' testimonj del pubblico ministero e della parte civile, se vi sarà nel giudizio, l'accusato potrà opporre l'eccezioni legali contro de' testimonj, e produrne altri a suo discarico; spesso l'eccezioni contro de' primi, o le pruove del difensivo escludono la reità, o diminuiscono i gradi del dolo. Nell'esordio della pubblica discussione il presidente chiede all'accusato le sue osservazioni su l'atto di accusa. Dopo la lettura dell'interrogatorio debbonsi registrare le risposte e le osservazioni, che l'accusato stesso potrà farvi; appena un testimone avrà fatta la sua vocale dichiarazione, il presidente dee dire all'accusato, se abbia nulla a rispondere o ad osservare. L'ultimo atto della pubblica discussione consiste nell'avvertire l'accusato ad allegare, anche dopo del suo difensore, i mezzi di difesa. Art. 237, 238, 250 e 269 delle LL. di procedura penale. Finalmente, se si procedesse in contumacia, ancorchè il contumace fosse dichiarato pubblico nemico, e condannato a morte, appena diverrà presente, per spontanea presentazione o arresto, tutti gli atti del giudizio contumaciale si considerano come non fatti, e si procede nelle forme prescritte delle leggi art. 475.

Gli atti soleuni di sopra indicati dimostrano, che le nostre leggi esigono, in tutto il corso del giudizio penale, la presenza non meccanica, ma intellettuale, diciam così, dell'accusato. Potrà questa esigersi da un mentecatto? Sono perciò le ragioni allegate di sopra (allorchè si è la stessa quistione trattata secondo le leggi Romane) più chiare ed evidenti per conchiudere, che un uomo alienato di mente non possa esser legalmente giudicato.

Il celebre giureconsulto Jousse, che commentò l'ordinanza criminale di Luigi il Grande, conferma questi principii; che sono consacrati ancora nel Repertorio del Signore Merlin alla voce *demence*.

I medesimi Jousse, e Merlin nel luogo stesso risolvono l' ultima questione favorevolmente ai condannati divenuti mentecatti, dopo della decisione. Perciocchè sarebbe cosa straordinaria, così dicesi nel Repertorio, di vedere un matto condursi al supplizio. Si cita un esempio dato da Errico il Grande, il quale ad un reo di lesa maestà riconosciuto mentecatto, non volle che si dasse altra pena che la detenzione.

Il signor Blackstone, ne' suoi sublimi comentarj sulle leggi Inglesi, conferma in tutta la sua estenzione, le verità di sopra esposte su tutte a tre le questioni; « La legge, Egli dice » prescrive, *furiosus furore punitur*, e dopo aver citato lo statuto 1. e 2. capitolo 10. del regno di Filippo e Maria, che confermano lo stesso, conchiude con le parole del celebre Giureconsulto Odoardo Coke ne' seguenti termini. « Se l' esecuzio-« ne del reo « si fa per esempio » *ut poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*; « Il fine delle legge non è adempito, « se il colpevole è un pazzo o un fatuo; allora non è che « uno spettacolo di orrore, di crudeltà, che non potrà esse-« re d' alcuna utilità a chicchesia » Vol. V. *Delle persone capaci di commetter delitti.*

(H) L' autore fa brevi considerazioni su' de' sordi e muti nati; siamo perciò obbligati a prolungare alquanto le nostre osservazioni, anche perchè, rispettando la sua opinione, la nostra, qualunque siasi, è ben diversa. Quindi fa mestieri ricorrere a' principj consagrati da' filolofi.

§. I.

Delle principali operazioni dell' anima.

La quistione, se nell' uomo esistono idee innate, fu agitata nelle scuole, e ne' circoli degli scolastici fino a dì nostri. E pure avea già detto Aristotele, che tutte le idee ci pervengono dai sensi.

Questa verità così semplice, per lo corso di 22 secoli, in vece di essere dimostrata, fu maggiormente inviluppata, prima per gli errori delle scuole, e quindi per quelli del tempo. Allorchè le scienze, e le arti, dopo i secoli della barbarie, rinacquero, gli scolastici, seguendo gli errori delle antiche scuole, resero forse la quistione vieppiù involuta. Loke fu forse il primo a darcene giuste indicazioni: il celebre sig. Condillac però dimostrò la verità coll' evidenza matematica.

Seguendo le idee di quest' ultimo, e spesso improntando

le sue stesse espressioni, procurerò dimostrare, che tra il sordo e muto nato, ed un imbecille vi è uno stadio immenso.

I sensi, secondo dice lo stesso Sig. Condillac, *sono le prime nostre facoltà. Per mezzo di essi unicamente le impressioni degli oggetti arrivano all' anima. Se noi fossimo stati privi della vista, non sonosceremmo nè luce, nè colore; se dell' udito non avremmo conoscenza alcuna de' suoni.* Quindi ne siegue, che l' uomo privo dei sensi dovrebbe paragonarsi alla statua, tanto ingegnosamente immaginata dallo stesso sig. Condillac, onde dimostrare, che coll' ajuto di essi si acquistano tutte le idee.

Non ha effettivamente l' uomo conoscenza degli oggetti sensibili, se non per mezzo delle sensazioni ossia delle impressioni che ricevono i suo sensi. Queste sensazioni si chiamano idee, e più propriamente immagini. Le prime sono sensazioni attuali, e le seconde ricordanze delle sensazioni passate.

Dalle idee sensibili l' uomo si solleva naturalmente ad altri oggetti, che non cadono sotto i suoi sensi; perciocchè dietro gli effetti che si veggono, si giudica delle cagioni che non si veggono, come dalle cose note si perviene alla conoscenza delle ignote.

L' uomo non acquista cognizioni, che analizzando gli oggetti, che cadono sotto i suoi sensi, o paragonandoli colle idee precedentemente acquistate. Se un giovanetto è per la prima volta condotto al teatro, appena si alza la tela, ed ai suoi sguardi si offre la scena rappresentante il palazzo ed il giardino d' Armida, rimane certamente sorpreso nel riguardare quegl' incantesimi. Se questo giovanetto si condurrà altrove, e se gli chiederà conto di ciò che avrà osservato, non racconterà certamente che cose confuse. Al contrario s' egli rimanendo allo spettacolo osservasse successivamente ciascuna delle parti del superbo edifizio, e di quel delizioso giardino, incominciando dagli oggetti principali, e quindi discendendo ai più minuti dettagli; se farà il paragone tra l'un oggetto coll' altro; in tal caso acquisterà di questa scena idee distinte, e quindi potrà dar conto esatto di tutto. In ciò consiste l'analisi, cioè l' osservare con ordine successivo la qualità degli oggetti, affin di darsi nella mente l' ordine simultaneo.

Ma vediamo per mezzo di quali operazioni si analizza. Il giovanetto che ha presente la scena di sopra indicata, per bene analizzare gli oggetti, che sono presenti a' suoi occhi, dee fissare gli sguardi su ciascuno di essi. Allora, benchè abbia presenti molti oggetti, pur nondimeno ei non vede, che quello su di cui avrà fissato lo sguardo: questa operazione chiamasi *attenzione*.

Dopochè avrà il giovanetto medesimo fissata la sua attenzione su ciascun oggetto particolarmente, potrà dirigere i suoi sguardi sopra due degli oggetti medesimi, ed allora osservando la differenza che vi è tra l'uno e l'altro, ne fa la *comparazione*.

La conseguenza della comparazione medesima chiamasi *giudizio*; questo consiste nell' osservare, se due oggetti paragonati insieme, sieno simili o diversi su i loro differenti rapporti.

Se un primo giudizio gli fa conoscere la relazione fra due oggetti, per aver conoscenza d'un terzo oggetto, ha egli bisogno d' un secondo giudizio, p. e. nel riguardare nella scena due piante ne osserverà successivamente la grandezza, la forma, i rami, le fronde di esse ec. Nel paragonare in seguito tutte queste cose diverse, farà una serie di giudizii, e siccome allora l'attenzione si riflette da un oggetto all' altro, ciò dicesi *riflessione*.

Coll' ajuto della riflessione avrà lo stesso giovanetto osservate le qualità, che formano la diversità fra gli oggetti medesimi. Allora può coll' ajuto della stessa riflessione, riunire in un solo oggetto le qualità, che sono divisi in diversi; come un pittore può dipingere col suo pennello un cavallo alato, aggiungendo a questo quadrupede le ali proprie de' volatili, si vedrà la figura d' un animale, che non ha esistito mai; in ciò consiste *l'immaginazione*.

Un giudizio può rinchiuderne implicitamente un secondo, ed allora n'è la necessaria conseguenza, come p. e. allorchè si dice che un corpo è pesante, ne siegue, che cadrà, se non sarà sostenuto; in ciò consiste il *raziocinio*.

Se il secondo giudizio non è così evidente, dee allora l'uomo, passando dalle cose note alle ignote, formare una serie di giudizii inermedii; per tal modo egli *ragiona*.

L' intelletto è la riunione di tutte le suddette facoltà, cioè dell' attenzione, della comparazione, del giudizio, della riflessione, dell' immaginazione, e del raziocinio.

§. II.

Della volontà.

Abbiamo osservato, come si acquistano le idee, e come si formano tutte le operazioni dell' intelletto. Se consideriamo le sensazioni come piacevoli, o disgustose, si vedranno nascere tutte le operazioni, che si riferiscono alla *volontà*.

Per *dolore* s' intende il provare una sensazione disgustosa; la privazione d' una sensazione piacevole è anche un dolore; quest' ultima più propriamente chiamasi *bisogno*.

Il *disagio* è lo stato in cui siamo nel soffrire in qualche modo il dolore. Questo disagio ci spinge a muoverci, per ottenere le cose di cui abbiamo bisogno, allora siamo inquieti; se incontriamo forti ostacoli, nel conseguire le cose di cui abbiamo bisogno, l' inquietudine si accresce, e questo stato può divenire un *tormento*.

Il bisogno ci fà essere inquieti, perchè determina le facoltà del corpo, e dell'anima su gli oggetti, la privazione dei quali ci fa soffrire. La riflessione ci fa presente il piacere, che godremmo nel possedere l' oggetto di cui andiamo in traccia; l' immaginazione l' esagera, per cui tutte le nostre facoltà si diriggono a questo oggetto; siffatta direzione è ciò che dicesi *desiderio*.

S' è naturale di farsi l' abitudine di possedere cose piacevoli, è anche naturale il formarsi l' abitudine di desiderarle: i desiderii divenuti abitudini chiamansi *passione*; per quanto sono questi desiderii più vivaci, le passioni sono più violente.

Se desiderando una cosa giudichiamo poterla ottenere, questo giudizio, unito al desiderio, produce la *speranza*.

L' esperienza che ci ha fatta acquistare l' abitudine di giudicare, che non incontriamo ostacolo alcuno a' nostri desiderii produce la *volontà*. Essa ha egualmente un significato più esteso, comprende tutte le abitudini prodotte dal bisogno, come sono i desiderii, le passioni, la speranza, la disperazione, il timore, la fiducia, la presunzione, e simili.

Finalmente la parola *pensiero* è più generica, e comprende tutte le facoltà dell' intelletto, e della volontà; dappoichè pensare è lo stesso che sentire, far attenzione, paragonare, giudicare, riflettere, immaginare, ragionare, desiderare; aver delle passioni, sperare, e temere.

§. III.

Del linguaggio d' azione.

Ma con quali mezzi fa l' uomo intendere a' suoi simili i proprj pensieri, cioè le facoltà dell' intelletto, e della volontà? Se l' uomo si contradistingue sopra tutti gli altri animali, perchè è fornito di ragione, anche coloro ch' erroneamente attribuiscono a qualche altra spezie di animali un certo ragionamento, convengono, che noi signoreggiamo ed imperiamo sugli animali tutti per la nostra conformazione, e che li sorpassiamo di gran lunga per lo dono della parola.

Si fa da Filosofi distinzione tra linguaggio di azione, e di convenzione o sia di suoni articolati. Il Sig. Condillac so-

stiene, che nell'uomo vi è *un linguaggio innato, benchè non vi siano idee innate;* quindi dimostra, che l'uomo non apprende questo linguaggio, perchè è *naturale, ed immediato effetto della sua conformazione: Esso dice tutto in una volta ciò che noi sentiamo, non è dunque un metodo analitico, non decompone le nostre sensazioni, non fa osservare ciò ch' esse rinchiudono, non fornisce alcuna idea.*

L'uomo principia a parlare il linguaggio di azione appena ha delle sensazioni, ma lo parla allora senza il disegno di comunicare i proprii pensieri. Allorchè si accorgerà di essere stato inteso, forma il disegno di parlarlo per farsi intendere; ma non potrà eseguirlo, che quando saprà analizzare i proprii pensieri. Allora formerà l' abitudine di ripetere, l' un dopo l' altro i movimenti, che naturalmente faceva in una sol volta, e per tal modo il linguaggio di azione diverrà in lui un metodo analitico. Ora è una verità indubitata, che i metodi s' imparano; quindi ne siegue, che questo linguaggio, benchè sia innato, appena divenuto metodo analitico, cessa di esser tale.

§. IV.

Della influenza delle lingue nell' uomo.

Se il linguaggio d' azione è un metodo analitico, quello de' suoni articolati lo è egualmente. Senza l' ajuto di un linguaggio, gli uomini sarebbero nell' impotenza di analizzare. Ma appena gli uomini incominciarono a far uso de' suoni articolati, dimenticarono insensibilimente il linguaggio di azione: l' obbliarono essi del tutto, allorchè si formarono la lingua più semplice.

Le lingue regolano i nostri giudizii, formano le nostre cognizioni, le nostre opinioni, i nostri pregiudizii.

Effettivamente le idee generali, o sia astratte o separate, non sono che nomi; senza l' ajuto adunque delle parole non avremmo idee astratte, e senza di queste non avrebbe l' uomo nè generi, nè specie, ed in conseguenza sarebbe incapace di ragionare. Quindi mi piace conchiudere collo stesso Sig. Condillac. *Ora se non ragioniamo fuorchè col soccorso di tali denominazioni, è ciò una pruova novella, che non ragioniamo bene, o male, se non perchè la nostra lingua è bene o male formata. L' analisi non c' insegnerà dunque a ragionare, se non in quanto, insegnandoci a determinare le idee generali, ed astratte, c' insegnerà a formare bene la nostra lingua; e tutta l' arte di ragionare si riduce a quella di parlar bene.*

§. V.

Applicazione degli esposti principj al sordo muto nato.

Abbiamo dimostrato che il linguaggio d' azione serve al-l' uomo per esprimere simultaneamente, ciò che sente, e che successivamente coll' ajuto dell' analisi diventa un metodo analitico: si è anche detto, che questo metodo si apprende, e perciò su tal rapporto il linguaggio d' azione, non si dee considerare per innato.

Si è osservato, che l' uomo abbandona il linguaggio di azione, in proporzione che adotta la lingua la più semplice. In ultimo luogo abbiamo dimostrato, che senza l' ajuto di una lingua, non è l' uomo nello stato di ragionare.

Se il sordo e muto nato si considerasse in una società di uomini; che in vece di suoni articolati, facesse uso del linguaggio di azione, ridotto a metodo analitico, benchè privo di un senso importante, sarebbe forse egli nel caso di spiegare le sue idee? Nato, ed educato fra uomini avezzi a spiegare i proprj bisogni co' segni, potrebbe imitarli in tutto, menochè nell' esprimere le sensazioni, che si acquistano coll' organo dell' udito. Ma un sordo e muto nato, ed educato fra uomini che fanno uso di suoni articolati rimane isolato, ed appena può esprimere quel che sente con qualche segno, o sia col linguaggio di azione innato, cioè non ridotto a metodo analitico. Ciò ha luogo maggiormente nei piccioli paesi, ne' quali s' incontrano di raro due sordi e muti.

Egli per altro avrebbe nel primo caso qualche vantaggio sul cieco nato; perciocchè non potrebbe questo ultimo apprendere il linguaggio di azione, ridotto a metodo analitico; ma nelle società, nelle quali si esprimono i proprj pensieri coi suoni articolati, tra il cieco ed il sordo e muto, vi è uno stadio infinito; perciocchè il primo ha il dono di parlare il linguaggio degli altri uomini e per conseguenza di ragionare.

Avea già Wolfio detto, esser ben difficile, che la ragione abbia qualche vigore in un uomo, che non ha l' uso dei segni d' istituzione (1): conferma egli questa verità coll' esempio del sordo e muto nato di Chiattres, che nel 1703 acquistò l' udito, e del selvaggio rinvenuto nel 1694 ne' boschi tra la Lituania, e la Russia.

Il Sig. Condillac però, dimostra all' evidenza questa verità colle sue riflessioni sul sordo, e muto di Chartres. Son'ob-

(1) *Psycol. ration.* §. 461.

bligato a riportare la storia di costui, e quindi indicare le principali osservazioni di quel grand' uomo. Un giovine di 23 a 24 anni, figlio d' un artigiano di Chartres sordo e muto di nascita, incominciò tutto ad un tratto a parlare con gran meraviglia di quegli abitanti. Indicò egli posteriormente, che tre o quattro mesi prima avea inteso il suono delle campane, e ch' era stato estremamente sorpreso da questa nuova sensazione: che posteriormente essendogli uscita dell' acqua delle orecchia incominciò a sentir bene. Questo giovine per qualche tempo serbò silenzio, badando solo a sentire, e ripetere sotto voce le parole che udiva; finalmente si crede nello stato di rompere il silenzio, ed incominciò a parlare, sebbene imperfettamente. Immediatamente abili teologi l' interrogarono sul suo stato passato, e principalmente sull' idea di Dio, sull'anima, sul bene, e sul male. Rispose in modo da far comprendere, che non avea conoscenza di tutto ciò; e pure questo giovane era nato da genitori cattolici, ed istruito a farsi la S. Croce, ad assistere alla messa, restando ginocchioni nella chiesa; ciò non ostante indicò di aver fatto ciò per imitazione, e senza comprenderne l' oggetto.

Dalle sue spiegazioni si comprese, che avea egli menata una vita puramente meccanica, occupandosi degli oggetti sensibili e presenti, e delle poche idee acquistate col beneficio della vista, senza paragonare le sue idee. Questo giovane aveva dello spirito, ma lo spirito di un' uomo (dice lo stesso autore) privo del commercio degli altri; si poco esercitato e coltivato, ch' egli non pensava, che per quanto n' era indispensabilmente forzato dagli oggetti esteriori. Gli uomini non acquistano molte idee, che per mezzo del loro commercio reciproco.

Questo giovine elevato fra gli uomini faceva conoscere, per mezzo de' gesti, i suoi principali bisogni; ma siccome gli mancavano i nomi, per designare tutto ciò, che non gli era presente, non pensava che quando avea una percezione momentanea. La sua attenzione attirata unicamente da vive sensazioni, cessava colle sensazioni medesime.

Incapace di fissare e determinare esattamente le sue idee, che riceveva per mezzo dei sensi, non poteva comporle, nè decomporle, facendo delle nozioni a sua scelta. Gli mancavano i segni facili per paragonare le sue idee le più familiari, e forse di rado potè formare giudizj. È anche verosimile, che fino all' età, in cui ottenne l' udito, non abbia fatto un sol ragionamento; perciocchè il ragionare consiste nel formare giudizj, ed il legarli, osservandone la dipendenza nella quale sono gli uni cogli altri. Questo giovine non potè far ciò, per-

ciocchè non avea le cognizioni, o le particelle ch' esprimono i rapporti delle differenti parti del discorso; la sua riflessione, che non avea per oggetto che sensazioni vive, o nuove, non influiva punto nella maggior parte delle sue azioni. Non era egli guidato, che dall' abitudine, dalla imitazione, specialmente in tutto ciò, che avea poco rapporto con i suoi bisogni. Di fatti portavasi egli alla Chiesa, seguendo i proprj congionti, ma non intendeva ciò che faceva.

Si osservavano in questo giovane leggiere tracce dell' operazioni dell' anima; ma eccettuata la percezione, la coscienza, l' attenzione, la reminiscenza, e l' immaginazione, non appariva in lui alcun vestigio delle altre operazioni dell' anima. Questo giovine si può rassomigliare a quel selvaggio rinvenuto tra i boschi della Lituania, che sebbene fornito di tutti i sensi, lontano dal commercio degli uomini non avea nè reminiscenza, nè memoria. Questo selvaggio non avea, che una immaginazione della quale non potea disporre, e le sue percezioni non si risvegliavano, che quando l' azzardo gli presentava oggetti legati da qualche circostanza alle idee precedenti. Egli non imitava che gli orsi dei quali avea soltanto conoscenza.

Si dirà, prosiegue a dire il Sig. Condillac, che per la necessità di provvedere ai proprj bisogni, e di soddisfare alle passioni potevansi sviluppare in lui tutte le operazioni dell' anima. A ciò risponde negativamente; perciocchè non potendo egli legare le sue idee con segni arbitrarii, era senza memoria, e per conseguenza privo d' immaginazione, e della facoltà di riflettere.

Sebbene la sua immaginazione avesse una superiorità sulla nostra, perciocchè gli rappresentava le cose in una maniera più viva, pur nondimeno noi possiamo ricordarci commodamente delle idee passate col soccorso della memoria, mentre egli privo di questa facoltà, non avea altro vantaggio, che l' immagine delle idee presenti.

Finalmente da queste osservazioni rilevasi, che non può ricorrersi alla legge del compenso; perciocchè, sebbene più vive sieno alcune sensazioni nel sordo-muto, non avendo egli le principali facoltà dell' intelletto, non può trarne profitto.

§. VI.

De' sordi e muti non istruiti.

Non prima del secolo XVI. si fecero varii tentativi per l' istruzione dei sordi e muti; gli sforzi de' Boneri, de' Wallis, de' Lama servirono d' incitamento al celebre Abbate de

l'Epeè, che nel 1778 fu il primo a fondare in Parigi una scuola per l'insegnamento di questa classe infelice di uomini; ma era riserbato all'Abbate Sicard di perfezionare il metodo di questa istituzione.

Quest'uomo immortale, ch'ebbe più di ogni altro occasione di conoscere i sordi-muti nati, prima di essere istruiti, li chiama a ragione atomi viventi e macchine ambulanti. Persuaso che senza una lingua i suoi sforzi sarebbero rimasti senza effetto, creò una gramatica particolare per la loro istituzione. Potrei dire, che ridusse per tal modo a metodo analitico il linguaggio d'azione.

Quasi tutti i governi civilizzati d'Europa, inviarono in Parigi uomini di merito per apprendere questo metodo, e per tal metodo stabilirono nelle Città capitali delle pubbliche scuole. In Napoli, mercè le provvide cure di S. M. Ferdinando I. fin dal 1785 si stabilì anche una scuola, e varii giovani vi sono istruiti. Non ostantechè il genio dell'Abbate Sicard abbia tentato di sormontare tutti gli ostacoli della natura; potrà mai sostenersi, che un suo allievo abbia superato il più mediocre talento di un uomo fornito di tutt'i sensi?

Ma qual è la condizione dei sordi-muti, che vivono in tutte le province? Debbono essi considerarsi nello stato d'ignoranza descritta dal Signor Condillac, e dall'Abbate Sicard, e come se vivessero ne' secoli ne' quali l'ingegno umano non avea inventato questo metodo, che tanto lo contradistingue.

Premesse queste verità un' uomo privo delle facoltà principali dell' intelletto, e specialmente di raziocinio potrà dirsi imputabile?

§. VII.

Disposizioni legislative intorno ai sordi e muti nati.

Gli antichi giureconsulti conobbero anch' essi la grande distanza, che intercede tra i sordi e muti nati, ed il resto degli uomini. I sordi e muti nati erano dalle leggi Romane assomigliati agl' interdetti, ed imbecilli, e soggetti all' amministrazione de' curatori. *Sed et mentecaptis, et surdis et mutis, et qui perpetuo morbo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt* (1).

Ai sordi e muti nati era proibito di testare, di fare codicilli, donazioni a causa di morte, legati, e fedecommessi. La legge 10. Cod. *qui testamenta facere possunt* conferma questa verità. Giova trascriverne le parole: *Discretis surdo et mu-*

(1) §. 4. *inst. de Curat.*

to, quia non semper hujusmodi vitia sibi concurrunt sancimus, si quis utrunque morbo simul laboret, idest ut neque audire, neque loqui possit, et hoc in ipsa natura habeat, neque testamentum facere, neque codicillos, neque fideicommissum relinquere, neque mortis causa donationem celebrare concedatur, nec libertatem, sive vindicta, sive alio modo, imponere: eidem legi tam masculos, quam foeminas obedire imperantes. La stessa legge fa un eccezione per coloro, che nati col senso dell'udito, ed avendo il dono della parola avessero per qualche malattia perduto l' uno, e l' altra; allora permette di testare a coloro che sapessero scrivere.

Nè si dica, che varie leggi del Digesto prescrivono il contrario, perciocchè queste leggi parlano del sordo soltanto, o del solo muto accidentale (1), e non del sordo e muto di nascita, come avverte la maggior parte de' buoni interpetri. Giova trascrivere il testo di questa ultima legge. *Mutus et surdus donare non prohibetur.* Il Gotofredo alla parola: *mutus* fa la seguente nota. *Id est mutus vel surdus; vel mutus et surdus ex casu, literarum tamen gnarus.*

Molto meno può ricorrersi alle L. 124. *de divers. reg. juris*: perciocchè questa legge non è dettata per coloro che al tempo stesso fossero sordi e muti, ma per quelli che soffrono l' uno, e l' altro morbo. Paulo infatti dice così, *Ubi non voce, sed praesentia opus est, mutus si intellectum habet, potest videri respondere. Item in surdo: hic quidem,* ET RESPONDERE POTEST.

Per togliere però ogni quistione di mezzo si osserva, che le leggi di Giustiniano, di sopra riportate, considerano sempre i sordi-muti nati come gl' interdetti, e gl' imbecilli.

Ma se le leggi Romane consideravano i sordi muti nati quali interdetti, ed imbecilli, permettevano che fossero puniti? Su di ciò vi è un vuoto nella Romana giurisprudenza. In fatti la *L.* 3. *ff. ad S. C. Silanianum* non è adattabile al caso, perciocchè non parla de' sordi e muti nati, ma di quelli che avessero la disgrazia di soffrire l' uno, o l' altro morbo isolatamente. Anzi questa legge conferma gli esposti principj; dappoichè Ulpiano parlando del sordo si esprime così. §. 7. *Surdus quoque inter imbecilles numerandus est*: quindi la stessa legge fa menzione al §. 8. de' ciechi, e finalmente al §. 9. de' muti. Oltre a ciò impropriamente potrebbe citarsi questa legge, mentre riguarda le quistioni, e le pene

(1) *L.* 48. *ff. de oblig. et act.*
L. 33, *de Donat.* §. *mutus.*

de' servi che non davano ajuto a' padroni; si sa qual era l'infelice condizione de' servi presso de' Romani.

Gl' interpetri i più rigidi furono di opinione, che i sordi muti nati meritassero pene più miti (1).

Il Sig. Renazzi però, che alle coguizioni del dritto riunisce la più profonda filosofia siegue i principj del Sig. Condillac. *Certe*, dic' Egli *surdus perceptione, conscientia, adtentione praeditus, signorum tamen expers quibus ideas adfigat, pene reminiscentia carebit, adeo ut saepe in eodem statu constitutus haud recordabitur, se alias in ipso situm fuisse: memoria carens nullum signum habebit, quo valeat absentes res sibi repraesentare: immaginatione pollens, sed qua suo lubitu uti nequit; ideae in eo haud excitabuntur; nisi forte ipsi occurrant objecta, quibus illas jampridem conjunxerat: demum vacuus riflexione, impulsiones recipiet ab externis objectis in sensibus productas, eisque instintu obsequitur* (2).

Il codice Francese, sebbene non facesse menzione de' sordi, e muti nati, pur nondimeno essendosi dimostrato, che coloro fra essi, che non abbiano ricevuta istruzione, non sono capaci di volontà ed in conseguenza di dolo, ne siegue, che non potrebbero punirsi. Il codice però civile anche abolito fa conoscere, che i sordi, e muti non debbansi considerare come gli altri uomini; perciocchè l'articolo 936 permette al sordo e muto, che sappia scrivere di accettare la donazione; e prescrive che colui il quale non sapesse scrivere debba accettarla per mezzo di un particolare curatore, *secondo le regole della minore età, della tutela e della emancipazione*. L'articolo 860 delle nostre leggi civili conferma lo stesso.

Le medesime leggi non permettono al sordo muto nato di donare. Quindi ne siegue, che secondo lo spirito delle leggi civili i sordi muti nati debbonsi considerare come minori, ed in conseguenza, ancorchè si volessero supporre imputabili, dovrebbero punirsi più mitemente. Allorchè in Francia si fece la discussione del codice civile, fra le osservazioni fatte intorno al matrimonio, si disse da molti giureconsulti, che per l'istituzione, che ricevano i sordi muti presso quella nazione, la loro condizione non esigeva eccezione. Ciò dimostra ch'erano persuasi, che questi esseri tutto riconoscono dall'istruzione medesima.

---

(1) *Antonio Mattei prel. cap. 2. n. 12.*
Boemero inst. crim. sect. 2. cap. 1. §. 22.

(2) *Elem. jur. crim. cap. VII. §. V. n. 1.*

(I) Se il mentecatto non è imputabile, perchè privo di ragione, l'uomo immerso nel sonno non lo è egualmente. La sua ragione allora, ed anche i suoi sensi sono momentaneamente nulli.

La legge 1 §. 3. D. *de adq. vel amitt. posses.* paragona l'uomo che dorme all'infante. Tutti gl'interpreti, e lo stesso Anton Mattei, ch'è riputato fra i più rigidi criminalisti, convengono che il dormiente non è imputabile. Si fa solo un'eccezione contro la madre, che commettesse l'imprudenza di situarsi il bambino a lato nel proprio letto e che lo soffocasse nel sonno; allora credono gli stessi interpetri che non debba punirsi ne anche di omicidio colposo, ma più mitemente.

Anche i sonnamboli, per comune opinione degl'interpetri; non sono imputabili pe' delitti commessi nel tempo, che sono sorpresi da sì straordinario e stravagante morbo. Anton Mattei però, e diversi altri scrittori delle cose criminali fanno le seguenti eccezioni. Se colui che soffre tal male non usa le cautele necessarie, ond'evitare i disordini, che potrà commettere nel sonno; come pure se il sonnambolo uccidesse l'inimico. Credono allora il Mattei, ed altri, cioè il Menochio, il Comesio, ed il Tiraquello che debba punirsi, come l'autore di un reato commesso per colpa.

Ciò non ostante, riflettendosi che il sonnambulo nulla ricorda di ciò che fa nel sonno, sembra che non sia imputabile delle azioni puramente involontarie, come non lo è il mentecatto.

(K) Seneca chiama l'ubbriachezza *volontaria insania. Epistola* 83. *ad Lucil.* Se il reato consiste nella violazione delle leggi, accompagnata dalla volontà di violarla, l'ubbriachezza non è scusabile, perciocchè colui, che conoscendo gli effetti del vino si ubbriaca è risponsabile di tutte le azioni illecite, che commette. Non potrebbe dirsi lo stesso di Noè, che non conosceva gli effetti del vino, nè di quei selvaggi d'America, a' quali gli Europei ne diedero in cambio di pelli d'animali o di altro.

Portano taluni opinione, che i reati commessi nell'ubbriachezza, debbansi punire, come quelli commessi per una colpa del massimo grado, dai Forensi chiamata *lata*. Il nostro immortal Cavaliere Filangieri fa sul proposito le seguenti ossevazioni.

Questa conseguenza. » Egli dice, è erronea, perchè er» roneo il principio, dal quale vien dedotta. Vi è una gran » differenza tra la violazione della legge commessa per *col-* » *pa*, e quella commessa nell'ebrietà. Nella prima, l'azione,

» che ha prodotto l' effetto contrario alle leggi, è da per se
» stessa indifferente; nell' altra è un male nella causa, vi è
» un male nell' effetto. Il tirare ad una lepre, che fugge,
» non è da per se stesso un male; ma diviene tale, quando
» per uccidere la lepre, io mi metto nel rischio di uccidere
» un uomo. L' intemperanza al contrario nel bere, la volon-
» taria perdita della ragione, è da per stessa un male, quan-
» do nell'ubbriachezza io commetto un'altro delitto. Nella vio-
» lazione della legge, commessa per *colpa*, il legislatore dun-
» que non deve punire, che un solo male; ed in quella com-
» messa nell' ubbriachezza dee punirne due.

» Più: nella violazione della legge commessa per colpa
» vi è il male della società, ma non vi è lo scandalo; in
» quella commessa nell' ebrietà esiste l' uno, e l' altro. Final-
» mente se noi osserveremo l' inclinazione troppo frequente a
» questo vizio; il vantaggio, che vi è nel tenerne lontani gli
» uomini quanto più sia possibile; la difficoltà, che vi è nel
» provare la non esistenza dell' ebrietà: la facilità, che vi sa-
» rebbe di eludere con questo mezzo il rigore delle LL., quan-
» do l'ubbriachezza liberasse il delinquente da una parte della
» pena: Se noi uniremo, io dico, queste alle antecedenti ri-
» flessioni, noi troveremo, che molto lungi dall' esser condan-
» nabili di soverchia severità, sono anzi da seguirsi que' legi-
» slatori, che han punito coll' istessa pena la violazione della
» legge commessa nell' ubbriachezza, che quella dove esiste
» evidentemente il *dolo* ».

Le LL. Romane non esentavano gli ubriachi dalla pena, ma abilitavano il Giudice a punirli più mitemente. *Per vinum, aut lasciviam*, prescrive la legge 6. D. *de re milit; lapsis capitalis pœna remittenda est, et militiæ mutatio irroganda.*

Anton Mattei che l' autore anche cita non ha mai detto che l' *ebrio* non debba punirsi, ma che merita una pena più mite. Giova trascriverne le parole. *Ergone ordinaria pœna adficiendos censes ebrios? Id vero non prorsus dixerim: quippe jam ante docuimus ex L. perspiciendum* 11. D. *de poen. gravius esse, peccare impetu.* E quindi discendendo alla distinzione tra gli *ebrj*, e gli *ebriosi* soggiunge: *Nunc vero ut verbo absolvam quantum ad ebrietatem attinet, non displicet distintio vulgata, inter ebriosos. Ebrius aliquo mitius puniri potest, quia non proposito, sed impetu delinquet L.* 11. §. *deliquitur D. de poen. L.* 6. §. *per vinum D. de re milit. Ebriosus vero ordinaria pœna adficiendus est.* Matt. prolegomena cap. 2. §. 14.

Pittaco uno de' sette savii della Grecia, secondo Aristotile non iscusava neanche l' ubbriachezza semplice. *Fuit autem, et Pittacus* (dice il citato filosofo) *legum opifex . . . Lex autem*

propria ipsius est, ut ebrii si aliquem pulsarint, majore poena afficiantur, quam sobrii.: quia enim plures ebrii, quam sobrii contumeliosi sunt, non respexit ad veniam, quam decet temulentis magis dare, verum id, quod conducit. Aristotil. *de Repub.* Lib. II. *in fin.*

Il codice criminale Francese, e le nostre LL. penali non iscusano l'ubbriachezza. Potrà soltanto il giudice punire il reo, che avesse delinquito nell'ubbriachezza più mitamente, avvalendosi delle facoltà, che gli accorda la legge nell'irrogare le pene in tutti quei misfatti, o delitti, che sono punibili con pene temporanee. I gradi della pena de' ferri, della reclusione, della prigionia ec. sono disegnati dagli articoli 9 e seguenti.

Le LL. Inglesi ne anche scusano l'ubbriachezza, ciò l'attesta Blackstone, *delle persone capaci di commettere delitti.* Cap. II. §. III. « L'ubbriachezza », egli dice, » che priva » l'uomo della ragione, è una specie di demenza artificiale, » è una frenesia momentanea, che agli occhi della legge ag- » grava, e non iscusa punto il delitto ». Proseguendo l'istes- s'autore riporta l'autorità del Celebre Giureconsulto Inglese Sir Eduardo Coke. » Un ubbriaco » dice quest'ultimo » che » si è reso delinquente volontariamente per i suoi eccessi, non » deve godere di un privilegio; la sua ubbriachezza non fa » al contrario, che rendere più gravi le violenze, che com- » mette: *nam crimen ebrietas et incendit et detegit.*

Il Sig. Pastoret, nel suo trattato delle LL. penali tom. 2.° pag. 151 porta l'istesso avviso. « L'ubbriachezza », dice costui, » è la stessa cosa, che l'iniquità, e piazzaremo noi una » depravazione profonda del cuore a lato dell'alienazione mo- » mentanea dello spirito, e della ragione?

INDICE

Delle questioni Medico-Legali contenute in questo Primo Tomo.

Osservazioni dell' Editore.

INDICE

Delle materie alfabeticamente disposte.

Fine del Tomo Primo.

L L

pratica sol

CA.

iaca alle
mescolata
uso di gas
o di aria

Sc
r
V
s
s